



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

7
2018

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

CULTURA E SAPERI
PER UN NUOVO UMANESIMO

a cura di
RICCARDO PAGANO



EDIZIONI
SGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna,
Maria Casola, Cira Grippa, Pierluca Massaro,
Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,
Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Massimo Bilancia,
Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti,
Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Antonio Leandro,
Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco Moliterni,
Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefanì, Laura Tafaro,
Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Stefano Vinci

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy
e-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni.html>

2018⁷ QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

CULTURA E SAPERI
PER UN NUOVO UMANESIMO

a cura di Riccardo Pagano

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data
1 settembre 2018
dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e messo in linea sul sito <http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni>
ed è composto di 256 pagine.

ISBN 978-88-9428-102-6

REGOLAMENTO DEI QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE - DJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- Annali del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- Quaderni del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata.

Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.

Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e informano gli autori sull'esito degli stessi, invitandoli alle necessarie modifiche/integrazioni, e, d'intesa con il Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.

I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo diversa delibera del Dipartimento Jonico.

I requisiti per l'ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'articolo 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

All'interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di referaggio, mentre i ricercatori cureranno la fase di editing successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a "doppio cieco" con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei professori ordinari e associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on line o cartacea del lavoro,

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* e il file del lavoro in due formati (word e pdf).

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file e non ammettere la proposta.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la data indicata.

I Direttori comunicheranno agli autori l'avvio della procedura di referaggio e il suo esito.

Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.

INDICE

Gli Autori	9
RICCARDO PAGANO <i>Prefazione</i>	11
PALMA CALABRETTA <i>Insegnare con 'cura' per prendersi cura. La relazione didattica come cura</i>	15
GABRIELLA CAPOZZA <i>Clemente Rebora e la 'resistenza' della poesia nel tempo della modernità</i>	27
GABRIELLA CAPOZZA <i>Tradizione e modernità nell'esperienza letteraria di Pasolini</i>	43
PAOLO CIOCIA <i>Linguaggio giuridico e scrittura delle buone regole nello stato di diritto</i>	53
MICHELE INDELICATO <i>Le radici personaliste del diritto e dello stato in Aldo Moro</i>	71
ROSA INDELICATO <i>La creatura umana al centro del pensiero weiliano</i>	83
LUCA MANNARELLI <i>Dal miracolo economico al disastro ambientale: un bilancio a 50 anni dalla notte di papa Paolo VI a Taranto</i>	95
PATRIZIA MONTEFUSCO <i>Cultura e dimensione dell'alterità. L'esperienza del mondo antico</i>	109

FEDERICA MONTELEONE <i>“Hospes fui et suscepistis me”. Il sogno del papa e il progetto di un padre dell’Europa</i>	125
FERDINANDO PARENTE <i>Biotecnologie, intelligenza cybernetica e saperi giuridici</i>	155
SALVATORE ANTONELLO PARENTE, SZYMON KISIEL <i>Sensibilità culturale, educazione all’ambiente e leva fiscale</i>	165
FRANCESCO PERCHINUNNO <i>Le patologie dei sistemi elettorali al vaglio della Consulta</i>	183
GIUSEPPINA PIZZOLANTE <i>I principi, i valori culturali e le tecniche normative nel diritto ambientale dell’Unione europea</i>	211
MICHELE SARACINO <i>Dignità umana e diritto di autodeterminazione sui trattamenti sanitari tra biodiritto e neoumanesimo</i>	231
MAURIZIO SOZIO <i>Tra universalismo dei diritti e pluralità delle culture: il caso delle mutilazioni genitali femminili</i>	239

GLI AUTORI

PALMA CALABRETTA – *Tutor coordinatore presso il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, Dipartimento di Formazione, psicologia e comunicazione, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

GABRIELLA CAPOZZA – *Assegnista di ricerca di Letteratura italiana presso Università degli studi di Bari Aldo Moro*

PAOLO CIOCIA – *Cultore di materia presso la cattedra di Diritto costituzionale del Dipartimento Jonico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MICHELE INDELLICATO – *Professore Associato di Filosofia morale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

ROSA INDELLICATO – *Dottore di Ricerca in Progettazione e valutazione dei processi formativi, organizzativi e sociali, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

SZYMON KISIEL – *Assistant Professor of Financial Law Faculty of Law and Administration University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)*

LUCA MANNARELLI – *Dottorando di ricerca in Diritti economie e culture del Mediterraneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

PATRIZIA MONTEFUSCO – *Professore Aggregato di Lessico giuridico e civiltà latina, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FEDERICA MONTELEONE – *Professore Aggregato di Storia Medievale e di Egesi delle fonti storiche medievali, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

RICCARDO PAGANO – *Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

FERDINANDO PARENTE – *Professore Ordinario di Diritto Privato, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

SALVATORE ANTONELLO PARENTE – *Ricercatore di Diritto tributario, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

FRANCESCO PERCHINUNNO – *Professore Aggregato di Diritto costituzionale, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

GIUSEPPINA PIZZOLANTE – *Professore Aggregato di Diritto dell'immigrazione, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

MICHELE SARACINO – *Cultore di materia presso la cattedra di Biodiritto del Dipartimento Jonico, Università degli studi di Bari Aldo Moro*

MAURIZIO SOZIO – *Professore Aggregato di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

RICCARDO PAGANO

PREFAZIONE

«Tutto ciò che aveva carattere stabile e di rispondente a gerarchia di ceto si svapora, tutto ciò che era sacro si profanizza, e gli uomini si trovano da ultimo a dover considerare le loro condizioni di esistenza con occhi liberi da ogni illusione»¹, scriveva K. Marx nel Manifesto del 1848. Sembra un'epoca lontanissima, eppure le parole di Marx potrebbero essere tranquillamente riportate al mondo attuale definito in tanti modi: postmoderno, liquido, globalizzato, complesso ecc. Sì, di fronte alla articolazione e alla metamorfosi continua e costante dell'epoca attuale, bisogna, forse, appunto come afferma Marx, guardare con «occhi liberi da ogni illusione». E, oggi, di illusioni ve ne sono tante, troppe in verità.

Tra queste quella più insidiosa e ricorrente è la ridefinizione del concetto di umano che abbraccia saperi e orientamenti teorici ampi e diversi che addirittura, in taluni casi, approdano al post-umano; una deriva questa che solleva il delicato tema della tecnica e della tecnologia e il ruolo dell'uomo. La tecnica, oggi, da mezzo diventa fine, annullando l'uomo e le sue forme di umanizzazione e, come ha sottolineato E. Severino, «la tecnica è l'ultimo Dio; Dio è il primo tecnico [...]. L'apparato planetario della tecno-scienza è il supremo inveramento dell'essere uomo»².

Per liberarsi dalle “illusioni”, tuttavia, più che un discorso “contro” si dovrebbe fare, forse, un discorso “pro”, ovvero andare incontro a nuove umanizzazioni per cercare di rintracciare forme per un nuovo umanesimo nell'epoca contemporanea³. Si badi bene, nuovo umanesimo e non post-umanesimo. E sì, perché la centralità spetta sempre all'uomo il quale non deve abdicare assolutamente alle sue responsabilità di soggetto che vive nel mondo e per il mondo. Un neo umanesimo, dunque, che non intende dialettizzare con le articolate sfumature del post-umano⁴

1. Marx – Engels, 1973, 27.

2. Severino, 2012.

3. Goldin – Kutarma, 2018.

4. *Transhuman*, forma abbreviata per *transitional human*, coniato nel 1966 dal futurologo Fereidoun M. Esfandiary, che più tardi cambiò il proprio nome in FM-2030, nel suo libro del 1989, *Are You*

che a parere di Katherine Hayles⁵ non escono dalla dualità corpo-mente della tradizione razionalistica occidentale, anzi la ripropongono come trascendenza tecnologica. Se la Hayles suggerisce una differente visione del post-umano in quanto, a suo parere, non è la fine dell'umano, bensì la fine del soggetto umanistico liberale, noi, invece, siamo per un totale recupero dell'umano anche nell'epoca della virtualità dominante e non solo per la corporeità (Hayles), ma soprattutto per quelle qualità che Leonardo da Vinci individua nell'uomo vitruviano sotto forma di armonia, ordine, proporzione e volontà⁶ e Giovanni Pico della Mirandola nella libertà di forgiare il proprio destino⁷.

Sulla scorta delle lezioni dei grandi umanisti si cerca, quindi, il recupero di un uomo integrale, capace di accordare in sé sensibilità e ragione, di sviluppare se stesso in piena libertà interiore e di organizzarsi attraverso visioni e orizzonti culturali, come personalità armonica. Questo tentativo di umanizzazione integrale è stato operato in Germania, per buona parte dell'Ottocento e per la prima metà del Novecento, attraverso la *Bildung* vista come tensione spirituale dell'io, come cura culturale profonda, come crescita interiore per una acquisizione di personalità sempre più complessa ed equilibrata. Per realizzare questo modello di formazione umana è fondamentale recuperare la cultura dei classici greci e riviverla. La lezione dei Greci, perfetta armonia tra istinto e ragione, oggi, va ripresa e rimodulata perché occorre superare le scissioni radicali che caratterizzano la cultura occidentale moderna tra senso ed intelletto, tra spirito e corpo, tra manualità e conoscenza, tra natura e cultura.

Senza voler cadere nella tentazione più volte ripresa negli scritti di E. Severino sull'eternità dell'essere e il rifiuto del divenire⁸, una possibilità di recupero dell'umano nella sua totalità è il filosofo Spinoza a indicarcela: «in quanto, infatti, comprendiamo, noi non possiamo appetire se non a ciò che è necessario, né in generale, trovar soddisfazione se non nel vero; e perciò, nella misura in cui comprendiamo ciò rettamente, lo sforzo della parte migliore di noi (intelligenza, *pars melior nostri*) si accorda con l'ordine di tutta la natura». Ecco, forse, la chiave di volta, la natura, ovvero l'uomo come parte integrale della natura. Ciò dà luogo ad un nuo-

a Transhuman? Grand Central Publishing, New York 1989). La concezione umanistica del soggetto è stata sottoposta a critica, anche, dalla teoria femminista, dal pensiero post-coloniale e da teorici quali Gilles Deleuze e Felix Guattari, che, con la loro concezione del *corpo senza organi*, hanno inteso illustrare il potenziale liberatorio di una soggettività dispersa tra diverse macchine desideranti. Fondamentale per il discorso sul post-umano è anche il lavoro di Donna Haraway, 1995.

5. Hayles, 1999.

6. Crenshaw – Tucker, 2011.

7. Garin, 2012.

8. Cfr. Severino, 1981⁵, 63-133.

vo umanesimo (dunque, non “neo”) che si pone in alternativa all’antropocentrismo dell’umanesimo classico. Il nuovo umanesimo, facendo propria la lezione spinoziana, può affermare che «l’uomo deve comprendere la natura⁹: *non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere*»¹⁰.

La posizione di Spinoza, che, com’è noto suscitò non poche reazioni, ha il pregio di mettere a nudo sì le possibilità che l’uomo ha di conoscere, ma anche le sue limitazioni perché l’uomo non può andare oltre le conoscenze scientifiche da lui stesso prodotte. Oltretutto l’uomo è condizionato dalle opinioni, da un lato, e dalle passioni, dall’altro. Opinioni e passioni che appartengono alla natura dell’uomo in quanto elemento di natura. L’uomo, dunque, segue la natura piuttosto che determinarla a suo piacimento. Sulla scia di Spinoza si arriva alla consapevolezza di una di quelle “illusioni” dalle quali Marx sosteneva che bisognava guardarsi. Senza entrare nello specifico del pensiero di Spinoza, possiamo, però, dalle sue riflessioni estrapolare interessanti considerazioni in funzione del nuovo umanesimo che intendiamo proporre come obiettivo per l’uomo contemporaneo. Cultura e saperi non sono né sintesi di frammenti né agglomerati di particelle separate tra loro, al più rappresentano una unità che non prevede fratture o divisioni. Insomma, la cultura, nella sua massima espressione, non è né scientifica né umanistica, è, appunto cultura¹¹. In quanto tale «Cultura, non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri [...] Basta vivere da uomini, cioè cercare di spiegare a se stessi il perché delle azioni proprie e altrui, tenere gli occhi aperti, curiosi su tutto e tutti, sforzarsi di capire; ogni giorno di più l’organismo di cui siamo parte, penetrare la vita con tutte le nostre forze di consapevolezza, di passione, di volontà; non addormentarsi, non impigrirsi mai; dare alla vita il suo giusto valore in modo da essere pronti, secondo le necessità, a difenderla o a sacrificarla. La cultura non ha altro significato»¹².

I saggi presenti in questo *Quaderno* sottolineano che la cultura dell’umano, anche se osservata e studiata da punti di vista scientifici diversi, è, comunque, essenza dell’uomo in quanto essere di natura che ha enormi potenzialità e grossi limiti. I contributi scientifici, letterari, pedagogici, giuridici, filosofici hanno il pregio di evidenziare l’umana fragilità e, al tempo stesso, la necessità della ragione scientifi-

9. De Spinoza, 1972, 569-571.

10. Ivi, 71.

11. Il dibattito sulla cultura è di ampio respiro e non c’è giorno che libri, saggi e articoli di giornale non ne riprendano le questioni fondamentali. Per averne un’idea cfr. Cardinale (vicepresidente Consiglio Superiore di Sanità), 2018, 53.

12. Gramsci, 1916.

ca per spiegare e capire le umane cose «poiché la ragione nulla esige contro la natura, essa dunque esige che ciascuno ami se stesso, ricerchi il proprio utile, ciò che è veramente utile, e appetisca tutto ciò che conduce veramente l'uomo ad una perfezione maggiore»¹³. Sì, questa perfezione, sempre perfettibile ovviamente, deve formare l'uomo affinché abbia pensiero critico, personalità, visione unitaria, umiltà e continua e costante voglia di apprendere.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Cardinale A.E. (2018). Nuovo umanesimo per la medicina. *Corriere Salute* inserto del *Corriere della Sera*, 3 giugno 2018
- Crenshaw P. – Tucker R. (2011). *Simboli e Segreti, Leonardo. I Significati nascosti nei capolavori del genio del rinascimento*. Milano: Rizzoli
- De Spinoza B. (1963). *Ethica*, tr.it. Firenze: Sansoni
- De Spinoza B. (1972). *Tractatus Theologico-Politicus*, tr.it. Torino: Utet
- Garin E. (2012). (A cura di). *Giovanni Pico della Mirandola. De hominis dignitate*. Pisa: Scuola Normale Superiore
- Goldin I. – Kutarma C. (2018). *Nuova età dell'oro. Giuda a un secondo Rinascimento economico e culturale*, tr. it. Milano: Il Saggiatore
- Gramsci A. (1916). Socialismo e cultura. *Il Grido del popolo*, 29 gennaio 1916
- Haraway D.J. (1995). *Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo*, tr.it. Milano: Feltrinelli
- Hayles K. (1999). *How, We Became Posthuman*. Chicago er London: The University of Chicago Press
- Marx K. – Engels F. (1973). *Manifesto del Partito comunista*, tr. it, di A. Labriola. Milano: Mursia
- Severino E. (1981⁵). *La struttura originaria* (ed. orig. 1958). Milano: Adelphi
- Severino E. (2012). Capitalismo addio, la tecnica comanda su tutto il pianeta. *Corriere della Sera*, 22 novembre 2012

13. De Spinoza, 1963, 439.

PALMA CALABRETTA

INSEGNARE CON “CURA” PER PRENDERSI CURA. LA RELAZIONE DIDATTICA COME CURA*

ABSTRACT

Il quadro della ricerca *in e sulla* Didattica risulta, oggi, assai complesso e articolato e ciò manifesta sempre più l'ineludibilità di una attenta e qualificata impostazione scientifica. A fronte di tale complessità, tuttavia, rimane determinante la relazione educativa docente-discente sulla quale si è detto tanto, ma a volte trascurando un aspetto: la dimensione della cura sia dal punto di vista del docente, sia dal punto di vista del discente. La cura chiama in causa la magistralità con il suo portato di testimonianza ed esemplarità. L'insegnante deve riappropriarsi di magistralità, accanto alle competenze ineludibili professionali deve possedere una competenza su tutte le altre: l'umano come lavoro del vivere, carico, cioè, di fatica, di pene così come di piacere, di gioia ecc., insomma l'umano in tutte le sue sfaccettature. “Insegnare con cura per prendersi cura” è rivolgere l'attenzione alla essenzialità della parola (Don Milani), sollevare dubbi (Socrate) e vivere il conflitto come opportunità (Agostino). È questa la sfida di una didattica della cura nel tempo della superficialità, della dominante tecnologia, della illusoria faciloneria dell'impegno scolastico.

Today, the framework of research in and about Didactics is very complex and articulate and it shows, more and more clearly, that a careful and qualified scientific approach is now unavoidable. However, in view of this complexity, the educational relationship teacher-learner (on which a great deal has been said) stays crucial, but, sometimes, overlooking a perspective: the dimension of care, either from the teacher's point of view or from the learner's one. The care calls into question magistrality with its baggage and result of witnessing and exemplarity. The teacher must take his/her magistrality back; next to the inexhaustible professional skills, he/she must possess an outstanding competence: the human being as a work of living, i.e. loaded of fatigue, of pains as well as full of pleasure, of joy, etc., in short, the human being in all its facets. “Teaching carefully in order to take care” means to pay attention to the essentiality of the word (Don Milani), to raise doubts (Socrates) and to live conflicts as opportunities (Augustine). That is the challenge of a teaching based on caring in a time of superficiality, of a dominant technology, of the illusory superficiality of school spirit and commitment.

PAROLE CHIAVE

Insegnare / cura / educazione

Teach / care / education

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

SOMMARIO: 1. Il lungo e difficoltoso cammino della Didattica. – 2. La Didattica come pratica di cura. – 3. Fenomenologia della cura nella pratica didattica: aspetti qualificanti.

1. La riflessione sulla Didattica, dunque sul suo oggetto, l'insegnamento, ha raggiunto nel corso del secondo Novecento livelli di alta qualificazione scientifica tali da renderla disciplina autonoma nell'articolato e variegato mondo delle scienze dell'educazione e, specificatamente, delle discipline pedagogiche¹.

Superata la fase che E. Damiano con acuta interpretazione ha definito dell'applicazionism², ovvero la Didattica dipendente esclusivamente dalla Pedagogia, e intrapreso il cammino che Santomauro ha indicato come un duplice orientamento, «bisogno di una fondazione e caratterizzazione pedagogica della Didattica» e «bisogno di non vanificare la Didattica nella Pedagogia generale o nella filosofia dell'educazione»³, la ricerca Didattica di matrice positivista si è concentrata sugli aspetti prettamente scientifici facendo tesoro delle risultanze delle scienze naturali (biologia, fisiologia), come anche delle scienze umane che maturavano paradigmi e metodi positivi (Psicologia e sociologia). Insomma ci si è staccati dalla visione roussoiana di "sviluppo" e ci si è introdotti verso una dimensione fondativa della Didattica su base sempre più scientifica che tiene conto sia della individualità del soggetto sia della sua contestualizzazione sociale.

In questa ottica anche la figura del maestro viene ad assumere un ruolo centrale. Egli, infatti, è espressione della collettività, cioè delle linee valoriali della società che peraltro incarna, e come tale esercita un ruolo di pressione perché il suo agire didattico ha una funzione plasmatrice delle intelligenze e delle espressioni sentimentali⁴.

È evidente che in una tale idea di Didattica vengono a prevalere norme abbastanza rigide di pratiche insegnative. Non a caso si riconoscono in questa prospettiva sociologi come Durkeim o psicopedagogisti di matrice marxista come Makarenko. La funzione plasmatrice della didattica ha nel modello sociale un elemento notevole di pressione che trova nell'esercizio della ripetizione di quanto insegnato e appreso un sostegno efficace per valorizzare il primato del collettivo sul singolo.

La Didattica acquisisce in tal modo una eccessiva formalizzazione che si trasforma nella pratica didattica deterministica e impersonale. Il soggetto in apprendi-

1. Cfr. Laneve, 2003.

2. Cfr. Damiano, 1996, 4 ss.

3. Santomauro, 1958, 14-15.

4. Cfr. *ivi*, 42-46.

mento non è libero ma deve adattarsi ad un modello etico-sociale, oltre che culturale, a lui estraneo.

La svolta idealistica avvenuta soprattutto con Gentile ha, senza dubbio, il merito di evidenziare i limiti e le contraddizioni della Didattica positivistica e di affermare che l’insegnamento è una forma dell’educare. Se la Pedagogia è la Scienza dell’educazione, la Didattica è la scienza dell’insegnare. Quest’ultima sorge come una “differenza dinamica della Pedagogia, come questa sorge dalla filosofia⁵. La Didattica è “teoria della scuola in atto”, è coscientizzazione dell’educazione. Essa è fecondatrice del processo dello spirito dell’allievo che in tal modo manifesta la propria libertà.

L’azione didattica è sempre in atto e come tale è sempre storica, è storia viva. La tesi gentiliana sembrava affrancare la Didattica da riduzionismi positivistici, ma in realtà la relegava ad essere dipendente dalla Pedagogia con il rischio che assumesse una caratterizzazione esclusivamente metodologica tanto che Gentile stesso affermava che la “didattica si fa ma non si scrive”. In tal modo ai docenti era dovuta una preparazione filosofica sui valori dell’educare, ma non certamente didattica né tantomeno professionalizzante. Il mestiere di insegnante si apprendeva sul campo.

La svolta della Didattica si ha nel II Novecento e si esplicita soprattutto con Dewey e, in Italia, con De Bartolomeis. Il primo ha dato un’impronta pragmatista, il secondo una decisa sterzata di tipo ricerca/laboratorio. Entrambe le posizioni, però, accentuano il ruolo dell’ambiente socio-culturale. Rilevante è la tesi della Didattica come possibilità di trasformazione sociale e come processo insegnativo-educativo antintellettualistico. Dewey è per il *learning by doing*, cioè si apprende facendo ed è fondamentale in questo processo il fattore ambientale. Da queste riflessioni è scaturita l’importanza del rapporto scuola-territorio, uno dei capisaldi della Pedagogia scolastica degli anni Settanta del Novecento.

Per De Bartolomeis il fare Didattico è antipedagogia⁶, ovvero nell’attività d’insegnamento più che dare contenuti è necessario far fare ricerca sui contenuti. Ovviamente ciò richiede una diversa organizzazione scolastica così come una diversa gestione del tempo scuola. Naturalmente anche il ruolo dell’insegnante è modificato perché diventa più che altro una guida, un supervisore.

De Bartolomeis introdusse in Italia proprio le tesi di Dewey e fu lui a proporre l’educazione attiva (v. *La Pedagogia come scienza* del 1953) per sviluppare attitudini alla ricerca e curiosità per la conoscenza.

Com’è noto il cammino dell’attivismo fu ostacolato da posizioni pedagogiche

5. Gentile, 1932, 24-25.

6. Cfr. De Bartolomeis, 1969.

anche di stampo cattolico⁷, senza escludere anche l'opposizione di L. Volpicelli *et alii* che si aprivano al pragmatismo americano. Nonostante le difficoltà, tuttavia, la stagione attivistica si diffuse ed ebbe ottimi risultati.

Si può dire che il pragmatismo americano e l'attivismo avevano scosso la Didattica dalle sue fondamenta tradizionali e aprivano la strada al *learning by doing* e alla Didattica della ricerca.

Le stagioni successive della Didattica avrebbero offerto interessanti spunti alla ricerca pedagogica e alla stessa ricerca didattica e avrebbero aperto strade inedite con non pochi risvolti nell'agire didattico quotidiano a scuola. Il riferimento è alla didattica curricolare, alla didattica dedotta dalle teorie dell'apprendimento (aumentava l'influenza della psicologia), alla sempre più massiccia presenza delle tecnologie sulle quali ci sarebbe tanto da dire, ma che per l'economia del presente lavoro risulterebbe inopportuno riportare.

Gli studi sull'insegnamento, oggi, sono qualitativamente e quantitativamente notevoli e si può dire che hanno eguagliato, se non addirittura superato, quelli sull'apprendimento. Siamo passati da studi prescrittivi sulla Didattica⁸ ad indagini sull'esperienza insegnativa come fonte per la ricerca Didattica⁹.

Il quadro della ricerca in e sulla Didattica risulta assai complesso e articolato e ciò manifesta sempre più l'ineludibilità di una attenta e qualificata impostazione scientifica. Tutti i fattori dell'insegnamento devono essere tenuti nella giusta considerazione: il ruolo del docente, la soggettività del discente, il contesto, la società che cambia continuamente e via dicendo, non possono essere trascurati. A fronte di tale complessità, tuttavia, rimane determinante la relazione educativa docente-discente sulla quale si è detto tanto, ma a volte trascurando un aspetto: la dimensione della cura sia dal punto di vista del docente sia dal punto di vista del discente. E questo in una società tutta tecnologica può sembrare obsoleto, ma non lo è affatto perché il rapporto insegnativo è pur sempre un rapporto umano.

2. La ricerca sull'insegnamento è complessa perché complesso ne è l'oggetto: esso non può subire processi di semplificazione né di riduttivismo. Alle pretese modellizzazioni e formalizzazioni deve essere aggiunto tutto ciò che ha che fare con la relazione fra soggetti con compiti e ruoli diversi, il docente e il discente. Nel corso di questi ultimi anni la tecnologia ha cercato di alleggerire la intricata matassa

7. La Civiltà cattolica con gli articoli di padre Barbera criticò aspramente i presupposti su cui si fondava l'attivismo che, a suo parere, attingevano a concezioni materialistiche e naturalistiche (Barbera, 1930, 517).

8. Cfr. Damiano, 1998, 21-57.

9. Cfr. Altet, 2003.

della relazione insegnativo-educativa con esiti modesti. Puntare sugli ambienti di apprendimento come luoghi facilitatori della Didattica ha illuso non poco, visto purtroppo gli esiti poco edificanti che denotano scarso, o quasi nullo, rapporto tra docente e discente. La “violenza” perpetrata nei confronti dei docenti o, in senso opposto, nei confronti dei discenti, è la cartina di tornasole di una cattiva relazione educativa. Si dirà che le cause sono tante, molte addirittura ascrivibili al contesto sociale. Ciò, tuttavia, non assolve dalle responsabilità individuali che continuano ad avere un peso rilevante nei rapporti interpersonali. Dunque non si può ignorare il senso da dare all’agire insegnativo, intesa come verifica della dialettica relazionale docente-discente che deve sfuggire assolutamente dalla irrelazione. Ed è per questo che ridotto alla sua essenzialità il rapporto insegnativo è una relazione umana. Ecco perché la Didattica non può fare a meno della pedagogia, non che debba da questa dipendere, ma nella Pedagogia deve trovare riferimenti e direzioni.

Se è scontato che l’insegnante debba sapere ciò che insegna non lo è invece il senso valoriale del suo insegnamento. Ciascun docente si ispira a principi che ritiene imprescindibili sul piano educativo e che ovviamente rientrano nella struttura ontico-metafisica di ciascuno, ma che, tuttavia, possono essere che collocati nei valori della Carta costituzionale.

Al di là delle competenze professionali esplicite e implicite¹⁰ sulle quali qui non è il caso di dilungarsi, vi è un aspetto della professione docente non sempre tenuto in gran conto, la dimensione di cura. Ed è su questa che ora soffermeremo l’attenzione.

Perché in una prospettiva di didattica neumanistica introdurre la “cura”? È noto che la riflessione pedagogica e didattica da più di un decennio ha soffermato l’attenzione sulla “cura”, una categoria in un certo qual modo assunta dagli studi delle scienze mediche e umanistiche. Questa attenzione alla “cura” non è casuale in una società, come quella attuale, in cui il singolo si smarrisce in una liquidità informe¹¹, priva di sostanzialità ontologicamente fondata. Nell’ambito dei processi formativi, dunque nelle prassi didattiche, i riferimenti pedagogici della forma come obiettivo da perseguire è ciò che fa sì che l’uomo/persona si riconosca come unicum con la sua storia, le sue emozioni, i suoi valori. A fronte di una sempre maggiore invadenza della tecnica e della tecnologia, è quanto mai necessario ribadire una posizione che nell’istruzione ponga solide basi per una pedagogia della scuola attenta al farsi dell’uomo come lettore puntuale e consapevolmente critico, appunto umano, della quotidianità, delle relazioni sociali, delle sfaccettature culturali, dei contesti ambientali. La “cura” non è una ricetta miracolosa, essa richiede

10. Cfr. Perla, 2010.

11. Cfr. Bauman, 2002.

grande impegno educativo rivolto al singolo affinché si realizzi nell'unica vera competenza che conta, ovvero la competenza umana, a farsi ed essere uomo. La "cura" è assai diversa dalla struttura del rapporto insegnativo, docente → discente, che come afferma Laneve, «costruisce, non le determina, le condizioni favorevoli perché si verifichi un apprendimento da parte del discente»¹². Con la "cura" si dà forma ad entrambi i soggetti della relazione insegnativa e ciascuno di essi si autoforma nelle rispettive attribuzioni di compito e funzioni.

Ma in che consiste la "cura" nell'azione insegnativa?

Per rispondere occorre ripuntualizzare che cos'è l'insegnamento e all'interno di esso vedremo come la cura si colloca naturalmente.

La scienza che studia l'insegnamento, com'è noto, è la didattica la quale si occupa di creare «le condizioni idonee a consentire un reale apprendimento»¹³. Non bisogna, infatti, confondere ciò che si fa per... con ciò che deve accadere. L'apprendimento attiene a ciò che si impara, altro è fare quello che si deve fare perché si apprenda. Ecco perché alla didattica interessa studiare le condizioni per favorire l'apprendimento (il progetto, il curriculum, la programmazione e via dicendo). Tra le condizioni per... non possiamo escludere anche il senso del perché io insegnante devo mettere nelle giuste condizioni l'allievo per fargli apprendere quello che ritengo debba apprendere. Né è da trascurare il senso che attribuisce chi apprende a ciò che sta apprendendo. In questo gioco dialettico del senso del fare e dell'apprendere la "cura" riveste un ruolo decisivo.

Che cos'è la cura? Di essa se ne può parlare in termini di principi o di stato emotivo? Riteniamo di no anche sulla scorta della letteratura scientifica più accreditata¹⁴. La cura, infatti, è una pratica, «un agire che implica precise disposizioni e che mira a precise finalità»¹⁵. È interessante per la riflessione didattica ciò che sostiene D. Bubeck: «la cura, egli afferma, è un'attività o pratica [tesa] a soddisfare i bisogni di altri»¹⁶. L'insegnamento è in funzione del discente e del suo apprendimento, o meglio dei suoi bisogni di apprendimento. La pratica della cura proprio in campo insegnativo/educativo si carica di significato pedagogico perché se è vero che essa è orientata a soddisfare i bisogni dell'allievo, è anche vero che questi non sono bisogni solo di puro nozionismo, bensì di acquisizione di cura di sé attraverso le conoscenze apprese. Il fine ultimo dell'insegnamento è, dunque, pedagogico: attraverso la promozione delle condizioni favorevoli ad apprendere, l'allievo è por-

12. Laneve, 1998, 15.

13. Ivi, 13.

14. Cfr., tra gli altri, in ambito pedagogico Fadda, 1997; Mortari, 2015.

15. Mortari, 2006, 30.

16. Bubeck, 2002, 160.

tato a costituirsi come responsabile degli apprendimenti acquisiti per sé e per gli altri. Si diceva in precedenza che il rapporto tra docente e discente è tratteggiato da una freccia di direzione che parte dal docente e arriva al discente (docente → discente). Questa asimmetria è naturale, le pratiche didattiche e/o le teorie pedagogiche che quella freccia l'hanno voluta rendere bidirezionale e paritaria hanno commesso un grave errore di valutazione sui bisogni degli allievi. Questi necessitano di cura didattica ed educativa e pretendono che la responsabilità dell'azione educativa ricada sull'insegnante (nel caso della scuola, sui genitori per quanto riguarda la famiglia) il quale non deve abdicare al suo ruolo di responsabilità. E sì, su questo aspetto bisogna essere chiari. La crisi della scuola, dunque dell'autorità costituita, è determinata da un venir meno della responsabilità educativa degli adulti. Certo, la responsabilità comporta impegno, coerenza e testimonianza e oggi è proprio questo che purtroppo è venuto meno.

La cura, quindi, è sì rivolta a soddisfare i bisogni dell'altro, ma richiede grande impegno in chi è in posizione di dare cura. È totale il coinvolgimento dell'insegnante che svolge il suo compito con cura: energie fisiche, cognitive, emotive e relazionali. C'è da precisare che non esiste alcuna tecnologia che possa sostituire la “cura” perché venendo a mancare nell'insegnamento il rapporto relazionale «qualsiasi pratica che vuole essere di cura di fatto cessa di esserlo, dal momento che la cura nella sua essenza è relazionale»¹⁷. È proprio nella relazione che l'insegnamento si serve di interazioni umane: linguaggio, pensiero, emozioni.

L'insegnamento con cura è una relazione diadica da stabilire con ciascun allievo. Stabilirà l'insegnante, sulla base della propria competenza, a chi, di volta in volta, indirizzare le sue attenzioni di cura.

Quali sono le caratteristiche di un insegnamento con cura? Molteplici, potrebbero essere la risposta, senza dubbio, ma tutte riconducibili ad un unico obiettivo: facilitare il farsi dell'essere dell'altro.

È abbastanza ovvio riandare con il pensiero alla maieutica socratico/platonica, ma c'è da fare un distinguo sostanziale. Nella maieutica si tratta di far emergere ciò che già c'è, qui, invece, si tratta di fare in modo che l'altro, oggetto di cura, disegni un profilo unico di sé, maturato nelle relazioni nelle quali è intrecciato. È, dunque, nella trama relazionale che la cura interviene ed è in essa che si rivela tutta la problematicità dell'essere e del definirsi del soggetto.

Ecco, quindi, che insegnare con cura vuol dire inserire le azioni del docente all'interno di un contesto di reti di azioni che nel loro insieme, avendo le stesse finalità, potenzino gli effetti della cura. L'insegnante deve creare nella classe un

17. Ivi, 162.

“comunità di cura” e far sì che vi sia circolarità affinché la cura diventi un’atmosfera diffusa.

Insegnare con l’obiettivo della “cura” deve necessariamente far distinguere tra il prendersi cura e avere cura. Questa sottile differenza ci fa capire che il prendersi cura è solo l’inizio della vera azione di cura, cioè dell’aver cura. Infatti, prendersi cura a livello insegnativo può riferirsi al farsi carico dell’agire con cura, ma non è detto che poi sia abbia cura. Avere cura è la cura autentica perché il discente non solo è preso in carico, ma è anche custodito e coltivato.

Oggi nelle pratiche didattiche, soprattutto quelle ritenute a la page perché utilizzano tecnologie di ultima generazione, si ha l’illusione di insegnare con cura, quando, invece ci si affida al con della tecnologia ritenuta illusoriamente risolutiva di problematiche complesse. Così si ha una inautentica interpretazione della cura che rimane legate al semplice rapporto con la persona, le cose ecc.

Insegnare con cura è dedizione, è dare forma etica alla azione di insegnamento, dunque è pedagogia. E sì, avere cura è vivere l’angoscia della quotidianità, quell’angoscia che non ti fa essere superficiale, pretenzioso, superbo. La cura è dedicarsi non solo a livello cognitivo e spirituale, ma anche estetico perché mira a dar forma al soggetto di cui si ha cura.

Si può dire che l’insegnante che ha cura non si occupa dell’insegnamento, ma si preoccupa di esso. Sì, occuparsi ha un significato neutro, preoccuparsi è coinvolgimento. L’insegnante non può rimanere asettico nel suo agire didattico, deve lasciarsi coinvolgere dalla comunità in apprendimento. Da qui la insostituibilità dell’insegnante. Se il suo fosse solo un fare tecnico, potrebbe tranquillamente essere sostituito dai robot, ma così non è, per fortuna. Una macchina, per quanto perfetta possa essere, non può provare il piacere di far star bene l’altro.

Ecco perché è da evitare la tesi dell’insegnante come solo ed esclusivamente “soggetto epistemico”¹⁸ e orientarsi verso un modello di insegnante maestro¹⁹. Oggi, purtroppo, ha prevalso l’apprendimento rispetto all’insegnamento e di conseguenza la figura dell’insegnante è retrocessa rispetto alle tecniche di apprendimento. Da qui anche la debolezza della figura dell’insegnante anche sul piano sociale. Sappiamo bene, invece, che la differenza di un’azione insegnativo/educativa è data proprio dalla qualità umana dell’insegnante.

La cura chiama in causa la magistralità con il suo portato di testimonianza ed esemplarità.

Se, dunque, l’insegnante deve riappropriarsi di magistralità, accanto alle competenze ineludibili professionali deve possedere una competenza su tutte le altre:

18. Cfr. Laneve, 2009.

19. Cfr. Perla, 2010, 130.

l'umano come lavoro del vivere, carico, cioè, di fatica, di pene così come di piacere, di gioia ecc. insomma l'umano in tutte le sua sfaccettature.

3. Com'è possibile riallineare i fili di una pratica insegnativa centrata sulla cura? A questa domanda si possono dare molteplici risposte di tipo metodologico: ermeneutica, fenomenologica, analitica, implicita, storica, problematicista, per riportare solo le impostazioni di ricerca più affermate.

Tra tutte queste, però, quella più appropriata sembra essere proprio la fenomenologica in quanto ci riporta all'essenza dell'oggetto indagato: la relazione docente-discente nella sua sostanzialità ontologica. È ovvio che in questa “sostanzialità ontologica” rientrano i tratti paradigmatici della pratica insegnativa assunti come “universali”; una universalità, tuttavia, non proveniente da speculazione teoretica, bensì fenomenologico/comprendensiva. Ricordiamo che i recenti studi sulla Didattica hanno puntato l'accento sull'analisi della pratica insegnativa piuttosto che su “le teorie dell'insegnamento”²⁰. Né sono da trascurare le indagini sulle pratiche professionali che si soffermano sui “casi” per farne oggetto di studio e ricavarne possibili teorie²¹. Nella consapevolezza di una analisi fenomenologica pur sempre incompiuta e nella altrettanta certezza di un riferimento concettuale che privilegia l'essenza (il dato) alla cornice (il contesto), si può sostenere che la cura è alla fine riferibile nella didattica all'insieme delle azioni messe in atto dal docente per far sì che il discente tragga benefici non solo a livello cognitivo, ma anche affettivo e relazionale.

Così come la didattica, la cura è sempre in una relazione. Ciò deve far riflettere sulle nuove tecnologie che consentono insegnamenti on line a distanza. Senza nulla togliere alla efficacia e alla validità di queste nuove opportunità per la didattica, c'è, però, da sottolineare che esse vengono meno ad uno dei principi fondamentali della relazione, ovvero a quello che Levinas chiama “incontro” dello sguardo dell'altro²². La relazione è fatta di concretezza, è richiamo alla responsabilità etica della presenza dell'altro in carne ed ossa. Pertanto, senza nessuna colpevolizzazione delle tecnologie, ci sentiamo, però, di escludere la didattica on line dalla relazione di cura, intesa nella sua essenza fenomenologica. Ciò porta inevitabilmente a distinguere tra una didattica utilitaristica (tesa solo all'apprendere, è il caso di quella on line) e un'altra didattica che sì, è tesa all'apprendimento, ma senza trascurare i tratti caratteristici dell'educazione che connotano la relazione educativa:

20. Cfr. Laneve, Brescia, 2005.

21. Cfr. Perla, Bari, 2012.

22. Cfr. Levinas, 1980.

- eticità;
- disponibilità/sensibilità;
- accoglienza dell'altro;
- criticità verso se stessi;
- empatia.

Trattare tutti questi punti qualificanti la relazione di cura porterebbe via molto spazio ancora e l'economia del presente lavoro non lo consente. Si può tentare una sintesi efficace nel riportare il tutto all' "essenza della cura" nella declinazione della didattica: «ogni pratica (ovviamente anche l'insegnare) è dunque trascesa dall'incommensurabilità della persona»²³ e la persona è mistero. Le analisi anche le più raffinate non riescono a penetrare la misteriosità della persona. Questo accade anche nella relazione insegnativo/educativa nella quale le due esistenze in campo, il docente e il discente, rispondono al *tu es vere homo absconditus*. Ciò che è nascosto gioca un ruolo determinante nella didattica e L. Perla richiama l'importante svolta nella ricerca didattica condotta da L.S. Shulman che prende le distanze da paradigmi tecnologici e apre ad un eclettismo comprendente molteplici fattori che incidono nella relazione insegnativo/educativa²⁴. Risale all'attenzione dei ricercatori il ruolo ineludibile della soggettività sia del docente sia del discente.

C. Laneve per queste ragioni si sofferma sui costrutti di soggettività personalizzata e di epistemologia della testimonianza²⁵. La cura, quindi, è come afferma Heidegger «prendersi a cuore una cosa o una persona nella sua essenza [...] amarlo, voler bene»²⁶. Ecco la fondamentale dimensione etica che entra a pieno titolo nella professione dell'insegnante. Non si può svolgere l'insegnamento in maniera asettica, ma si deve necessariamente arricchire di disponibilità e sensibilità verso l'altro, il quale deve essere accolto. Ciò comporta da parte dell'accogliente un atteggiamento critico verso se stesso, verso le proprie certezze e pregiudizi. Se non si fa questo lavoro di ripulitura critica è molto difficile accogliere l'altro.

Un discorso a parte merita l'empatia perché è un livello molto alto di accoglienza. Oggi dell'empatia si abusa a livello terminologico anche didattico, spesso trascurando il vero significato da attribuire al termine. Assumere la capacità di sentire la realtà dell'altro e giungere al co-sentire non è affatto facile e, forse, non è sempre perseguibile. È più semplice, senza dubbio, l'accoglienza perché non si trasforma necessariamente in un co-sentire. Su quest'ultimo E. Stein ha pronunciato parole

23. Perla, 2010, 23.

24. Ivi, 28.

25. Cfr. Laneve, 2009, 37-44.

26. Heidegger, 2002, 270.

decisive. Ella afferma che l’empatia non è “identificazione confusiva” con l’altro, ma la capacità di cogliere l’esperienza vissuta estranea²⁷, e l’altro rimane estraneo e distinto da me. Ecco il co-sentire come si specifica ed è molto importante non confonderlo con processi altri. Infatti, essere empatici vuol dire ascoltare con partecipazione, ma salvando l’alterità dell’altro, rispettando la sua unicità e irripetibilità.

Per giungere ad un insegnamento empatico occorre un grande lavoro su di sé da parte del docente. Questi deve rifarsi a paradigmi ermeneutici legati ad una soggettività storicizzata, responsabile e lontana da forme aprioristiche che non consentono l’incontro con l’altro²⁸, ma solo vicinanze formali e occasionali.

Sulla fenomenologia della cura si potrebbe dire ancora tanto, ma è il caso di provare a chiudere il discorso sin qui condotto non tentando una sintesi, ma ribadendo alcuni punti che segnano una via di non ritorno nella didattica.

Chi, come gli insegnanti, quotidianamente si imbatte in bisogni non espressi o non riconosciuti con tutte le conseguenze ben note di grosse difficoltà nella relazione didattica, non può esimersi dal domandarsi quali possano essere le condizioni per attuare un’autentica relazione compartecipata. La circostanza del bisogno di cura per il docente deve essere vista come un’opportunità e non come un fastidio. Nella situazione di bisogno si fa autoformazione perché ci si mette in crisi, vengono meno le certezze consolidate. E questa è opportunità di crescere. Spesso nella formazione iniziale e in itinere non si dà la possibilità al docente di mettersi in ascolto di se stesso e delle proprie fragilità e vulnerabilità. Facendo nostro l’appello di Agostino si può affermare che “l’interiorizzazione è superamento di sé e universalizzazione” e così facendo il maestro umano lascia l’opera al maestro interiore il quale per esercitare la cura volge l’attenzione alla essenzialità della parola, solleva dubbi e vive il conflitto. È questa la sfida di una didattica della cura nel tempo della superficialità, della dominante tecnologia, della illusoria faciloneria dell’impegno scolastico.

27. Cfr. Stein, 1998, 71.

28. Cfr. Pagano, 2018.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Altet M. (2003). *La ricerca sulle pratiche d'insegnamento in Francia*, tr.it. Brescia: La Scuola
- Barbera M. (1930). Un'esperienza sull' "Educazione nuova". *Civiltà Cattolica*, 4, pp. 505-518
- Bauman Z. (2002). *Modernità liquida*. Roma-Bari: Laterza
- Bubeck D. (2002). Justice and the Labor of Care, in E. F. Kittayed Ellen K Feder eds. *The Subject of Care. Feminist Perspectives on Dependency*. Lanham (Md): Rowman & Littlefield Publishers
- Damiano E. (1996). *Il dilemma del Centauro. Stato dell'arte della ricerca su Didattica generale e Didattiche disciplinari*. Milano: Vita e Pensiero
- Damiano E. (1998). Prove di formalizzazione. I modelli della "Nuova Ricerca Didattica". *Pedagogia e Vita*, 3, pp. 21-57
- De Bartolomeis F. (1969). *La ricerca come antipedagogia*. Milano: Feltrinelli
- Fadda R. (1997). *La cura, la forma, il rischio*. Milano: Unicopli
- Gentile G. (1932). *Sommario di Pedagogia*. Milano: Treves
- Heidegger M. (2002). *Segnavia*, tr.it. Milano: Adelphi
- Laneve C. (1998). *Elementi di didattica generale*. Brescia: La Scuola
- Laneve C. (2003). *La Didattica fra teoria e pratica*. Brescia: La Scuola
- Laneve C. (2005). *Analisi della pratica educativa*. Brescia: La Scuola
- Laneve C. (2009). *Scrittura e pratica educativa*. Trento: Erickson
- Levinas E. (1980). *Totalità e infinito. Saggio sulla esteriorità*, tr.it. Milano: Jaca Book
- Mortari L. (2006). *La pratica dell'aver cura*. Milano: Mondadori
- Mortari L. (2015). *Filosofia della cura*. Milano: Raffaello Cortina
- Pagano R. (2018). *Educazione e interpretazione*. Brescia: La Scuola
- Perla L. (2010). *Didattica dell'implicito. Ciò che l'insegnante non sa*. Brescia: La Scuola
- Perla L. (2012). (A cura di). *Scritture professionali*. Bari: Progedit
- Santomauro G. (1958). *Orientamenti della didattica oggi*. Bari: Resta
- Stein E. (1998). *Il problema dell'empatia* (ed. or. 1917). Brescia: Edizioni Studium

GABRIELLA CAPOZZA

CLEMENTE REBORA
E LA “RESISTENZA” DELLA POESIA
NEL TEMPO DELLA MODERNITÀ*

ABSTRACT

Clemente Rebora, autore primo-novecentesco, si trova a vivere in un periodo storico in cui si assiste al crollo della tradizionale funzione umanistica del poeta e, dunque, ad una sua esclusione dalle dinamiche della modernità. Di qui, una poesia che si riduce a ‘critica’ nei confronti della società delle macchine e della tecnica e a espressione di un senso di sradicamento e inquietudine. Tutto ciò, tuttavia, determina in Rebora un’irriducibile speranza in una palingenesi che restituisca ordine ad un mondo degradato e rinnovate funzioni sociali al poeta. Dopo l’esperienza traumatica della guerra e la conversione religiosa, Rebora si allontanerà dalla poesia, convinto che non vi sia possibilità di riscatto in una società corrotta alle fondamenta. Eppure, dopo diversi anni, il poeta ricomincerà a scrivere, affermando, in tal modo, una forma di resistenza della poesia nell’auspicio di un più giusto e sano quadro di civiltà.

Clemente Rebora, author from beginning of the 20th century, lived in a period characterized by the collapse of the humanistic traditional function of the poet, which is increasingly excluded from the social dynamics. This gives birth to a poetry which is reduced to a critique to society based on machines and techniques and to the expression of a vivid sense of apprehension and disorientation.

This, however, creates in Rebora an irreducible hope in a regeneration capable of bringing back order in a degraded world and a new social function to poets. After the traumatic war experience and after religious conversion Rebora will drift away from poetry convinced that there is no turning back from a corrupt society. Still, after a few years, Rebora will start writing again, creating a sort of “resistance” poetry hoping in a more just and sane civilized overall setting.

PAROLE CHIAVE

Poesia / modernità

Poetry / modernity

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La società industriale e la città – 3. Il contrasto città/campagna nella poesia di Rebora. – 4. La poesia e la conversione religiosa. – 5. L’attesa di una palingenesi. – 6. La resistenza di una flebile poesia.

* Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. Clemente Rebora, poeta primo novecentesco, si trova a vivere in un periodo storico caratterizzato dal crollo della tradizionale funzione umanistica del poeta, quale vate, demiurgo, cantore di virtù e ideali. Tutto ciò costringe il letterato ad una sempre maggiore esclusione dalle dinamiche della modernità e a una conseguente perdita di prestigio sociale. Il sapere poetico si riduce a spietata critica nei confronti della società delle macchine e della tecnica e a espressione di un senso di profondo sradicamento e inquietudine. Questo, tuttavia, non genera in Rebora forme di rassegnazione di fronte al *caos* del divenire storico ma, al contrario, determina un'irriducibile speranza in una palingenesi che restituisca ordine ad un mondo ormai sconnesso e rinnovate funzioni sociali al letterato, all'interno di una più ampia concezione della cultura quale strumento al servizio della crescita e dello sviluppo reale della società.

Ecco, allora, la resistenza di una poesia che, per quanto esile, – «vano e solitario canto» – si rifiuta di esser travolta definitivamente dal fluire della storia: al poeta primo-novecentesco, che non intende piegarsi al destino di esclusione segnato per lui dalla nuova società industriale, non resta che cercare nuovi approdi e una nuova forma di consistenza.

2. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si assiste in Italia a una profonda trasformazione dell'assetto economico-sociale indotto da un decollo industriale che, sostenuto da tecnologia e macchinari, segna il passaggio da una società agricola ad una civiltà industriale, dal 'pre-moderno' al 'moderno'. Nella società delle città e dell'industria, caratterizzata dalla produzione e dal mercato, il letterato, sempre più estraneo ai meccanismi produttivi e assalito da un senso di smarrimento e di perdita definitiva del proprio mandato culturale, vive la propria condizione di emarginazione in una società profondamente mutata.

Con la seconda rivoluzione industriale e i mutamenti economici e sociali ad essa connessi, la città viene ad assumere un ruolo sempre più centrale fino a divenire il fulcro della modernità, in quanto espressione tangibile del progresso tecnico, emblema del flusso vitale della storia e del lavoro che trasforma il territorio. Gli stessi *boulevards*, illuminati dalla luce elettrica e attraversati da una folla numerosa rapita dagli oggetti del consumo esposti nelle vetrine luccicanti dei negozi, disegnano una città nuova, che appare sempre più il regno della produzione e della merce.

Nella città emergono enormi costruzioni in vetro e ferro, vera e propria dimostrazione enfatica e compiaciuta dell'efficienza e dello splendore del sistema, che ospitano le Grandi Esposizioni. Memorabile quella tenuta nel 1889 a Parigi, in occasione delle celebrazioni del centenario della Rivoluzione e dominata dalla straordinaria architettura in ferro della Torre Eiffel. Queste costruzioni, veri e propri

templi del mercato, rivelano il nuovo assetto di una città guidata dalla razionalità e tecnicizzazione della scienza e dall'inesauribile produzione degli oggetti industriali, nella quale poteri enormi vengono conferiti al denaro¹.

Di fronte a tale processo di mercificazione, caratterizzato dal crollo dell'intero sistema di valori e fedi ottocentesche, il poeta si muove in maniera inquieta e convulsa, creando una distanza sempre più ampia con la società.

In tale temperie si colloca la poesia di Clemente Rebora, nato a Milano nel 1885 e appartenente a quella tendenza espressionistica propria dei poeti de «La Voce», con cui condivide l'autentico desiderio di «smuovere acque stagnanti, la tensione verso un rinnovamento che non disdegna i fermenti morali, la novità del linguaggio e dello stile di vita, il grande desiderio di verità e di sincerità lontane da ogni formalismo»².

3. La poesia di Rebora, che vede il suo esordio nel 1913 con la raccolta *Frammenti lirici*, rintraccia nella modernità, e dunque nella città, una dimensione di vita caratterizzata dalla mancanza di rapporti sinceramente vissuti e da un'incalzante mercificazione che trasforma l'abitante della grande città in puro consumatore. Al polo opposto si colloca la campagna, che appare lo spazio della purezza, del vero sentire e in cui la poesia si fa vagheggiamento idillico.

Il contrasto città/campagna e, dunque, corruzione/purezza attraversa gran parte della scrittura reboriana come si può notare, a livello esemplificativo, in poesie quali *O pioggia feroce che lavi ai selciati* e *Il ritmo della campagna in città*, in cui antitetici appaiono i due mondi in oggetto.

La poesia di Rebora, caratterizzata da un linguaggio denso di significati nuovi e forme inedite, si inserisce nel clima culturale espressionistico di respiro europeo e si allontana dalla poesia futurista che, rifiutando il passato e abbracciando il presente, fa del letterato l'interprete del futuro, l'esaltatore della civiltà della macchina e dell'aggressività, nonostante nella poesia di Rebora si rintraccino vocaboli, stilemi, espressioni assimilabili al Futurismo.

Si impone, al contrario, la solitudine di un'esile poesia che condensa in sé brandelli di pensieri dispersi, espressi da un soggetto che guarda alla realtà cittadina come ad un luogo popolato da individui che, pur accalcandosi gli uni agli altri, rimangono tra loro dei perfetti estranei, accomunati unicamente dalla seduzione esercitata dalle attrazioni di un progresso che appare illimitato.

1. In relazione alle Grandi Esposizioni quali luoghi deputati della modernità cittadina e quali significativi tentativi di unificare i valori tecnologici più attuali con la tradizione monumentale cfr. Choay, 1973, 85 ss. e Sica, 1970, 180 ss.

2. Cfr. Muratore, 1997, 77.

Nella prima raccolta di Rebora, *Frammenti lirici*, e in quella dei *Canti anonimi*, difatti, la rumorosa realtà cittadina del mondo moderno appare popolata da «anime impure» che si dedicano al guadagno e ai traffici: naturale *habitat* dei mercanti, luogo dell'acquisto e dello smercio finisce con il precludere al poeta qualunque spazio vitale. Così, la città «vorace» e «rombante», la città «delle macchine e dei lucri» in cui si accalca «un'illare gente codarda» che vive la propria esistenza in un incosciente torpore, determina nel poeta il rifiuto per quel mondo e, al contempo, la nostalgia e il richiamo esercitati dal mondo della campagna e della natura, sentiti come mondi puri e non intaccati dalla storia.

La vita di campagna, difatti, ha sempre rivestito per Rebora un ruolo centrale, sin da quando, fanciullo, nei mesi estivi usava lavorare con attaccamento devoto la terra in compagnia del «contadino Carlo»: uomo semplice e di rara ricchezza interiore, maestro insostituibile e suo costante punto di riferimento³. A quel contadino Rebora nel 1922 dedicherà la seconda lirica dei *Canti anonimi*: *Al tempo che la vita era inesplosa*⁴. Si tratta di versi in cui si assapora il prodigio della natura che lascia «stupefatto di gioia» il fanciullo che partecipa all'incanto della «ariosa offerta delle piante natali» e che, «ghiotto della sua fame», assapora la magia della circolarità di un'esistenza in cui «l'erba recisa sempre rinasce» e quella ruminata dalla mucca «per vivace concime ritorna alla radice». La poesia diviene espressione di stati d'animo felici e di quell'armonia che pervade la campagna e i suoi abitanti.

La pienezza della natura esalta il poeta che, ancora fanciullo, vi si immerge con vigore, correndo tra gli alberi, rincorrendo gli animali, scorrazzando tra i pollai, per giungere stremato ma felice a casa dove con Carlo consuma l'umile polenta contadina che, «con il cuore sazio», gli appare «il sol di polenta». Un'esperienza dura e gratificante, che fa sorgere in lui un forte amore per la terra e per quel mondo semplice e sano che rimarrà ricordo vivo nella sua poesia⁵.

Carlo rappresenta per il giovane Rebora un modello di vita, di cui ciò che più lo colpisce è quella semplicità e saggezza popolare che si conquistano proprio attraverso un rapporto simbiotico con la terra, retta da leggi originarie e incontaminate.

3. Cfr. Rebora P., 1959, 116.

4. Rebora, 1998, 134 ss., *Al tempo che la vita era inesplosa* (*Canti anonimi*). All'opera *Le poesie* di C. Rebora, divisa in 7 sezioni (*Frammenti lirici*, *Canti anonimi*, *Poesie sparse e prose liriche*, *Poesie religiose*, *Canti dell'infermità*, *Curriculum vitae*, *Poesie sparse*), ci rifaremo per l'intero articolo, indicando il titolo della poesia in oggetto e, tra parentesi, la sezione a cui la poesia appartiene.

5. Cfr. Guglielminetti, 1961, 7. Guglielminetti, nel definire un ritratto dell'autore, considera le esperienze vissute in campagna dal fanciullo Rebora elementi fondamentali per la definizione del pensiero del poeta, che individua nella realtà contadina un mondo autentico di contro a quello discorde della città contemporanea.

Il giovane Rebora anche quando non è in compagnia di Carlo ama trascorrere del tempo in campagna, a volte allontanandosi per ore dalla sua famiglia che lo ritrova imbrattato di terra e stanco ma con la fiera negli occhi per aver svolto il lavoro nei campi⁶. A tale dimensione quasi materna si contrappone il mondo cittadino votato alla religione dell'utile, destinato a calpestare i versi dei poeti e a sovrastare e assimilare a sé il semplice e antico mondo contadino. Infatti, quando i frutti della campagna giungono in città, finiscono con il perdere immediatamente qualsiasi "aurea" per divenire merce esposta sugli opulenti banconi dei mercati, pronta ad essere acquistata dai potenziali consumatori. Lo iato che è presente tra il mondo della natura armonico e, francescanamente, espressione della grandezza del Creatore, e il mondo cittadino mette in evidenza il grado di corruzione di quest'ultimo.

Se la poesia ambientata in campagna diviene celebrazione mitica di quel mondo, la poesia nata nel contesto cittadino diviene forza critica nei confronti del modello consumistico e dei processi di mercificazione ad esso connessi. Così appare nella poesia *Il ritmo della campagna in città* che rappresenta espressionisticamente la dimensione cittadina del mercato in cui vengono esposti in bella vista i prodotti della campagna. Si tratta di un testo singolare uscito per la prima volta su «La Voce» nel 1913 e scritto nei moduli stilistici del Crepuscolarismo e del Futurismo. È intessuto di rime disposte in maniera irregolare e tese a riproporre il linguaggio informale e rumoroso del mercato, rivelando come il ritmo della campagna, segnato dal fluire del tempo della natura e dai movimenti ripetitivi del lavoro dei campi, nella città della vendita e dello smercio, venga del tutto smarrito e sostituito da un ritmo frenetico e artificiale. Il mercato diviene, allora, metafora dell'intero spazio cittadino, in cui i rapporti umani, regolati unicamente da ragioni commerciali, si rivelano lontani e diversi da quelli appassionati e autentici che si instaurano in campagna, dove l'uomo è in sintonia con il mondo naturale e con gli altri soggetti. Vengono grottescamente ritratti i subdoli atteggiamenti del venditore che, ammiccando al cliente, lo invita insistentemente al consumo, cercando di rendere sempre più accattivante l'esposizione della propria merce sui banconi. Con toni popolari-schi che ricordano stilemi crepuscolari, il venditore invoglia l'acquirente all'acquisto di pere, mele, uva, pesche:

-Pere e mele, e la bell'uva
Moscadella e grignolò:
Tutta la mangia chi n'assaggia un po'! -

6. Riguardo i primi anni della vita dell'autore trascorsi in campagna e caratterizzati dalla compagnia del contadino Carlo cfr. Marchione, 1960, 11 ss.

- Ehi! – Ohi! – L'ultime, l'ultime! –
- Tripoli, bel suol d'amore...-
- La pesca spaccuore! –
- Che rosolio, che sapore!
- Che colore le angurie di gelo! -⁷

In un contesto brioso e spensierato, quale è quello del mercato, viene inserito dall'autore, in maniera quasi fuggevole e con effetti stranianti, un verso che richiama un brano musicale patriottico del 1911, composto per propagandare l'imminente azione bellica, finalizzata alla conquista della Libia e sostenuta dalla promessa di ricchezza per tutti. Attraverso l'accostamento spiazzante dei formulari della 'commedia della vendita' a quelli della propaganda politica in chiave militare e imperialistica, viene sancita una generale condanna tanto dell'ingannevole fantasmagoria della società dell'accumulazione consumistica quanto quella della conquista territoriale, imprevedibilmente legata agli stilemi delle formule pubblicitarie.

Il popolo cittadino del mercato in «lievito festoso» viene ritratto tra strade imbrattate di «bucce e di mosto» nel caldo di agosto, che pare quasi una bolgia infernale, in cui, in toni di deformazione grottesca, si individua il protagonista che acquista e divora avidamente un grappolo d'uva e che, nelle abbondanti forme fisiche, per cui la camicia è tirata fino a forzarne le asole, rivela un morboso attaccamento al cibo e a quei frutti della campagna, divenuti ormai merce in preda al consumatore: «E pregusto la polpa, palpando la giacca/ Che sforza gonfia sui bottoni storti/ Fra chi s'impasta e s'imbotta»⁸. Una maniera così diversa di nutrirsi da quella che caratterizzava i frugali pasti che parevan «sol di polenta» e che il piccolo Clemente consumava, felice, in compagnia di Carlo.

La città, anche nello spazio chiassoso del mercato tra le voci gridate dei venditori in una magmatica e vacua fantasmagoria di suoni, luci e colori, paradossalmente si rivela tutt'altro che luogo vivo, quanto piuttosto «smagrito» e «privo di alberi».

Anche passando dai *Canti anonimi* ai *Frammenti lirici* si rintraccia la presenza costante della dialettica dei termini natura/città, che divengono proiezioni di spazi interiori e di contrapposti stati d'animo. In una rappresentazione della campagna, quale dimensione sana e operosa, di contro ad una città corrotta e torbida, si rintraccia un'ascendenza secondo-settecentesca lombarda di matrice pariniana, a cui si affianca un recupero del tradizionale motivo idillico della selva e dei campi,

7. Reborà, 1998, 155, *Il ritmo della campagna in città (Canti anonimi)*, vv. 1-8.

8. Ivi, 156, vv. 9-26.

quali rifugi dalla realtà, attraversati da fenomeni climatici che hanno funzioni metaforiche o di amplificazione di stati interiori⁹.

Nel componimento *O pioggia feroce che lavi ai selciati*, la pioggia fragorosa che attraversa le strade cittadine assume il significato simbolico di una sorta di impetuosa purificazione della città da colpe e corruzione, come si può evincere dai versi iniziali: «O pioggia feroce che lavi ai selciati/ Lordure e menzogne/ Nell'anime impure,/ Scarnifichi ad essi le rughe/E ai morti viventi, le rogne!»¹⁰.

Nei versi si coglie il disprezzo per l'immoralità e la degradazione della città: sede di «rifiuti e scorie», popolata da «anime impure» e da «morti viventi», necessita di una purificazione rappresentata dalla forza della pioggia che sembra poter riscattare quella selva oscura. Di fronte allo spettacolo della pioggia, il poeta appare un inerte spettatore posto in uno stato di sospensione e di attesa di una catarsi morale, necessaria e auspicata, in un'atmosfera che ci ricorda il Pascoli delle *Myricae* di *Pioggia*, di *Il tuono*, di *Il lampo* e in cui il valore metaforico del fenomeno climatico allude alla speranza in una futura salvezza.

Nello spazio cittadino della modernità, sostenuta dall'idea del progresso illimitato, il poeta avverte sempre più un senso di esclusione. Le *Poesie sparse*, scritte durante la prima guerra mondiale, riuniscono una molteplicità di temi e motivi, tra cui quello del viaggio nella città notturna, come si legge in *Movimenti di poesia* che rappresenta il viaggio del protagonista, del poeta spaesato e stordito, attraverso il degradato e infernale mondo cittadino. L'intellettuale, immerso in luoghi estranei e stranianti, si aggira tra uomini che rincorrono false chimere e la soddisfazione dei sensi, avvertendo sempre più una condizione di emarginazione e spaesamento. Una condanna morale, quella di Rebora, che si estrinseca, in linea con una tendenza espressionistica, in forme linguistiche originali caratterizzate da un'aspresza di suoni, dalla scabrezza delle improvvise rotture dei versi e da una pluralità di stili che rivelano una ricerca affannosa di un qualche senso o di un approdo, pur se provvisorio. Molti sono i termini che rievocano i suoni della perduta città notturna e numerose le onomatopée di origine futurista quali «Ascolta blonblòn», che si accompagnano a elementi di chiara matrice crepuscolare, come «organetto», e a stilemi tipici della cultura toscana, dando vita ad un originale *pastiche* espressionistico che condensa una tormentata tensione pacificatrice, nonché l'a-

9. Cfr. Guglielminetti, 1961, 28. Guglielminetti mette in evidenza come il contrasto città/campagna di matrice settecentesca e pariniana si carichi di valenze religiose e metafisiche ad opera di autori romantici, quali Grossi, Carcano, Revere, e come quel contrasto, attraverso variazioni e intensificazioni successive fino alla poesia pascoliana, trasformi fenomeni naturali e climatici in elementi propri dell'interiorità del poeta che finiscono con l'assumere valori simbolici e allegorici, proprio come avviene per la poesia di Clemente Rebora.

10. Rebora, 1998, 116, *O pioggia feroce che lavi ai selciati* (*Frammenti lirici*), vv. 1-5.

spirazione ad una redenzione morale nel ritratto di una città magmatica e in preda al *caos*.

L'itinerario nella notturna realtà cittadina, luogo metaforico della storia e della guerra, appare un «viaggio alla deriva/spinto fermo, in barabanda/ verso clamori incendiati», che ha come ultimo approdo il *luna-park*, emblema di un'esaltazione vacua tra «allucinate tende/Su svoli d'altalene e in arcobaleni agitanti» verso una «atterrita esultanza»¹¹. Uno spaccato di vita cittadina che assume i toni surreali della concitazione allucinata tra rumori, suoni, luci, immagini che sovrastano e frastornano il poeta sempre più alla deriva. Tra folgorazioni e accumuli di energia espressiva si impone una modernità votata alla chimera del progresso e della violenza bellica che rende sempre più privo di senso il ruolo di un poeta che, come avrebbe detto Baudelaire, ha perso l'aureola, ormai caduta nel fango cittadino.

La città affollata e rombante esaspera il poeta e lo getta in una profonda solitudine al punto da portarlo a scrivere in una lettera all'amica Daria Malaguzzi: «Mi affogo in codesta città di fango e di lucro, ove la mia follia d'amore e di creazione si esaspera in una monotona sterilità angosciosa: ove la vita pur mirabile d'intensità che vi circola ha malie e fascino solo per chi ama giostrare in pubblico e sfoggiar la propria esteriorità pomposa e raccogliere nelle mani adunche il più possibile di preda e di piacere con insolenza»¹². La città corrotta e dedita al guadagno inaridisce l'esistenza giungendo ad annientare finanche la capacità di 'creare' del poeta ridotta a «monotona sterilità».

E ancora così scrive ad Angelo Monteverdi: «Solissimo in un deserto di uomini, come sento ferocemente e brutalmente la nostalgia degli amici! Come è buffo tutto questo turbinar di faccende, nel quale non si salva che il meccanismo del movimento, ossia di ricominciare e continuare perennemente»¹³. Qui Rebora mette in evidenza i ritmi concitati della città privi di un senso significativo se non quello finalizzato alla produzione incessante delle merci. Si coglie una critica al turbino cittadino e, indirettamente, alla morale capitalistica e ai suoi meccanismi di 'produzione a catena' in cui l'operaio si trova a compiere una serie di movimenti in maniera meccanica, quasi fosse un automa. Soggetto «impassibile» avrebbe detto il pirandelliano Serafino Gubbio nella sua impietosa analisi della assurdità della moderna civiltà industriale, in cui gli uomini, completamente assorbiti dal meccanismo della forma, non riescono a percepire più la vita, che pure scorre impetuosa sotto le incrostazioni della civiltà. Una critica assai simile a quella operata da Charlie Chaplin nel suo celebre film *Tempi moderni*, in cui il protagonista, un operaio

11. Ivi, 166 ss., *Movimenti di poesia (Poesie sparse e prose liriche)*.

12. Rebora, 1976, 62.

13. Ivi, 73.

di fabbrica impazzito per i ritmi forsennati di lavoro in una catena di montaggio, riesce ad avere la meglio sull'ingranaggio capitalistico grazie alla sua leggerezza romantica, che si oppone all'anonimato che vorrebbero imporgli i tempi moderni.

Abbracciando tale visione dell'esistenza, Rebora nella sua elaborazione letteraria risente fortemente della vicinanza all'ambiente de «La Voce». Ciò che accomuna Rebora a Boine, Jahier, Campana, Sbarbaro è l'intenso dramma interiore, che nella scrittura assume le forme di un tratto espressionistico e insieme moralistico e la trattazione di alcune tematiche, che rivelano quanto profonda sia la crisi che investe l'intellettuale primo-novecentesco.

Una tematica frequentata dai vociani e ripresa da Rebora, difatti, è proprio il contrasto città/campagna e la rappresentazione della città quale luogo alienato ed estraneo che respinge il poeta. Così Prezzolini, in un articolo pubblicato su «La Voce» nel 1912 dal titolo *La città*, afferma che «l'uomo non obbedisce all'ordine di Dio, ma all'ordine proprio», mentre «in campagna si vive ancora secondo l'ordine del passato e di Dio»¹⁴.

Lo stesso Papini, sempre su «La Voce» tre anni prima, in un articolo dal titolo *La campagna*, aveva affermato che il rifugio in campagna rappresenta «la possibilità della perfetta e lunga solitudine, cioè la prova del fuoco del genio» e che la campagna è un luogo di evasione. Così scriveva al riguardo: «Scappiamo dalla città, andiamo verso i monti, verso i venti e verso le pecore. [...] Quando io parlo di campagna intendo il rituffamento, sia pur di un momento, nella natura e nella poesia [...] la mia campagna era una maestra, una maestra per tutti, ma specialmente per quelli che pensano e creano»¹⁵. Anche Slataper, si era espresso a proposito del contrasto città/campagna, in un articolo dal titolo *Ai giovani intelligenti d'Italia*¹⁶.

Stralci, estrapolati da articoli apparsi su «La Voce» intorno agli anni Dieci, che mettono in luce quanto avvertite e intense fossero le ricadute, in ambito sociale, etico nonché esistenziale, del mutamento radicale della società italiana da agricola in industriale.

Eppure quel mondo degradato nasconde, inaspettatamente, una qualche verità di vita, un bagliore di umanità, per quanto sotterranea, tuttavia mai svanita. Rebora «in ogni persona distingueva nettamente due strati: quello superficiale, di facciata, costruito artificialmente sulla chiacchiera quotidiana e frutto di mode e culture transeunti; e quello profondo, interiore, che attinge alla linfa degli ideali perenni e diventa autocoscienza solo in chi è disposto a scavare con ostinazione

14. Prezzolini, 1912, 111.

15. Papini, 1909, 137.

16. Slataper, 1909, 149.

entro se stesso. Era il primo livello che egli trovava nell'ambiente cittadino, tutto teso alle vanità dell'apparire e degli affari. Ma il fatto che dentro l'uomo persistessero intatte le ingenti ricchezze del secondo strato, gli rendeva amabili tutti i suoi simili»¹⁷. Un secondo livello, tuttavia, così nascosto da indurlo più volte a fuggire dalla città per rifugiarsi nel mondo naturale salutare e materno: «E nido si fa tutto/ Nel tepor sano del placido flutto,/ Quasi bimbo che a mamma dorma in seno»¹⁸.

4. La dimensione della campagna con il tempo viene sempre più sostituita da quella immaginifica della montagna, che si carica di un significato religioso e in cui tutti gli affanni si dissolvono in un'armonia e in una pace interiore. Rebora, infatti, «dotato di eccezionale resistenza agli strapazzi fisici, con pochissimo cibo riusciva a percorrere, per lo più solo, quasi incredibili camminate attraverso valli e passi alpini, per le rocce e i ghiacciai delle Alpi, dal Colle di Tenda alla Carnia»¹⁹.

Lassù, tra i ghiacciai e i boschi, si annulla miracolosamente la «civil asfissia» della città, lasciando il posto ad un nuovo senso di libertà e armonia che porta il poeta a dichiarare nel frammento *In un cofano azzurro*: «Avesse la terra una mano/ Da inanellare e far mia!»²⁰. Dagli abissi rocciosi, in un desiderio panico e con ammirazione stupefatta, il poeta percepisce l'esistenza e la grandezza divina. Viene preannunciato qui quel sentimento religioso che, attraverso maturazioni successive, condurrà il nostro autore alla conversione religiosa avvenuta nel 1929.

Il valore religioso della poesia di questi anni assume le dimensioni di un cammino verso Dio, di un peregrinare per i sentieri di montagna fino alle vette che forniscono al poeta la percezione dell'esistenza di un Bene superiore che può innalzare dalla corruzione del tempo. La vetta della montagna riveste il valore simbolico della purezza: luogo dell'asceti spirituale, di dantesca memoria, meta di un viaggio che dalla selva oscura, lungo le colline, giunge a Dio.

Questa nuova consapevolezza caratterizza l'opera *Curriculum vitae*, poemetto che il poeta scrive durante la malattia avanzata, in un momento assai faticoso per il fisico ma esaltante per la mente. Qui gli elementi appartenenti alla sfera naturale vengono investiti di un valore altro, divenendo vere e proprie tappe di un arduo cammino spirituale del soggetto verso la Luce: «Sgomento, un giorno, fra le nevi, a un passo/ tra cupe vette sotto un cielo basso/ scorsi Cristo in immagine di

17. Muratore, cit., 60.

18. Rebora, 1998, 59, *Come al respiro pieno di lago (Frammenti lirici)*, vv. 3-6.

19. Rebora P., 1947, 243.

20. Rebora, 1998, 94, *In un cofano azzurro (Frammenti lirici)*, v. 6.

rupe»²¹. La poesia di questo periodo si fa poesia religiosa, assumendo nuovi caratteri e divenendo una sorta di colloquio con Dio, nella ricerca di risposte a quel bisogno di assoluto che ha sempre caratterizzato la poesia di Rebora.

La «vetta», in cui si conclude il cammino dell'autore, assume la pregnanza di una prova morale, di un'ascesa verso la salvezza, che si lascia alle spalle il mondo umano e cittadino:

-Fra bave di nubi e tormenta-
 L'ultime scaglie le avventa,
 E fugge ghermendo la vita
 Effimera d'orme e di voci
 In vertigine atterrita.
 Fra incomprensioni immutabili
 Di spregio, d'invidia, di voglia,
 Dal basso che ignora all'alto che spoglia,
 Ogni cosa intendendo oltre aspetta
 In fede enorme la vetta:
 Dal piede inestricabil di catene,
 Unica al cielo misura la forza;
 Con l'anima ardente in gelida scorza,
 Da sola respira il tremendo suo bene²².

Il soggetto, nel faticoso cammino «fra bave di nubi e tormento», posto nel mezzo tra il peso delle «inestricabil catene» che tirano il piede verso il basso, allegoricamente verso la vita terrena, e la forza del cielo che attira il soggetto verso l'alto, verso Dio, a quelle altezze prova una «vertigine» che lo atterrisce. La vetta non rappresenta il raggiungimento estatico di una condizione di pace tenacemente perseguita, al contrario è qualcosa di spaventoso che pone l'uomo di fronte al nulla, all'abisso che toglie il respiro. L'inesorabilità di un confronto con il cielo lascia ancorato il soggetto alla sua condizione terrena e privo di risposte definitive.

Anche lo stile si fa spezzato, ricco di suoni aspri che rifiutano ogni musicalità e ridondanza. Il lessico appare composito, la scrittura frantumata e convulsa, ricca di arcaismi, povera di aggettivazioni decorative e refrattaria a qualsiasi costruzione distesa a vantaggio di una irregolarità stilistica, linguistica, metrica.

Rebora, che ha sempre vissuto la dimensione naturale come fuga dalla contemporaneità nella quale come uomo e poeta non riesce a trovare una collocazione, ha piena consapevolezza che quel mondo naturale, per quanto amato, non appartiene al fluire della storia e alla vita presente. Anche il mondo contadino, puro e incon-

21. Ivi, 297, (*Curriculum vitae*).

22. Ivi, 119, *Dal grosso e scaltro rinunciar superbo* (*Frammenti lirici*), vv. 52-65.

taminato, non rappresenta un approdo definitivo in quanto è una realtà ancorata al passato e destinata ad essere travolta dalla fiumana del progresso. Di fronte a tale *impasse* l'autore ambisce ad una pacificazione che possa attuarsi nella realtà concreta del divenire storico.

Di qui, un senso di attesa, il presentimento dell'arrivo di una realtà altra, di un *quid* che possa finalmente giungere a porre ordine e senso ad una realtà caotica, in nome di una sorta di nuovo umanesimo nel quale il cammino di crescita delle comunità possa basarsi su una coincidenza dei concetti di 'sviluppo' e 'progresso'.

5. Nel componimento *Dall'Immagine tesa*, testo conclusivo dei *Canti anonimi*, si afferma con sicurezza incrollabile che l'attesa si concluderà con un arrivo. In esso ritroviamo in una tensione espressiva un profondo senso di solitudine e insieme di viva speranza, un senso di assoluta assenza e insieme di presagio dell'arrivo di «qualcuno» che «deve» venire, e di cui quasi già si ode il «bisbiglio». L'intensità di questa poesia sta nell'urgente necessità di un cambiamento risanatore e nell'attesa spasmodica di un evento risolutivo, come si coglie nell'espressione «polline di suono», in cui la parola polline evoca un'idea di fertilità, richiamata dal verbo «sbocciare» che racchiude in sé l'immagine di una vita nuova che si schiude.

Dall'immagine tesa
 Vigilo l'istante
 Con imminenza di attesa –
 E non aspetto nessuno:
 Nell'ombra accesa
 Spio il campanello
 Che impercettibile spande
 Un polline di suono –
 E non aspetto nessuno:
 Fra quattro mura
 Stupefatte di spazio
 Più che un deserto
 Non aspetto nessuno:
 Ma deve venire,
 Verrà, se resisto
 A sbocciare non visto,
 Verrà d'improvviso,
 Quando meno l'avverto:
 Verrà quasi perdono
 Di quanto fa morire,
 Verrà a farmi certo
 Del suo e mio tesoro,
 Verrà come ristoro

Delle mie e sue pene,
Verrà, forse già viene
Il suo bisbiglio²³.

L'unica salvezza è in una palingenesi che dia ordine al disordine, permettendo al soggetto di riscoprire i valori autentici dell'esistenza e alla poesia, liberatasi dalle contraddizioni dell'esistenza, di farsi stimolo di crescita interiore e collettiva.

A Rebora, nell'attesa di una palingenesi, toccherà confrontarsi con l'evento traumatico della prima guerra mondiale e, così, subire l'amarezza di una disillusione insopportabile. Il nostro autore parteciperà direttamente alla guerra come ufficiale di fanteria, riportando danni fisici che mineranno per lungo tempo il suo sistema nervoso. All'intellettuale non resterà che registrare attraverso toni vibranti quella crudeltà, in cui ogni benché minimo brandello di vita è distrutto e in cui l'unica preghiera possibile è quella che il soldato rivolge al suo compagno, ormai ridotto a «tronco senza gambe», affinché muoia in fretta, così da non costringerlo a sopportare urla strazianti e ad esporsi a ulteriori pericoli per andare a soccorrerlo, nonostante l'imminente destino di morte. La tragica poesia di *Viatico*, che ci ricorda quella dell'Ungaretti soldato, si conclude con un «Grazie fratello» riferito al soldato che è morto velocemente, così da aver sollevato i compagni da insopportabili compiti.

O ferito laggiù nel valloncello,
Tanto invocasti
Se tre compagni interi
Cadder per te che quasi più non eri,
Tra melma e sangue
Tronco senza gambe
E il tuo lamento ancora,
Pietà di noi rimasti
A rantolarci e non ha fine l'ora,
Affretta l'agonia,
Tu puoi finire,
E conforto ti sia
Nella demenza che non sa impazzire,
Mentre sosta il momento,
Il sonno sul cervello,
Làsciaci in silenzio –

Grazie fratello²⁴.

23. Ivi, 151, *Dall'immagine tesa (Canti anonimi)*.

24. Ivi, 217, *Viatico (Poesie sparse e prose liriche)*.

Di fronte a tutto ciò, a tale barbarie, Rebora decide di ritirarsi a vita privata e di abbandonare la poesia. Troppo è l'orrore, impossibile appare qualsiasi redenzione.

«Non c'è da attendere nulla dal di fuori, dalla storia: soltanto *in interiore homine* il rinnovamento potrà avverarsi»²⁵.

6. Rebora, lasciandosi definitivamente alle spalle una realtà irrimediabilmente corrotta, abbraccerà unicamente la fede, con l'ordinazione a sacerdote nel 1936. Sol tanto la fede e la preghiera daranno senso al suo esistere.

Eppure, contro le intenzioni dell'autore e nonostante i tempi bui, si affaccerà, dopo circa trent'anni, una nuova scrittura poetica che sarà insieme celebrazione di fede e auspicio di un cambiamento, canto solitario e invito collettivo e fraterno.

La scelta dell'abbandono appare, allora, smentita da un gesto scrittorio che finisce con l'affermare l'impossibilità della definitiva scomparsa di una poesia che, seppur flebile, ancora impone la sua sopravvivenza in nome di quei valori, sopiti e dimenticati, ma sempre vivi nelle coscienze degli abitanti della grande città e nei quali crede fermamente il poeta e sacerdote Rebora.

Dirà Rebora in una poesia raccolta in *Canti dell'infermità*: «La poesia è un miele che il poeta [...] per sé si fa e pei fratelli in via;/ e senza tregua l'armonia annuncia/ mentre discorde sputa amaro il mondo». Il poeta attraverso la poesia «nettare, dolorando, dolce esprime. [...] Così porta bontà verso le cime, onde in bellezza ognun scorga la mèta»²⁶. La poesia, dunque, mostra una strada che porta al traguardo, alla meta che altro non è in Rebora se non la fondazione, anche attraverso i valori cristiani, di un più giusto e sano quadro di civiltà, nell'auspicio di una sorta di nuovo umanesimo che possa giungere ad irradiare e trainare la Storia e rendere pacificato quel mondo nel quale «del male è il bene più forte»²⁷.

25. Bárberi Squarotti, 2007, 55.

26. Rebora, 265, *La poesia è un miele che il poeta (Canti dell'infermità)*.

27. Ivi, 41, *Respira il lago un palpito sopito, (Frammenti lirici)*.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Anceschi L. (1971). *Omaggio a Clemente Rebora*. Bologna: Massimiliano Boni.
- Bàrberi Squarotti G. (2007). La città di Rebora, in *Atti del cenacolo: Clemente Rebora, Cesare Pavese, Edoardo Calandra, Giacomo Leopardi*, a cura di M. Masoero. L'Artistica Savigliano, Savigliano, p. 27 ss.
- Beaudelaire C. (1984). *I fiori del male*. Traduzione, introduzione e note di G. Bufalino. Milano: Mondadori.
- Benjamin W. (1982). *Angelus novus*. Torino: Einaudi.
- Choay F. (1973). *La città, Utopie e realtà*. Torino: Einaudi.
- Frattoni A. (1994). *Clemente Rebora*. Bologna: Massimiliano Boni Editore.
- Guglielminetti M. (1961). *Clemente Rebora*. Milano: Mursia.
- Leone De Castris A. (1989). *Il Decadentismo italiano*. Bari: Laterza.
- Lollo R. (1967). *La scelta tremenda*. Milano: IPL.
- Macry P. (1992). *La società contemporanea*. Bologna: Il Mulino.
- Marchione M. (1960). *L'immagine tesa. La vita e le opere di Clemente Rebora*. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
- Mumford L. (1997). *La città nella storia. Dalla corte alla città invisibile*. Vol. III. Milano: Bompiani.
- Muratore U. (1997). *Clemente Rebora. Santità soltanto compie il canto*. Milano: San Paolo.
- Nava G. (1993). *Clemente Rebora nella cultura italiana ed europea*. Roma: Editori Riuniti.
- Papini G. (1909). La campagna. *La Voce*, I, 34, 5 agosto, p. 137.
- Prezzolini G. (1912). La città. *La Voce*, IV, 42, 17 ottobre, p. 111.
- Raimondi E. (1989). *Le poetiche della modernità in Italia*. Milano: Garzanti.
- Rebora C. (2016). *Il tuo Natale di fuoco: lettere, poesie, pagine di diario, postille e inediti*, a cura di R. Cicala e S. Rossi. Novara-Stresa: Interlinea.
- Rebora C. (1976). *Lettere I (1893-1930)*, a cura di M. Marchione. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
- Rebora C. (1947). *Le Poesie*. Firenze: Vallecchi.
- Rebora C. (1993). *Passione*. Novara-Stresa: Interlinea.
- Rebora C. (1998). *Le Poesie*, a cura di G. Mussini e V. Scheiwiller. Milano: Garzanti.
- Rebora P. (1947). Cenno biografico, in C. Rebora. *Le Poesie*. Firenze: Vallecchi, p. 238 ss.
- Rebora P. (1959). Clemente Rebora e la sua prima formazione esistenzialista, in *Humanitas*, Anno XIV – Volume XIV, p. 114 ss.
- Sica P. (1970). *L'immagine della città da Sparta a Las Vegas*. Bari: Laterza.
- Slataper S. (1909). Ai Giovani intelligenti d'Italia, *La Voce*, I, 37, 26 agosto, p. 149.

GABRIELLA CAPOZZA

TRADIZIONE E MODERNITÀ NELL'ESPERIENZA LETTERARIA DI PASOLINI*

ABSTRACT

Un filo conduttore lega l'intera produzione artistico-letteraria di Pasolini: la lucida coscienza della progressiva distruzione delle tradizioni e culture di un'Italia arcaica e popolare ad opera della «nuova società del benessere economico e della cultura di massa» che, con la prepotenza del suo potere, si rivela più dittatoriale di ogni fascismo.

Per Pasolini, con la stessa cura con cui si difende un'opera d'arte o un bene culturale bisogna difendere il prezioso patrimonio dell'umile e anonimo mondo delle culture locali. Egli colloca l'unica modernità possibile e il nuovo sapere all'interno della tradizione e della cultura del passato quali forme da conoscere, amare e trasgredire. Da tutto ciò la sua feroce critica al movimento del '68 che, buttando all'aria i libri e disdegnando il passato, si è rivelata una rivolta dei figli contro i padri, inconsapevolmente organica alla dittatura capitalistica che, per affermare se stessa, aveva bisogno di cancellare il vecchio sistema di valori.

A common thread links the entire artistic-literary production of Pasolini: the lucid awareness of the progressive destruction of the traditions and cultures of an archaic and popular Italy by the "new society of economic well-being and mass culture" which, with the arrogance of its power, proves to be more dictatorial than any fascism.

For Pasolini it is necessary to defend the precious heritage of the humble and anonymous world of local cultures with the same care and attention with which we defend a work of art or a cultural asset.

He places the only possible modernity and new knowledge within the tradition and culture of the past as forms to know, love and transgress.

From this derives its fierce criticism of the '68 movement which by throwing books and disdaining the past, turned out to be a revolt of the sons against the fathers, unconsciously useful to the capitalist dictatorship which, in order to affirm itself, needed to cancel the old system of values.

PAROLE CHIAVE

Società di massa / tradizione / modernità

Mass society / tradition / modernity

SOMMARIO: Premessa – 1. La nuova società di massa e la «mutazione antropologica». – 2. Casarsa. – 3. *Le Ceneri di Gramsci* – 4. Roma, una nuova Casarsa. – 5. Tradizione e modernità.

* Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. Un filo conduttore lega l'intera produzione artistico-letteraria di Pier Paolo Pasolini: la lucida coscienza della progressiva distruzione delle culture particolari e delle tante tradizioni di un'Italia arcaica e popolare ad opera della «nuova società del benessere economico e della cultura di massa» che, con la prepotenza del suo potere, si rivela più dittatoriale di ogni fascismo. Difatti, dirà Pasolini:

«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi»¹. «Il fascismo aveva reso [gli Italiani] dei pagliacci, dei servi, e forse in parte anche convinti, ma non li aveva toccati sul serio, nel fondo dell'anima, nel loro modo di essere. Questo nuovo fascismo, questa società dei consumi, invece, ha profondamente trasformato i giovani li ha toccati nell'intimo, ha dato loro altri sentimenti, altri modi di pensare, di vivere, altri modelli culturali. [...] Ha rubato e cambiato la loro anima»².

2. Pasolini, una delle più autorevoli e acute personalità del secondo Novecento, assiste con chiaroveggente sguardo alla profonda trasformazione che attraversa la società italiana a partire dagli anni Cinquanta e che conduce ad una vera e propria «mutazione antropologica». Un intero mondo, quello delle piccole realtà nazionali, custodi di un passato millenario, vengono brutalmente e fulmineamente spazzate via dalla dittatura della società dei consumi e dalla sua potenza omologatrice. Difatti, afferma Pasolini:

Il fascismo proponeva un modello reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l'adesione ai modelli imposti dal Centro è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. L'abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la «tolleranza» della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana³.

Per Pasolini, con la stessa cura, con lo stesso accanimento e rigore con cui si difende un'opera d'arte o un bene culturale è necessario difendere quell'umile e anonimo mondo delle culture locali, proprio perché puro e, quindi, portatore di una mitica sacralità. Di contro, la realtà corrotta e banale dell'omologazione di massa insediata anche attraverso il potentissimo strumento della televisione che è riuscito, con accattivanti linguaggi falsamente democratici, ad attrarre a sé, uniformare e assoggettare schiere di telespettatori ammaliati dall'offerta inesauribile delle merci foriere di felicità.

1. Pasolini, 1990, 22.

2. Ivi, 233.

3. Ivi, 22.

Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l'intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un'opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – come dicevo – i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di «un uomo che consuma», ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neolaico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane⁴.

Un modello, quello proposto dai *mass media*, a cui tendono indistintamente tutte le classi sociali, anche quella del sottoproletariato, determinando un'uniformità imposta dall'alto in nome dell'unica identità possibile nel tempo della modernità, ossia quella dei consumi:

I sottoproletari, fino a pochi anni fa, rispettavano la cultura e non si vergognavano della propria ignoranza. Anzi, erano fieri del proprio modello popolare di analfabeti in possesso però del mistero della realtà. Guardavano con un certo disprezzo spavaldo i “figli di papà”, i piccoli borghesi, da cui si dissociavano, anche quando erano costretti a servirli. Adesso, al contrario, essi cominciano a vergognarsi della propria ignoranza: hanno abiurato dal proprio modello culturale, e il nuovo modello che cercano di imitare non prevede l'analfabetismo e la rozzezza. I ragazzi sottoproletari – umiliati – cancellano nella loro carta d'identità il termine del loro mestiere, per sostituirlo con la qualifica di “studente”. Naturalmente da quando hanno cominciato a vergognarsi della loro ignoranza, hanno cominciato anche a disprezzare la cultura. Nel tempo stesso, il ragazzo piccolo borghese, nell'adeguarsi al modello “televisivo” – che, essendo la sua stessa classe a creare e a volere, gli è sostanzialmente naturale – diviene stranamente rozzo e infelice. Se i sottoproletari si sono imborghesiti, i borghesi si sono sotto proletarizzati. La cultura che essi producono, essendo di carattere tecnologico e strettamente pragmatico, impedisce al vecchio “uomo” che è ancora il loro di svilupparsi. Da ciò deriva in essi una specie di rattrappimento delle facoltà intellettuali e morali.

La responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme. Non certo in quanto “mezzo tecnico”, ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. È il luogo dove si fa concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere⁵.

3. Di fronte alla profonda perdita dell'antico spirito italico e delle differenti culture locali e sociali e di fronte ad una contemporaneità sempre più priva di qualunque 'aurea', l'autore guarda alla sua Casarsa, alla sua terra natale e materna, come ad una realtà sacra e autentica, a un primigenio e originario nucleo vitale a cui ricongiungersi attraverso un processo di ritorno alle origini. Anche la lingua utilizzata in

4. Ivi, 23.

5. Ivi, 23-24.

poesia è quella di Casarsa, la lingua materna, che riporta in vita il pre-storico fanciullo Narciso, non ancora entrato a far parte del mondo degli adulti e della storia. L'utilizzo della lingua materna, per quanto letteraturizzata e trasgredita, una sorta di idioletto, di lingua poetica, restituisce al poeta quella dimensione di totalità perduta. Così recita la poesia proemiale di *Le poesie a Casarsa*.

Dedica

Fontàne d'aghe dal mè païs.
A no è aghe pi frès-cie che tal mè païs
Fontàne di rùstic amôr⁶.

Casarsa, luogo originario e materno che «trema di antico tempo» e fonte a cui abbeverarsi di amore, rappresenta il mondo rustico, pre-industriale e pre-nazionale, vera forza del passato che si oppone alla realtà degradata del presente. Un mondo che, per quanto difeso strenuamente attraverso un recupero regressivo, è segnato da un tono tragico di ineluttabilità, per quel destino di disfacimento a cui è inesorabilmente legato.

4. In linea con tale visione si pongono i poemetti di *Le ceneri di Gramsci* del 1957, in cui viene espresso l'incanto di un mondo millenario, contadino e provinciale non ancora intaccato dal progresso consumistico della modernità. Nei poemetti *Appennino* e *Canto popolare* viene cantata un'arcaica e sacrale Italia appenninica ritratta nelle sue dorsali, nelle sue case diroccate, nei suoi ruderi e rischiarata dal calore della luna. In quel paesaggio, immortalato in un tempo quasi immobile, si accampa un'umanità mitica fatta di «uomini [...] con cuori/ duri come le mani, e spinti a non parlare/ altra lingua che il troppo vivo dialetto,/ persi in albe e vespri a lavorare/ la loro vigna, il loro campetto,/ quasi non fosse loro, a festeggiare/ le lucenti domeniche col petto/ pieno del buio delle vecchie campane»⁷. Viene rap-

6. Nel luglio del 1942 Pasolini, a sue spese, pubblica il suo primo libretto di poesie *Poesie a Casarsa* a Bologna con la casa editrice Libreria Antiquaria, in edizioni limitate, 300 copie, con traduzione in italiano, che riscuote un riscontro positivo di critica, tra cui la recensione particolarmente favorevole di Contini, che esce su La pagina letteraria del «Corriere del Ticino». La poesia *Dedica* è a p. 9 del libretto, dove è inserita la seguente traduzione: *Fontana d'acqua del mio paese. Non c'è acqua più fresca che al mio paese. Fontana di rustico amore.*

7. Pasolini, 1976, 59-60. Questi versi tratti dal poemetto *Quadri friuliani* di *Le ceneri di Gramsci*, così come l'intera opera, rivelano l'uso di una metrica e di una struttura contenutistico-stilistica tradizionale che viene innovata dall'interno attraverso una intensità espressiva che è l'effetto della confluenza del piano strettamente privato e soggettivo dell'autore e di quello attinente alla società nella sua interezza. Questo nuovo sentire si serve di una libertà sperimentale che rompe la cristallizzazione delle forme tradizionali.

presentato un mondo contadino, depositario di un tempo e di un'economia antica fatta di cose umili e di beni strettamente necessari, non ancora sopraffatto dal desiderio dei beni superflui e dalla smaniosa «volontà di uniformarsi» che caratterizza nel profondo il 'nuovo uomo', rinnovato in maniera negativa.

Un processo di trasformazione indotto dalla civiltà dei consumi, fatto anche di speculazioni edilizie e di traumatici cambiamenti, incombe sulle superstiti realtà italiane. Nello struggente poemetto *Pianto della Scavatrice* un mondo antico e pieno di vita viene cancellato e spazzato via dal 'nuovo' sviluppo centralistico in atto, metaforicamente e simbolicamente rappresentato da una scavatrice, il cui stridente rumore e le cui colpevoli vibrazioni fendono il silenzio e sgretolano il terreno con voragini che deturpano casupole, selciati e viottoli appartenenti ad un mondo concluso e ormai agonizzante. Ogni mutamento, vissuto come sconvolgente e, dunque, come fonte di sofferenza, rende il rumore emesso dalla scavatrice una sorta di straziante urlo umano che diviene collettivo, del quartiere, della città, dell'intera umanità di fronte a quel doloroso destino:

[...]

Ma tra gli scoppi testardi della
benna, che cieca sembra, cieca
sgretola, cieca afferra,

quasi non avesse meta,
un urlo improvviso, umano,
nasce, e a tratti si ripete,

così pazzo di dolore, che, umano,
subito non sembra più, e ridiventa
morto stridore. Poi, piano,

rinasce, nella luce violenta,
tra i palazzi accecati, nuovo, uguale,
urlo che solo chi è morente,

nell'ultimo istante, può gettare
in questo sole che crudele ancora splende
già addolcito da un po' d'aria di mare...

A gridare è, straziata
da mesi e anni mattutini
sudori – accompagnata

dal muto stuolo dei suoi scalpellini,

la vecchia scavatrice: ma, insieme, il fresco
sterro sconvolto, o, nel breve confine

dell'orizzonte novecentesco,
tutto il quartiere... È la città,
sprofondata in un chiarore di festa,

– è il mondo. Piange ciò che ha
fine e ricomincia. Ciò che era
area erbosa, aperto spiazzo, e si fa

cortile, bianco come cera,
chiuso in un decoro ch'è rancore;
ciò che era quasi una vecchia fiera

di freschi intonachi sghembi al sole,
e si fa nuovo isolato, brulicante
in un ordine ch'è spento dolore⁸.

[...]

Un mondo carico di forme pure di vita e fatto di paesaggi di campagna, di viali, di viuzze, di borgate, di muretti, viene distrutto dalla colpevole scavatrice sotto un sole, leopardianamente «crudele», in un processo di mutamento modernizzatore. Una modernizzazione che porta alla scomparsa delle tradizioni e del mondo agricolo pre-capitalistico con tutti i suoi valori, quali «Chiesa, patria, famiglia, obbedienza, ordine, risparmio, moralità», sostituiti da quelli imposti dal potere dei consumi che finiscono con il «ricreare e deformare la coscienza del popolo italiano, fino a una irreversibile degradazione»⁹.

5. Una degradazione, quella dei tempi moderni, che conduce l'autore a ricercare un'autenticità di vita in spazi alternativi che paiono sottrarsi all'aridità indotta dalla società. Ecco che si affaccia una nuova forma scrittoria in Pasolini, nuova solo in apparenza, in quanto fortemente coerente e connessa alla precedente, non soltanto da un punto di vista ideologico, ma anche poetico e sentimentale. Il romanzo *Ragazzi di vita*¹⁰, pubblicato due anni prima della raccolta *Le ceneri di Gramsci*, rappresenta con crudo realismo la realtà delle borgate romane, il mondo estremo e subumano delle periferie urbane, popolate da personaggi posti ai margi-

8. Ivi, 111-112 (*Pianto della scavatrice*).

9. Cfr. Pasolini, 1975.

10. Pasolini, 1988.

ni del vivere civile e del tutto estranei alle logiche del sistema socio-economico dominante. Quel mondo, proprio nel suo essere estremo e radicale, si sottrae ad ogni valutazione o giudizio di valore ed esercita un'attrattiva e un fascino particolari sull'autore che ne rappresenta, con partecipazione, il profondo e primordiale spirito vitalistico. In quel mondo Pasolini rintraccia un'autenticità che si pone al polo opposto del mondo uniformato e vacuo della società dei consumi: le pulsioni essenziali di quei ragazzi, difatti, divengono un'ideologica ed esaltata possibile alternativa all'omologazione capitalistica. L'autore si immerge nel grado zero di quella dimensione puramente istintuale, in quella sorta di bolgia infernale fatta di fame, sesso e violenza tra appetiti bestiali, estati roventi e assoluta miseria. E lì, in quella umanità pre-storica, sente pulsare un mondo originario che assume i contorni di una nuova Casarsa: non certo un nucleo vitale paradisiaco, quanto piuttosto infernale, non certo un mondo di innocente purezza regressiva, quanto una realtà vibrante di una naturalità peccaminosa e torbida. Il mondo di quei ragazzi di vita, come quello del fanciullo casarsese, appare essere fuori dalla storia e appartenere ad una dimensione mitica che si pone al polo opposto delle esistenze surrogate della dittatura capitalistica.

Un romanzo acre e crudo è quello di *Ragazzi di vita*, in cui quei giovani, tra cui spicca il personaggio di Riccetto, paiono essere votati più alla morte che alla vita. Tra esistenze giocate sul filo del rasoio, non stupisce la fine tragica che colpisce Genesio, travolto dalla corrente del fiume, il cui vitalismo estremo incontra la morte in un abbraccio fatale. La rappresentazione di quell'epilogo appare compiuta senza alcuna enfasi, come se quel momento estremo facesse parte *naturaliter* di una vita eccessiva, selvaggia, senza i limiti e le protezioni proprie delle rassicuranti esistenze dei ragazzi integrati e omologati al sistema. I ragazzi delle borgate giocano con la vita, con il rischio e con l'eccesso come il *clown* gioca con la bomba innescata, in una dimensione selvaggia e priva di alcuna forma civilizzata di riguardo o tutela.

Fortini afferma che «si esce da questo libro turbati e scossi, perché il peso del "documento", cioè dell'orrore umano, è doloroso come un pugno»¹¹. Ma quel pugno nello stomaco è la prova inconfutabile della vitalità di un mondo che, seppur bestiale, è libero da vincoli e dettami imposti dalla società dei consumi e della omologazione imperante che rattrappisce ogni facoltà vitale.

6. La spietata critica alla modernità rintraccia, dunque, nella cancellazione delle

11. Voza, 1990, 80. Nel testo sono raccolti molti interventi critici che vanno dagli anni '40 agli anni '80, tra cui quello di Fortini relativo al romanzo *Ragazzi di vita* incentrato sull'analisi di quel mondo vitalistico e selvaggio.

tradizioni e di un mondo mitico, una perdita irreparabile che conduce unicamente all'anonimato della «Dopostoria». Pasolini, di fronte allo scempio compiuto dalla dittatura capitalistica, appare una «forza del passato» che vaga «più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più».

Io sono una forza del Passato.
Solo nella tradizione è il mio amore.
Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,
dove sono vissuti i fratelli.
Giro per la Tuscolana come un pazzo,
per l'Appia come un cane senza padrone.
O guardo i crepuscoli, le mattine
su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,
come i primi atti della Dopostoria,
cui io assisto, per privilegio d'anagrafe,
dall'orlo estremo di qualche età sepolta.
Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta.
E io, feto adulto, mi aggiro
più moderno di ogni moderno
a cercare fratelli che non sono più¹².

L'autore cerca la modernità non nella contemporaneità ma nel passato, nei ruderi, nelle chiese, nelle pale d'altare, nei borghi, e si aggira smarrito e in uno stato di solitudine alla ricerca di un'identità ormai distrutta e stravolta dall'edonismo del potere consumistico.

L'autore rintraccia nei giovani del tempo una ricerca del cambiamento ma, al contempo, ne coglie forme e modi del tutto esteriori e distorti. Il movimento del Sessantotto appare a Pasolini in tutti i suoi limiti quale rivolta della borghesia contro se stessa, quale rivolta dei figli contro i padri. Il maggio studentesco, rintracciando nel passato, nella memoria, nella cultura elementi contro cui combattere, ha fatto, per Pasolini, il gioco del 'sistema' che aveva bisogno di liberarsi dei vecchi valori e delle tradizioni per esercitare con più efficacia la propria dittatura. All'autore friulano, come ha sottolineato Zanzotto, la cultura e la poesia apparivano, a differenza dei giovani del Sessantotto, «l'ultima roccaforte di resistenza alla marea montante della massificazione»¹³.

Quei giovani, i 'figli di papà', come li definiva l'autore, scendevano in piazza buttando i libri all'aria e accanendosi contro i poliziotti che erano, a veder bene,

12. Pasolini, 1964, 26 (*Poesie mondane*).

13. Zanzotto-Naldini, 1980, 210.

più proletari dei manifestanti. Pasolini rimproverava a quei giovani il non aver capito che soltanto nella tradizione e nei libri avrebbero potuto trovare la forza e gli strumenti per realizzare un reale cambiamento e il non aver capito che con la loro esteriore e vuota rivolta stavano servendo il regime capitalistico intento a omologare ogni diversità.

Così scriveva in quegli anni Pasolini rivolgendosi ai giovani del Sessantotto:

Siete paurosi, incerti, disperati/ (benissimo) ma sapete anche come essere/ prepotenti, ricattatori e sicuri:/ prerogative piccoloborghesi, amici./ Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte/ coi poliziotti,/ io simpatizzavo coi poliziotti!/ Perché i poliziotti sono figli di poveri./ Vengono da periferie, contadine o urbane che siano./ Quanto a me, conosco assai bene/ il loro modo di esser stati bambini e ragazzi,/ le preziose mille lire, il padre rimasto ragazzo anche lui,/ a causa della miseria, che non dà autorità./

La madre incallita come un facchino, o tenera,/ per qualche malattia, come un uccellino;/ i tanti fratelli, la casupola/ tra gli orti con la salvia rossa (in terreni/ altrui, lottizzati); i bassi/ sulle cloache; o gli appartamenti nei grandi/ caseggiati popolari, ecc. ecc./

E poi, guardateli come li vestono: come pagliacci,/ con quella stoffa ruvida che puzza di rancio/ fureria e popolo. Peggio di tutto, naturalmente,/ e lo stato psicologico cui sono ridotti/ (per una quarantina di mille lire al mese):/ senza più sorriso,/ senza più amicizia col mondo,/ separati,/ esclusi (in una esclusione che non ha uguali);/ umiliati dalla perdita della qualità di uomini/ per quella di poliziotti (l'essere odiati fa odiare)./ Hanno vent'anni, la vostra età, cari e care./

Siamo ovviamente d'accordo contro l'istituzione della polizia./ Ma prendetevela contro la Magistratura, e vedrete!/ I ragazzi poliziotti/ che voi per sacro teppismo (di eletta tradizione/ risorgimentale)/ di figli di papà, avete bastonato,/ appartengono all'altra classe sociale./

A Valle Giulia, ieri, si è così avuto un frammento/ di lotta di classe: e voi, amici (benché dalla parte/ della ragione) eravate i ricchi,/ mentre i poliziotti (che erano dalla parte/ del torto) erano i poveri. Bella vittoria, dunque,/ la vostra! In questi casi,/ ai poliziotti si danno i fiori, amici¹⁴.

A distanza di decenni cogliamo tutta l'attualità e la potenza del pensiero di un intellettuale che, come pochi, ha saputo leggere criticamente e lucidamente la sua epoca, cogliendo i germi di quello che si sarebbe realizzato più compiutamente negli anni a venire e rintracciando la possibilità di un nuovo sapere e di una innovata società soltanto a partire dalla forza del passato e della memoria. Ogni futuro, come il nostro autore ha chiaramente espresso nella sua esperienza artistica e intellettuale, può realizzarsi soltanto attraverso un recupero delle tradizioni e dell'identità di un popolo da difendere e custodire con strenua cura, zelo e accanimento. È nel passato che ha sede il futuro, è nella sua forza che va trovato lo slancio per un

14. Pasolini, 1968.

cambiamento, è nella tradizione che può aver luogo l'innovazione e l'affermazione del proprio presente. Soltanto conoscendo e amando la tradizione è possibile violarla, contaminarla e trasgredirla e così realizzare una modernità reale e piena di senso. Pasolini si è rivelato un intellettuale prezioso e ineludibile, una vera e propria «luce», come lo ha definito Oriana Fallaci in una toccante e appassionata lettera, che purtroppo «si è spenta» per sempre, smettendo di rischiarare le nostre coscienze, all'idroscalo di Ostia nella notte del 2 novembre del 1975¹⁵.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Aa. Vv. (2011). *Pasolini e la televisione*, a cura di A. Felice. Venezia: Marsilio.
- Bondillo G. (2001). *Pasolini il corpo della città*. Milano: Edizioni Unicopoli.
- D'Elia G. (2005). *L'eresia di Pasolini*. Milano: Effigie Edizioni.
- De Castris A. L. (1997). *Sulle ceneri di Gramsci. Pasolini, i comunisti e il '68*. Roma: DataneWS.
- Fortini F. (1955) in Voza P. (1990). *Tra continuità e diversità: Pasolini e la critica*. Napoli: Liguori, p. 77 ss.
- Fallaci O. (1975). Lettera a Pier Paolo, *L'Europeo*, n. 46, 16 novembre.
- Mazzon G. – Bosticco G. (2012). *PPP. Il mondo non mi vuole più e non lo sa*. Como-Pavia: Ibis Edizioni.
- Pasolini P.P. (1942). *Poesie a Casarsa*. Bologna: Libreria Antiquaria.
- Pasolini P.P. (1964). *Poesie in forma di rosa*. Milano: Garzanti.
- Pasolini P.P. (1968). Il PCI ai giovani, *L'Espresso*, n. 24, 16 giugno.
- Pasolini P.P. (1975). Il vuoto del potere in Italia, *Corriere della sera*, 1 febbraio.
- Pasolini P.P. (1976). *Le ceneri di Gramsci*. Milano: Garzanti.
- Pasolini P.P. (1985). *Passione e ideologia*. Prefazione di C. Segre. Torino: Einaudi.
- Pasolini P.P. (1988). *Ragazzi di vita*. Milano: Garzanti.
- Pasolini P.P. (1990). *Scritti corsari*. Milano: Garzanti.
- Raimondi L. (2005). *Nient'altro che un sogno. Pier Paolo Pasolini e la "Trilogia della vita"*. Foggia: Bastogi.
- Santato G. (2012). *Pier Paolo Pasolini*. Roma: Carocci.
- Sapelli G. (2005). *Modernizzazione senza sviluppo. Il capitalismo secondo Pasolini*. Milano: Bruno Mondadori.
- Siciliano E. (2005). *Vita di Pasolini*. Milano: Arnoldo Mondadori.
- Voza P. (1990). *Tra continuità e diversità: Pasolini e la critica*. Napoli: Liguori.
- Voza P. (2016). *Pasolini e la dittatura del presente*. San Cesario di Lecce: Manni.
- Zanzotto A. – Naldini N. (1980). (A cura di). *Poesie e pagine ritrovate*. Roma: Lato Side.

15. Cfr. Fallaci, 1975.

PAOLO CIOCIA

LINGUAGGIO GIURIDICO E SCRITTURA DELLE BUONE REGOLE NELLO STATO DI DIRITTO*

ABSTRACT

Il linguaggio giuridico, risultato di un processo storico dinamico, necessita di approccio multidisciplinare perché non è un semplice strumento di comunicazione settoriale

Nel sistema democratico costituzionale il potere della parola del diritto nasce dalla sovranità del popolo. Il testo legislativo, fondato su una delega democratica, deve essere chiaro e comprensibile.

L'effettiva conoscenza del contenuto della norma, attiene all'essenza dello stato di diritto.

Quando il processo virtuoso di comunicazione si disgrega, entra in crisi il processo democratico che ne è alla base.

La cattiva qualità dei testi legislativi italiani, ha provocato una crisi del rapporto tra istituzioni e cittadini e conseguenze negative sull'efficienza della macchina amministrativa e della vita economica del paese.

Il linguaggio della Costituzione Italiana del 1948, semplice e comprensibile, ha rappresentato un veicolo di democrazia.

Linguaggio giuridico, democrazia e diritti di partecipazione sono intimamente legati. In un contesto democratico, la norma deve essere patrimonio condiviso di crescita democratica.

The juridical language is the result of a dynamic historical process, and it entails a multidisciplinary approach, because it is not a simple sectoral communication tool.

In the constitutional democratic system the power of the word of law arises from the sovereignty of the people. The legislative text, which is based on a democratic delegation, must be clear and understandable.

The effective knowledge of the subject of the rule relates to the essence of the rule of law.

When the virtuous process of communication disintegrates, occur that the democratic process, which is at the base, goes into crisis.

The bad quality of Italian legislative texts has caused not only a crisis in the relationship between institutions and citizens, but negative consequences on the efficiency of the administrative apparatus and the economic life of the country as well.

The language of the Italian Constitution of 1948 is simple and understandable; it represents a vehicle for democracy.

Juridical language, democracy and participation rights are intimately linked. In a democratic context, the rule should be respected as a shared heritage of democratic growth.

PAROLE CHIAVE

Linguaggio / democrazia / partecipazione

Language / democracy / participation

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

SOMMARIO: 1. Le parole del diritto: comunicazione, potere autoritativo, legittimazione democratica. – 2. Il degrado del linguaggio normativo in Italia: cause ed effetti. – 3. La Costituzione Italiana del 1948: un esempio di scrittura democratica. – 4. La buona scrittura delle leggi e la certezza del diritto. – 5. Costruzione di un linguaggio giuridico nell'Unione Europea tra pluralismo linguistico e qualità della legislazione. – 6. Le iniziative governative e parlamentari italiane per la migliore qualità e comprensione dei testi. L'intellegibilità del testo normativo come "valore". – 7. Conclusioni: ritornare alla "lealtà comunicativa" della norma.

1. La lingua di una nazione ed il suo diritto possono essere studiati singolarmente o accostati per le ragioni che li accomunano o ancora per le reciproche interazioni¹.

Entrambi sono il frutto di convenzioni sociali in continuo divenire; sono sistemi con forte organizzazione interna, tanto che la lingua viene indicata in termini di "regole", grammaticali o sintattiche; entrambi sorreggono l'esistenza della società attraverso le relazioni intersoggettive².

Lo studio del linguaggio giuridico è necessariamente multidisciplinare, poiché molti (e differenti) sono i profili di ricerca potenzialmente coinvolti sia con riferimento alla strutturazione del fenomeno comunicativo in termini generali e di settore, sia con riferimento ai suoi effetti nella vita delle comunità organizzate.³

Il fenomeno giuridico è intimamente legato al tessuto storico e culturale nel quale si sviluppa ed è il risultato di un processo dinamico. In questa sede, tra le tante possibili implicazioni, si intende limitare la riflessione al rapporto tra decadenza del linguaggio giuridico e crisi del sistema di partecipazione democratica in Italia.

Il diritto si serve della lingua per assolvere al proprio compito di regolamentare le relazioni pubbliche tra le Istituzioni e i cittadini e i rapporti privati tra di essi; dunque, per sua natura, usa a proprio servizio il potere del linguaggio per trasformarlo, inevitabilmente e legittimamente, in linguaggio del potere⁴.

La peculiarità del dettato normativo risiede nel fatto di non essere un semplice enunciato o una narrazione, ma di contenere ed esprimere una forza precettiva giustificata dall'essere diretta emanazione dell'Autorità e, quindi, l'essenza stessa del potere che questa rappresenta.

1. Sullo stretto rapporto funzionale tra lingua e diritto, si veda il fondamentale contributo di Bobbio, 1950, 342 ss. e le opere di Scarpelli, 1985², 1994.

2. L'osservazione è in Mantovani, 2017.

3. Sul punto, *ex multis*, Mantovani, 2008, 17 ss; Silvestri, 1989.

4. Vespaziani, 2015, 69 ss.

La “parola” del diritto, a differenza di ogni altra forma di comunicazione, “è” il potere autoritativo sui componenti di una collettività, perché la forza obbligatoria e coattiva della norma è requisito ineludibile per l’edificazione ed il mantenimento dell’ordinata convivenza della comunità statale.

Nel sistema democratico costituzionale, come oggi comunemente inteso, la legittimazione del potere legislativo risiede nella sovranità del popolo che la esercita attraverso i percorsi rappresentativi variamente articolati nelle differenti realtà politico istituzionali.

Dunque, il potere normativo della parola del diritto nasce da una legittimazione indiscutibile sul piano formale.

Non vi è dubbio, però che la scrittura legislativa, sotto altro profilo che potremmo definire etico-filosofico oltre che giuridico, «è una scrittura delegata, fondata sulla ricerca di un forte patto comunicativo con il destinatario», sia questi dotato di specifiche competenze tecniche, come i funzionari pubblici, giudici, avvocati, sia questi il semplice cittadino chiamato ad applicarla, rispettarla e trarne elementi di tutela⁵.

Se ciò è vero, allora diviene essenziale che la sua scrittura, proprio perché fondata su una delega democratica risponda alle esigenze concrete poste a fondamento della delega⁶.

Il testo legislativo, qualificabile al contempo come “evento” e “atto comunicativo”, nel duplice senso di atto linguistico e di atto giuridico, deve essere coerente alla suo ruolo di materializzazione della lingua che «realizza la comunicazione tra determinati interlocutori, in una determinata situazione e per determinati scopi», deve rispondere ad una condizione di *adeguatezza*,⁷ legata alla necessità e all’opportunità di rendere chiaro il linguaggio tecnico della scrittura legislativa.

La conoscenza del contenuto delle disposizioni normative da parte dei destinatari che devono osservarle attiene all’essenza stessa dello Stato di diritto⁸.

Quando questo processo virtuoso si sfalda, non è in gioco solo la capacità di immediata comprensione di un profilo sintattico o la necessità di più articolata interpretazione del contenuto della norma, ma entra in crisi, sia pure lentamente, il processo democratico che ne è alla base.

Il problema si riflette sul profilo democratico nel momento in cui il linguaggio

5. L’osservazione è di Alfieri, 2011, 97 ss.

6. Parla di «un vero e proprio obbligo giuridico dello Stato e degli altri soggetti dotati di potestà normativa non solo di pubblicare i propri atti, ma di attuare forme appropriate ai fini di assicurare la loro effettiva conoscenza», Zencovich, 2005, 91 ss.

7. Alfieri, 2001, 99.

8. Sulla relazione tra pubblicità e Stato di diritto, Meloncelli, 1988, 1034. Sul punto, Tiberi – Ninnati, 2016, 66.

giuridico, in un processo evolutivo anche inavvertito, si corrompe, diviene sempre più complesso ed inaccessibile proprio da parte dei cittadini, i quali sono i veri titolari della funzione legislativa, poiché depositari della sovranità statale.

2. I testi normativi italiani degli ultimi decenni sono, in generale, disarticolati, confusi, disomogenei; le disposizioni si susseguono senza logica con un lessico nevrotico e tecnicistico, con frasi lunghe, articolate, spesso subordinate le une alle altre, richiami ad altri contesti normativi, incomprensibili al cittadino comune e, spesso, agli stessi operatori del diritto.

È evidente che, in quest'ottica, la questione cessa di essere linguistica o solo linguistica, per trasferirsi sul piano più squisitamente giuridico e giuridico costituzionale⁹.

Perché il potere che è legittimamente espresso dal linguaggio delle leggi diviene progressivamente il potere di chi quelle parole scrive e comprende. Una legge largamente incomprensibile perché mina alla radice il rapporto democratico che ne sostiene la legittimazione.

Il fenomeno degenerativo ampiamente riscontrabile in Italia, è frutto di un lento, progressivo allontanamento tra la lingua della gente e la lingua delle leggi e, a sua volta, ha concorso ad accentuare questo percepibile divario, in un percorso circolare vizioso.

Le ragioni dell'oscurità del linguaggio normativo vengono da taluni studiosi "generosamente" riportate ad una naturale, quasi immanente ambiguità della norma giuridica¹⁰. La tesi, suggestiva ed autorevole, si lega anche all'altra considerazione, altrettanto corretta, che l'ambiguità della norma giuridica nasce dalla stessa ineliminabile imprecisione dello strumento usato per comunicare, la parola, la cui natura è tale che essa spesso inganni, confonda più di quanto non chiarisca, nasconda più di quanto non riveli. Così come non sfugge che la poca chiarezza del testo è talvolta "voluta" dal legislatore per celare un difficile compromesso raggiunto tra le parti politiche.

Tuttavia, nel caso della legislazione italiana, non è purtroppo la naturale ambiguità o la polisemanticità della parola la ragione della oscurità delle leggi e dei provvedimenti amministrativi.

9. Sul punto, Scarpelli, 1985².

10. Carnevale, 2011, 35 ss. parla di «una connotazione ontologica di "ambiguità" propria della norma giuridica, per la quale normazione ed ambiguità sarebbero intimamente connessi», spiccatamente funzionale, decisionale, legata al confezionamento dei testi normativi, quale questione afferente al livello della determinazione legislativa come un suo proprio "fattore" od "oggetto". Insomma, l'ambiguità come un che di perseguito dal legislatore, come un suo obiettivo; non un risultato della fattura del testo, bensì un suo (consapevole o meno) motivo.

La prevalente incomprendibilità dei testi e la loro frequente inapplicabilità al caso concreto è determinata in larga misura dai più banali vizi della struttura grammaticale e sintattica prima che dell'impianto tecnico del testo normativo; ossia, in modo più semplice, da un decadimento della scrittura normativa determinato dal complessivo declino della cultura e del linguaggio.

È stato giustamente osservato che il fenomeno della degrado del linguaggio giuridico, «di per sé indicativo di una mutata concezione del valore e della dignità della norma giuridica, si associa alla diminuita sensibilità collettiva verso la precisione e la correttezza del linguaggio, derivante da fattori sociali e culturali».¹¹

L'impovertimento complessivo della dimensione culturale e della formazione scolastica, hanno comportato un correlativo decadimento della qualità della produzione normativa, come riscontrato con inusuale realismo anche dai funzionari tecnici degli uffici legislativi: «La scarsa chiarezza e la non correttezza del linguaggio derivano, nella maggior parte dei casi, da una scarsa conoscenza della propria lingua madre da parte di chi dovrebbe padroneggiare il linguaggio. (...) il livello di abilità nell'uso dello strumento linguistico è scandalosamente basso e carente». Con la conseguenza, che gli uffici legislativi devono, «con impressionante frequenza correggere nelle bozze di testi normativi errori sintattici, parentetiche prive di predicato verbale o di soggetto, forme verbali al singolare invece che al plurale, inesattezze lessicali, inappropriato uso di sostantivi sinonimi o, al contrario, utilizzazione di termini generici in luogo di quelli più appropriati»¹².

Le ragioni dell'oscurità normativa non sono purtroppo, nella gran parte dei casi, frutto di sapiente scelta compromissoria del legislatore. Si è autorevolmente osservato, infatti che

a superficialità nell'uso del linguaggio, l'ignoranza circa il significato discriminante di verbi, sostantivi ed aggettivi apparentemente sinonimi, la tortuosità della costruzione sintattica non sono sintomo di una scarsa chiarezza negli obiettivi da raggiungere attraverso la norma, quanto piuttosto della incapacità di tradurre il contenuto in un contenente.¹³

Altri sottolineano anche una diversa ragione, che può anche risultare connessa alla prima, ritrovata nel rapporto diretto tra la qualità della lingua italiana nella scrittura delle leggi e gli obiettivi politici del legislatore, per un intreccio tutto politico, tra forma e sostanza. La cattiva legislazione sarebbe cioè il frutto della cattiva politica.

11. Le osservazioni sono di Placanica, 2012, 171 ss. L'A. è Capo Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.

12. Zucchelli, 2012, 79 ss.

13. Zucchelli, 2012, 81.

«Il pessimo modo di fare le leggi non è dovuto solo alla perdita di una particolare professionalità tecnica. È la conseguenza diretta di una distorta concezione delle istituzioni e del deterioramento del ruolo della politica e del Parlamento»¹⁴

Le conseguenze di questo imbarbarimento della scrittura normativa sono evidenti.

Nel tempo, anche inconsapevolmente, il distacco tra i due mondi ha finito per provocare un'esclusione e quasi una estraneità degli amministrati rispetto al linguaggio tecnico normativo, divenuto patrimonio di una élite e non espressione della vera vitalità linguistica del popolo e delle sue esigenze.

Pertanto, mentre l'impianto istituzionale democratico resta formalmente immutato ed ancorato a corretti (pur variamente discutibili) meccanismi di rappresentanza democratica, il progressivo distacco tra il linguaggio dell'apparato burocratico e quello della gente comune, evidenzia un palese senso di estraneità di queste ultime rispetto al mondo istituzionale, e condiziona negativamente l'efficienza della macchina amministrativa e la stessa vita economica del Paese.

Questo è certamente un elemento di criticità del sistema, con costi economici e democratici.

«Il diffuso stato di incertezza normativa, dovuto a carenze nella qualità della legislazione in termini sia formali sia sostanziali, ha prodotto in Italia un costo, oltre che per l'economia, per la stessa democrazia, in quanto ha ridotto l'effettiva conoscibilità dell'ordinamento giuridico da parte di coloro che vi sono soggetti»¹⁵.

Dunque, se la matrice del problema è linguistica, le conseguenze di quello che è stato definito il "dissesto del linguaggio delle leggi"¹⁶, connotato di espressioni confuse, oscure, contraddittorie e persino di errori di grammatica, si riflettono sul funzionamento dell'amministrazione pubblica, della giustizia, dei rapporti privati, della tutela dei diritti.

3. Il rapporto che lega l'effettività della partecipazione democratica al grado di comprensione delle parole del diritto, era invece talmente chiaro ai legislatori costituenti italiani da rappresentare uno dei punti cardine alla base del loro lavoro.¹⁷

14. Così Zanda, 2012, 88; si veda anche, Zanda, 2011, 10.

15. Zampetti, 2012, 4.

16. La citazione di Luigi Ferraiolo è riportata nella presentazione del progetto del Progetto strategico di Ateneo dell'Università di Pavia, La lingua del diritto, in <http://lalinguadeldiritto.unipv.it/presentazione.html>.

17. Chiarezza ed accessibilità del linguaggio normativo, quale presupposti di partecipazione democratica, sono largamente presenti nelle direttive dei lavori preparatori della Costituzione italiana: «La Costituzione dovrà essere il più possibile chiara e tale che tutto il popolo la possa comprendere» (OdG Bozzi 26 ottobre 1946); in merito De Mauro, 2011. De Mauro, 2008, 19 ss; più recentemente Bambi, 2015, 1.

I padri costituenti avevano ben compreso che la costruzione di una Repubblica democratica parlamentare non aveva bisogno soltanto di un impianto istituzionale democratico e del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, ma anche e soprattutto, di un codice linguistico capace di rendere la legge costituzionale davvero comprensibile ed accessibile a tutti.

In sostanza, ad essere democratica non doveva essere soltanto la Costituzione ma soprattutto la lingua nella quale essa si esprimeva.

La parola chiara e comprensibile diviene più agevolmente patrimonio del cittadino e ciò lo induce più facilmente al rispetto della norma, poiché quella lo lega alla dimensione democratica della quale si sente partecipe, rendendolo protagonista invece che suddito.

La preoccupazione del Costituente, ribadita in molte sedute dei lavori preparatori, era anzitutto rivolta alla *lealtà* del linguaggio¹⁸. Si richiedeva, cioè, una lingua chiara, comprensibile e diretta, di modo che il principio democratico e la sovranità popolare non venissero enunciati, ma vissuti.

In modo esplicito, al momento di licenziare la Costituzione, si volle sottolineare che particolare attenzione era stata riservata agli atti di revisione stilistica, «ispirati ad intenti di correttezza linguistica, di semplificazione ... di chiarificazione dei concetti che hanno determinata l'adozione delle formule della Costituzione»¹⁹.

L'eleganza e la semplicità della lingua italiana nella Costituzione del 1948, espressa con parole chiare, profonde, largamente di uso comune, ha rappresentato, prima ancora dei precetti normativi contenuti, il luogo del riconoscimento di un popolo, il racconto di una storia, la condivisione di un valore di Stato, la costruzione di un futuro.

Quel linguaggio costituzionale italiano, frutto di un momento storico alto di condivisione tra le diverse forze politiche, aveva la missione della trasparenza per la unificazione del Paese intorno ad un nucleo fondante di diritti e doveri e la massima comprensione del funzionamento delle istituzioni repubblicane. Era il frutto di una sensibilità politica, ma anche di una cultura raffinata del ceto politico, proiettato a costruire un'unità partecipata di Stato democratico, che sembra oggi smarrita²⁰.

La semplificazione linguistica non era un esercizio di stile retorico, ma rappresentava un progetto politico di partecipazione e cambiamento, largamente condiviso anche nella costruzione delle singole parole e frasi, brevi e concise.

18. L'espressione "leale" è di Pietro Calamandrei, 1947, Atti della Assemblea Costituente della tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, vol. III, seduta del 4 Marzo, 1748.

19. Ruini, 1947, 3568.

20. Sia consentito il richiamo a Ciocia, 2017, 71ss.

Anche la costruzione sintattica risultava particolarmente semplice, proprio per consentire una più diffusa e reale conoscenza da parte del popolo italiano.²¹

Il dato letterario, in quella sede, era tanto più rilevante in quanto strumento dichiaratamente utilizzato per dare corpo alla costruzione di un nuovo assetto costituzionale democratico, poiché si comprendeva che le norme fossero i pilastri dell'architettura istituzionale al pari degli organi costituzionali destinati a costituire l'impianto dello Stato²².

Il linguaggio giuridico utilizzato era, di per sé, veicolo ed espressione della democrazia che si andava ad edificare e le parole del diritto appartenevano al popolo allo stesso modo in cui al popolo appartiene la sovranità.²³

4. L'attenzione posta dai costituenti sembra rafforzare la tesi qui proposta. Non si deve disperdere la consistenza della relazione qualificata che tra linguaggio normativo e partecipazione democratica, nel senso che l'uno consente l'altra e la seconda si manifesta attraverso l'esercizio della volontà popolare nella funzione legislativa.

Quando questa relazione biunivoca si disgrega, non si pone, infatti, solo una questione di studio letterario, ma entra in gioco, in modo spesso del tutto inavvertito, anche il rapporto tra cittadino e potere, ossia il problema della democrazia.

La questione è senz'altro politica, nel senso più alto, ma assume un importante rilievo giuridico, pienamente riconducibile ad un preciso fondamento costituzionale.

In termini più strettamente giuridici la "buona scrittura delle leggi" trova fondamento ed al tempo stesso costituisce veicolo di attuazione del principio di certezza del diritto e della certezza dei diritti dei cittadini²⁴.

Alcuni autori hanno ricercato un fondamento costituzionale al valore della buo-

21. Le parole adoperate nel testo risultavano essere per circa il 90 % quelle normalmente utilizzate nella lingua parlata all'epoca; l'osservazione è in De Mauro, 1998, 25 ss. Ciò è tanto più rilevante se si pensa al modesto livello di alfabetizzazione presente in Italia nel 1948.

22. È interessante notare che la stessa esigenza veniva esplicitata anche molti decenni prima agli albori della nascita dello Stato Italiano (1861) e della lingua nazionale, da Niccolò Tommaseo, insigne letterato che auspicava l'affidamento agli Accademici di propri pareri circa "il linguaggio dell'amministrazione e delle leggi": [Desidero] «che il linguaggio dell'amministrazione e delle leggi, per farsi degno di così grande e colta Nazione, dovendo essere e più corretto e meglio determinato, le proposte da farsi a tal fine avessero dal Consiglio degli Accademici una qualche norma e risoluzione dei dubbi» (Archivio dell'Accademia della Crusca, Verbali, 28 aprile 1868). La citazione è tratta da Maraschio, 2012, 29.

23. De Mauro, 1998, 25; Deon, 1998, 195 ss.

24. La stessa Corte costituzionale nella nota sentenza del 2.4.3.1988 n. 364 dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art.5 nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità della ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile, e la (oggettiva) «mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo)» e rilevò che, quanto meno in ambito penale, gli er-

na scrittura delle leggi, ipotizzando anche l'illegittimità costituzionale delle disposizioni "oscuere", dalle quali non è possibile «argomentare l'estrazione di una norma vincolante». Le norme costituzionali violate sarebbero quelle contenute negli artt. 54 Cost. 1 co. (dovere dei cittadini di osservare le leggi) e 73 Cost. (pubblicazione delle leggi); quanto alla prima, per la ragione che al cittadino sarebbe impossibile l'esercizio di tale dovere ove le leggi fossero incomprensibili, quanto alla seconda poiché la legge oscura sarebbe in contrasto con la ratio dell'istituto della pubblicazione finalizzato alla doverosa conoscenza del diritto da parte dei destinatari²⁵.

Altri rinvencono il fondamento costituzionale della buona qualità della legislazione nell'essere quest'ultima una «implicazione necessaria del sistema», un «obiettivo costituzionalmente rilevante affinché altri principi e regole di diretta ed incontestabile portata parametrica siano tenuti presenti nella produzione legislativa»²⁶.

La prospettiva, assai suggestiva, non è certo priva di fondamento; essa appare anche confermata dall'autorevole *dictum* del Consiglio di Stato, nella sua espressione di organo di consulenza giuridica delle massime autorità statali. In occasione di un parere sul piano di azione per la semplificazione, il Consiglio di Stato definì la qualità delle regole «un'entità immateriale essenziale» per rendere effettivi i diritti e le libertà costituzionalmente garantiti, per poi aggiungere che i «testi normativi devono essere chiari, intellegibili ed accessibili, ma soprattutto essi devono essere assistiti da una qualità sostanziale: essi devono contenere buone regole»²⁷.

La norma "buona" sarebbe quella che, correttamente interpretando il fine politico, è in grado di orientare i comportamenti verso il raggiungimento di ciò che ci si è prefissati; ma "buona regola" è anche quella chiara, intelligibile ed accessibile. Due parametri inscindibili: la capacità di orientare i comportamenti con parole chiare, intelligibili.

Non potrebbe essere diversamente. Ne verrebbe meno la ragione stessa della norma giuridica. La costruzione di un testo di legge è un atto comunicativo. È proprio attraverso la buona scrittura delle leggi che il legislatore può perseguire effettivamente ed efficacemente l'obiettivo politico che si prefigge²⁸.

Le leggi, per la loro forza istituzionale e simbolica, sono o dovrebbero essere

rori materiali nella redazione delle leggi costituiscono «per il cittadino una vera e propria insidia, palesemente idonea ad impedirgli la comprensione del precetto penale, o, quanto meno, a fuorviarlo».

25. Aini, 2002, 117.

26. Costanzo, 2009, 177 ss.

27. Cons. St., Ad. Gen., 25 ottobre 2004, n. 2/2004.

28. AA.VV. 2017a.

esse stesse modello di uno stile comunicativo efficace, cioè più civile e democratico²⁹.

Vi è, cioè, una «significativa connessione tra buona scrittura delle leggi e principio di legalità, inteso non come astratta garanzia del cittadino attraverso la legge, ma come effettiva sussistenza dei presupposti (anche linguistici) che consentano al destinatario della legge di conoscere e prevedere le conseguenze dei propri comportamenti»³⁰. Avere cura della buona scrittura delle leggi significa adottare regole sintattiche e scelte semantiche corrette, uno stile comunicativo efficace; in sostanza, seguire “un percorso di civiltà” e democrazia.

Dunque la chiarezza normativa, quella che il Consiglio di Stato chiama “la qualità delle regole”, non è solo necessaria per ragioni di ovvia utilità, ma per l’attuazione del diritto personale di ciascun cittadino ad essere correttamente informato, principio costituzionale sancito nell’art.21 Cost., in stretto collegamento funzionale all’esercizio del principio democratico espresso dall’art. 1 Cost.³¹.

In dottrina si è anche osservato che tra i diritti costituzionalmente assistiti andrebbe ricompreso anche “il diritto a capire”³². Non capire, capire poco o male, rischia di compromettere gravemente la relazione tra Stato e cittadini, tra amministratori e amministrati, la vita personale, familiare, professionale e sociale delle persone, nonché l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa³³.

5. Le considerazioni (e preoccupazioni) qui espresse non sono estranee alla dimensione politica e sociale dell’Unione Europea, ove la costruzione di un linguaggio giuridico comune, tratto dalle culture giuridiche dei singoli Stati membri con ricche diversità e varianti culturali, segue un percorso autonomo e proprio, nonostante la pluralità delle lingue.

La costruzione di un linguaggio giuridico “europeo”, ossia la ricerca di una omogenea ed efficace terminologia giuridica dell’ordinamento comunitario, non è semplice anche perché si confronta con la contrastante necessità di preservare, nel contempo, la «ricchezza della diversità culturale e linguistica”, che costituisce uno degli obiettivi espliciti dell’Unione (art. 3 del TUE).Questo conflitto tra presup-

29. Piemontese, 2017, 157 ss.

30. Le espressioni in corsivo sono di Murgia, 2017, 109 ss.

31. Il diritto di informazione non solo nella sua dimensione attiva (libertà di espressione), ma anche e soprattutto passiva (diritto di essere informati), connessa all’interesse generale dei potenziali destinatari alla pluralità delle fonti informative, ossia al principio stesso di democrazia, è uno dei punti qualificanti l’opera di Loiodice, 1969; 1971, 472 ss.; 1973.

32. Piemontese, 2017, 157 ss; 1996.

33. Piemontese, 1998.

posti e finalità ha spesso generato un linguaggio normativo europeo molto vago e “contrastato”, spesso di difficile comprensione ed applicazione.

Il processo di formazione di un linguaggio giuridico europeo³⁴ appare dunque interessante, ai limitati fini della presente ricerca, per dar conto della preoccupazione espressa dalla Commissione Europea in ordine alla qualità del linguaggio legislativo ed alle conseguenze prodotte da una inadeguata formulazione delle norme³⁵

Nella Comunicazione al Parlamento del 14.9.2016 la Commissione rileva:

Legiferare meglio è importante. (...) Quando le norme sono concrete e redatte in modo semplice e mirato è più facile applicarle correttamente e conseguire gli obiettivi prefissati in campo economico, sociale o ambientale. Disporre di norme moderne e proporzionate è indispensabile non solo per lo Stato di diritto e l’affermazione dei nostri valori comuni, ma anche per l’efficienza delle amministrazioni pubbliche e delle imprese.

L’Europa indica, dunque, un problema di metodo, di strumenti, di finalità. Ma, in sostanza, pone di un problema di rapporti cittadini/ istituzioni; perché se questa relazione qualificata non si alimenta attraverso un flusso di comunicazione virtuosa, viene meno una delle ragioni del patto istituzionale.

Non a caso la Commissione valuta esplicitamente la “modernità”, ossia la capacità della norma di essere al passo con il sentire linguistico comune, come «indispensabile non solo per lo Stato di diritto e l’affermazione dei nostri valori comuni».

Dunque ancora una volta il problema del linguaggio giuridico riporta ai fondamenti della democrazia.³⁶

6. Il fenomeno degenerativo del linguaggio normativo (ed amministrativo) italiano non è, in verità, avvertito solo a livello dottrinale.

Parlamento e Governo italiano, come molte amministrazioni regionali e locale, hanno da tempo manifestato attenzione al fenomeno, oggettivamente riscontrato ed ora anche avvertito come pericolosamente legato ai fondamenti del patto democratico.

34. Per approfondimenti, Castorina, 2008. Più recentemente, AA.VV., 2017b.

35. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio. Legiferare meglio: risultati migliori per un’unione più forte, Bruxelles, 14.9.2016 Com. (2016) 615.

36. Ibidem: «Legiferare meglio significa essere pienamente consapevoli dei possibili effetti delle normative già nel processo della loro elaborazione, ... massimizzare l’impatto positivo per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. Migliorare il rispetto della normativa». Spesso la causa dei problemi non è l’assenza di una normativa europea ma la mancanza della sua effettiva applicazione e di mezzi di ricorso per i cittadini.

Tuttavia gli interventi, spesso dettati più dalla spiccata sensibilità personale di un Ministro che dalla determinazione di un disegno organico e severo, sono risultati piuttosto disarticolati e comunque largamente inefficaci.

Un primo riferimento si rinviene nel regolamento della Camera dei Deputati. Ivi, all'art. 79, co. IV lett. d) si precisa che obiettivo del lavoro istruttorio delle Commissioni è, tra gli altri, quello di «verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo», nonché «l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi»³⁷; si tratta di vere e proprie norme sulla normazione, ovvero norme di rango primario sull'uso del linguaggio nella redazione dei testi di legge.

La stessa Camera dei Deputati, con l'approvazione nel 1997 e successiva modifica nel 1999, dell'art. 16 bis del Regolamento, ha introdotto il Comitato per la legislazione per esprimere pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, «sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente».³⁸ Parere che viene espresso sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento, quasi a rafforzare l'assunto, che sostenuto, di un'intima correlazione tra qualità omogeneità e chiarezza della norma e principi costituzionali.

Purtroppo i risultati non sono del tutto soddisfacenti.

Così come non i soddisfacenti sono gli esiti dei provvedimenti assunti nel corso degli ultimi venti anni da Governo e Parlamento per porre argine a questa deriva linguistica e strutturale dell'impianto normativo primario e secondario. Persiste infatti un'evidente complessità, nella disposizione e nella sintassi dei testi normativi italiani, che genera incertezze interpretative e gravi difficoltà nell'individuazione della disciplina applicabile in concreto alle singole fattispecie.

Nel 1993, l'allora Ministro Sabino Cassese, avviando il progetto di riforma dell'amministrazione pubblica volle ribadire l'importanza dell'efficacia comuni-

37. Regolamento Camera dei Deputati in <http://www.camera.it/leg17>.

38. Regolamento della Camera dei Deputati, art. 16 bis, *Articolo approvato il 24 settembre 1997 e modificato il 20 luglio 1999*. (...) 3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. (...) 4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. (*omissis*). Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento. (*omissis*). Per una disamina accurata dei principali pareri del Comitato della legislazione della Camera dei Deputati, cfr. Zaccaria, 2015, 3, 1 ss.

cativa e di stile delle comunicazioni scritte ad uso della pubblica amministrazione; il 20 aprile 2001, la Circolare del Presidente della Camera dei Deputati, emanata di concerto con Presidenza del Senato e del Consiglio dei Ministri, (Presidente del Consiglio da Giuliano Amato) sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 4) dispose puntualmente in ordine alla terminologia da utilizzare negli atti legislativi. Iniziativa certamente molto pregevole per i suoi contenuti e richiami puntuali, purtroppo largamente disattesi.³⁹

Almeno due i punti qualificanti della circolare, sostitutiva di precedente analogo del 24.2.1986; l'uno relativo all'«avvio del procedimento di miglioramento qualitativo della produzione legislativa, attraverso l'affinamento e l'omogeneizzazione della tecnica di formulazione dei testi», l'altro inerente all'«intelligibilità dei testi come valore e dunque trasparenza del procedimento formativo».

Non migliore sorte ha avuto la legge 27 luglio 2000, n. 212, che all'art.2 detta norme sulla «Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie»⁴⁰; legge largamente inattuata, come dimostra la massiccia presenza di disposizioni tributarie succedutesi, contenute nelle pieghe di provvedimenti di altra natura o il proliferare costante di richiami su richiami, in norme difficili da decodificare sia per il comune cittadino, sia per gli studiosi più avvertiti.

Così ancora la successiva «Direttiva Frattini» dell'8 aprile 2002, sulla redazione e semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.

In questo contesto, degna di rilievo è la legge della Regione Toscana 22.10.2008 n. 55, in materia di «qualità della normazione, semplicità, chiarezza, comprensibilità e organicità delle norme quale strumento essenziale della certezza del diritto, della trasparenza dell'azione pubblica e della partecipazione dei cittadini». ; testo che, per la sua puntualità, avrebbe potuto un prezioso riferimento per orientare e guidare un processo virtuoso.⁴¹

39. Le tre lettere circolari del 20.4.2002 di identico testo sulle regole e raccomandazioni dirette a rendere più chiari e comprensibili i testi legislativi, sono consultabili sul sito di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica www.camera.it/leg17/116?circolare_presidente=3; www.senato.it/4179.

40. Art. 2: «1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute. 2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima. (... *omissis*)».

41. Legge Regione Toscana 22 ottobre 2008, n. 55 Disposizioni in materia di qualità della normazione

Capo I – Qualità della normazione Art. 1 Finalità della legge. (*omissis*). Art. 2 Principi in materia di qualità della normazione. 1. La Regione Toscana persegue la qualità della normazione quale strumento essenziale della certezza del diritto, della trasparenza dell'azione pubblica e della partecipazione dei cittadini. (...) 2. La Regione Toscana adegua il proprio ordinamento ai principi di qualità della normazione ed in particolare a quelli di: a) programmazione normativa; b) snellezza delle procedure; c) sem-

La L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 3 ha introdotto l'art. 13 bis alla L. 23.8.1988 n. 400, rubricato "Chiarezza dei termini normativi" il quale detta norme sulla redazione e chiarezza dei testi normativi dei testi normativi ed amministrativi di competenza del Governo ⁴²; disposizioni che, ai sensi del secondo comma, "costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito"

7. Il linguaggio giuridico, specie quello costituzionale, non è "altro" rispetto al problema democratico. Linguaggio normativo e partecipazione democratica sono intimamente connesse, legate da un rapporto di interdipendenza reciproca. La sovranità popolare non si esaurisce, evidentemente, nel momento della delega, ma si concretizza e alimenta nell'esercizio costante della partecipazione attiva e responsabile; questa richiede conoscenza, informazione, consapevolezza dei cittadini.

L'inadeguatezza dello stile comunicativo della norma non è, quindi, fattore secondario nella palese disaffezione alla vita delle istituzioni, allorquando, invece, servirebbe un linguaggio normativo semplice ed efficace per ricostruire un ordito di relazioni virtuose e di "lealtà" tra cittadini e Stato.

Purtroppo, nonostante la diffusa consapevolezza del problema anche a livello politico, non sono seguiti, in Italia, decisi cambi di rotta nell'attenzione alla qualità dei testi normativi, come testimoniato dalla recente riforma costituzionale, approvata con legge, poi fermata dal vaglio referendario.

Al di là dalle valutazioni di ordine strettamente politico, estranee alla presente ricerca, appare plausibile che la complessità della costruzione normativa e l'estrema difficoltà di comprensione da parte della popolazione delle norme costituzionali proposte dalla riforma, abbiano avuto un ruolo non secondario negli esiti. Per tutti, valga il raffronto tra l'art. 70 della costituzione vigente ed il testo proposto in riforma⁴³.

plicità, chiarezza, comprensibilità e organicità delle norme; (...). Sul provvedimento si veda Marziale, G., 1985, 5, 265 ss.

42. 1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 13-bis. – (Chiarezza dei testi normativi). 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che: a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare. 2. (...)».

43. Art. 70 (testo attuale): «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».

Il testo proposto dal Disegno di L. cost. approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 e pubblicato in G.U. 15 aprile 2016 n. 88, XVII legislatura poi bocciato nel referendum costituzionale del

Esempio illuminante in un quadro più ampio, è la legge di bilancio annuale. Un vero mostro giuridico, in genere costituito da un articolo unico con centinaia di commi, senza alcun legame logico⁴⁴.

Non vi è dubbio, quindi, che l'esigenza di restituire dignità e funzione alla norma in termini democratici non interpella solo i giuristi, ma richieda un concorso di volontà e professionalità ampie, tempi adeguati ed onestà di intenti, sul modello che legò i costituenti ad un progetto così ambizioso e nobile quale quello della nostra Carta fondamentale. Per migliorare il tessuto normativo, oltre un deciso

4 dicembre 2016 era il seguente: «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati e immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

44. Ad esempio, l'art. 1 titolo 1 sez. I della Legge di bilancio 2016 per il 2017 (legge 11.12.2016 in G.U. 21.12.2016 n.232), sotto la rubrica «Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici» contiene l'art. 1 composto da 638 commi riguardanti questioni più disparate, con modificazioni parziali a precedenti disposizioni di legge richiamate senza alcun criterio e, soprattutto, senza possibilità per i cittadini e operatori del diritto di sicuro discernimento della norma.

salto di qualità nella struttura complessiva della formazione a tutti i livelli, occorrerebbero competenze ancora più alte e specifiche di quelle riservate ai soli giuristi. Una produzione apprezzabile di testi normativi, richiede competenze molteplici specialistiche di tecnica legislativa aggiuntive rispetto a quelle del giurista e capacità di dialogo con altri esperti di settore in un lavoro coordinato.

L'assetto normativo va riportato al principio della "lealtà comunicativa". I testi giuridici devono tornare ad essere comprensibili ed efficaci, ossia uno strumento di progresso civile, capace di migliorare l'efficacia dei rapporti giuridici tra privati, garantire tutela e attuazione dei diritti, incisività e trasparenza dell'azione pubblica e sicurezza degli economico; in modo da rendere l'impianto normativo un elemento caratterizzante lo statuto di cittadinanza in senso moderno⁴⁵.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Aa.Vv. (2017a). Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità, in Atti del Convegno 7 novembre 2016, *Collana Studi e Ricerche*, n. 2. Roma: Senato della Repubblica.
- Aa.Vv. (2017b). Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia, in Atti del Convegno 14 aprile 2016, *Collana Studi e Ricerche*, n.1. Roma: Senato della Repubblica.
- Ainis M. (2002). *La legge oscura: come e perché non funziona*. Roma-Bari: Laterza.
- Alfieri G. (2011). "Non c'è grammatica": la scrittura legislativa e la sua funzione testuale, in Zaccaria R., *La buona scrittura delle leggi*. Roma: Camera dei Deputati, p. 97 ss.
- Bambi F. (2015). La lingua delle aule parlamentari. La lingua della costituzione e la lingua della legge. *Osservatoriosullefonti.it*, 3, p. 1 ss.
- Bobbio N. (1950). Scienza del diritto ed analisi del linguaggio. *Riv. trim.*, 4, p. 342 ss.
- Calamandrei P. (1947). Atti della Assemblea Costituente, seduta del 4 Marzo 1947, Tipografia della Roma: Camera dei Deputati, vol. III, p. 1748.
- Carnevale P. (2011). Diritto, normazione e ambiguità, in Zaccaria R. *La buona scrittura delle leggi*. Roma: Camera dei Deputati, p. 35 ss.
- Castorina E. (2008). Linguaggio costituzionale ed integrazione europea, in *Scritti in onore di Michele Scudiero*, 1. Napoli: Jovene.
- Ciocia P. (2017). Juridical language: result of social decay. *Law and Forensic Science*, 13, Warsaw, p. 71 ss.
- Costanzo P. (2009). Il fondamento costituzionale della qualità della normazione (con riferimenti comparati e all'UE), in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*. Napoli: Jovene, p. 177 ss.
- De Mauro T. (1998). Il linguaggio della costituzione, in Rodotà S., *Alle origini della costituzione*. Bologna: Il Mulino, p. 25 ss.

45. La riflessione è contenuta nella presentazione del Progetto strategico di Ateneo dell'Università di Pavia, La lingua del diritto in <http://lalinguadeldiritto.unipv.it/presentazione.html>.

- De Mauro T. (2008). Il linguaggio della Costituzione, Roma: Senato della Repubblica, Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale, 18, p.19 ss.
- De Mauro T. (2011). Voce Costituzione, in Arcangeli M. *Itabolario. L'Italia unita in 150 parole*. Roma: Carocci
- Deon V. (1998). Una lingua democratica: la lingua della Costituzione, in Alfieri G. Casola A., *La "Lingua d'Italia". Usi pubblici e istituzionali*. Roma: Bulzoni, p. 195 ss.
- Loiodice A. (1969). *Contributo allo studio sulla libertà d'informazione*. Napoli: Jovene.
- Loiodice A. (1971). Informazione (diritto alla), *Enc. dir.*, XXI. Milano: Giuffrè, p. 472 ss.
- Loiodice A. (1973). *Problematica costituzionale dell'informazione*. Bari: Cacucci.
- Mantovani D. (2008). Lingua e diritto. Prospettive di ricerca tra sociolinguistica e pragmatica, in Garzone G., Santulli F., *"Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari"*. Milano: Giuffrè, p. 17 ss.
- Mantovani D. (2017). La lingua del diritto: un programma di ricerca e di insegnamento, Università di Pavia, in <http://lalinguadeldiritto.unipv.it>.
- Maraschio N. (2012). Lingua e Diritto: qualche questione di metodo, in Zaccaria *La buona scrittura delle leggi*. Roma: Camera dei Deputati, p. 29 ss.
- Marziale, G. (1985). I suggerimenti per la redazione dei testi normativi della regione Toscana: un esempio da imitare. *Foro.it.* 5, p. 265 ss.
- Meloncelli A. (1988). Pubblicità (dir. pubblico). *Enc. dir.*, XXXVII. Milano: Giuffrè, p. 1034.
- Murgia S. (2017). Il ruolo delle Commissioni parlamentari nella buona scrittura delle leggi, in Zaccaria R., *Le parole giuste*, Collana Studi e Ricerche, n. 1 Roma: Senato della Repubblica, p. 109 ss.
- Piemontese M.E. (1996). *Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata*. Napoli: Tecnodid.
- Piemontese M.E. (1998). Il linguaggio della pubblica amministrazione nell'Italia di oggi. Aspetti problematici della semplificazione linguistica, in G. Alfieri, A. Cassola *La Lingua d'Italia. Usi pubblici e istituzionali*. Roma: Bulzoni.
- Piemontese M.E. (2017). La semplificazione del linguaggio amministrativo e lo scoglio della mancata semplificazione del linguaggio legislativo. Aspetti linguistici e aspetti politici, in Zaccaria R., *Le parole giuste*, Collana Studi e Ricerche, n. 1 Roma: Senato della Repubblica, p. 157 ss.
- Placanica A. (2012). Fattori linguistici nella scrittura degli atti normativi, in Zaccaria R., *La buona scrittura delle leggi*, Roma: Camera dei Deputati, p. 171 ss.
- Ruini M. (1947). *Atti dell'Assemblea Costituente*, seduta del 22 Dicembre, Roma: Camera dei Deputati, X, p. 3568.
- Scarpelli U. (1985²). *Contributo alla Semantica del linguaggio normativo*. Milano: Giuffrè.
- Scarpelli U. (1994). Scienza del diritto ed analisi del linguaggio, in Scarpelli U., De Lucia P., *Il linguaggio del diritto*. Milano: Led.
- Silvestri G. (1989). Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso. *Quad. cost.*, p. 229 ss.
- Tiberi G. – Ninatti S. (2016). L'uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri pubblici italiana, in Bonetti P., *Collana del Dipartimenti di studi giuridici dell'Università di Milano Bicocca*. Torino: Giappichelli, p. 66 ss.
- Vespaziani A. (2015). Il potere del linguaggio e le narrative processuali. *Anamorphosis, Revista Internacional del Direito e Literatura*, v. 1, n. 1, janeiro-junho, p. 69 ss.

- Zaccaria R. (2015). La lingua del legislatore ordinario e della revisione costituzionale. *Osservatoriosullefonti.it*, 3 p. 1 ss.
- Zampetti U. (2012). Introduzione, in Zaccaria R., *La buona scrittura delle leggi*. Roma: Camera dei Deputati, p. 4 ss.
- Zanda L. (2011). Le leggi? Scriviamole in italiano. *Il Sole24ore*, p. 10.
- Zanda L. (2012). Buona scrittura delle leggi e crisi del Parlamento, in *La buona scrittura delle leggi*. Roma: Camera dei Deputati, p. 88 ss.
- Zencovich Z. (2005). Il diritto ad essere informati, in Sandulli M.A., *Codificazione ed informatica giuridica*. Milano: Giuffrè, p. 91 ss.
- Zucchelli C. (2012). Riflessioni sulla qualità del linguaggio normativo, in Zaccaria R., *La buona scrittura delle leggi*. Roma: Camera dei Deputati, p. 79 ss.

MICHELE INDELLICATO

LE RADICI PERSONALISTE DEL DIRITTO
E DELLO STATO IN ALDO MORO*

ABSTRACT

Rimeditare il pensiero di Aldo Moro, a quarant'anni dalla morte, può costituire una preziosa opportunità per la costruzione di un nuovo umanesimo etico-giuridico, che abbia al centro la persona e il rispetto della sua dignità.

Il pensiero e l'azione dello statista pugliese segnano certamente nel nostro tempo e per le nuove generazioni un modello di responsabilità morale e una risposta, tra le più incisive e significative ai problemi intorno ai quali ci interroghiamo e ci muoviamo, in una società come la nostra sempre più caratterizzata da un nichilismo e relativismo etico imperanti. La testimonianza dello Statista pugliese può essere indicata come rilevante sia a livello filosofico che socio-politico ed etico-giuridico, per i pensatori e i politici chiamati a realizzare una *Civitas hominis* fondata sulla pace, tolleranza, ricerca della verità, democrazia, giustizia e sul rispetto della persona e della sua inviolabile dignità, valori per i quali Moro spese tutta intera la sua vita.

Removing the thought of Aldo Moro, forty years after his death, can constitute a precious opportunity for the construction of a new ethical and juridical humanism, which has the person at the center and the respect of his dignity.

The thought and action of the pugliese statesman certainly mark in our time and for the new generations a model of moral responsibility and a response, one of the most incisive and significant to the problems around which we question and move, in a society like the our increasingly characterized by a nihilism and ethical relativism prevailing. The testimony of the pugliese statesman can be indicated as relevant both at the philosophical and socio-political and ethical-juridical level, for the thinkers and politicians called to realize a *Civitas hominis* founded on peace, tolerance, search for truth, democracy, justice and respect of the person and his inviolable dignity, values for which Moro spent his entire life.

PAROLE CHIAVE

Personalismo / diritto / stato

Personalism / right / state

SOMMARIO: 1. Il problema del diritto come problema dell'uomo. – 2. Lo Stato come espressione di eticità. – 3. Il carattere etico-rieducativo della pena e della sanzione.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. Una essenziale sintesi di pensiero si può cogliere agevolmente in tutta l'opera morotea, assicurandone l'unità e la fondatezza. Lo statista visse in anni in cui si verificarono accadimenti che scossero la temperie culturale nazionale ed europea, segnando l'inizio di profondi cambiamenti sociali e politici che provocheranno l'ascesa del nazismo e l'inizio della seconda guerra mondiale, anni in cui divennero palesi i limiti degli assolutismi nazionali, già affermatasi e le difficoltà causate dai problemi da quegli stessi non risolti, con l'aggravarsi di una rilevante crisi economica e di giustizia sociale. Aldo Moro, proprio in quegli anni, giovane professore all'Università di Bari, fece propria la consapevolezza di un ruolo proprio dell'"intellettuale" e di una funzione critica da esercitare, avvertendo inoltre l'esigenza di una considerazione rinnovata del mondo cattolico, che ponesse fine al "divorzio" tra cattolicesimo e realtà politica. Di fronte alla complessità dei problemi, il giovane pensatore e professore universitario decise consapevolmente di impegnarsi, riconoscendo in ciò la sua attitudine e la sua vocazione personale, e facendosi carico, al tempo stesso, della situazione umana e della crisi dei valori, in considerazione degli avvenimenti storico-politici verificatisi. Già nel Febbraio 1944, dinanzi ad una sfiducia diffusa che limitava gli orizzonti, Moro scriveva: «Noi abbiamo nelle nostre tradizioni, dalle più antiche alle più recenti, valori pienamente validi, da cui attingere energie spirituali per la rinascita dell'Italia che tutti auspichiamo. Il problema è d'individuare il punto della crisi (ch'è certo crisi degli spiriti) e di muovere, prima che meccanismi legali o forze storiche, le nostre coscienze di uomini responsabili».¹

In effetti Moro conservò una fiducia di fondo nella responsabilità personale, nell'energia spirituale e nella ragione come orizzonti e strumenti di unificazione del genere umano e di (ri)composizione dei conflitti, delle tensioni e delle lacerazioni che pervadevano il mondo sociale. L'"unità" e l'"universalità" sono esigenze originarie di comprensione e di comprensibilità reciproca. La ricerca dell'universale, che nella filosofia del diritto si incarna e si fa storia, nasce dal tentativo di costruire un mondo umano in cui la violenza non abbia posto. La filosofia del diritto considera il fenomeno del diritto come manifestazione della vita dello spirito e Moro precisa che «le scienze giuridiche si limitano a rispondere alla domanda *quid iuris*, mentre la filosofia del diritto procede ad una più alta determinazione e domanda *quid ius*, che cosa, cioè sia il diritto in universale e che cosa rappresenti nella totale vita umana».²

Lo statista pugliese vede il diritto nella vita dello spirito e lo riconduce alla vita etica affermando che in realtà la filosofia del diritto non ha un oggetto diverso da

1. Moro, 2011, 25.

2. Moro, 2006, 15 ss.

quello della restante filosofia e non costituisce di essa una parte, ma è essa stessa nella sua totalità. Scrive Moro: «Proprio quell'identificare il problema del diritto con il problema dell'uomo induce a ritenere che una tale profonda indagine dell'universale giuridico si identifichi con quel processo di pensiero, mediante il quale si tende ad attingere il significato universale della realtà che è appunto la filosofia»³. Da questa posizione tutte le scienze, le stesse norme e gli istituti giuridici brillano di più umana luce e ci appaiono come prodotto e manifestazione di quell'universale giuridico che la filosofia ci ha condotto a conoscere e perciò ricchi di un particolare significato etico-spirituale.

Moro è convinto della fondamentale identità del fenomeno giuridico ed etico, «senza della quale una normazione non si può giustificare, così come non si giustifica il comando o la coazione operata dallo Stato, perché lo Stato è nulla, se non è inteso come espressione di eticità».⁴ La concezione personalistico-comunitaria dello Stato in Moro risente dell'influenza di Mounier e Maritain in modo particolare già nella metà degli anni trenta con il *Manifesto a servizio del personalismo comunitario* di Mounier e *Umanesimo integrale* di Maritain, entrambe le opere del 1936, rilanciano in modo intenso il problema dell'umanesimo e del compito del cristiano nella città dell'uomo e quindi di uno Stato e di un diritto a servizio della persona e della comunità. Proprio in un'intervista alla televisione italiana del 22 Maggio 1973, all'indomani della morte di Maritain (28 Aprile 1973) Aldo Moro, in riferimento al pensiero del grande filosofo francese sui compiti del cristiano, così si esprimeva: «I caratteri pluralistico, personalistico e comunitario della società, che Maritain propone al cristiano nell'assolvimento del suo compito politico, sono espressione di originali esigenze e promuovono originali modi di azione».⁵

Scrivendo Incampo: «La visione morotea del diritto in generale, e del diritto penale in particolare, è tutta incentrata sul valore della persona umana come protagonista etico della vita. Prima di tutto, l'uomo. Non c'è diritto che tenga, se mette incondizionatamente a repentaglio la vita di un solo uomo».⁶

Lo stesso Norberto Bobbio afferma che le fonti del pensiero del giovane Moro sono rinvenibili in Maritain con la sua opera principale *Humanisme integral* (1936) e nelle opere *Révolution personaliste et communautaire* (1934) e *Manifeste au service du personalisme* (1936) di Mounier, la cui rivista "Esprit", fondata nell'Ottobre del 1932, era già conosciuta negli ambienti antifascisti e influenzò non poco gli intel-

3. Ivi, 17.

4. Ivi, 16.

5. Moro, 1978, 4.

6. Incampo, 2016, 42.

lettuali cattolici di tutta Europa⁷. Bobbio afferma che pur nella diversità dei punti di partenza c'era un tratto comune, nel generale atteggiamento etico-politico, che lo accomunava a Moro e che era rintracciabile nella affermazione del principio della persona e della sua dignità. Tema peraltro comune alla filosofia cristiana e a quella laica. Così scrive Bobbio: «Ma, nonostante le differenze di formazione e di ispirazione, l'esigenza fondamentale era la stessa, e analogo era il progetto politico (...): il superamento da un lato dell'individualismo classico, proprio delle correnti liberali (...), dall'altro da quelle forme di collettivismo, di statalismo, di organicismo, che avevano finito per impadronirsi dell'individuo singolo e di ridurlo a ingranaggio di una grande macchina di cui non conosceva né il movimento né il fine. Mettere l'accento sulla persona voleva dire richiamare l'attenzione sulla irriducibilità dell'individuo all'ente collettivo, ma nello stesso tempo cogliere nell'individuo la sua essenziale relazione all'altro, la sua socialità».⁸ Moro crede fermamente nella solidarietà e nella socialità declinata nelle sue diverse forme, perché una è la sorte degli uomini, uno è il loro problema, una è, perché solidale, la loro fatica di essere. «E poiché la società, scrive Moro, è pur sempre un tutto relazionale, questa unità nel supremo problema e nello sforzo quotidiano che costa il risolverlo si rivela in realtà come espressione di una collaborazione delle singole personalità strette nel vincolo sociale, il cui lavoro non sarà perciò mai (e non potrebbe esserlo per il suo significato etico) conquista della propria vita egoistica e chiusa, ma contributo generosamente dato per il porsi di quella, spiegata nel suo significato universale».⁹

Il problema del diritto e dello Stato, in tutti i tempi, e particolarmente nel nostro, afferma Moro, deve risolversi in un problema di interiorità e di instaurazione di valori morali per un armonico ed ordinato svolgersi della vita sociale. La lotta per la giustizia e l'interiorità del diritto deve essere sentita come la nostra lotta, «cui non possiamo sottrarci, perché s'identifica in fondo con la lotta stessa per la vita dello spirito; quella che ogni uomo degno di questo nome combatte, per sé e per gli altri, per una più piena adeguazione della vita umana alle sue ideali esigenze».¹⁰

Il diritto, nel pensiero di Moro, è impensabile senza l'uomo. Lo stesso reato è nullo se non è un "fatto dell'uomo".¹¹

Gaetano Contento, proprio prendendo in esame l'opera morotea *L'antigiuridi-*

7. Cfr. Bobbio, 2016, 65.

8. Ibidem.

9. Moro, 2006, 177.

10. Ivi, 12.

11. Moro, 1947.

città penale, in un Convegno del 1998, in occasione del ventennale della morte dello statista pugliese, parlava del «volto umano del diritto penale di Aldo Moro» sottolineando la centralità del valore della persona umana e affermando che non è pensabile un ordine sociale se non si parte dal “valore autonomo della persona”, e non si tutela la sua dignità. Ciò significa la necessità di un “diritto umano” sia nel campo dell’illecito e della responsabilità penale sia in quello della pena. La stessa pena deve essere «misurata sul metro dell’umanità». Né è mai giustificabile la pena capitale, che è «misurata senza misura», dettata solo da motivi passionali e di vendetta, e non già dalla ragione e meno che mai dall’amore.¹²

I corsi di filosofia del diritto sono stati per Moro l’occasione per elaborare le idee fondamentali sulla visione della vita e del mondo e gettare le basi del suo umanesimo etico-giuridico. Così scrive: «In concreto combattere per il diritto significa dare efficacia storicamente operante ai valori etici, che si sviluppano nella coscienza individuale, in modo che essi, incontrandosi nell’universale, come necessariamente avviene, quando si sia sul piano veramente etico, diano luogo ad una normazione giuridica perfettamente coerente con la coscienza etica collettiva e quindi ad una legge giusta».¹³

La vocazione etica universale dell’uomo determina per l’attuazione dei fini le più svariate esperienze sociali che, secondo Moro, hanno tutte la stessa natura etico-giuridica e si configurano come ordinamenti con lo scopo di realizzare fini umani attraverso la cooperazione sociale. In queste esperienze si realizza l’assoluto valore etico-giuridico, come espressione dell’universalità e della socialità dell’uomo. La operante solidarietà sociale concorre a risolvere il problema dell’uomo che è problema di tutti nella esperienza della vita quotidiana e i “tutti” sono cointeressati alla soluzione del problema «che è poi la particolare manifestazione dell’unico universale problema dello svolgersi della comunità umana conforme alla sua verità».¹⁴

Nella profonda sostanza etica della vita sociale occupa un posto importante l’opera che ciascuna persona svolge tenendo in considerazione l’altro, perché il tu è costitutivo dell’io e ciò è fondamentale per risolvere il proprio problema di vita e rispondere alla propria vocazione verso l’universale, «mentre d’altra parte lo svolgersi della vita etica anche nei suoi aspetti più tipicamente personali include sempre un’istanza di carattere sociale e rappresenta il contributo dato al totale sviluppo dell’eticità della comunità umana dal proprio particolare punto di vista».¹⁵

12. Contento, 2001, 36 ss.

13. Moro, 2006, 13.

14. Moro, 2006, 255.

15. Ibidem.

2. Si può dire che nel pensiero di Aldo Moro anche la concezione della politica e in particolare quello dello Stato risentono dell'influsso, del personalismo comunitario di Mounier e dell'umanesimo integrale di Maritain, tanto che le riflessioni «sullo Stato, sulla sua forma, sulle sue funzioni, sulla necessità o meno di una sua ispirazione religiosa e morale divennero progressivamente centrali nella sua ricerca filosofica». ¹⁶ Moro concepisce lo Stato a servizio della persona e non viceversa e lo vede come strumento capace di rappresentare una forza morale. «La formula dello Stato assoluto è l'abdicazione dello Stato ad essere secondo la sua natura; nella sua tipica identificazione dello Stato con la persona che ne dirige gli svolgimenti, con il conseguente riferimento perciò ad una posizione grettamente particolare, esso è propriamente la negazione dell'essenza dello Stato». ¹⁷

Il fine dello Stato è la garanzia della persona e scopo immanente dello Stato, «sua ragion d'essere, in quanto esperienza sociale particolarmente caratterizzata, è appunto questa compiuta realizzazione dei fini dell'uomo, per la quale lo Stato è (...). Dire Stato val quanto dire società e cioè sviluppo umano nella coesistenza necessaria; (...) sviluppo dell'umanità secondo la sua intrinseca legge e quindi in un ordine». ¹⁸

Lo Stato non è condizione di ordine esterno con sviluppi storici fuori di esso, ma è eticità che si svolge nel suo contenuto umano di tutti gli scopi perseguiti. Lo Stato, secondo Moro, deve mirare allo sviluppo completo della vita umana di ogni individuo e della comunità tutta. Infatti scrive che «fine ultimo dello Stato è di essere sviluppo completo di vita umana nella sua necessaria socialità e guardata nella ricchezza dei suoi valori, ma non vita umana quale che sia, ma umana di vera umanità e perciò etica». ¹⁹

Lo Stato assoluto significa Stato alienato dalla sua profonda razionalità e che piega la società sino a farle perdere ogni senso del vero, del bello, dell'umano, fuori dai quali non ci può essere stato.

Lo Stato non può mai assorbire l'individuo, riducendolo a una sua parte, priva di autonomia e di responsabilità, perciò commenta Maritain: «La persona umana si impegna per intera come parte della società politica, ma non in virtù di tutto ciò che è in lei persona e di tutto ciò che le appartiene in virtù di altre cose che sono in lei, essa è pure interamente al di sopra della società politica. Vi sono in lei alcune cose, e le più importanti, e le più sacre che trascendono la società politica e attraggono l'uomo al di sopra della società politica; quello stesso uomo che è parte della

16. Acanfora, 2011, 94.

17. Moro, 2006, 81.

18. Ivi, 83.

19. Ivi, 84.

società politica in virtù di un'altra categoria di cose. Io sono parte dello Stato in ragion di certe relazioni con la vita comune che interessano tutto il mio essere; ma, in ragione di altre relazioni (...), vi sono in me beni e valori che non sono dello Stato né per lo Stato e che sono al di fuori dello Stato».²⁰

La società è così ordinata “*tota et totaliter*” alla persona, al bene integrale dell'uomo, in quanto il bene comune deve riversarsi sui cittadini proprio perché *bonum diffusivum sui*. Leone XIII nella *Rerum Novarum* affermava: «Se l'uomo, se la sua famiglia, entrando a far parte della società civile, trovassero nello Stato, non aiuto, ma offesa, non tutela, ma diminuzione dei propri diritti, la civile convivenza sarebbe piuttosto da fuggire, che da desiderare».²¹ Dunque dall'impossibilità di risolvere la persona nello Stato, in quanto la persona è fine e non mezzo, deriva l'esigenza di limitare il potere dello Stato stesso, al fine di evitare che si serva anche del “diritto” da lui posto per negare i diritti primordiali della persona stessa. È quindi il principio di finalità, cardine della filosofia di S. Tommaso, condivisa da Aldo Moro, che ci dirà la natura di ogni azione specialmente umana, e ci rivelerà il segreto del bene e del male, principio che riconobbe anche Jellinek quando affermava che senza adoperare la categoria della finalità non è possibile portare ordine e significato nella manifestazione della volontà degli uomini.²² Scrive Moro a tal proposito: «Questa ci pare sia l'anima di verità della celebre dottrina di Jellinek (*Selbstverpflichtung*), per cui lo Stato sovrano è giuridicamente limitato, perché esso da se stesso accetta un limite alla sua operazione, e dà ad essa un contenuto vincolante di fronte agli infiniti possibili».²³ Ed è in forza di questa filosofia sociale che si possono segnare dei limiti al potere dello Stato, che non deve essere debole, ma forte nella misura in cui è a servizio dei cittadini. Altrimenti non sarebbe esagerato parlare di “Stato delinquente”, come giustamente osserva il Del Vecchio. Infatti se si parte dal concetto che lo Stato è l'unica fonte del diritto, e ad esso soltanto spetta determinare ciò che sia giusto o ingiusto, è evidente che nessun delitto può essergli imputato; e dovrebbe logicamente negarsi anche la possibilità di un suo “torto civile”. Anche lo Stato, conclude Del Vecchio «non è altro che il subietto dell'ordine giuridico avente il maggior grado di positività; la sua esistenza di fatto non implica dunque per sé alcuna prova di assoluta giustizia».²⁴

La prima e fondamentale limitazione ai poteri dello Stato ed ai poteri del diritto statale è perciò la dignità della persona umana, con la sua inviolabile autonoma-

20. Maritain, 1977, 15 ss.

21. Leone XIII, 1891, n. 6.

22. Jellinek, 1912, 25.

23. Moro, 2006, 71.

24. Del Vecchio, 1967, 175 ss.

mia, per cui non può essere assunta come mezzo per i fini di un altro uomo e dello Stato, essendo essa non solo causa efficiente o soggetto, ma anche causa finale o fine del diritto. L'uomo stesso è "fine e valore in sé e per sé", appartiene a se stesso e preordina ogni finalità sociale: "est ens sibi", è un centro di valori, che esigono riconoscimento.

Moro rifiuta dunque sia la concezione "atomistica" sia quella "monistica" della Società e dello Stato; ma ogni persona e le varie comunità trovano riconoscimento in rapporto al corpo sociale che si articola organicamente secondo una concezione pluralistica e sulla base di una democrazia "organica" e "partecipativa" che ha cioè il suo fondamento non solo sui singoli ma su quei corpi sociali attraverso i quali si svolge la personalità umana e nei quali organicamente si articola la società e lo Stato.

Lo Stato dunque è giuridico ed etico, scrive Moro, se il diritto si vede nella sua profonda anima etica, sicché «Stato di diritto e Stato etico contrassegnano in fondo la stessa realtà, dove valore e fatto si compongono nella loro naturale sintesi».²⁵ Dire che lo Stato è giuridico ed etico significa dire che esso è in larga misura umano. «L'umanità nel suo più profondo significato è la ragion d'essere dello Stato».²⁶ Si tratta di una umanità ricca di "ogni contenuto e norma limitatrice e liberatrice della stessa", di una umanità che è "potenza e valore insieme", di una umanità che «è socialità non negatrice della persona, l'umanità che è persona libera nell'ossequio alla sua legge di vita nella quale compie veramente se stessa».²⁷

Per Moro lo Stato rappresentava l'espressione della coscienza unitaria della comunità nazionale e «attraverso una ricezione della filosofia tomista-maritainiana e del personalismo comunitario di Emmanuel Mounier, il politico pugliese ridisegnava il rapporto Stato/persona offrendo una visione in chiave moderna della tradizione giusnaturalista».²⁸

Lo stato democratico-personalista per affermarsi come tale non solo in via teorica, ma anche praticamente, non può che articolarsi al servizio dei cittadini, rispettando e promuovendo non solo i diritti della persona singola, ma anche quelli della comunità. Scrive Mounier a tal proposito: «Il ruolo dello Stato si limita da una parte a garantire lo statuto fondamentale della persona, dall'altra a non porre ostacoli alla libera concorrenza delle comunità spirituali»,²⁹ precisando inoltre che «lo Stato personalista è dittatoriale là dove la persona è minacciata, e lo è solo

25. Moro, 2006, 84.

26. Ivi, 85.

27. Ibidem.

28. Acanfora, 2011, 96.

29. Mounier, 1961, 617.

là, in virtù e sotto il controllo del diritto».³⁰ La stessa personalità giuridica dello Stato, per Moro, cioè il suo volere secondo la legge «è dato dalla sua immanente eticità che appunto lo fa giuridico. Perciò è insieme limite e libertà, limite che condiziona la libertà, libertà che si instaura nel limite e cioè compiutamente eticità. Opporre a questa posizione l'istanza di una sovranità illimitata, significherebbe non aver inteso affatto che cosa voglia dire sovranità e libertà nel senso etico, il solo che sia veramente umano».³¹

3. La norma penale è posta a presidio di un bene degli uomini, di un valore dell'umanità, è regolatrice e tessitrice di interessi comuni. La stessa categoria del reato, cioè della situazione disordinata ed inaccettabile nella vita sociale, non può essere compresa senza il riferimento alle categorie di bene, valore, interesse, situazione sociale³².

E quello che conta, secondo Moro, è che «la norma penale, in tutti i suoi momenti, ha presente e presidia – con quella energia ideale, realizzatrice – una situazione, un aspetto, un momento della vita sociale, un bene degli uomini, un valore della umanità. E si qualifica il diritto penale proprio in ragione di questo bene»³³.

Il diritto penale, dunque, per Moro deve tutelare la dignità della persona; e quando si parla di dignità si allude ad un *proprium*, in forza del quale ogni essere umano ha in sé e per sé un valore incommensurabile: significa che non esiste corrispettivo con cui possa essere scambiato, non esiste scopo così grande da giustificare l'uso della persona come mezzo per raggiungerlo. La dignità è propria della persona per due ragioni. La prima è che non esiste nell'universo visibile altro soggetto spirituale, capace di conoscere e scegliere liberamente; la seconda ragione è nella nobiltà del fine cui la persona è destinata. Essendo lo spirito di apertura illimitata, la persona non può avere come fine una realtà limitata, e questo è dimostrato dall'insoddisfazione che alberga perennemente nell'animo umano. Ogni essere è destinato a Dio stesso e solamente in questa destinazione, come ci ricorda Agostino, l'uomo scioglie le sue catene di inquietudine e di mancanza di senso. Dal riconoscimento di questa evidenza scaturisce il rispetto per la libertà altrui di essere se stessi. Qui si scopre la dignità di chi ha commesso il reato, dell'ex carcerato, il suo diritto ad essere "libero" come persona alla pari di tutti gli altri, altrimenti la dignità della persona umana rimane una parola priva di senso, se non significa,

30. Ibidem.

31. Moro, 2006, 72.

32. Moro, 2005, 199.

33. Ivi, 189.

come ammonisce Maritain, che sulla base della legge naturale la persona umana ha il diritto di essere rispettata ed è soggetto di diritto.

Il valore della persona consiste nella vita morale, cioè nella risposta libera ai valori propriamente morali e il diritto, secondo lo statista pugliese, ha il compito indefettibile di perseguire l'armonia sociale e di orientare quindi l'uomo verso tale direzione per realizzare una ordinata vita sociale e una civile convivenza. Ecco che la risposta dello spirito che è in noi e il recupero del senso della trascendenza si concretizzano nella voglia di vivere e far vivere il bene; questo garantisce la vera libertà, che è quella spirituale. La libertà dalla condizione carceraria, infatti, si può definire "liberazione" cioè solo apparente libertà. L'itinerario per raggiungere la vera libertà necessita di un orientamento morale che faccia acquisire il senso della propria vita, visto in una prospettiva di bene comune. Nulla sarebbe più sbagliato, afferma Moro, nel campo del diritto penale che considerare i beni come beni di contenuto economico. «Non vi è dubbio che taluni beni di contenuto economico sono protetti nell'ambito del diritto penale ma, sia detto ben chiaro, che accanto a questi beni di carattere economico, ve ne sono innumerevoli altri nel diritto penale che hanno, invece, un contenuto etico-politico, sicché per essi *non è in gioco una utilità*, sia pure importante, da distribuire tra questo o quel soggetto (...), ma è la vasta gamma di tutto ciò che importa all'uomo, la vasta gamma di tutto ciò che è oggetto di attenzione della volontà»³⁴. Prioritari sono dunque i beni di carattere spirituale, culturale e sociale con una propria autonomia, con un proprio valore.

La pena e la sanzione devono avere carattere rieducativo e portare alla consapevolezza che il non riconoscimento e il non rispetto delle regole e della legalità producono disordine nella vita personale e sociale. Ogni pena deve rispettare l'uomo nella sua dignità e deve avere una funzione rieducativa, non può per nessuna ragione negare il diritto alla vita che è un diritto fondamentale, inviolabile e non negoziabile, senza del quale non potrebbero aver ragion d'essere tutti gli altri diritti. Per questo Moro è decisamente contrario sia alla pena capitale sia all'ergastolo che, se messi in atto, non consentirebbero alcuna rieducazione, perché nel primo caso, negando il diritto alla vita, non si avrebbe neppure la possibilità della rieducazione; nel secondo caso si trasformerebbe l'esistenza stessa in una pena senza fine, senza alcuna possibilità di libertà e di speranza. Moro, facendo riferimento alla nostra Costituzione, afferma che la pena non può assolutamente consistere in trattamenti crudeli e disumani. Essa non è una vendetta, perché la vendetta è smodata e disumana. La pena invece misurata «è umana nella sua manifestazione, nella sua finalità»³⁵. Per questo lo statista pugliese esprime un giudizio negativo sia

34. Ivi, 193.

35. Ivi, 115.

per la pena capitale che definisce “un assassinio legale”, «una vergogna inimmaginabile in un regime di democrazia sociale e politica»³⁶, che puntualmente elimina dal consorzio sociale la figura del reo, sia nei confronti dell’ergastolo che priva di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitudine al pentimento ed al ritrovamento del soggetto. Scrive Moro a tal proposito: «Ci si può, anzi, domandare se, in termini di crudeltà, non sia più crudele una pena che conserva in vita privando questa vita di tanta parte del suo contenuto, che non una pena che tronca, sia pure crudelmente, disumanamente, la vita del soggetto e lo libera, per lo meno, con il sacrificio della vita, di quella sofferenza quotidiana, di quella mancanza di rassegnazione che è uguale ad abbruttimento, che è la caratteristica della pena perpetua»³⁷.

Riscoprire il senso della legalità non come costrizione o pena da pagare, ma come un vero cammino di liberazione che parta dall’interiorità per poi allargarsi al vivere civile e così prepararsi ad un reinserimento nella società come *homo novus*.

La libertà che il detenuto ha interpretato come mancanza di regole e di disciplina, vivendo solo per sè, allontana dal bene comune. Allora la rieducazione agli affetti, ai sentimenti, all’interiorità passa inevitabilmente attraverso il rispetto della dignità. Di conseguenza l’uguaglianza tra gli uomini poggia essenzialmente sulla loro dignità personale e sui diritti che ne derivano e l’uguaglianza si realizza nella solidarietà, che è esigenza di ordine morale. La solidarietà è strettamente collegata al bene comune; essa, infatti, consiste nella carità consapevole della interdipendenza di ogni uomo nel bene comune. Quest’ultimo va inteso non in modo utilitaristico, e quindi funzionale solo al bene del singolo, ma il mio bene “è” il bene di ognuno: è un bene comune. Io mi realizzo nell’altro, non ho invece “bisogno” dell’altro per realizzarmi. La differenza è di tipo antropologico: il bene comune consiste nella mia profonda partecipazione alla prossimità intesa come prossimo. In quanto essere in relazione è un bene insito nella persona stessa in quanto tale, perché dire persona, ricorda Mounier, significa dire comunità. Il bene comune e la sicurezza sociale sono intrinsecamente collegati alla tutela dei diritti fondamentali di ogni persona, che è la connotazione primaria della sua dignità.

36. Ibidem.

37. Ivi, 116.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Acanfora P. (2001). *Un nuovo umanesimo Cristiano. Aldo Moro e "Studium."* Roma: Studium.
- Bobbio N. (2016). *Diritto e Stato nell'opera giovanile di Aldo Moro.* Bari: Cacucci.
- Contento G. (2001). *Il volto umano del diritto penale di Aldo Moro.* Bari: Editoriale Universitario.
- Del Vecchio G. (1967). *Lo Stato e i suoi problemi.* Torino: Giappichelli.
- Incampo A. (2016). *Stato e diritto in Moro. Dall'insegnamento alle lettere della prigionia.* Bari: Cacucci.
- Jellinek G. (1912). *Il sistema dei diritti pubblici soggettivi.* Milano: Editrice Libreria.
- Leone XIII (1891). *Enciclica Rerum Novarum.* n. 6.
- Maritain J. (1977). *I diritti dell'uomo e la legge naturale.* Milano: Vita e Pensiero.
- Moro A. (2011). *Aldo Moro. Alle radici della nuova democrazia italiana.* Palo del Colle (Ba): Liantonio Editore.
- Moro A. (1947). *L'antigiuridicità penale.* Palermo: Priulla.
- Moro A. (1978). *Notes et documents.* Riv. 10-11.
- Moro A. (2005). *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale.* Bari: Cacucci.
- Moro A. (2016). *Lo Stato. Il Diritto.* Bari: Cacucci.
- Mounier E. (1961). *Manifeste au service du personalisme,* in *Oeuvres*, I. Paris: Montaigne.

ROSA INDELLICATO

LA CREATURA UMANA
AL CENTRO DEL PENSIERO WEILIANO*

ABSTRACT

Il pensiero e l'opera della filosofa francese Simone Weil si offrono come testimonianza di autentica attenzione all'umano, di rispetto e di amore per l'altro, specie quando quest'ultimo è il debole. Senza cedere ad uno sterile culto del passato, ella invidia i greci perché uomini felici in cui la scienza, l'arte e l'amore erano aspetti del medesimo bene. Il messaggio etico-educativo della filosofa francese è di grande attualità perché invita a ricercare la verità, a discernere e ad abolire tutto ciò che nella vita contemporanea spezza gli animi sotto il peso dell'ingiustizia e della menzogna.

The thought and work of the french philosopher Simone Weil offer themselves as a testimony of genuine attention to the human, respect and love for the other, especially when the latter is the weak. Without yielding to a sterile cult of the past, she envies the Greeks to be happy men in whom science, art and love were aspects of the same good. The ethical-educational message of the french philosopher is of great relevance because it invites us to seek the truth, to discern and to abolish everything that in the contemporary life breaks the minds under the weight of injustice and lies.

PAROLE CHIAVE

Creatura umana / attenzione / verità

Human creature / attention / truth

SOMMARIO: 1. Breve profilo storico-culturale. – 2. Il male e la libertà dell'uomo. – 3. L'attenzione come carità. – 4. Radicamento e sradicamento.

1. Gli scritti di Simone Weil sono definiti da più parti asistematici e rivelano, in realtà, un filo conduttore unico: il rispetto e l'attenzione alla creatura umana come fine.

Illuminata da questa luce, ella attraversa i complessi eventi del suo tempo lacerato e feroce, nella convinzione che la ricostruzione sociale e politica della società deve, necessariamente, passare per la rigenerazione spirituale ed etico-educativa degli individui.

* Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

Per poter comprendere la vita e l'opera di Simone Weil, nata a Parigi nel 1909 da famiglia israelita e morta a Londra nel 1943, è opportuno risalire al contesto storico-culturale della Francia negli anni che intercorrono tra la prima e la seconda guerra mondiale. Il travagliato ventennio tra la fine della prima guerra mondiale e l'inizio della seconda è caratterizzato da sconvolgimenti sociali profondi e il contesto culturale e politico appare rivoluzionario non solo a sinistra, ma anche al centro e a destra. Sono rivoluzionari, i marxisti, ma lo sono anche i seguaci dell'Action Francaise, che propagandavano una «controrivoluzione violenta».

Raymond Aron, teorico di «Ordre Nouveau» rifiutava qualsiasi mediazione riformista perchè non sufficiente a risolvere i problemi assai complessi del suo tempo¹.

Nel quadro delle forze politiche l'avvenimento più significativo fu la nascita del partito comunista francese e lo spostamento ancor più a destra della «section française de l'Internationale ouvrière». Un tentativo di saldare le istanze rivoluzionarie e il rinnovamento cristiano si ha con Mounier, fondatore nel 1932 della Rivista "Esprit", la cui azione si inquadra nella crisi della cristianità in Occidente².

Simone Weil è testimone di un tempo in cui nascono e si affermano i totalitarismi ai quali dichiara guerra aperta perché non tollera i soprusi e gli attacchi alla dignità della persona. La pensatrice francese non è iscritta a nessun partito, ma critica duramente la borghesia, il capitalismo e nel contempo è impegnata in prima persona a sollecitare la resistenza ad ogni forma di dittatura, da quella fascista a quella comunista. Il pensiero della Weil non è caratterizzato da un generico utopismo a sfondo umanitario, ma affonda le radici in una visione filosofica ben precisa che si realizza esclusivamente nella prassi, nell'impegno concreto, nell'azione finalizzata alla ricerca della verità. Il percorso intellettuale di S. Weil è segnato dalla probità, che indica insieme onestà intellettuale, attenzione come carità verso il prossimo e ricerca della verità di Dio. Dal 1941 al 1943, anno della morte, il pensiero di Dio è dominante. Tra gli scritti di quando era ancora studentessa troviamo la tendenza a sfondare il più possibile il significato misterioso di Dio per ridurlo alla libertà.³

La sua autobiografia rivela un'anima che, ancora in clima di agnosticismo, è

1. Per un approfondimento del clima del tempo e del programma di «Ordre Nouveaux», cfr. Aron Dandieu, 1933.

2. Cfr. Campanini, 1968.

3. «Posso convenire di chiamare Dio la mia propria libertà. Questa convenzione ha il vantaggio di liberarmi dal Dio – oggetto e di stabilire che il tipo di realtà di Dio non è l'esistenza ma l'essenza, ma ciò che Logneau chiamava valore (...). Ora, se Dio è la mia libertà, egli è ed esiste, ogni volta che ha la mia libertà si manifesta nelle mie idee e nei miei movimenti, ossia ogni volta che io penso» (Petrement, 1973, 95).

naturaliter cristiana, perché orientata verso la povertà, verso l'altro specialmente quando l'altro è il fragile, l'oppresso, lo sventurato, verso la purezza, la volontà di Dio, come dimensione di realizzazione e di approdo dell'anima alla ricerca della verità. Così scrive: «non mi è mai venuto in mente di potere entrare nel cristianesimo: avervi l'impressione di esservi nata»⁴. Ed ancora: «Dio è colui che si china su di noi, sventurati ridotti a non essere altro che un poco di carne inerte e sanguinante (...). L'amore che dobbiamo a Dio, che sarebbe la nostra perfezione suprema se potessimo raggiungerlo, è il modello divino sia della gratitudine che della compassione»⁵.

Il suo pensiero, ancora oggi, seppur complesso, lascia impronte, apre orizzonti impreveduti, risveglia dimensioni sopite della vita dello spirito e pone interrogativi fondamentali circa l'essere dell'uomo. Chi è Simone Weil: filosofa? Pedagogista? Storica? Teologa? Intellettuale impegnata nella lotta sindacale e politica? Critica lucida ed equilibrata del marxismo, visto all'interno di questa dottrina? O, ancora più paradossalmente mistica? È difficile definirla e ancor meno collocarla nella scacchiera delle scuole di pensiero, tanto è grande la ricchezza e la complessità del suo pensiero.

Certamente Simone Weil è una filosofa "amante della verità", come ella stessa si definisce. La vita dice a Maurice Schumann, non ha altro senso che la ricerca della verità. Per questo, la pensatrice francese insiste su un concetto di filosofia che è, attraverso un corretto ritorno alle sorgenti deve implicare un cambiamento dell'anima e provocare un mutamento di mentalità e di comportamento.

2. Viene spesso evidenziato come la Weil operi una lucida «lettura» della natura umana, rivelando la tendenza dell'uomo di ogni tempo di «dominare» l'altro. Sotto la voce «manifestazioni del male» emergono i diversi modi in cui il male è presente nel sociale. La singolare interpretazione del poema omerico dell'*Iliade* porta a riflettere che la «forza», in realtà, domina gli uomini; tutti sono vittime del suo cieco dominio. Gradualmente in questo procedere in «negativo», si inseriscono la violenza, la barbarie, la guerra.

Tra gli scritti giovanili di Simone Weil, *Le beau et le bien* (1926) è quello che più di tutti anticipa il suo percorso spirituale e i temi che nutriranno la sua meditazione. All'uomo, dice la Weil, non è dato creare le cose come a Dio. A lui spetta solo conservarle o distruggerle. Nella conservazione le cose restano nel loro stato senza partire la sua presenza: è questo è il bene; nella distruzione, invece, l'uomo lascia il suo segno deturpandole e sottraendo loro realtà ed essere. L'origine del male deriva

4. Weil, 1966, 41.

5. Weil, 2013, 120.

dalla frenesia dell'uomo di agire su cose, originariamente buone, che non ha creato. «È bene ciò che dà maggiore realtà agli esseri e alle cose; male ciò che gliela toglie. I Romani hanno *fatto il male* spogliando le città greche delle loro statue, perché le città, i templi, la vita di quei Greci avevano minore realtà senza le statue, e perché le statue non potevano avere altrettanta realtà a Roma che in Grecia»⁶. E ancora, si compie il male quando si vuole privare un popolo, una comunità, una città, un essere umano dei propri valori: canti, culti, arte, feste, celebrazioni, costumi per sostituirli con altri a loro estranei. In sostanza il male è sottrazione di bene dalle cose, che pur create buone e disposte secondo un ordine cosmico dal sommo Bene, che è Dio, sono corruttibili. Ricordando Agostino, Weil si rese conto che il male non poteva che essere la corruzione o la diminuzione delle perfezioni presenti nelle cose. Il male non può che derivare dall'uomo che non ha la conoscenza della reale presenza di bene nelle cose, che ignora la portata delle sue azioni distruttive. Scrive Weil: «Fuori di noi vediamo il male sotto due forme distinte: sofferenza e peccato (...). Percepriamo in noi stessi qualcosa che non è né sofferenza, né peccato, che è a un tempo l'una e l'altro, radice comune a entrambi, miscuglio indistinto dei due, sporcizia e dolore nel medesimo tempo. È il male in noi. È la bruttezza in noi (...). E le cose, divenendo così sporche e brutte ai nostri occhi ci restituiscono il male che abbiamo posto in esse. Ce lo restituiscono aumentato. In questo scambio, il male che è in noi cresce»⁷. Siamo noi, ricorda la filosofa francese, «che conferiamo alle cose e agli esseri attorno a noi, per quanto è in nostro potere, la pienezza della realtà, quando all'attenzione intellettuale aggiungiamo quell'attenzione ancora superiore che è accettazione, consenso, amore (...). E in fondo per noi la suprema giustizia è l'accettazione della coesistenza con noi di tutte le cose e di tutti gli esseri che di fatto esistono»⁸. Tale coesistenza, che si pone in sintonia con la coscienza ecologica moderna del rispetto del diritto di tutti gli esseri a esistere e a operare, secondo quanto determinato dalla loro natura e secondo un ordine e una connessione dettati dalla natura universale⁹, può costituire un primo atto d'amore; pone un argine alla sete di dominio e di distruzione; crea in tutti un benefico senso di uguaglianza; ed è la premessa necessaria per la riduzione del male.

La meditazione di Weil sul problema del male non si ferma, però, alle indicazioni agostiniane riguardanti la responsabilità dell'uomo nel privare le cose del loro essere, della loro realtà deturpandole, va oltre: osa addentrarsi nel problema della creazione, richiamando questioni teologiche che avevano già avuto un loro inizio

6. Weil, 1985, 199.

7. Weil, 2013, 85.

8. Weil, 1957; Pieracci-Campo, 1984, 244.

9. Cfr. Spinoza, 1670, 378-379.

filosofico con Schelling. Tale creazione, che avviene secondo natura divina, ossia per follia d'amore, «è, da parte di Dio, un atto non di espansione di sé, ma un ritirarsi, un atto di rinuncia. Dio con tutte le creature è meno di Dio da solo. Dio ha accettato questa diminuzione. Ha svuotato di sé una parte dell'essere (...). Dio ha permesso che esistessero cose, altre da Lui e di valore infinitamente minore. Attraverso l'atto creatore ha negato se stesso, così come Cristo ha prescritto a noi di rinnegare noi stessi»¹⁰. Negando se stesso, Dio ha permesso che l'uomo godesse di una sua autonomia, di una capacità di scelta e di azione: in sostanza l'uomo partecipa della libertà divina. Ed è in questa libertà concessa da Dio che si nasconde il problema del male. Se da Dio origina la libertà dell'uomo e, quindi, la possibilità del bene e del male, è nell'uomo, però, che il male prende forma e si realizza. Luigi Pareyson, in accordo con la Weil, sostiene: «Dio non può essere considerato come origine del male, senza che possa dirsene autore; origine del male non in quanto lo faccia o lo causi o lo provochi o lo permetta, ma in quanto gli dà via libera [...] nell'atto stesso di cedere il posto alla libertà umana e di rispettarla nel suo esercizio»¹¹. Certamente, conclude Pareyson, è l'uomo autore del male, del peccato e della colpa. Così l'onnipotenza di Dio, riflette la Weil, si mostra proprio nell'esercizio di autolimitazione e di rinuncia al proprio potere nel rispetto della libertà dell'uomo: onnipotenza che si traduce in una sua volontaria distanza, che può apparire come assenza o assoluta indifferenza alla condizione umana. E questo sempre per amore della creatura umana libera di scegliere il bene o il male.

L'oppressione viene dalla filosofa evidenziata sia come analisi della situazione politico- sociale dell'Europa fra le due guerre, in particolare, della Germania alla vigilia dell'avvento di Hitler, sia come condizione di vita dei contadini, degli operai, dei minatori, di tutti coloro che soffrono per il lavoro fisico o che subiscono discriminazioni.

L'oppressione è un «mostro» che stritola l'uomo in ogni tempo. Tutto è «sradicamento» e l'umano non abita più nell'uomo. Tutti gli scritti della Weil offrono categorie positive che aprono l'uomo alla speranza di poter attuare una società giusta. Lo stesso filosofare della pensatrice francese è costantemente legato alla ricerca della verità, a qualunque costo e al di là di ogni ideologia. Da qui l'amore per il mondo greco: Platone, sin da adolescente, è ai suoi occhi l'amante della sapienza e, dopo la conversione, un mistico. Infatti Weil afferma che Platone è un mistico autentico ed anche il padre della mistica occidentale. E le idee di Platone sono i pensieri di Dio e gli attributi di Dio¹².

10. Weil, 1960, 106.

11. Pareyson, 1995, 183.

12. Cfr. Weil, 1953, 70-72.

3. Ogni uomo, attraverso l'umiltà, la sventura, la sofferenza comprende la sacralità della vita, coglie l'altro nella sua dignità di uomo e diventa consapevole che il bene comune è un cammino di responsabilità e di condivisione. L'amore è la luce che guida la giustizia e l'attenzione, è come la carità del "buon samaritano". Nell'obbligo si attua la legge dell'"ama il prossimo tuo come te stesso". «La carità verso Dio è l'amore dell'uomo per Dio; la carità verso il prossimo è l'amore di Dio per l'uomo. Quest'ultimo di norma deve precedere. L'amore di Dio non è veramente reale se non quando l'anima ha non solo ricevuto, ma anche sentito e riconosciuto con assoluta chiarezza la presenza di Dio»¹³. Nell'amore per il prossimo, l'uomo, facendo spazio nel proprio dominio all'esistenza dell'altro, propone appunto la rinuncia divina: «Chi, ridotto dalla sventura allo stato di cosa inerte e passiva, ridiventa almeno per qualche tempo lo stato di essere umano grazie alla generosità altrui, se sa accogliere e sentire l'autentica essenza di tale generosità riceve in quell'istante un'anima generata esclusivamente dalla carità. Egli è generato dall'alto, per mezzo dell'acqua e dello spirito (...). Trattare con amore il prossimo che giace nella sventura è come battezzarlo. Chi compie un atto di generosità può agire in quel modo soltanto se con il pensiero si è immedesimato nell'altro (...). Generosità e compassione sono inseparabili, ed entrambe hanno il loro modello in Dio, cioè nella creazione e nella passione»¹⁴. Nell'atto d'amore si manifesta nella creatura umana quella rinuncia necessaria al proprio potere, da cui non può che originare il bene, unico strumento capace di contrastare il male. In verità, dice la Weil, nell'esercizio della carità Dio, già presente nel benefattore, entra nella creatura colpita dalla sventura che non è una semplice condizione di sofferenza fisica, ma di estrema degradazione dell'anima ridotta in uno stato di vera e autentica schiavitù. La sventura afferra la vita colpendola in tutti i suoi aspetti: fisico, psicologico, relazionale; produce nella creatura umana un totale decadimento sociale. Che cos'è la violenza se non la sofferenza inflitta dall'uomo all'uomo? È lo spettro della sofferenza subita e inflitta che ci riconduce all'esperienza fondamentale che ha messo in moto il pensiero di Simone Weil e che ella chiamava la sventura (*le malheur*). È la sventura che riconduce alla radice greca, sotto la figura della tragedia e alla radice biblica del salmo dell'afflizione (salmo 22). La sventura si differenzia dal dolore fisico, che è momentaneo e sensibile alla razionalizzazione; è irriducibile e ingiustificabile; è sradicamento dalla vita ed equivale alla morte. Ed è qui che la Weil ci richiama a due concetti fondamentali per l'essere umano: il radicamento e lo sradicamento.

13. Weil, 1960, 232.

14. Ivi, 107.

4. Il radicamento, ci dice Simone Weil, è l'esigenza più importante ed è anche la più difficile a definirsi, mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all'esistenza di una collettività che «conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro, l'essere umano ha una radice»¹⁵. Il radicamento si oppone allo sradicamento, anche quest'ultimo concetto risulta alquanto difficile da definire proprio in virtù del grado di sradicamento in cui è giunta la nostra società, fino ad assorbirlo e farlo diventare del tutto naturale. La Weil elenca numerosi casi di sradicamento che ci troviamo a vivere: lo sradicamento operaio, contadino, geografico, in tutti questi casi riemergono i caratteri della malattia del nostro tempo, una malattia che sta distruggendo l'uomo, rifiutando qualsiasi tipo di relazione con l'altro, è qui che Simone Weil richiama *l'enracinement* : «in fin dei conti il radicamento non è altro che la riunificazione del mondo sul fondamento dell'unico Assoluto che è il Bene»¹⁶ emerge nel suo pensiero l'attenzione all'altro, aprirsi alla relazione e al bene, la libertà come spazio dove si sostanzia l'agire etico, il linguaggio come dialogo che determina la specificità dell'uomo che con esso può manifestare la propria interiorità, ma anche “manipolare” se stesso. L'autentico riconoscimento dell'altro consiste nel consenso all'esistenza dell'altro il che implica una rinuncia al proprio io. Riconoscere l'altro come persona significa amarlo senza riserve e questo amore è inspiegabile poiché è spontaneità e generosità. Acconsentire senza riserve all'esistenza dell'altro, secondo la Weil, significa essere disposti ad accettare, in suo favore, una diminuzione del proprio essere.

La sua voce si eleva libera da condizionamenti esterni, si offre come testimonianza autentica di attenzione all'umano e scevra dai conformismi di una cultura dominante, mette in crisi la mediocrità che, spesso, domina la nostra realtà. Una vita condotta sempre a favore del prossimo, del debole, del povero, infatti, si ricordano le attività educative a favore dei minatori organizzate da sindacati rivoluzionari, come Thèvenon e Narvant si univano alle sue riflessioni scritte su “L'Effort”, settimanale del sindacato autonomo degli edili della regione di Lione. La sua tesi rivelava la necessità del ruolo educativo degli intellettuali nel movimento operaio e sindacale, perché alla classe operaia si potessero dare gli strumenti di pensiero per rendersi protagonisti della propria liberazione.

Definì lo strumento per eccellenza il linguaggio. Saper usare le parole permette di detenere un potere «gli assemblatori di parole sono sempre stati dalla parte della classe dominante, dalla parte degli sfruttatori contro i produttori»¹⁷. L'op-

15. Weil, 1990, 49.

16. Rolland, 1983, 312.

17. Weil, 1931, 4-5.

pressione per lei era un insulto alla dignità umana come scriveva nel suo libro *Lezioni di filosofia*.

Nell'agosto del 1932 si recò in Germania comprese la situazione tedesca visitando quei luoghi, visitò le fabbriche, incontrò i sindacalisti, parlò con la gente comune. Secondo l'amica Simone Pètrement, un amico trockista, Raymond Molinier le chiese di incontrare Liva Sedov, figlio di Trockij che le affiderà una valigia con documenti pericolosi in cui vi erano gli indirizzi dei trockisti che vivevano in Germania. Quando furono sul treno che la riportava a Parigi, ebbe un attimo di apprensione al momento di passare la frontiera non per sé, ma per le carte che erano state affidate e che potevano compromettere molta gente¹⁸. Tornò da Berlino convinta che il popolo tedesco possedesse un forte vigore intellettuale e di lì a poco pubblicò le sue riflessioni sull'esperienza vissuta. Alcuni suoi articoli furono l'espressione della delusione procurata dai comunisti che, per eliminare i socialdemocratici, si offrirono alla corruzione e contribuirono all'ascesa di Hitler.

La Weil riprese l'insegnamento in Francia ad Auxerre, piccolo centro a sud-est di Parigi, ma non rivelò alcuna gioia di quel periodo, nella sua piccola casa perse sempre più la cura di se stessa; si alimentava poco, le sue emicranie erano sempre più gravi, scarsi erano i rapporti con i colleghi e difficili quelli con la direttrice. Non si scoraggiò, però, per l'ambiente ostile, ma diede aiuto a tutti i rifugiati in Francia scappati dalla Germania nazifascista e continuò a lottare nel sindacato della Federazione unitaria dell'insegnamento. La sua sensibilità e la lucida intelligenza le procurarono la convinzione che la violenza avrebbe dominato questo periodo storico. Nella primavera del 1933, scrisse un articolo *Perspectives* che sarà pubblicato su *La révolution prolétarienne* nell'agosto dello stesso anno. La riflessione sul fallimento della rivoluzione russa, sul fallito movimento operaio in Germania e sulla drammatica condizione degli operai in Francia la portarono a considerare l'oppressione non più dovuta al capitale, ma all'organizzazione del lavoro, realizzata dagli amministratori e dai burocrati. Marx non si era reso conto che la società socialista poteva nascere solo eliminando la separazione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale¹⁹. L'articolo venne giudicato un testo politico eccellente, ma Trockij stesso reagì, e in un opuscolo che fece pubblicare nel mese di ottobre, accusava Weil di essere invasa da un'esaltazione anarchica e che ai piccoli borghesi, come lei, erano necessari molti anni per essere liberati dai pregiudizi²⁰. Nello stesso periodo la Weil si recò in vacanza in Spagna, dove visse un periodo di vera serenità. Al ritorno dalla Spagna, a seguito della soppres-

18. Cfr. Pètrement, 1994, 186.

19. Cfr. Weil, 1993; Pètrement, 1994, 233-236.

20. Cfr. Pètrement, 1994, 233-236.

sione del suo corso a Auxerre, riprese il suo insegnamento a Roanne. Il lavoro tornò ad essere piacevole; incontrò un'allieva che raccolse le sue lezioni che verranno stampate con il titolo di "Lezioni di filosofia". L'attività sindacale divenne ricca di eventi anche per la vicinanza di Roanne a Saint-Etienne. Nel mese di ottobre partecipò sia a una manifestazione sindacale contro la visita del Presidente della Repubblica sia alla marcia dei minatori che si tenne il 2 dicembre dello stesso anno. Contemporaneamente alla camera del lavoro di Saint-Etienne insegnò in corsi serali sul marxismo. Nello stesso periodo scrisse molto: sulla "Critique sociale"²¹ diretta da Souvarine (suo grande amico) apparve un articolo sulla guerra e produsse due recensioni: la prima sua una raccolta di lettere di Rosa Luxemburg, la seconda sul libro di Lenin "Materialismo ed Empirocriticismo". Su *L'Effort* del 2 dicembre in "Le problème de l'U.R.S.S."²² sostenne l'identità tra lo sfruttamento capitalista e quello socialista del suo tempo. Tenne delle conferenze per gli iscritti al sindacato di Saint-Etienne, nelle quali sono presenti delle idee che, poi si troveranno nel testo "Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale". Nel Natale del 1933, la Weil tornò a Parigi e incontrò Trockij (autorizzato dal governo Daladier a recarsi in Francia rispettando alcune regole). La discussione divenne una vera e propria disputa, Natalia Sedova (moglie di Trockij) diceva con stupore: «una ragazzina che tiene testa a Trockij»²³.

Su *La Critique sociale* del marzo del 1934 fu pubblicata la sua traduzione del tumulto dei Ciompi, scritto da Machiavelli e la recensione sulla biografia di Marx realizzata da Otto Ruhle. Nella quale definiva la Weil uno spirito illuminato e fecondo del Novecento e che seppe vedere nella rivolta degli operai i tratti specifici dei grandi movimenti operai successivi.

Importante è la relazione che la Weil intrattiene con il pensiero di Marx, lungo il corso della sua esistenza, assumendo in un primo momento un atteggiamento di giudizio positivo, almeno fino all'epoca della sua esperienza lavorativa come operaia e contadina perché aveva inteso la prospettiva marxiana non solo come una concezione politica ideale, ma soprattutto come prospettiva di pratica concreta. In seguito la sua ostinazione a voler comprendere la vera origine dell'oppressione sociale la portò, a soli 25 anni, ad analizzare i limiti e la insufficienza della teoria sociale di Marx, soprattutto in due punti essenziali e cioè da un lato, nella presunta

21. "La Critique sociale", definita rivista di idee e di libri, fu fondata nel marzo del 1931 da Boris Souvarine.

22. Il testo fu parzialmente pubblicato su *La révolution prolétarienne* del 10 dicembre del 1933 con il titolo *L'intérêt collectif et l'intérêt des puissants*.

23. Pétrement, 1994, 253.

ineluttabilità della “rivoluzione” prossima avventura, e dall’altro nel dogmatismo scientifico, ed in ciò veramente profetica perché la storia nel tempo le ha dato ragione²⁴

A soli 25 anni decise di scrivere un testo che lei definirà la sintesi delle sue riflessioni tra l’uomo e la società a lei contemporanea. In *Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale* l’analisi compiuta è profonda e sconcertante. Dirà: «Mai l’individuo è stato così completamente abbandonato a una collettività cieca, e mai gli uomini sono stati più incapaci non solo di sottomettere le loro azioni ai loro pensieri, ma persino di pensare (...) sono evidenti l’impotenza e l’angoscia di tutti gli uomini dinanzi alla macchina sociale, diventata una macchina per infrangere i cuori, per schiacciare gli spiriti, una macchina per fabbricare incoscienza, stupidità, corruzione, ignavia e soprattutto vertigine (...)»²⁵. Nello stesso periodo alla sua amica Simone Pétrement scrisse: «Ho deciso di ritirarmi completamente da ogni specie di politica, salvo per la ricerca teorica. Il che non esclude nel modo più assoluto la mia eventuale partecipazione a un grande movimento spontaneo di massa (...) sono sicura che tutto il sangue che sarà versato, sarà versato invano, e che siamo battuti in partenza»²⁶. La Pétrement racconta, inoltre, che l’aspettativa per lavorare in fabbrica era una decisione che lei accarezzava già da tempo, ma la domanda fu presentata il 20 giugno del 1934, con la motivazione “studi personali”. «Desidererei preparare una tesi di filosofia concernente il rapporto della tecnica moderna, base della grande industria, con gli aspetti essenziali della nostra civiltà, cioè da un lato la nostra organizzazione sociale e dell’altro la nostra cultura»²⁷. Ebbe l’aspettativa il 12 luglio dello stesso anno, ciò la portò ad esperire, in una nuova avventura esistenziale, l’oppressione dell’uomo. La riflessione teorica non riusciva a darle una risposta su come attuare un lavoro senza l’oppressione. Bisognava, perciò, vivere la miseria, provare il rapporto con la macchina per conoscere, per comprendere e per cercare la soluzione.

La pensatrice francese è convinta che solo attraverso l’umiltà, la sofferenza, il dolore e la discesa verso il basso, si può operare il vero cambiamento e salire così verso altezza che hanno la stessa luce dell’eterno.

Il rapporto tra noi e gli altri, tra noi e il mondo deve essere visto come “espropriazione di sé” nel momento in cui ci rendiamo conto che non abbiamo il possesso di nulla (potere, prestigio, ecc.) siamo nella condizione di vivere l’umano come

24. Weil-Falconi, 1985.

25. Weil, 1985, 108.

26. Pétrement, 1994, 264-265.

27. Ivi, 273.

amore per l'uomo e possiamo autodeterminarci per realizzare una società che ha come fine ultimo la vera uguaglianza, che altro non è che l'esercizio della giustizia.

In altri termini, sembra che dopo aver vissuto per diversi anni la sua esperienza in mezzo a sindacati operai, in Francia come in Germania, poi in Spagna dopo la guerra civile (vedi la lettera a Bernanos), Simone Weil abbia acquisito la convinzione che la salvezza dell'umanità non possa avvenire che attraverso coloro che giungono ad operare in se stessi una totale dis-appropriazione di sé. Senza dubbio un tale risultato è impossibile all'uomo. Ma, diceva Simone Weil, ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Aron R. – Dandieu A. (1933). *La révolution nécessaire*. Paris: Plon.
- Campanini G. (1968). *La rivoluzione cristiana*. Brescia: Morcelliana.
- Pareyson L. (1995). *Ontologia della libertà*. Torino: Einaudi.
- Pétrément S. (1994). *La vita di Simone Weil*, in Sala M.C., tr.it di Cierline E. Milano: Adelphi.
- Pieracci M.H. – Campo C. (1984). Intuizioni precristiane, in *La Grecia e le intuizioni precristiane*. Roma: Borla.
- Rolland P. (1983). Approche politique de «L'enracinement», in *Cahiers Simone Weil*, 4, p. 312 ss.
- Spinoza B. (1670). *Trattato teologico-politico*, a cura di Giancotti Boscherini E. e tr.it. di Droetto A. – Boscherini E. (2007). Torino: Piccola Biblioteca Einaudi, pp. 378-379.
- Weil S. (1931). Eu marge du comité d'études. *L'Effort*, n. 286, 19 dicembre, p. 2 col. 4-5.
- Weil S. (1952). *La condizione operaia*, tr.it. di Fortini F. Milano: Edizioni di Comunità
- Weil S. (1957). *Intuitions pré-chrétiennes*. Paris: Ed. Fayard.
- Weil S. (1960). Attesa di Dio, in *Studio e vita interiore* (a cura di Colosio P.I.). Firenze: Libreria Fiorentina, p. 106
- Weil S. (1985). *Oppressione e libertà*, tr. it. di Falconi. C. Milano: Edizioni di Comunità.
- Weil S. (1985). *Quaderni I*, in Gaeta G. Milano: Adelphi, p. 199.
- Weil S. (1993). Perspectives. Allons-nous vers la révolution prolétarienne? *La dévolution prolétarienne*, n. 158, 25 agosto.
- Weil S. (1990). *La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso l'essere umano*, a cura di Fortini F. Milano: Arnoldo Mondadori, p. 49.
- Weil S. (2008). *Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale*, a cura di Gaeta G. Milano: Adelphi.
- Weil S. (2013). *L'amore di Dio*. Cinisello Balsamo (MI): San Paolo.

LUCA MANNARELLI

DAL MIRACOLO ECONOMICO AL DISASTRO AMBIENTALE: UN BILANCIO A 50 ANNI DALLA NOTTE DI PAPA PAOLO VI A TARANTO*

ABSTRACT

Il presente contributo è redatto per commemorare il cinquantésimo anno dalla celebrazione della messa di Natale da parte di Papa Paolo VI presso il Centro Siderurgico.

La visita a Taranto riveste carattere simbolico in quanto consente di ricostruire, oltre alla figura di questo Papa “dimenticato”, un intero periodo storico e costituisce l’occasione per effettuare un parallelismo tra le aspettative di una intera popolazione e la dura realtà che si è in realtà, dopo mezzo secolo, rivelata.

This contribution is written to commemorate the fiftieth year of the celebration of the Christmas Mass by Pope Paul VI at the Steel Center.

The visit to Taranto is symbolic in that it allows us to reconstruct, in addition to the figure of this “forgotten” Pope, an entire historical period and is an opportunity to make a parallel between the expectations of an entire population and the harsh reality that has in reality, after half a century, revealed.

PAROLE CHIAVE

Papa Paolo VI / Taranto / Celebrazione religiosa presso Italsider

Pope Paul VI / Taranto / Religious celebration at Italsider

SOMMARIO: 1. Il contesto storico – 2. Papa Paolo VI – 3. La “Cattedra itinerante” – 4. La Messa nella notte di Natale a Taranto – 5. Taranto e l’Italsider: che cosa è accaduto? – 6. Da Paolo VI ai “winddays”

1. Il 18 febbraio 2018 Papa Francesco ha comunicato alla Curia romana l’intenzione di proclamare entro l’anno la santificazione di Papa Paolo VI¹. L’avvenimento, se confermato, coinciderà, forse non a caso, con il cinquantésimo anniversario del-

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. Papa Bergoglio ha riconosciuto esplicitamente la sua ispirazione all’opera e al pensiero di Paolo VI quando, il 19 ottobre 2014, lo ha proclamato Beato: «Mentre si profilava una società secolarizzata e ostile, ha saputo condurre con saggezza lungimirante e, talvolta, in solitudine il timone della barca di Pietro senza perdere mai la gioia e la fiducia nel Signore».

la visita, effettuata nel 1968 dallo stesso Pontefice alla città di Taranto, in cui celebrò una memorabile messa, la notte di Natale, presso il centro siderurgico (allora denominato Italsider, attualmente ILVA).

Il ricordo di questo evento, di assoluta rilevanza non solo per la comunità tarantina ma per l'intero Paese, costituisce l'occasione, a distanza di mezzo secolo, non solo per analizzare il significato religioso, politico e sociale del gesto compiuto dal Pontefice, ma anche per tracciare un bilancio delle aspettative e dei sogni di riscatto di un intero territorio che, come vedremo, il tempo ha visto sfumare.

La portata storica della visita del Papa può essere meglio compresa solo inquadrando il contesto socio-politico in cui la stessa avvenne, e cioè gli anni '60-'70 del secolo scorso, caratterizzato da elementi di grande complessità, in cui vennero messi in discussione alcuni dei principi cardine su cui si era retta fino ad allora la società italiana.

Come è noto, tra il 1950 e la metà degli anni '60 l'Italia ha vissuto un periodo di forte crescita economica, definito il "miracolo italiano"², caratterizzato da un incremento della produzione nel settore industriale, in particolare nella parte settentrionale del Paese, con una conseguente riduzione del tasso di disoccupazione e un aumento generale del benessere della popolazione.

All'incremento economico dell'Italia del nord non aveva, tuttavia, fatto seguito un analogo fenomeno nel meridione che, pertanto, continuava ad essere basato su una economia rurale, più arretrata. La prospettiva del lavoro in fabbrica originò, quindi, in quegli anni, un massiccio flusso migratorio di contadini e disoccupati dal sud e dalle zone più depresse dell'Italia verso le grandi città del c.d. "triangolo industriale".

Il massiccio aumento dell'occupazione nell'industria favorì, sul finire degli anni '60 del secolo scorso, lo sviluppo della coscienza di classe del mondo operaio contro lo sfruttamento del "padrone", che portò alla nascita di un travolgente movimento di protesta (il c.d. "autunno caldo") diretto a rivendicare, spesso anche al di fuori dei canali istituzionali, partitici e sindacali³, maggiori diritti e tutele per la classe lavoratrice.

Le pressanti richieste del movimento operaio, fortemente ispirato all'ideologia marxista-leninista (e quindi fortemente anticlericale), supportato dal movimento studentesco, costrinsero i Governi del tempo ad approvare di una serie di provve-

2. Cederna, 1980.

3. Giugni, 2015, 87 «Nel corso degli anni 1968-69 si verificò un radicale mutamento della struttura del movimento sindacale italiano, a seguito della nascita e della rapida affermazione di nuove strutture di rappresentanza dei lavoratori all'interno delle imprese: i Delegati e i Consigli di Fabbrica ... Le prime strutture sorsero in polemica – talvolta aspra-con le maggiori confederazioni, in quanto divise e assenti dai luoghi di lavoro».

dimenti di particolare rilevanza sociale, tra cui lo Statuto dei Lavoratori (1970) e la Riforma del diritto di famiglia (1975), nonché le leggi sul divorzio (1970) e sull'aborto (1978), queste ultime particolarmente invise al mondo cattolico.

Il decennio 1968–1978 viene, infine, ricordato come un periodo caratterizzato da una grande instabilità politica e tormentato dal terrorismo, di destra e di sinistra, che ebbe il suo inizio con la strage di Piazza Fontana del 1969 e culminò con il rapimento e l'uccisione dell'Onorevole Democristiano Aldo Moro, in procinto di realizzare con il Partito Comunista Italiano di Berlinguer il c.d. "Compromesso storico".

In questo contesto socio-politico-economico particolarmente travagliato ed in rapida evoluzione anche la Chiesa soffriva, come tutte le altre istituzioni, la perdita di contatto con la società in generale e con il mondo del lavoro in particolare e fu costretta dai mutati tempi a intraprendere, prima con Papa Giovanni XXIII e, quindi, con il suo successore Paolo VI, un difficile percorso di rinnovamento dei valori e delle modalità di azione, nel tentativo di riavvicinarsi al popolo senza, tuttavia, rinnegare completamente il passato.

Per tutte le ragioni su esposte il giudizio storico sul papato di Montini, teso a ricercare una mediazione tra modernità e tradizione, è ancor oggi particolarmente controverso: chi auspicava una radicale trasformazione della Chiesa lo ha considerato, infatti, eccessivamente moderato⁴, altri lo hanno ritenuto un grande innovatore, in quanto ispiratore di riforme fondamentali⁵, altri ancora, custodi della tradizione, lo hanno criticato aspramente proprio perché eccessivamente moderno⁶. Come è noto, Papa Giovanni XXIII (1958-1963), interpretando le richieste di rinnovamento della Chiesa provenienti dalla società e allo scopo di recuperare il rapporto con il popolo⁷ aveva indetto, nel 1962, il Concilio Vaticano II, che venne interrotto improvvisamente, l'anno successivo, a causa della sua morte, senza aver conseguito, fino a quel momento, alcun risultato apprezzabile.

Giovanni Battista Montini, eletto Pontefice con il nome di Paolo VI, chiamato

4. Cfr. Chiara, 2017 che ricorda come Paolo VI sia stato «prima criticato, poi contestato e infine semplicemente dimenticato, messo da parte senza tanti complimenti, bollato con definizioni particolarmente graffianti: "il Papa del dubbio", "Amleto", "Paolo Mesto"». V. Bizzarri, 2015

5. Per ultimo, come si è detto, lo stesso Papa Francesco.

6. Uno fra tutti l'Arcivescovo cattolico francese M. Lefebvre.

7. Papa Giovanni XXIII, 1962: «occorre che questa dottrina certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il deposito della Fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione».

a decidere se continuare il lavoro del suo predecessore o interromperlo, ritenne necessario dare nuovo impulso ai lavori del Concilio, affermando come obiettivi dello stesso il rinnovamento dell'istituzione ecclesiastica, l'unità tra i cristiani e il dialogo tra la Chiesa e il mondo contemporaneo⁸.

La celebrazione della Messa all'interno dello stabilimento di Taranto la notte di Natale non può non essere letta, in linea con i principi emersi dal Concilio, come un simbolico tentativo di apertura della Chiesa verso il mondo operaio, in cui per la prima volta nella storia è il Pontefice a scendere dall'altare per recarsi in fabbrica alla ricerca del dialogo con i lavoratori.

2. I principi e i valori affermati dal Concilio Vaticano II rispecchiano la personalità e gli ideali del Pontefice sotto cui il Sinodo si svolse e nel rispetto dei quali, a cinque anni dal suo insediamento, lo stesso Paolo VI fu spinto a intraprendere il viaggio pastorale a Taranto, la notte di Natale del 1968.

Montini, nato in provincia di Brescia nel 1897 in una famiglia borghese⁹, dopo essersi formato presso i padri Gesuiti, ed essere entrato in seminario, si impegnò, a far data dal 1919, nella Federazione Universitaria Cattolica Italiana, ricevendo la nomina, nel 1925, ad Assistente Ecclesiastico nazionale. Sostituto del Segretario di Stato Eugenio Pacelli dal 1937, quando questi, nel 1939, venne eletto Papa (Pio XII), mantenne un ruolo di stretta collaborazione¹⁰ con il nuovo Pontefice¹¹ tanto da venire anch'egli accusato, unitamente a Pio XII, di non avere assunto una posizione netta contro la dittatura e il Nazismo¹². Conclusa la seconda guerra mondiale, Montini profuse le proprie energie per preservare il mondo cattolico dall'avanzata delle idee marxiste e, nelle delicatissime elezioni amministrative del 1952, sostenne apertamente uno dei politici che stimava di più, il Democristiano De Gasperi.

Momento di svolta nella vita di Montini fu la nomina a Arcivescovo di Milano,

8. Cfr. l'Enciclica *Gaudium et spes*, 1965.

9. Il padre, al momento della nascita del futuro pontefice, dirigeva il quotidiano cattolico "Il Cittadino di Brescia", e fu poi nominato deputato per tre legislature nelle file del Partito Popolare Italiano di Don Luigi Sturzo.

10. Sono di Montini le parole «Nulla è perduto con la pace! Tutto può esserlo con la guerra» pronunciate da Papa Pacelli il 24 agosto 1939 nel radiomessaggio, con cui manifestò la contrarietà della Chiesa allo scoppio del nuovo conflitto mondiale.

11. Bonetti, 2008,16 ricorda che nel 1943 Montini accompagnò Papa Pio XII nella visita al quartiere San Lorenzo, a Roma, colpito dai bombardamenti alleati.

12. Anche se, a difesa del clero, va detto che sono storicamente riconosciuti gli aiuti portati dalla Chiesa ai rifugiati e agli ebrei, che furono nascosti e salvati dalle deportazioni, cosa che sarebbe stata probabilmente impossibile se la chiesa avesse assunto esplicite posizioni contrarie al nazismo. V. Grana, 2016.

nel 1954, da parte di Pio XII, che lo considerava la persona adatta per riaffermare il ruolo della Chiesa nel travagliato contesto sociale lombardo, in cui ai problemi economici legati alla ricostruzione si univano quelli connessi con l'incremento del flusso immigratorio dalle zone più povere del Paese, ed in particolare dal meridione, nonché la diffusione dell'ateismo e del marxismo nel mondo del lavoro. Il nuovo Arcivescovo operò orientando le posizioni della Chiesa lombarda in senso progressista e ricercando costantemente il dialogo con il mondo del lavoro¹³ attraverso le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani (ACLI). L'esperienza lombarda ha costituito un indubbio momento di crescita per il futuro Pontefice¹⁴, influenzando sull'impostazione che Montini darà a tutto il suo papato, come può desumersi dalle sue encicliche¹⁵, nelle quali è sempre viva l'attenzione per il sociale e il mondo del lavoro, oltre che per beni superiori quali la pace e la dignità umana.

3. Le visite pastorali dei pontefici sono un fenomeno relativamente recente nella storia della Chiesa¹⁶: il primo Papa a effettuare un viaggio fuori Roma, infatti, fu Giovanni XXIII che, poco prima dell'inizio del Concilio Vaticano II, si recò a Loreto e Assisi.

Fu proprio Papa Montini il Pontefice che dette continuità ai pellegrinaggi, portando la parola di Dio anche in territori lontani: il primo viaggio apostolico avvenne nel 1964, in Terra Santa¹⁷; negli anni successivi si recò in India¹⁸, presso le Na-

13. Adornato, 1998, 25a Milano G. B. Montini veniva chiamato "l'Arcivescovo dei lavoratori".

14. Mezzapesa, 2004, 6. Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera il 3 ottobre 1965 (la prima concessa da un Papa nella storia), Paolo VI descrive la società lombarda come: «lontana da Cristo ... intrisa di una cultura del niente, di una libertà senza limiti e senza contenuti, di uno scetticismo vantato come conquista intellettuale...la tragica scristianizzazione dell'uomo moderno».

15. La più celebre e che suscitò pareri fortemente contrastanti fu la *Populorum Progressio*, 1967, in cui venivano analizzati i problemi di una società mai, come in quegli anni, in rapida trasformazione. V. *Populorum Progressio*, 1967, § 23: «È come dire che la proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario»; e § 37: «I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. La Chiesa trasale davanti a questo grido di angoscia».

16. Bonetti, 2008, 8: per ricordare il periodo in cui il Papa era stabile a Roma e non effettuava alcun viaggio cita il libro "*La pietra e la nave*", intendendo parlare del Papa che «sta a Roma e da lì insegna e governa la Chiesa universale».

17. Il viaggio più significativo di Paolo VI, che culminò nella preghiera presso il sepolcro di Cristo e nell'abbraccio di pace con il Patriarca Atenagora.

18. Sempre nel 1964, in occasione del XXXVIII Congresso Eucaristico Internazionale, in cui lanciò l'appello al mondo a impiegare il 1% delle spese per gli armamenti per combattere la fame nel mondo.

zioni Unite¹⁹, a Fatima²⁰, in Turchia²¹, a Bogotà²², a Ginevra²³, e quindi in Uganda, in Asia Orientale²⁴, Oceania e Australia.

Un altro elemento caratteristico del pontificato di Paolo VI fu quello di trascorrere il giorno di Natale in luoghi particolarmente carichi di significato simbolico: presso le parrocchie più povere della periferia romana²⁵; a Firenze, nel 1966, dopo l'alluvione, per portare la propria solidarietà alla popolazione; nel 1968 a Taranto, tra gli operai del Centro Siderurgico e, nel 1972, tra i minatori del Monte Soratte (Roma)²⁶.

4. Il primo dicembre 1968 il Vaticano dette l'annuncio che il Papa avrebbe celebrato nella notte di Natale una messa «per i lavoratori e le maestranze del nuovo grande Centro Siderurgico²⁷ di Taranto (l'Italsider-attuale ILVA), impegnati, anche in quell'ora beata²⁸, nella dura fatica, molti lontani dalle loro case, e tutti al servizio di un'opera, che vuol dare lavoro, pane, fiducia a migliaia di umili figli di una terra chiamata al risveglio e allo sviluppo economico, sociale, spirituale d'una sana e fraterna civiltà moderna».

Atterrato a Grottaglie nel pomeriggio del 24 dicembre, il Papa raggiunse Taranto accolto da una folla festante e dalle Autorità civili. Nel discorso di saluto il Sindaco²⁹, Prof. A. V. Curci nel ringraziare il Pontefice per l'onore concesso alla città, esprimeva

comprensione e consapevolezza dell'alto significato della visita e del Divino Sacrificio che sarebbe stato celebrato nel treno-lamiere dello stabilimento siderurgico, nuova e suggestiva cattedrale del lavoro, dove Cristo è più che mai presente e vivo, nella fatica e nella sofferenza, nelle speranze e nelle delusioni, nelle ansie e nelle preoccupazioni delle migliaia di operai, e delle loro famiglie, che diuturnamente e duramente lavorano per realizzare un più alto benessere sociale e per assicurare a sé gli indispensabili mezzi di vita.

19. Nel 1965, che va ricordato per il grido più volte ripetuto in favore della pace.

20. Nel 1967, in occasione del cinquantesimo delle "apparizioni".

21. Sempre nel 1967, per affermare il cristianesimo nel Paese, insidiato dall'Islam.

22. Nel 1968 allo scopo di sviluppare i principi dell'Enciclica *Populorum progressio* e di richiamare all'impegno i vescovi dell'America Latina.

23. Nel 1969 per il cinquantesimo anniversario dall'istituzione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (OIL).

24. Nel 1970 nelle Filippine Paolo VI fu anche vittima di un attentato.

25. Bonetti, 1997 raccoglie le principali meditazioni natalizie del pontificato di Paolo VI.

26. In cui celebrò la Santa Messa per gli operai e le maestranze.

27. «... nuovissimo campo del gigantesco lavoro industriale contemporaneo ... centro umano estremamente significativo e quasi simbolo del presagio del rinnovamento delle terre oggi aperte a nuovi destini civili e spirituali».

28. Come è noto l'altoforno richiede un funzionamento continuo, per cui i lavoratori sono costretti a modellare l'orario di lavoro in funzione della produzione industriale.

29. Levi-Zuppi, 1969, 47.

Il primo cittadino, inoltre, comunicava al Pontefice la decisione del Consiglio Comunale di Taranto di «intitolare al nome di Paolo VI il nuovo quartiere della Taranto nord, particolarmente qualificato per accogliere, fra le altre, le famiglie degli operai dello stabilimento siderurgico, in un ambiente ridente e salubre ove nel calore degli affetti trovino ristoro dalle fatiche e sollievo dagli affanni».

Le parole cariche di entusiasmo e fiducia nel futuro pronunciate dal Sindaco, rilette a distanza di mezzo secolo, stridono fortemente con il dramma economico e sociale che l'intera comunità tarantina sta vivendo, attualmente, sulla sua pelle.

Giunto al Centro Siderurgico, Paolo VI ebbe anche un incontro con gli amministratori dell'Italsider, cui manifestò la propria ammirazione, «sottolineando la concezione cristiana del moderno dirigente d'azienda, non despota, non autocrate, ma persona in cui è presente un senso accresciuto di solidarietà, di corresponsabilità e soprattutto di servizio³⁰».

Anche il giudizio positivo espresso dal Pontefice sulla "moderna dirigenza" purtroppo verrà, come vedremo, radicalmente smentito dalla storia

Successivamente le cronache³¹ riportano che il Papa ebbe un breve incontro con gli operai, «in un dialogo fatto più di sguardi, di strette di mano che di parole, a causa del forte rumore nell'altoforno» e che, dopo aver assistito alle fasi della produzione dell'acciaio ed essersi inginocchiato «sulla polvere refrattaria che copre il pavimento», si avviò verso l'altare d'acciaio, fatto di una bramma e di due tubi, simbolo della fatica e del lavoro, per la celebrazione della funzione liturgica.

L'omelia pronunciata da Paolo VI non è solo una summa del progetto religioso del Papa, finalizzato a creare un ponte tra la Chiesa e il mondo operaio, in quegli anni orientato, come si è detto, verso posizioni antagoniste e radicalmente confliggenti con la fede, ma riveste elementi di notevole interesse storico, economico e sociale, in quanto interpreta e racchiude tutte le speranze, aspettative e voglia di riscatto che la nascita dell'Italsider aveva suscitato nel territorio jonico.

Dalla lettura del discorso emerge, infatti, come il Papa, nel riconoscere le difficoltà di dialogo tra la Chiesa e i lavoratori, ne auspicasse il superamento:

Distanze, differenze, diffidenze, riserve si sciolgono, siamo insieme. Noi facciamo fatica a parlarvi. Avvertiamo la difficoltà a farci capire da voi, o non vi comprendiamo abbastanza? Ci sembra che tra noi e voi non ci sia un linguaggio comune. Voi siete immersi in un mondo che è estraneo al mondo in cui noi, uomini di Chiesa, invece viviamo. Voi pensate e lavorate in modo diverso da quello della Chiesa. È poi vero, in realtà? ... Io come Papa ...vengo a dirvi che la separazione tra lavoro e religione non esiste, non deve esistere ... Questi uomini, questi cristiani, non cessano di essere tali perché lavorano. Chi ha insegna-

30. Levi-Zuppi, 1969, 48.

31. Levi-Zuppi, 1969, 52.

to loro che Cristo è loro nemico? La Chiesa non può accettare la violenza, ma la giustizia è un suo punto cardine...non può essere estraneo, anacronistico, nemico il messaggio del Vangelo nei luoghi di lavoro.

Il significato del pellegrinaggio del Papa all'Italsider, con cui è la Chiesa che fa un passo per incontrare il mondo del lavoro, è tutto racchiuso nelle parole:

Siamo qua venuti per voi, lavoratori! Per voi lavoratori di questo nuovo e colossale centro siderurgico; ed anche per gli altri delle officine e dei cantieri di questa città e di questa Regione; e diciamo pure per tutti i lavoratori dell'immenso e formidabile settore dell'industria moderna (e non dimentichiamo pure i lavoratori dei campi, i pescatori, gli addetti ai cantieri navali, i marinai, e quelli d'ogni altro campo dell'attività umana: voi ora tutti li rappresentate al nostro sguardo). Per voi lavoratori!

L'ulteriore passaggio affrontato dal Papa riguardò l'esaltazione della modernità e del progresso, di cui il Centro Siderurgico è il simbolo, come manifestazione della volontà di Dio:

Ripeteremo ancora una volta da questo centro siderurgico, che consideriamo ora espressione tipica del lavoro moderno, portato alle sue più alte manifestazioni industriali, d'ingegno, di scienza, di tecnica, di dimensioni economiche, di finalità sociali, che il messaggio cristiano non gli è estraneo, non gli è rifiutato. Le conquiste dell'umanità sono conferma della grandezza e dell'ineffabile disegno di Dio ... Cari lavoratori, quando lavorate in questa officina è, in certo senso, come se foste in Chiesa; voi qui venite a contatto con l'opera, col pensiero, con la presenza di Dio³².

Quindi Paolo VI focalizzò l'attenzione sulle difficoltà e i problemi dell'uomo e del lavoratore moderno, di cui la Chiesa si occupa:

Noi vi diremo una cosa, che dovrete ricordare: noi vi comprendiamo. Dicendo noi diciamo la Chiesa. Sì, la Chiesa, come una madre, vi comprende. Non dite e non pensate mai che la Chiesa sia cieca ai vostri bisogni, sorda alle vostre voci. Ancora prima che voi abbiate coscienza di voi stessi, delle vostre condizioni reali, totali e profonde, la Chiesa vi conosce, vi studia, vi interpreta, vi difende. Anche più che voi talvolta non pensiate. ... Siamo venuti affinché la nostra presenza vi dimostrasse la presenza consolatrice, salvatrice di Cristo in mezzo al mondo meraviglioso, ma vuoto di fede e di grazia, del lavoro moderno ... Questo vale per chi pone a confronto il cristianesimo con l'umanesimo dell'uomo moderno; e vale specialmente per chi infonde in questo lavoro le risorse della scienza, della tec-

32. Paolo VI riprende i concetti rappresentati nell'Enciclica *Gaudium et spes*, secondo cui: «I cristiani ... non solo non pensano di contrapporre le conquiste dell'ingegno e dell'abilità dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore, ma, al contrario, essi ... sono piuttosto persuasi che le conquiste dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto di un suo ineffabile disegno».

nica, dell'organizzazione industriale, e produce opere ciclopiche e perfette come quella in cui ci troviamo. Gloria a Dio che sul volto dell'uomo irradia la sua luce e imprime alle facoltà umane la regale potestà di dominare le creature che lo circondano³³.

Infine il pontefice si soffermò, nel suo discorso, sulla condizione dell'operaio moderno, impegnato nell'organizzazione industriale, affrontando anche il rapporto tra la Chiesa e le rivendicazioni della protesta operaia:

Sarà macchina anche lui? puro strumento che vende la propria fatica per avere un pane, un pane da vivere? Perché, prima e dopo tutto, la vita è la cosa più importante di ogni altra; l'uomo vale più della macchina e più della sua produzione. Sappiamo bene tutte queste cose, le quali hanno assunto, nel tempo passato e ancora assumono, nel tempo nostro, una importanza nuova, immensa, predominante; e hanno avuto la loro espressione in quel complesso di problemi e di lotte, che chiamiamo questione sociale. ... La Chiesa non condivide le passioni classiste, quando queste esplodono in sentimenti di odio e gesti di violenza; ma la chiesa riconosce, sì, il bisogno di giustizia del popolo onesto, e lo difende come può, lo promuove. E badate bene: non di solo pane vive l'uomo... non di sola giustizia economica, di salario, di qualche benessere materiale, ha bisogno il lavoratore, ma anche di giustizia civile e sociale.

Terminata la messa, caratterizzata da momenti di forte partecipazione e commozione³⁴, il Papa ripartì dall'Italsider verso l'aeroporto, nel cuore della notte, tra due ali di folla, per rientrare a Roma.

Dopo pochi giorni, il 25 gennaio 1969, a rinsaldare il rapporto tra la città jonica e il suo Papa, una folta delegazione tarantina fu ricevuta da Paolo VI in Vaticano³⁵.

5. La costruzione dell'Italsider, il più grande stabilimento siderurgico italiano³⁶, ubicato nel rione Tamburi, a ridosso del centro cittadino, iniziò nel 1960 e terminò nel 1965, quando venne inaugurato ufficialmente dall'allora Presidente della Repubblica Saragat³⁷.

33. Cfr. Genesi 1,20 ss; e S. Ireneo, secondo cui la gloria di dio è l'uomo vivente.

34. Levi-Zuppi, 1969, 81.

35. Levi-Zuppi, 1969, 83.

36. È un impianto a ciclo integrale, dove avvengono tutti i passaggi che dal minerale di ferro portano all'acciaio, dotato di cinque altoforni, dove viene prodotta la ghisa, con una capacità produttiva annua di tre milioni di tonnellate di acciaio.

37. Leogrande, 2017 ricorda le parole di Saragat: «Io sono qui per solennizzare l'entrata in funzione di un grande stabilimento industriale. E anche in questa occasione voglio recare agli italiani del Mezzogiorno l'assicurazione che lo Stato ha preso effettivamente e seriamente coscienza della realtà meridionale e si adopera per mutarla». L'autore osserva come «Si è deciso di installare l'industria pesante laddove ... la riforma agraria non aveva dato i suoi frutti, non potendo assicurare un lavoro a tutti, né tanto meno arrestare l'immigrazione verso il Nord».

La scelta ricadde sulla città di Taranto per una serie di ragioni: incisero particolarmente non solo la presenza del porto, con la Marina e l'Arsenale, che poteva agevolare il trasporto del prodotto finito via mare, ma anche l'elevato tasso di disoccupazione presente sul territorio, che il centro siderurgico era chiamato a mitigare³⁸.

La realizzazione dello stabilimento consentì, effettivamente, nei momenti di massimo splendore, di occupare direttamente oltre ventimila dipendenti, garantendo il benessere economico a numerosissime famiglie pugliesi, molte delle quali precedentemente dedite all'agricoltura e alla pastorizia³⁹.

La nascita del polo siderurgico svolse una funzione di volano per tutta la provincia jonica, con la creazione di un elevato numero di piccole e medie imprese appartenenti all'indotto e di ulteriori quindicimila posti di lavoro: l'avviamento del Centro Siderurgico ha rappresentato, pertanto, il vero momento di svolta per l'economia tarantina, che da quel momento ha intrecciato saldamente le sue sorti a quelle dell'Italsider.

Come è noto, il grande sogno di sviluppo e di ricchezza generato dalla presenza del colosso industriale a distanza di cinquant'anni si è bruscamente infranto, riversando sul territorio, oltre al problema occupazionale che lo stesso era stato chiamato a risolvere, anche un'enorme emergenza per l'ambiente e la salute non solo dei lavoratori addetti agli impianti ma della popolazione in generale.

Sotto l'aspetto occupazionale, la crisi che ha colpito il settore siderurgico a far data dal 1989 ha portato, in un lungo e tortuoso percorso, prima alla privatizzazione dell'Italsider, acquisita nel 1995 dal Gruppo Riva e, recentemente, dopo il commissariamento legato alle note vicende giudiziarie che hanno travolto la dirigenza dell'ILVA, all'acquisizione da parte della multinazionale Ancelormittal⁴⁰.

La crisi della siderurgia tarantina si è, come è noto, ulteriormente acuita per ef-

38. Leogrande, 2017 ricorda come «Per non morire, allora Taranto chiese in massa il quarto centro siderurgico. Chiesero in massa la sua edificazione la città vecchia e quella nuova, gli operai e i pescatori, i proprietari dei terreni e i mediatori politici, una borghesia da sempre apatica e una Curia da sempre supplente di altri poteri. Chiesero tutti la manna dal cielo di decine di migliaia di "posti fissi" sotto le ciminiere». L'allora sindaco democristiano Angelo Monfredi l'ha spiegato in seguito meglio tutti, con il candore repentino che solo i politici dc di lungo corso sanno avere: «Lo avremmo costruito anche al centro della città».

39. Tobagi, 1979 conio, per rappresentare la figura dell'operaio dello stabilimento siderurgico jonico, il termine "metalmezzadro": «È il metalmeccanico, lavora nello stabilimento Italsider grande due volte e mezzo la città. Abita nei paesi della provincia e trova il tempo per coltivare il pezzo di terra. Su trentamila stipendiati della più grande industria del Sud, almeno la metà appartiene alla categoria dei metalmezzadri».

40. ANSA, 2018: «Il gruppo industriale ha recentemente presentato un piano industriale di rilancio del siderurgico tarantino (con la previsione, tuttavia, di oltre 4000 esuberi), nonché un piano di investimenti per la tutela dell'ambiente».

fetto dell'esplosione di una gravissima questione ambientale legata all'inquinamento derivante dalla produzione dell'acciaio.

La presa di coscienza del disastro ambientale⁴¹ da parte della collettività è avvenuta, purtroppo, molto tempo dopo l'inizio dell'attività siderurgica. Le rare voci dissonanti che si sono sollevate nel corso del tempo⁴² sono state a lungo ignorate o sottovalutate, travolte dall'euforia derivante dall'innegabile momentaneo benessere economico generale.

A livello nazionale, il riconoscimento del nesso di causalità tra lo svolgimento dell'attività siderurgica e i danni per la salute⁴³ e per l'ecosistema fu per la prima volta sollevato, tra il 2002 e il 2005, relativamente allo stabilimento Ilva di Genova e condusse alla chiusura dell'intero impianto di "ciclo a caldo", con notevoli e inevitabili contraccolpi occupazionali.

Nel 2012, il rapporto "SENTIERI" (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio di Inquinamento: che operò un monitoraggio su 44 siti considerati pericolosi, tra cui Taranto), pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità, ha certificato nel capoluogo jonico, «una mortalità superiore del 14% (uomini) e dell'8% (donne) a quella del resto della Puglia, nonché percentuali nettamente superiori rispetto alla media regionale relative ai tumori, che vanno dal +20% per il cancro femminile al +100% per il mesotelioma della pleura», nonché «un oggettivo incremento di patologie legate all'inquinamento ambientale, soprattutto in età pediatrica....nonché una elevata presenza di diossina nel sangue degli allevatori di masserie nelle vicinanze dell'Ilva, con correlato pericolo di contaminazione per la catena alimentare», a seguito del quale veniva disposto un biomonitoraggio sugli allevatori della provincia.

Nello stesso anno 2012 l'Autorità Giudiziaria tarantina dispose l'arresto dell'intera classe dirigente dell'ILVA, nonché il sequestro giudiziario senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo del centro siderurgico, in quanto «chi gestiva e gestisce l'ILVA ha continuato nell'attività inquinante⁴⁴ con coscienza e

41. Il processo penale riguardante la dirigenza ILVA è stato denominato "Ambiente Svenduto".

42. Tra le prime v. Cederna, 1972a; A. Cederna, 1972b, secondo cui quello tarantino è stato «un processo barbarico d'industrializzazione. Un'impresa industriale a partecipazione statale, con un investimento di quasi 2000 miliardi, non ha ancora pensato alle elementari opere di difesa contro l'inquinamento e non ha nemmeno piantato un albero a difesa dei poveri abitanti dei quartieri popolari sotto vento».

43. Uno studio statistico effettuato sul territorio di Genova dimostrò, relativamente al periodo 1988-2001, l'esistenza di un nesso di causalità tra la presenza di polveri respirabili (diametro inferiore o uguale a 10 micron o PM₁₀) emesse dagli impianti siderurgici e la maggiore mortalità complessiva degli abitanti del quartiere più esposto (Cornigliano) rispetto ai restanti abitanti del capoluogo ligure.

44. Nell'ordinanza pronunciata dal PM Todisco nel 2012 si legge: gli impianti dell'ILVA producono emissioni nocive «oltre i limiti» che hanno «impatti devastanti» sia sull'ambiente che sulla popo-

volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza»⁴⁵.

Secondo la magistratura, l'ILVA ha provocato, in questi anni, «una gravissima contaminazione ambientale tra i territori dei Comuni di Statte e Taranto»⁴⁶. Le zone più colpite, nella città di Taranto, risultano essere Tamburi e proprio Paolo VI, il quartiere «particolarmente qualificato per accogliere, fra le altre, le famiglie degli operai dello stabilimento siderurgico, in un ambiente ridente e salubre ove nel calore degli affetti trovano ristoro dalle fatiche e sollievo dagli affanni», così come descritto dal primo cittadino di Taranto a Papa Paolo VI nella sua visita del 1968.

Anche le parole pronunciate da Papa Paolo VI sulla fiducia nella nuova classe dirigente dell'industria dell'acciaio dell'epoca⁴⁷ sono state successivamente smentite dall'evoluzione dei fatti. Oltre alle predette responsabilità degli amministratori dell'ILVA sui danni alla salute dei lavoratori e dei cittadini e sull'inquinamento dell'ambiente sono state infatti prima denunciate, e quindi accertate dalla magistratura, le gravi violazioni dei diritti dei lavoratori perpetrate, nel corso degli anni, in azienda, tra cui, solo per fare qualche esempio, vanno ricordate le assunzioni di personale subordinate alla condizione della mancata iscrizione al sindacato o l'eclatante vicenda della cosiddetta "Palazzina LAF"⁴⁸.

Tutte le vicende narrate non consentono in alcun modo di qualificare *ex post*

lazione: «L'imponente dispersione di sostanze nocive nell'ambiente urbanizzato e non, ha cagionato e continua a cagionare non solo un grave pericolo per la salute (pubblica), ma addirittura un gravissimo danno per la popolazione, che si è concretizzato in eventi di malattia e di morte». Anche i tumori dei bambini sono «significativamente in eccesso». Proprio per questo, si è resa necessaria «l'immediata adozione, a doverosa tutela di beni di rango costituzionale che non ammettono contemperamenti, compromessi o compressioni di sorta quali la salute e la vita umana, del sequestro preventivo».

45. Foschini, 2012.

46. Nelle perizie processuali si legge: «Un morto ogni tre mesi, il 25 per cento di incremento per i tumori dei bambini, la gente che abita vicino allo stabilimento che si ammala e muore tre volte di più rispetto a quanto dovrebbe». Un avvelenamento continuo che si è «protratto per anni, nonostante le osservazioni e i rilievi mossi al riguardo dalle autorità preposte alla salvaguardia dell'ambiente e della salute».

47. V. Levi-Zuppi, 1969, 48

48. Cass. Sezione. VI, 21.09.2006 n. 31413 ha reso definitive le condanne relative ai massimi dirigenti dell'ILVA per tentata violenza privata e mobbing perpetrati nella c.d. "Palazzina LAF", (ossia degli ex uffici del reparto laminazione a freddo), caratterizzata da ambienti arredati solo con sedie e scrivanie, in cui i lavoratori poco graditi all'amministrazione, perché sindacalizzati o comunque non allineati, erano costretti a rimanere senza far nulla per tutto l'orario di lavoro. La sottoposizione a questo trattamento aveva generato in molti dipendenti un profondo stato depressivo. Secondo la Cassazione l'assegnazione alla "Palazzina LAF" è stata «uno strumento coartatorio servito a liberarsi, a mo' di vera e propria decimazione, di un certo numero di impiegati, non più giovani e di ragguardevole anzianità di servizio, quasi tutti rei di qualche mancanza nei confronti della dirigenza».

come illuminate (così come dichiarato da Paolo VI cinquant'anni prima) le varie compagini che hanno assunto in questi decenni la dirigenza dell'azienda.

6. Taranto a distanza di cinquant'anni dalla visita del Papa è una città ferita, tradita dal miraggio di progresso, ricchezza e riscatto sociale suscitato dalla presenza dell'Italsider (ILVA) e che, nel corso del tempo, è progressivamente svanito.

Le aspettative e le speranze di affrancamento di un intero territorio per effetto del progresso e dalla tecnica, espresse anche dal Pontefice nell'omelia del 1968, non hanno trovato purtroppo conferma nell'evoluzione della vicenda storica, anzi sono state profondamente smentite.

La provincia jonica conta quotidianamente nuovi morti e malati a causa dell'inquinamento generato da quell'industria che prima ha permesso ai suoi abitanti di uscire da una situazione di miseria, e che, a distanza di mezzo secolo, sta togliendo loro tutto quello che aveva donato, con gli interessi.

Nel centro abitato in cui le scuole chiudono e la persone hanno paura di respirare nei "winddays", quando il forte vento solleva le polveri nocive dai parchi minerari scoperti dell'ILVA, ricoprendo di polvere rossa ogni superficie, la popolazione vive ormai in una situazione di limbo, paralizzata dall'incapacità di scegliere tra la tutela di valori fondamentali quali l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti al lavoro e alla libertà di iniziativa economica, anche nelle attuali declinazioni, che verrebbero irrimediabilmente pregiudicati in caso di chiusura dello stabilimento.

Il dibattito è aperto e acceso in tutti i settori: politico, economico, sindacale, sociale: sarebbe davvero auspicabile che, a cinquant'anni di distanza, anche l'attuale Papa (Bergoglio), che alla figura di Paolo VI ha più volte detto di ispirarsi, trovasse la forza e il coraggio di affermare le posizioni della Chiesa in merito, magari affrontandole nello stesso stabilimento siderurgico che vide protagonista il suo predecessore e che, oggi come allora, può essere considerato il simbolo di un intero momento storico.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Adornato G. (1988). (A cura di), *Giovanni Battista Montini Arcivescovo di Milano, Al mondo del lavoro Discorsi e scritti (1954-1963)*. Roma: Studium.
- Bizzarri L. (2015), *La grande Storia: Paolo VI, il Papa dimenticato*. Documentario RAI TV
- Bonetti A. (1997 a). (A cura di), *Paolo VI, È Natale*. Milano: Ancora.
- Bonetti A. (2008 b), *La cattedra itinerante, i viaggi pastorali di Paolo VI in Italia*. Roma: Viverein.
- Cederna A. (13.04.1972 a) *Taranto in balia dell'Italsider*. Corriere della Sera.
- Cederna A. (18.04.1972 b), *Taranto strangolata dal "boom"*. Corriere della Sera.
- Cederna C. (1980) *Nostra Italia del miracolo*. Milano: Longanesi.
- Chiara A. (06.08.2017), *Il Papa dimenticato che ispira Bergoglio*. Famiglia Cristiana
- Foschini G. (21.08.2002), *L'inquinamento Ilva voluto dall'azienda*. La Repubblica.
- Giugni G. (2015), *Diritto Sindacale*. Bari: Cacucci Editore.
- Grana F. (25.04.2016), *25 aprile, i Papi e il Duce. Dall'antifascismo di Montini al passo falso di Roncalli: "Mussolini? Ha fatto del bene all'Italia"*. Il Fatto Quotidiano
- Leogrande A. (16 ottobre 2017), *Dalla costruzione dell'Italsider al disastro dell'Ilva: storia di Taranto*, www.minimaetmoralia.it
- Levi V. – Zuppi E. (1969). (A cura di), *Natale tra gli altiforni. 1968–Paolo VI a Taranto*. Città del Vaticano: Tipografia Poliglotta Vaticana
- Libro della Genesi
- Mezzapesa P. (2004), *Papa Paolo VI Mediatore sapiente tra tradizione e modernità*. Putignano (BA): Vito Radio Editore.
- S. Ireneo, (II secolo d.C), *Adversushaereses*.
- Tobagi W. (15 ottobre 1979) *Il "metalmezzadro" protagonista dell'economia sommersa al sud*. Corriere della Sera.
- Papa Francesco (19 ottobre 2014), *Discorso di beatificazione di Papa Paolo VI*.
- Papa Giovanni XXIII (1962), *Discorso per la solenne apertura del SS. Concilio*.
- Papa Paolo VI (1965), *Enciclica Gaudium et spes*.
- Papa Paolo VI (1967), *Enciclica Populorum-Progressio*.
- Papa Pio XII (24.08.1939), *Radiomessaggio*.

PATRIZIA MONTEFUSCO

CULTURA E DIMENSIONE DELL'ALTERITÀ. L'ESPERIENZA DEL MONDO ANTICO*

Atene ha fatto sì che il nome di elleni designi non più una stirpe (*ghénos*), ma un modo di pensare (*diános*). ... Per cui siano chiamati elleni non quelli che hanno in comune con noi il sangue, ma quelli che hanno in comune con noi una *paideía*.

Isocr. *Paneg.* 50 [trad. M. Marzi].

ABSTRACT

Oggi più che mai, in un momento storico come quello contemporaneo, il riconoscimento del relativismo culturale appare uno dei presupposti includibili per la convivenza in società sempre più multietniche, in cui la diversità non può essere pensata solo ed esclusivamente nella logica contrapposta di inclusione o esclusione. Occorre improntare a un'etica nuova le modalità educative dei comportamenti che regolano la relazione intersoggettiva e interculturale con l'altro, sviluppando, attraverso un progetto formativo coerente, non solo la capacità di saper accogliere e rispettare il valore della diversità, ma soprattutto di riuscire a ricomprendere la differenza in una efficace e superiore sintesi.

In questo senso, suggerimenti interessanti e significativi spunti di riflessione, possono venire dalle diverse strategie adottate in tema di mobilità sociale dal mondo greco e da quello romano.

Today more than ever, at a time like that, recognition of cultural relativism seems a prerequisite inescapable for cohabitation in multi-ethnic society, in which diversity cannot be conceived exclusively in logic as opposed to including or excluding. You must conduct an ethics new educational modes of behaviour governing the intersubjective and intercultural relationship with each other, developing, through a coherent training project, not only the ability to accept and respect the value of diversity, but particularly to be able to encompass the difference into an effective and superior synthesis. In this sense, interesting suggestions and meaningful insights, may come from different social mobility strategies from the Greek world and the Roman one.

PAROLE CHIAVE

Integrazione / *metoikia* / *hospitium*

Integration / *metoikia* / *hospitium*

SOMMARIO: 1. Cultura e dimensione dell'alterità. – 2. Integrazione: il modello greco. – Integrazione: il modello romano.

1. Tracciare le coordinate entro le quali far convergere l'ampissimo e polidimensionale spazio concettuale in cui comprendere il gran numero di definizioni che sin

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

dall'antichità sono state formulate sul concetto di "cultura"¹, in un momento storico come quello contemporaneo, caratterizzato, nella convivenza quotidiana, da un groviglio continuo di contatti, di rapporti e di contaminazioni, appare molto più complesso che in passato². Certo è che la convinta pretesa del mondo occidentale di considerare, per un lungo periodo di tempo, la propria cultura come totalità universale ed esclusiva, ha dovuto cedere il passo di fronte alla crescente consapevolezza della diversità delle forme culturali.

La presa di coscienza dell'altro come una delle tante interpretazioni di un mondo possibile ha reso, infatti, evidente il limite della propria identità, della relatività, della contingenza e della storicità della propria fede, delle proprie convinzioni, delle proprie persuasioni, in altri termini della propria cultura, con i suoi principi fondativi e di giudizio, i suoi valori e le sue norme³.

Sempre più opportuna appare la necessità di sperimentare, all'interno di un

1. Nella sua matrice etimologica, il termine "cultura" deriva dal verbo latino *colo* (-is, *colui*, *cultum*, *colere*), che a sua volta risale alla radice indoeuropea **k^wel-*, il cui senso originario, come sostiene Alinci (1996, 648), era probabilmente quello di «girare, muoversi in un dato territorio», e poteva essere, per una comunità di cacciatori e raccoglitori, l'espressione dell'identificazione del gruppo col proprio *catchment site*». Attraverso la radice **k^wel-* si ritrova in *colere* il senso di "girare la terra, dissodare" da cui "coltivare", che diventa, per estensione, anche "abitare", giacché la coltivazione presuppone necessariamente una qualche forma di stanzialità. Dalla intensa attività di applicazione necessaria nella coltivazione dei campi, discende poi il senso di "far crescere", "avere cura", che, nella forme simboliche più evolute della vita associata, passa a designare, con il valore di "onorare" e "venerare", la cura che gli uomini rendono agli dei secondo la regola sacra. Dal participio passato di *colere* (*cultus*) nasce il termine "culto", dal participio futuro (*culturus*), il termine "cultura", che, negli sviluppi semantici successivi, assume, in senso traslato, la valenza di "processo di formazione dell'individuo, coltivazione della mente e dello spirito". Significativa è, al riguardo, la testimonianza di Cicerone nelle *Tusculanae disputationes* (2, 13), *ut ager quamvis fertilis sine cultura fructuosus esse non potest, sic sine doctrina animus; ita est utraque res sine altera debilis. Cultura autem animi philosophia est; haec extrahit vitia radicitus et praeparat animos ad satus accipiendos eaque mandat eis et, ut ita dicam, serit, quae adulta fructus uberrimos ferant*. Sull'argomento, si veda Ernout – Meillet, 2001⁴, 132-133.

2. Naturalmente non è questa la sede per affrontare una questione così complessa, e sempre in evoluzione, giacché il concetto di cultura, che nel corso del tempo ha subito sviluppi contenutistici assai diversi, ancora oggi, soggetto ad ampie oscillazioni semantiche, sfugge ad una definizione esclusiva e conclusiva. Come è noto, infatti, già nel 1952, gli antropologi americani, Kluckhohn e Kroeber hanno raccolto, analizzato e confrontato, solo nello specifico ambito dell'etnologia e dell'antropologia, ben trecento definizioni di cultura, scelte in un arco temporale compreso tra il 1871 e il 1950, schematizzandole in cento sessantaquattro "tipi". Cfr. Kluckhohn – Kroeber, 1972.

3. Scrive Galimberti: «Viviamo in mezzo a flussi di persone, idee, merci che si muovono in contesti sempre più svincolati dal territorio, e noi continuiamo a pensare ai territori come agli unici contenitori delle culture, quando non solo il presente, ma anche il passato è stato attraversato da una miriade di persone in movimento. Queste hanno a tal punto mescolato usi, costumi e credenze, che parlare ancora di "etnie" o "identità culturali" ha tanto di arcaico, se non addirittura di artificialmente creato per marcare il territorio o per giustificare i conflitti scatenati da ragioni difficilmente confessabili ...». Galimberti, 2014, 360.

orizzonte molto più ampio, nuovi modelli interpretativi del vissuto e delle dinamiche culturali.

Il riconoscimento del relativismo culturale è uno dei presupposti ineludibili per la convivenza in società sempre più multiethniche, in cui la diversità non può essere pensata solo ed esclusivamente nella logica contrapposta di inclusione o esclusione; occorre piuttosto improntare a un'etica nuova le modalità educative dei comportamenti che regolano la relazione intersoggettiva e interculturale con l'altro⁴, sviluppando, attraverso un progetto formativo coerente, non solo la capacità di saper accogliere e rispettare il valore della diversità⁵, ma di riuscire a ricomprendere la differenza in una efficace e superiore sintesi.

L'esperienza autentica dell'alterità comporta inevitabilmente che si faccia chiarezza sull'immagine dello straniero⁶, che il più delle volte resiste all'appropriazione e alla comprensione, perché "estraneo" al proprio orizzonte di senso.

Nel termine 'straniero' si condensa, infatti, l'intero ambito delle differenti accezioni semantiche relative all'alterità, una dimensione che raccoglie al suo interno la duplicità di senso in una relazione che può oscillare tra la reciprocità dell'essere ospite (*hospes*) e la contrapposizione temporanea o durevole dell'essere nemico (*hostis*).

Tentare di definire la configurazione di percezione dell'*estraneità* in termini assoluti rimane un problema irrisolto, non è possibile infatti rimandare ad un re-

4. Dall'incontro con l'altro, attraverso processi di differenziazione e di delimitazione, si determina il riconoscimento dell'identità, sia del singolo in quanto tale, sia del gruppo di appartenenza, e, per di più, «una cultura si sviluppa solo attraverso il contatto con le altre, sicché si può affermare che questa relazione interculturale è costitutiva per tutte le culture». Wimmer, 2002, 1093.

5. È proprio nell'ambito della differenza che oggi, paradossalmente, si può realizzare la costruzione della stessa identità dell'io. Per dirla con le parole di Bauman: «L'«ipséité», quella differenza che separa il sé dal non-io, il «noi» da «loro», non è più fornita dalla struttura precostituita del mondo, né da un ordine impartito dall'alto. Deve essere costruita e ricostruita, e costruita ancora e ricostruita di nuovo, in entrambe le dimensioni nel medesimo tempo, poiché nessuna può vantare una durata o una «stabilità definita» maggiore dell'altra. Gli stranieri di oggi sono i «prodotti», ma anche i «mezzi di produzione», dell'incessante e mai definitivo, processo di costruzione dell'identità». Bauman, 1999, 66.

6. In realtà, la figura dello straniero è presente in tutti i tempi e, sotto varie forme, in tutte le culture, ma, come afferma Ceserani, prima di essere un personaggio di miti e di storie, «è un'immagine o proiezione culturale, presente nella psicologia e nell'immaginario delle comunità umane, fortemente implicita nei processi di costruzione dell'identità dei popoli, delle comunità etniche e in quelle nazionali, quasi sempre caricata di valori simbolici e ideologici. Tanto più le comunità umane sono omogenee, compatte, chiuse in sé, consapevoli di una propria identità specifica, tanto più respingono gli stranieri confinandoli nella loro diversità e accentuandone i tratti differenzianti. Ma anche: tanto più le comunità umane si sentono deboli e indifese e minacciate nella propria sicurezza e identità, tanto più le figure degli stranieri vengono caricate di valori negativi, caratterizzate attraverso tratti culturali semplificatori e rigidi, trasformate in stereotipi». Ceserani, 1998, 7.

ferente specifico, universalmente identificabile dato che l'estraneo, esperito di volta in volta, nello spazio e nel tempo, in modo diverso, a seconda dei limiti e dei modelli di organizzazione che regolano le relazioni, può essere riconosciuto tale per un contesto, ma non esserlo per un altro.

Il confronto con l'esperienza del mondo antico – verso cui innegabilmente riconducono le radici della nostra cultura – sulle diverse strategie adottate in tema di mobilità sociale, nonostante le inevitabili variabili di contesto storico e geografico in cui maturarono, può suggerire interessanti e significativi spunti di riflessione su questioni relative ai processi di accoglienza e al contempo di resistenza o addirittura di rifiuto verso ogni autentica prospettiva di integrazioni, individuale o collettiva, messi in atto nel mondo greco e in quello romano.

Notoriamente si tratta di modelli di comportamento ritenuti fondamentalmente contrapposti, espressione di un diverso modo di costruzione della propria identità che si traduce in forte coesione etnico-culturale per quanto riguarda i Greci, in consapevolezza delle origini multietniche per i Romani; anche se in realtà, come vedremo, non mancano analogie di contenuto, per esempio, sui principali istituti tesi a regolamentare e a tutelare la più o meno libera circolazione all'interno delle diverse comunità.

2. La decisa vocazione identitaria e la radicata convinzione di appartenere ad una entità sociale ben determinata collocano il popolo greco in una prospettiva tendenzialmente esclusiva ed oppositiva nei confronti di chiunque venga percepito come "estraneo" alla propria comunità geografica, linguistica, religiosa, culturale e politica⁷; una prospettiva che assume però livelli diversi di diffidenza all'estraneità a seconda del contesto socio-politico e dell'evoluzione storica delle tradizionali strutture di potere⁸.

L'analisi delle fonti consente, infatti, di fare una distinzione tra le immagini di una alterità cristallizzata in stereotipi convenzionali, diffusi e strumentalizzati dalla retorica ufficiale, e l'effettiva politica di interazione sperimentata dalle varie *poleis* per disciplinare gli intensi rapporti culturali, ma soprattutto commerciali, intrattenuti con le numerose comunità confinanti.

Non tutti gli stati greci ebbero, infatti, lo stesso atteggiamento nei confronti dello straniero.

Sparta, in linea di principio, si dimostrò generalmente sospettosa e riluttante ad

7. Sulla percezione dello straniero nel mondo greco, si vedano, tra i tanti, Baslez, 1984; Lonis, 1988; Moggi, 1992; Bearzot, 2000 e 2006; Cozzo, 2014.

8. Per un'approfondita analisi delle differenti soluzioni adottate nelle complesse questioni relative ai rapporti tra cittadini e stranieri, non solo nel tempo, ma anche nello spazio, cfr. Bearzot, 2012.

accogliere nei propri confini abitanti di altri territori, e dunque certamente anche poco incline a favorire l'immissione di stranieri nel proprio corpo civico, salvo rarissime deroghe, che presupponevano meriti particolari, il più delle volte giustificati dalla realtà contingente, come racconta Erodoto⁹ a proposito dell'indovino Tisameno, e del fratello Egia, a cui gli spartati, all'epoca della battaglia di Platea, di fronte all'incombente minaccia persiana, furono costretti a concedere la cittadinanza; la singolare vicenda, che interrompe la narrazione degli eventi militari con una lunga digressione, si conclude con un commento dello storico che sottolinea l'eccezionalità del provvedimento, definendo i due stranieri in questione *μόνοι ... πάντων ανθρώπων ἐγένοντο ... Σπαρτήτησι πολιῆται*, "i soli uomini che divennero cittadini spartani"¹⁰.

Nella realtà, infatti, l'ideologia spartana fu sempre orientata verso una politica di attento controllo e di tutela degli interessi della *polis*, contro l'impatto potenzialmente destabilizzante che l'inserimento di costumi estranei avrebbero potuto ingenerare nell'ordinato sistema sociale. A questo intento rispondeva l'esercizio della *ξενηλασία*¹¹, regolarmente praticata a Sparta¹², come ricordato da Tucidide¹³ nel discorso in cui Pericle si dimostra disposto a concedere ai Megaresi l'uso dei mercati e dei porti ateniesi, se anche gli Spartani si fossero dimostrati propensi ad evitare di fare espulsioni (*Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας*) tra gli Ateniesi o loro alleati.

Decisamente critico è il giudizio di Platone nei confronti di questa consuetudi-

9. *Hist.* 9, 33-36.

10. *Hist.* 9, 35, 2. In realtà, l'interesse di Tisameno non era tanto quello di essere integrato nella *polis* quanto piuttosto, quello più concreto, di poter usufruire dei privilegi riservati alla ristretta cerchia dei *πολίται*.

11. L'istituzione di tale pratica, secondo il giudizio di Senofonte, aveva la funzione di ostacolare la commistione della virtù civica lacedemone con la *ῥαδιουργία* degli stranieri, la stessa motivazione era alla base del divieto imposto agli spartati di soggiornare all'estero (*Lac.* 14, 4), *ἐπίσταμαι δὲ καὶ πρόσθεν τούτου ἔνεκα ξενηλασίας γιγνομένης καὶ ἀποδημῆν οὐκ ἔξόν, ὅπως μὴ βραδιουργίας οἱ πολῖται ἀπὸ τῶν ξένων ἐπιπίπλαιντο: νῦν δ' ἐπίσταμαι τοὺς δοκοῦντας πρῶτους εἶναι ἐσπουδακότας ὡς μηδέποτε παύονται ἀρμόζοντες ἐπὶ ξένης*. Una diversa interpretazione ne dà, invece, Tucidide, giustificandola come possibile strumento di protezione contro le attività di spionaggio (2, 39, 1), *τὴν τε γὰρ πόλιν κοινήν παρέχουσαν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίας ἀπείργομέν τινα ἢ μαθήματος ἢ θεάματος, ὃ μὴ κρυφθὲν ἂν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφελῆθει, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλεόν καὶ ἀπάταις ἢ τῷ ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ*.

12. Anche nella più aperta e liberale Atene, soprattutto da parte dei regimi oligarchici dei Quattrocento e dei Trenta, furono presi degli analoghi provvedimenti di espulsione e trasferimenti forzati, per ragioni di carattere strettamente politico o più semplicemente opportunistico, con l'intento di manipolare il corpo civico riducendo all'impotenza l'opposizione. Sull'argomento, cfr. Bearzot, 1994, 153 ss.

13. *Thuc.* 1, 144, 2.

ne, definita dal filosofo rozza e crudele (ἄγριον καὶ ἀπηγνές)¹⁴, ma soprattutto incomprendibile se messa in rapporto con l'ottima legislazione da cui era regolata Sparta, città esemplare nella stabilità politica, nel vigore militare, nel modello educativo e nel senso civico dei suoi concittadini.

Atene, diversamente da Sparta, fu tendenzialmente più propensa a promuovere una politica di integrazione¹⁵, pur sempre però condizionata da una serie di provvedimenti atti a controllare e a regolamentare i processi migratori entro limiti prestabiliti¹⁶. Le intense relazioni oltre confine, soprattutto di carattere commerciale, resero necessaria, infatti, l'adozione di misure specifiche che disciplinassero i rapporti con gli stranieri, ma che al contempo tutelassero la natura esclusiva ed elitaria dei diritti riservati alla ristretta comunità dei cittadini, che si chiuse ancora più rigidamente rispetto all'esterno a partire dalla metà del V sec.¹⁷.

Uno di questi provvedimenti, noto in ambito ateniese, ma diffuso anche in altri stati greci, fu senza dubbio l'istituto della *metoikia*¹⁸, riservato a quegli stranieri (*xenoi*) di origine greca, o in qualche caso anche barbara¹⁹, autorizzati a risiedere, per un periodo di tempo più o meno lungo, nel territorio di Atene. Si trattava per la maggior parte di commercianti e artigiani (alcuni dei quali riuscirono ad accumulare, in breve tempo, un ingente patrimonio)²⁰, ma anche di specialisti itineran-

14. *Leg.* 12, 950a-950b τὸ δ' αὖ μήτε ἄλλους δέχεσθαι μήτε αὐτοὺς ἄλλοσε ἀποδημῆν ἅμα μὲν οὐκ ἐγγυρεῖ τό γε παράπαν, ἔτι δὲ ἄγριον καὶ ἀπηγνές φαίνοιτ' ἂν τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, ὀνόμασιν τε χαλεποῖς ταῖσιν λεγομέναις ξηνηλασίαις χρωμένους καὶ τρόποις αὐθάδεσι καὶ χαλεποῖς, ὡς δοκοῖεν ἂν.

15. Un riferimento all'abituale benevolenza ateniese nei confronti degli stranieri è in Tucidide (2, 39, 1), τήν τε γὰρ πόλιν κοινήν παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξηνηλασίαις ἀπείργομέν τινα ἢ μαθήματος ἢ θεάματος, ὃ μὴ κρυφθὲν ἂν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφελῆθει, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλεόν καὶ ἀπάταις ἢ τῷ ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ.

16. Tra i tanti studi sulla condizione degli stranieri nel mondo greco, in particolare dei meteci ateniesi, si veda, Gauthier, 1972, 107-156.

17. Con il famoso decreto di Pericle del 451-450 a.C., noto come "legge sulla cittadinanza", volto a disciplinare in maniera chiara l'individuazione giuridica del cittadino, si stabilì che, da quel momento in poi, fossero considerati "cittadini" esclusivamente gli adulti liberi, solo se nati da genitori entrambi cittadini ateniesi e legittimamente coniugati, consacrando così un principio che sarebbe rimasto saldo, sia pure con qualche eccezione, per tutto il corso della storia della ateniese. Per la legge di Pericle sulla cittadinanza cfr., in particolare, Arist. *Ath. Pol.* 26, 4; *Pol.* 1278a, 34.

18. Sull'argomento si veda il sempre valido contributo di Whitehead, 1977.

19. Il linea di principio, il mondo ellenico fa una netta distinzione tra lo *xenos*, straniero greco, portatore di una diversità statuale e politica, e il *bárbaros*, straniero due volte, in quanto estraneo sia sul piano politico, che su quello della consanguineità e della cultura. Stando a quanto riferito da Strabone (14, 2, 28), il termine, di probabile derivazione babilonese, sarebbe di origine onomatopeica, descriverebbe infatti il balbettamento cui assomiglia una lingua sconosciuta. Moggi, 1992, 53-54.

20. Si ricordi, a tale proposito, la figura di Cefalo, originario di Siracusa, proprietario di un'importante fabbrica di scudi, in cui erano impiegati più di cento schiavi, che era riuscito a conseguire una posizione privilegiata nonostante il suo *status* di meteco.

ti, tra cui attori, cantanti e musicisti, e non ultimo, in un attivo centro culturale come Atene, di maestri, filosofi e medici. Questa tipologia composta di stranieri "residenti", che, a partire dal V secolo, cominciarono a rivestire un ruolo anche considerevole nell'economia ateniese, tanto che autori come Isocrate e Senofonte ne auspicano l'incentivazione della loro affluenza²¹, si caratterizzò come gruppo distinto, con diritti e doveri propri, rispetto alla comunità che più o meno stabilmente li ospitava.

Lo straniero che aveva deciso di risiedere in maniera stabile sul territorio attico era, infatti, tenuto all'iscrizione in un'apposita lista anagrafica, a versare il *μετοίχιον*²², a porsi sotto la protezione di un cittadino (*προστάτης*), che aveva la funzione di garantire la correttezza e l'onestà del suo comportamento, nonché di fornire assistenza nei rapporti con le autorità locali e nelle controversie giudiziarie²³.

Al pari dei cittadini, i meteci dovevano farsi carico delle spese per le liturgie, per le cerimonie pubbliche, pagare i tributi di carattere straordinario, come l'*είσφορά*, erano, inoltre, soggetti agli obblighi militari, divisi, a secondo del patrimonio posseduto, tra la fanteria pesante degli opliti, la fanteria leggera o la marina, mentre erano esclusi dai nobili ranghi della cavalleria²⁴.

Sulla posizione dei meteci all'interno della comunità della *polis* si è molto discusso e se da un lato si è voluto mettere in evidenza il considerevole e costante contributo da essi apportato in campo economico e produttivo, e indirettamente anche in quello culturale e sociale, dall'altro si è sottolineato come l'integrazione fosse, di fatto, solo parziale, essendo preclusa ai meteci, anche nel democratico contesto ateniese, ogni forma di partecipazione politica, o comunque di godimento di tutti quei privilegi, a livello civile, fiscale, militare e giuridico, connessi allo *status* di cittadino, come testimonia Aristotele:

Non si è cittadini perché si abita un certo luogo (ché anche i meteci e gli schiavi condividono con i cittadini il luogo di residenza), né perché si abbia accesso alle istituzioni giudi-

21. Sull'argomento cfr., Bearzot, 2001, 56 ss.

22. Sulla tassa metecica offre ampie informazioni il lemma di Arpocrazione (*s.v.*, *μετοίχιον*), nel quale si precisa che l'ammontare del tributo era di dodici dracme per gli uomini e di sei per le donne, e che per i meteci insolventi era prevista la pena della riduzione in schiavitù. Sull'argomento cfr., Whitehead, 1977, 75-78.

23. In realtà, sul ruolo di questa figura permangono numerose zone d'ombra, che le fonti non aiutano a chiarire; pare, infatti, che vi siano stati anche casi in cui un meteco si fosse presentato in tribunale senza l'assistenza di alcun *prostates*; cfr. Isocr. 8,53 *θαί ηνδὸ κέλ κερνίθνπο ηηηνύηνπο ειλαιη λνκίδνκελ νίνπο πεξ ἄλ ηνδὸ πεξνζήάηαο λέκσζήλ*; cfr. anche Dem. 56. Sulla capacità giuridica dei meteci, cfr. Gauthier, 1972, 126 ss.

24. Sulla partecipazione dei meteci alle attività militari, cfr. Thuc. 2, 13, 7 e 2, 31, 1.

ziarie, sì da poter comparire in un tribunale o da potervi citare qualcun altro (ché questo diritto deriva anche dai trattati che lo concedono a chi li ha stipulati; e spesso i meteci non ne godono che parzialmente, in quanto devono ricorrere ad un patrono, il che impedisce loro di far parte in senso pieno di una comunità)²⁵. [Trad. di C.A. Viano].

3. Se i Greci ebbero, in generale, un atteggiamento di tenace salvaguardia della propria uniformità etnica, che, come si è visto, finiva per escludere ogni tentativo di integrazione, diverso fu invece il modello romano contraddistinto, sin dalle origini, da ben altra disponibilità e apertura²⁶, che per altro non è ravvisabile in altri contesti antichi.

Nella ricostruzione della storia di Roma emerge con chiarezza l'immagine di una comunità sostanzialmente eterogenea dal punto di vista etnico, frutto della mescolanza nel tempo di genti diverse per provenienza, cultura e tradizioni.

Tra le numerose testimonianze che si potrebbero rinvenire nelle fonti, è degna di nota la breve digressione di Sallustio sulle origini di Roma nel sesto capitolo della *Catilinaria*:

*Urbem Romam, sicuti ego accepi, condidere atque habuere initio Troiani, qui Aenea duce profugi sedibus incertis vagabantur, et cum his Aborigines, genus hominum agreste, sine legibus, sine imperio, liberum atque solutum. Hi postquam in una moenia convenere, dispari genere, dissimili lingua, alius alio more viventes, incredibile memoratu est quam facile coaluerint: ita brevi multitudo diversa atque vaga concordia civitas facta erat*²⁷.

Queste le notizie, di cui non garantisce l'autenticità (*sicuti ego accepi*), che lo

25. Arist. *Pol.* 1275a, 6 ss., ἀφετέον ὁ δὲ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν (καὶ γὰρ μέτοικοι καὶ δούλοι κοινωνοῦσι τῆς οἰκίσεως), οὐδ' οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων κοινωνοῦσιν [καὶ γὰρ ταῦτα τούτοις ὑπάρχει] πολλαχοῦ μὲν οὖν οὐδὲ τούτων τελῶς οἱ μέτοικοι μετέχουσιν, ἀλλὰ νέμειν ἀνάγκη προστάτην, ὥστε ἀτελῶς πως μετέχουσι τῆς τοιαύτης κοινωνίας).

26. Questa caratteristica, di cui i romani erano pienamente consapevoli, è ricordata, come scontata consuetudine, nel famoso discorso, riportato da Livio, che il tribuno Gaio Canuleio avrebbe pronunciato in Senato in difesa del riconoscimento dei diritti della plebe (4, 3, 10-16): *En unquam creditis fando auditum esse, Numam Pompilium, non modo non patricium sed ne civem quidem Romanum, ex Sabino agro accitum, populi iussu, patribus auctoribus Romae regnasse? L. deinde Tarquinium, non Romanae modo sed ne Italicae quidem gentis, Demarati Corinthii filium, incolam ab Tarquiniiis, vivis liberis Anci, regem factum? Ser. Tullium post hunc, captiva Corniculana natum, patre nullo, matre serva, ingenio, virtute regnum tenuisse? Quid enim de T. Tatius Sabino dicam, quem ipse Romulus, parens urbis, in societatem regni accepit? Ergo dum nullum fastiditur genus in quo eniteret virtus, crevit imperium Romanum. Paeniteat nunc vos plebeii consulis, cum maiores nostri advenas reges non fastidierint, et ne regibus quidem exactis clausa urbs fuerit peregrinae virtuti? Claudiam certe gentem post reges exactos ex Sabinis non in civitatem modo accepimus sed etiam in patriciorum numerum. Ex peregrinone patricius, deinde consul fiat, civis Romanus si sit ex plebe, praecisa consulatus spes erit?*

27. *Cat.* 6, 1-2. Per una puntuale analisi del passo, cfr. Malcovati, 1990, 20-21.

storico riporta, sulla scorta di Nevio e di Ennio. Nelle sue parole traspare l'incredulità per un evento che appare realizzatosi con grande naturalezza, ma che invece ha in sé qualcosa di straordinario: l'intima fusione tra Troiani e Aborigeni, uomini così diversi tra loro, profughi senza più patria i primi, sciolti da ogni vincolo di autorità e di leggi i secondi. L'elemento aggregante che ha trasformato una *multitudo diversa et vaga* in un'unica comunità è, per Sallustio, la *concordia*²⁸; all'interno delle stesse mura la concordia ha reso possibile il ricomporsi delle differenze etniche e culturali con l'adesione ai medesimi valori, facendo convergere le diversità verso un obiettivo comune, la prosperità e la grandezza della *civitas* appena nata, che è poi ciò che conferisce ai semplici *multi* la dignità di *populus*.

L'atto stesso di fondazione della città rinvierebbe alla fusione di popolazioni diverse, i Latini e i Sabini da una parte, gli Etruschi dall'altra, le cui origini, stando al variegato complesso di leggende tramandato dalla tradizione, sulla nascita degli insediamenti laziali, risalirebbero a spostamenti e migrazioni di esuli alla ricerca di terre lontane, come ricorda Seneca a proposito dello stesso Enea, consacrato nel poema virgiliano:

*Romanum imperium nempe auctorem exulem respicit, quem profugum capta patria, exiguas reliquias trahentem, necessitas et victoris metus longinqua quaerentem in Italiam detulit.*²⁹

Passando dalla leggenda alla storia, Seneca, poco prima³⁰, si era soffermato a riflettere, quasi con disagio, sul carattere etnicamente composito di Roma³¹, mettendo in risalto come la maggior parte (*maxima pars*) di coloro che l'abitavano fosse confluita, nella città più grande e più bella (*maxima quidem ac pulcherrimam urbem*), da luoghi diversi e lontani (*ex municipiis et coloniis suis ex toto denique orbe terrarum confluxerunt*).

L'intera parabola dell'esperienza romana, dai primissimi esordi fino alla sua definitiva decadenza, è costantemente contrassegnata da una politica di progressiva

28. Cfr. Sordi, 2001, 23 ss.

29. *Helv.* 7, 7.

30. *Helv.* 6, 2-4 *Ex municipiis et coloniis suis, ex toto denique orbe terrarum confluxerunt: alios adduxit ambitio, alios necessitas officii publici, alios inposita legatio, alios luxuria opportunum et opulentum vitiis locum quaerens, alios liberalium studiorum cupiditas, alios spectacula; quosdam traxit amicitia, quosdam industria laxam ostendendae virtuti nancta materiam; quidam venalem formam attulerunt, quidam venalem eloquentiam. Nullum non hominum genus concucurrit in urbem et virtutibus et vitiis magna pretia ponentem. Iube istos omnes ad nomen citari et 'unde domo' quisque sit quaere: videbis maiorem partem esse quae relictis sedibus suis venerit in maximam quidem ac pulcherrimam urbem.*

31. Sulla consapevolezza dei Romani del carattere cosmopolita della città, cfr. Edward – Woolf, 2003, soprattutto 1-20.

integrazione non solo di singoli individui o piccole comunità, ma anche di interi popoli; probabilmente proprio questo continuo assorbimento, e allo stesso tempo arricchimento e ricambio, avrebbe in gran parte contribuito, secondo alcuni, al successo e alla grandezza di Roma³², al suo rapido espandersi come potenza italica e mediterranea, al suo consolidamento e alla sua innegabile longevità.

Lo spiccato profilo politico e ideologico relativo all'assimilazione del diverso e alla sua integrazione nella comunità civica, ha contrassegnato, quale elemento distintivo, il popolo romano, pienamente consapevole dei propri meriti e della propria identità di fronte allo straniero³³; assunzione di valori spontaneamente richiamati in migliaia di epigrafi o attestati in numerosi autori antichi.

Benché non sia sempre possibile ripercorrere, attraverso le fonti, l'evoluzione sistematica della disciplina relativa alla posizione degli stranieri a Roma, appare comunque chiara la risalente volontà della loro tutela all'interno di un complesso sistema giuridico-religioso.

Come è noto, infatti, già le XII Tavole attestano l'operatività di due disposizioni relative a processi e transizioni in cui fossero parti cittadini e stranieri, probabile compendio di norme trasmesse in via consuetudinaria ancora prima della redazione delle leggi stesse, che attestano, fin dall'epoca arcaica, la sussistenza di specifiche prescrizioni sia di natura procedurale, *status die cum hoste*³⁴, sia di natura sostanziale, *adversus hostem aeterna auctoritas*³⁵, tese a regolamentare i rapporti

32. A tale virtuoso atteggiamento fa riferimento Cicerone in *Balb.* 31: *Illud vero sine ulla dubitatione maxime nostrum fundavit imperium et populi Romani nomen auxit, quod princeps ille creator huius urbis, Romulus, foedere Sabino docuit etiam hostibus recipiendis augeri hanc civitatem oportere; cuius auctoritate et exemplo numquam est intermissa a maioribus nostris largitio et communicatio civitatis. Itaque et ex Latio multi, ut Tusculani, ut Lanuvini, et ex ceteris generibus gentes universae in civitatem sunt receptae, ut Sabinorum, Volscorum, Hernicorum; quibus ex civitatibus nec coacti essent civitate mutari, si qui noluisent, nec, si qui essent civitatem nostram beneficio populi Romani consecuti, violatum foedus eorum videretur.*

33. Così scrive Ampolo (1988, 177): «Roma fu sempre “città aperta” alle persone e ai gruppi di ogni provenienza, e fu aperta alla penetrazione culturale etrusca, italica (i Sabini nell'accezione più vasta del termine) e greca. Ma tutto si ricomponeva in modo originale nell'ambito della *civitas*, della città-stato romana. Questa capacità di integrare gli altri, di assorbire culti istituzioni e armamenti, fu certo uno dei segreti del successo di Roma e l'età arcaica fu quella in cui questo carattere strutturale cominciò a farsi evidente».

34. *Tab.* 2.2 (FIRA 1.31). La norma contemplava il differimento di un'udienza per concomitante impegno già fissato con un non-cittadino. Sulla norma in generale, fra i tanti, cfr. Albanese, 1995, 176 ss.

35. *Tab.* 6.4 (FIRA 1.44). La norma prevedeva nel caso di trasferimento commerciale di un bene allo straniero, che di fatto non poteva avvalersi dell'usucapione (*Gai Ist.* 2.65 *proprium usucapionis est ius civium Romanorum*), una perpetua garanzia per evizione da parte del venditore romano. Sul tema resta fondamentale, D'Ors, 1959, 597 ss. Per una riesamina più recente relativa all'*aeterna auctoritas* dovuta allo straniero, cfr. Calore, 2012, 113-117.

intercorrenti tra *cives Romani e hostis*, termine da intendersi nella sua accezione originaria³⁶, come precisa Cicerone, riportando il testo decemvirale:

*Hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae: aut status dies cum hoste itemque adversus hostem aeterna auctoritas. Quid ad hanc mansuetudinem addi potest, eum, quicum bellum geras, tam molli nomine appellare? Quamquam id nomen durius effecit iam vetustas; a peregrino enim recessit et proprie in eo, qui arma contra ferret, remansit*³⁷.

L'atteggiamento politico, sociale e culturale di apertura del popolo romano fu, dunque, contrassegnato, sul piano concreto, da un insieme di garanzie regolate da specifici sistemi di tutela che portarono, a partire dal 242 a.C., alla creazione, di fronte ad una turba peregrinorum³⁸, di uno speciale *praetor* cui affidare la *iurisdictio inter cives et peregrinos*, da cui cominciò a svilupparsi quell'insieme di regole e di istituti che prenderanno, secondo la testimonianza di Gaio, il nome di *ius gentium*.

Fin dall'epoca arcaica vigeva a Roma un ordinamento che regolava l'ospitalità e i vari gradi di interazione con i cittadini (*commercium e conubium*).

Una delle forme più antiche di ospitalità fu sicuramente l'*hospitium* (l'equivalente della *proxenia* greca), quale ne sia stata l'origine non si sa con certezza, secondo l'opinione comune fu legato ai rapporti commerciali su scala internazionale.

L'*hospitium* fu caratterizzato originariamente da una condizione di reciprocità, dove l'*hospes* (termine da cui *hospitium* deriva), indicava sia lo straniero accolto in modo amichevole e ospitale, sia colui che lo accoglieva³⁹.

La tradizione annalistica pone l'istituto in età arcaica⁴⁰, e arcaica è la gestualità

36. Sull'accezione di *hostis* nel senso di 'straniero' si veda, Ernout-Meillet, 2001⁴, 301. Per le fonti principali, cfr. Paul.-Fest. s.v. *hostis*, L. 91: *hostis apud antiquos peregrinus dicebatur, et qui nunc hostis, perduellio*; Varr. *ling. Lat.* 5, 3: *neque omnis origo est nostrae linguae e vernaculis verbis, et multa verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant, (ut hostis: nam tum eo verbo dicebant peregrinum qui suis legibus uteretur, nunc dicunt eum quem tum dicebant perduellem)*; Serv. Dan. ad Verg. *Aen.* 4, 424: *inde nostri "hostes" pro hospitibus dixerunt: nam inimici perduelles dicebantur*.

37. *Off.* 1, 37. La stessa considerazione è anche in Festo, che però aggiunge un elemento particolarmente significativo: il termine *hostis* non solo designa genericamente lo straniero, ma in particolare quelli stranieri considerati "pari iure cum populo Romano". Fest., s.v. *Status dies <cum hoste>*, 414-416 L.: *vocatur qui iudici causa est constitutus cum peregrino; eius enim generis ab antiquis hostes appellabantur, quod erant pari iure cum populo Romano, atque hostire ponebatur pro aequare*. Cfr. De Martino, 1975, 19.

38. D. 1.2.2.28 (Pomp. *lib. sing. Enchir*) *Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat*.

39. Sul tema ampia trattazione in Benveniste, 1976, 64-71.

40. Liv. 1, 45 2 *eum consensum deosque consociatos laudare mire Servius inter proceres Latinorum, cum quibus publice privatimque hospitium amicitiasque de industria iunxerat*.

della stretta della mano destra per concludere il rapporto⁴¹; come altre relazioni dello stesso genere aveva implicazioni di carattere mistico-religioso, divinità antichissime, come *Sancus* e *Dius Fidius*, sancivano la sacralità dei trattati⁴². All'atto di conclusione del vincolo, contratto in origine oralmente e successivamente in forma scritta, i contraenti si scambiavano un contrassegno o *symbulum*⁴³, segno materiale del legame posto in essere che, una volta stipulato, impegnava il capostipite di una famiglia, o di un gruppo, e tutti i suoi discendenti per un tempo illimitato⁴⁴.

Come attestano le fonti letterarie e la documentazione archeologica, l'*hospitium*, che poteva essere contratto tra un *civis romanus* e uno straniero (*hospitium privatum*), tra il popolo romano e un individuo o una comunità stranieri (*hospitium publicum*), aveva carattere ereditario e solo la rinuncia di uno o di entrambi i contraenti poteva scioglierlo⁴⁵; senza la volontà delle parti nemmeno la guerra poteva infrangerlo⁴⁶.

L'istituto dell'*hospitium* comportava, in linea generale, il diritto di risiedere nel territorio romano, di essere accolto in maniera onorevole dalla *civitas* oppure da un privato (*loca, lautiaque*)⁴⁷, di ricevere doni (*munera*)⁴⁸, di ottenere tutela giudi-

41. Liv. 30, 13, 8 *tum recordatio hospitii dextraeque datae et foederis publice ac priuatim iuncti*; Tac. *hist.* 1, 54. Cic. *Deit.* 3, 8 *per dexteram istam te oro, quam regi Deiotaro hospes hospiti porrexisti, istam, inquam, dexteram non tam in bellis neque in proelus quam in promissis et fide firmiorem. Tu illius domum inire, tu vetus hospitium renovare voluisti; te eius di penates acceperunt, te amicum et placatum Deiotari regis arae focique viderunt.*

42. Per Virgilio *Iuppiter* sovrintende ai diritti degli ospiti: *Aen.* 1, 731 *Iuppiter, hospitibus nam te dare iura locuntur*. Cfr. anche Plaut., *poen.* 958; Cic. *Quint. fr.* 2, 10, 12; Tac. *ann.* 15, 52, 1.

43. Plaut. *Bacch.* 265; *Pseud.* 53 e 55. Nel caso di *hospitium publicum* le *tessere hospitalis* si esponevano sul Campidoglio, nella *aedes Fidei Populi Romani*.

44. Plaut. *Poen.* 955 ss; 1050 ss.

45. Cic. *Verr.* 2, 36, 89 *inatus iste vehementer Sthenio atque incensus hospitium ei renuntiat*. La volontà di porre fine al patto veniva manifestata con la rottura delle *tesserae*, come riportato da Plauto in *Cist.* 503, *apud nos iam, Alcesimarche, confregisti tesseram*.

46. Liv. 25, 4, 18 *si parum publicis foederibus ruptis dirempta simul et privata iura esse putet, Badium Campanum T. Quinctio Crispino Romano palam duobus exercitibus audientibus renuntiare hospitium. nihil sibi cum eo consociatum, nihil foederatum, hosti cum hoste, cuius patriam ac penates publicos privatosque oppugnatum venisset*

47. I *loca* erano alloggi appositamente predisposti; nel caso dell'*hospitium publicum* spesso si usava la *villa publica* nel Campo di Marte (Liv. 30, 21, 12): *Q. Fulvius Gillo, legatus Scipionis, Carthaginienses Romam adduxit; quibus vetitis ingredi urbem hospitium in villa publica, senatus ad aedem Bellonae datus est*. Con il termine *lautia* si faceva riferimento agli utensili necessari alla vita quotidiana.

48. Così erano chiamati i donativi nell'*hospitium publicum*. Il Senato, dopo aver deciso l'accoglienza, incaricava un magistrato, mentre l'esecuzione spettava al questore (*Sc. de Asclep.* 8): *munusque [e]is ex formula locum lautiaque q(aestorum) urb(anu) eis locare mittereq[ue] i]uberent*. Sull'obbligo della 'reciprocità' del dono insita nel termine *munus*, derivato dalla radice indoeuropea **mei-*, cfr. Benveniste, 1976, 71-72 e 141-142.

ziaria in caso di controversie, di professare il proprio culto, se riconosciuto dallo Stato, di ricevere assistenza in caso di malattia e sepoltura in caso di morte⁴⁹.

In età repubblicana avanzata, e ancor più in età imperiale, i contorni e i contenuti dell'*hospitium* diventano sempre più sfumati, fino a confondersi con altri istituti, come l'*amicitia* e il *patronatus*, anche se, come sottolinea Hellegouarc'h⁵⁰, il rapporto *patronus-cliens* presuppone un'idea di subalternità che l'*amicitia*, e di norma anche l'*hospitium* non contemplano⁵¹, essendo entrambe relazioni che si instaurano tra individui di eguale rango.

L'atteggiamento di grande apertura e flessibilità nel rapporto con l'"altro" appare, dunque, un tratto costante nella storia di Roma, una peculiarità che ha facilitato la realizzazione di una *koiné* culturale, la formazione di un tessuto connettivo che ha saputo travalicare le differenze di lingua, di cultura e di religione, in nome di una ragione comune; un fatto pressoché unico nella storia antica, una caratteristica inalienabile che ha suscitato interesse e ammirazione anche nella percezione esterna dei valori del *populus Romanus*, tanto da essere additato quale modello da seguire, come nella famosa lettera di Filippo V di Macedonia ai Larissei del 214 a.C.:

se i cittadini di pieno diritto saranno il numero più alto possibile, la vostra *pólis* sarà forte e i vostri campi non rimarranno incolti, come sono ora per vostra vergogna. Questa la meta cui dovete mirare, e io penso che nemmeno fra voi si udirà una sola voce contraria. Voi avete avuto modo di osservare altre comunità che seguono una politica liberale nell'estensione della cittadinanza. Un buon esempio è quello di Roma: quando i Romani affrancano i loro schiavi li ammettono in seno alla loro cittadinanza e consentono loro di accedere alle cariche pubbliche. Grazie a questa politica, essi non hanno soltanto reso più grande la patria, ma sono anche riusciti a inviare colonie in poco meno di settanta località⁵².

49. Liv. 25, 18, 4; Val. Max. 5, 1, 1.

50. Hellegouarc'h 1972, 50 s.

51. «*L'hospitium* répond à une notion d'accueil, mais pas de soumission». Lemosse, 1984, 91.

52. Marotta, 2009, 33 s. A proposito della "generosità" romana in materia di cittadinanza sono particolarmente significative, a prescindere dalla retorica ufficiale, le parole di Elio Aristide nell'*Elogio di Roma*, in cui il retore dichiara che «il mondo non ha mai visto niente di simile» (*Laudatio Romae*, 26, 60-67).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Albanese B. (1995). Sulle cause di 'diffusio diei' in XII Tab. 2.2. *AUPA*, XLIII, 176 ss.
- Alinei M. (1996). *Origini delle lingue d'Europa. I. La teoria della continuità*. Bologna: Il Mulino
- Ampolo C. (1988). La nascita della città, in *Storia di Roma*, I. Torino: Einaudi
- Baslez M.F. (1984) *L'étranger dans la Grèce antique*. Paris: Les belles lettres
- Bauman Z. (1999). *La società dell'incertezza*. Milano: Il Mulino
- Bearzot C. (1994). Esili, deportazioni, emigrazioni forzate in Atene sotto regimi non democratici, in M. Sordi (a cura di). *Emigrazione e immigrazione nel mondo antico*. Milano: Vita e Pensiero, pp. 141-167
- Bearzot C. (2000). Lo straniero nel mondo greco: *xenoi*, apolidi, barbari, in *Stranieri, profughi e migranti nell'antichità. Nuova secondaria*, vol. 18, fasc. 3, pp. 30-38
- Bearzot C. (2001). *Xenoi* e profughi nell'Europa di Isocrate, in G. Urso (a cura di). *Integrazione, mescolanza, rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'Umanesimo*. Roma: L'Erma di Bretschneider, pp. 47-63
- Bearzot C. (2006). Tra identità e integrazione: aspetti della posizione dello straniero nel mondo greco. *Riv. S.S.E.F.*, III, n. 1, pp. 8-20.
- Bearzot C. (2012). *I greci e gli altri. Convivenza e integrazione*. Roma: Salerno Editrice
- Benveniste É. (1976). *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. I. Economia, parentela, società* (ed. it. a c. di M. Liborio). Torino: Einaudi
- Calore A. (2012). *Hostis* e il primato del diritto. *BIDR*, IV S., vol. II, 108 ss. Milano: Giuffrè
- Ceserani R. (1998). *Lo straniero*. Roma-Bari: Laterza
- Cozzo A. (2014). *Stranieri. Figure dell'Altro nella Grecia antica*. Trapani: Di Girolamo
- De Martino F. (1975). *Storia della costituzione romana*. II. Napoli: Jovine
- D'Ors A. (1959). 'Adversus hostem aeterna auctoritatas'. *AHDE*, 29, 597 ss.
- Edwards C. – Woolf G. (2003). (A cura di). *Rome the Cosmopolis*. Cambridge: Cambridge University Press
- Ernout A. – Meillet A. (2001⁴). *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*. Paris: Klincksiek
- Galimberti U. (2014³). *I miti del nostro tempo*. Milano: Feltrinelli
- Gauthier P. (1972). *Symbola. Les étrangers et la justice des cités grecques*. Nancy: Université de Nancy
- Hellegouarc'h J. (1972). *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*. Paris: Les Belles Lettres
- Whitehead D. (1977). The Ideology of the Athenian Metic. *The Cambridge Philological Society, Supplementary*, vol. 4. Cambridge: University of Cambridge
- Wimmer M. (2002). Straniero, in C. Wulf (a cura di). *Cosmo, corpo, cultura*. Milano: Mondadori, pp. 1093-1105
- Kluckhohn C.– Kroeber A.L. (1972). *Il concetto di cultura. Rassegna critica di concetti e definizioni* (ed. orig. 1952). Bologna: Il Mulino.
- Lemosse M. (1984). *Hospitium*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli: Jovine, pp. 79-91
- Lonis R. (1988). L'étranger dans le monde grec, in *Acte du Colloque organisé par l'Istitut d'études anciennes, Nancy, mai 1987*. Nancy: Press Universitaires de Nancy
- Malcovati E. (1944). (A cura di). *C. Sallusti Crispi. De Catilinae coniuratione*. Torino: Paravia

Moggi M. (1992). Straniero due volte: il barbaro e il mondo greco, in M. Bettini (a cura di). *Lo straniero, ovvero l'identità culturale a confronto*. Roma-Bari: Laterza, pp. 51-76

Marotta V. (2009). *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*. Torino: Giappichelli

Sordi M. (2001). Integrazione, mescolanza, rifiuto nell'Europa antica: il modello greco e il modello Romano, in G. Urso (a cura di). *Integrazione, mescolanza, rifiuto. Integrazione di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'umanesimo*. Roma: L'Erma di Bretschneider, pp. 17-26.

FEDERICA MONTELEONE

“HOSPES FUI ET SUSCEPISTIS ME”.
IL SOGNO DEL PAPA E IL PROGETTO
DI UN PADRE DELL’EUROPA*

ABSTRACT

Papa Francesco, ricevendo il Premio Internazionale Carlo Magno, nella Sala Regia del Palazzo Apostolico Vaticano, ha invitato i leaders a ricordare gli ideali dei padri fondatori dell’Unione Europea, chiamati ad “aggiornare” l’idea di Europa, in un tempo di migrazioni di massa, crisi economica e minacce di terrorismo. Secondo papa Bergoglio, il passato può servire da ispirazione per un’Europa capace di dare alla luce un nuovo umanesimo basato su tre capacità: la capacità di integrare, la capacità di dialogare e la capacità di generare.

Il saggio analizza il “progetto” di Carlo Magno, chiamato già dai suoi contemporanei il “Padre dell’Europa”, con particolare attenzione all’amministrazione della giustizia in favore dei poveri e di altri soggetti socialmente deboli. Al tempo di Carlo Magno, non c’era una concezione dell’integrazione europea nel senso moderno. Tuttavia la maggior parte dei suoi Capitolari sembrano sorprendentemente moderni, in quanto miravano ad uniformare un impero nel quale coesistevano popoli differenti per lingua, leggi, forme sociali e tradizioni.

In questa prospettiva il tentativo di Carlo Magno rappresenta una tappa significativa nel processo dell’integrazione europea.

Pope Francis, receiving the International Charlemagne Prize, in the Sala regia at the Vatican, urged leaders to remember the ideals of the European Union’s founders, calling for an “update” of the idea of Europe at a time of mass migrations, economic downturn and threats of terrorism.

According to pope Bergoglio, the past can serve as an inspiration for a Europe capable of giving birth to a new humanism based on three capacities: the capacity to integrate, the capacity for dialogue and the capacity to generate.

The essay draw the “project” of Charlemagne, called already the “Father of Europe” by his contemporaries, with particular attention to the administration of justice care for the poor and other weak social subjects. In Charlemagne’s time, there was no concept of European integration in its modern sense. But some of his Capitularia do indeed seem surprisingly modern in that they aimed at the creation of uniform standards for an empire in which many different peoples coexisted, with different languages, different laws, and different social forms and traditions.

In this sense, the attempt of Charlemagne represents a significant step in the European integration process.

PAROLE CHIAVE

Integrazione / Europa / Carlo Magno

Integration / Europe / Charlemagne

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

SOMMARIO: – 1. L'umanesimo di papa Francesco e il "Premio Carlo Magno" – 2. Alterità e tutela sociale nella legislazione carolingia – 3. *Peregrini e pauperes* nei capitolari carolingi – 4. Conclusioni.

1. «Sogno un nuovo Umanesimo europeo, un'Europa senza muri, come patria dei diritti, che riscopra i grandi ideali che l'hanno generata. Un'Europa madre di nuove vite, che non consideri "delitto" un migrante, che non scarti poveri, anziani e malati, che non pensi ai suoi cittadini come a numeri ma guardi i loro volti». Nel discorso pronunciato il 6 maggio 2016, nella Sala Regia del Palazzo Apostolico Vaticano, per il conferimento dell'*Internationaler Karlspreis zu Aachen*, "Premio Carlo Magno", onorificenza assegnata dal 1949 dalla città di Aquisgrana a chi si distingue per impegno in favore della pace e dell'integrazione in Europa¹, papa Francesco ha sottolineato uno dei capisaldi del suo magistero, un'Europa "famiglia di popoli" e, citando lo scrittore Elie Wiesel, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti, ha rilevato la necessità di una "trasfusione" della memoria che

ci darà accesso a quelle acquisizioni che hanno aiutato i nostri popoli ad attraversare positivamente gli incroci storici che andavano incontrando. [...] Che ci permette di ispirarci al passato per affrontare con coraggio il complesso quadro multipolare dei nostri giorni, accettando con determinazione la sfida di "aggiornare" l'idea di Europa. Un'Europa capace di dare alla luce un nuovo umanesimo basato su tre capacità: la capacità di integrare, la capacità di dialogare e la capacità di generare².

Papa Bergoglio individua le radici del nuovo umanesimo nella "cultura dell'incontro", che si sostanzia nella concretezza del messaggio evangelico dell'apertura verso l'Altro. Si tratta di una visione etica ed antropologica, che il pontefice pone come necessaria per rispondere alla sfida della globalizzazione e fondare un progetto comune di convivenza civile, in uno spirito di reciprocità personale e sociale, solidale e responsabile. In questo senso, l'interesse per il povero costituisce un passaggio fondamentale, come ha ribadito anche l'Enciclica *Laudato si'*, scritta nel terzo anno di pontificato, in cui Bergoglio sottolinea il senso di elezione dei poveri da parte di Dio, in quanto portatori di un'autenticità umana che altri hanno smarrito³. La forte esortazione del papa argentino a salvare e ad accogliere profughi e migranti rivela un'attenta comprensione delle dinamiche storiche, antropologi-

1. Sul Premio cfr. Hägermann, 2004, XX; Schulze, 1988, 67.

2. Conferimento del Premio Carlo Magno, Discorso del Santo Padre Francesco, Sala Regia, venerdì 6 maggio 2016, Città del Vaticano.

3. Bergoglio, 2015 a.

che e morali dello scenario europeo: l’incontro con il povero, secondo papa Francesco, permette all’uomo di immergersi nel movimento della storia, di riscoprire la memoria della propria identità e, dunque, della storia di un popolo, cioè di quel soggetto collettivo che “custodisce” l’uomo e di cui l’individualismo costituisce l’ostacolo maggiore per realizzare il cammino dall’accoglienza all’integrazione⁴.

«Nella dinamica della storia, l’uomo crea cultura e questa cultura influisce, a sua volta, sull’uomo»⁵: per Jorge Mario Bergoglio ciò significa riconoscere che «ci troviamo davanti ad una sfida educativa»⁶ da affrontare al fine di delineare un processo formativo adeguato per la nuova condizione umana. In questa prospettiva, l’umanesimo “concreto” di papa Francesco, nipote e figlio di emigranti, non può essere svincolato dalla ricerca di una giustizia “riparativa”, intesa come “bene comune”, concepita non secondo il criterio della corrispettività (solo il male sarebbe capace di cancellare il male), ma come progettazione del bene “sulle macerie del male”⁷. Ne deriva un concetto fondamentale del suo messaggio, cioè la cristallizzazione del male nelle strutture sociali ingiuste: per Francesco, l’indifferenza verso l’Altro è ritenuto il prototipo del peccato, perché nell’Altro l’incontro con Dio si rende visibile, in quanto fondamento della fede secondo l’intera tradizione biblica. Ciò può avvenire per Bergoglio solo attraverso un “nuovo umanesimo”, in cui il messaggio cristiano può fornire un contributo significativo per la formazione nella società contemporanea di una “cultura dell’incontro”, e attraverso il ritorno alla storia, come criterio di veridicità, da cui l’Europa sembra essersi allontanata⁸.

Il premio intitolato a Carlo Magno veniva conferito per la prima volta nel 1949, con una cerimonia che si svolse ad Aquisgrana e che mirava ad indicare nel sovrano medievale il padre della cultura occidentale e il simbolo dell’idea di Europa; nello stesso anno Heinrich Fichtenau pubblicava a Zurigo il volume *Das karolingische Imperium*, poi tradotto in italiano per i tipi della Laterza, nel 1958, con il titolo *L’Impero carolingio*⁹. Nel *Karlsbild* elaborato dal Fichtenau iniziò a farsi largo una nuova immagine di Carlo Magno, quella di *pater Europae* e, di conseguenza, quella dell’Impero carolingio come esempio dell’Europa unita. A Carlo Magno lo storico austriaco riconosceva il merito di aver lasciato in eredità all’Europa la coscienza della propria unità e l’aspirazione a realizzarla, ma nei fatti la sua costruzione politica e religiosa fu troppo precaria per durare. Tuttavia era stata la posi-

4. Bergoglio, 2013, 302-305.

5. Bergoglio, 2015 b, 7. Sulla funzione pedagogica della memoria, cfr. Pagano, 2000, 93-119, particolare 94.

6. Bergoglio, 2015 a, 209.

7. Eusebi, 2015, 81-100, particolare 89 ss; Sorge, 2016, 41-49, particolare 47 ss.

8. Giovagnoli, 2015, 9-36.

9. Fichtenau, 1958.

zione di fatto predominante in Occidente, fondata su conquiste di carattere militare, ad attribuire a Carlo Magno, agli occhi dei contemporanei, quel ruolo di guida, che trovò significativamente espressione nel poemetto, in esametri latini, *Karolus Magnus et Leo papa* – dedicato ad un episodio precedente l’incoronazione imperiale, e cioè all’incontro avvenuto nel 799 a Paderborn tra Carlo e papa Leone III, costretto dai suoi avversari a fuggire da Roma – in cui il sovrano viene appellato come *pater Europae* o *Europae veneranda pharus*¹⁰. Attraverso le sue vittorie su popoli pagani, su sassoni e frisoni, su slavi, greci, avari e arabi, Carlo Magno aveva diffuso il cristianesimo *in partibus Europae*¹¹ e, in quanto *rector populi christiani* nominato da Dio, appariva nella posizione di guida della cristianità occidentale. Eppure, come ha rilevato Schieffer, né Carlo né i suoi successori furono consapevoli del compito di un’integrazione rivolta come obiettivo politico all’intero Impero¹²; il sovrano carolingio fu il capo della *respublica christiana*, cioè di un organismo unitario sotto il profilo politico e religioso, *rex et sacerdos*, in quanto *a Deo coronato* e come Davide era stato unto dal sacerdote per condurre alla salvezza il popolo cristiano. Se da una parte con Carlo Magno il preludio dell’Europa avvenne su più piani, in primo luogo il territorio, da lui esteso dal Volturno al mare del Nord e dall’Ebro all’Elba, che gli permetteva di esercitare un dominio su quasi tutti i paesi allora cattolici, con l’eccezione dell’Inghilterra, dall’altra parte il sovrano carolingio determinò una falsa partenza per l’Europa, che ancora oggi si qualifica non per una confessione unitaria, né per uno stato universale, ma per una pluralità di istituzioni politiche e di confessioni religiose. Tuttavia il fallimento dell’esperienza carolingia è stato letto dal Ranke, nel contesto dell’acceso dibattito ottocentesco sulle “origini” tedesche o francesi del sovrano, come una necessaria «condizione per lo sviluppo della storia universale»¹³, per la crescita delle nazioni europee, che da lui ereditarono la grande cultura religiosa ed etica e la tensione ideale verso l’unità. Il carattere essenziale dell’eredità carolingia fu quello religioso, in parallelo con gli ideali politici di natura teocratica, che influenzarono l’azione di Carlo Magno, le cui campagne militari e la cui azione di governo, sia per il mondo civile che per quello ecclesiastico, ebbero come scopo principale la protezione e l’unificazione della cristianità. In questa prospettiva, secondo Tabacco, il sovrano carolingio anticipò delle prospettive, soprattutto sul piano della fondazione “cristiana” dell’Europa, portata avanti anche attraverso l’appoggio dell’episcopato e

10. *Karolus Magnus et Leo papa*, ed. E. Dümmler, in M.G.H., *Poetae latini aevi Carolini*, 1, Berlin, 1881: Weidmannos, 366-379, particul. 370.

11. Alcuino di York, *Epistolae*, ed. E. Dümmler, in M.G.H., *Epistolae Carolini aevi*, 4, Hannover, 1895: Weidmannos, ep. 7, 32, rr. 6-9.

12. Schieffer, 2005, 33-48.

13. Ranke, 1884, 138-139.

l’attività missionaria del monachesimo¹⁴. Se dunque Carlo Magno non fu un fondatore dell’Europa, ne fu senza dubbio e inconsapevolmente un precursore; un grande protagonista della civiltà medievale, che riuscì ad aggregare sul piano militare e amministrativo un’ampia parte del nostro continente, ma la sua aspirazione non era quella di unificare una nuova compagine che unisse i popoli dell’Europa, ma quella di ridare vita all’Impero Romano e di rianimarlo con il Cristianesimo, spesso imposto anche con la forza. Il suo modello ideale, come sottolinea Le Goff, non era pertanto nel futuro ma nel passato¹⁵. Tuttavia si deve riconoscere che quello di Carlo Magno fu un “impero della comunicazione”, che si mosse in una prospettiva europea. L’apertura verso l’Altro fu uno degli aspetti più significativi della sua politica intellettuale, il cui fattore unificante si può rintracciare sia nella cosiddetta “rinascita carolingia”, alimentata da grandi intellettuali delle più diverse provenienze, e nel processo di acculturazione, dovuto allo stanziamento di nuovi popoli, che annuncia quella che sarà un’Europa aperta alle ondate dell’immigrazione, sia nei suoi interventi correttivi nei confronti di fenomeni sentiti come problematici, come la povertà intesa come subordinazione e mancanza di potere, dalla quale, conseguentemente, derivava la mancanza di risorse e verso la quale doveva attuarsi l’opera di *correctio* del sovrano. In questo senso Carlo Magno fu certamente un “rinnovatore”¹⁶.

Il 6 maggio 2016, in occasione del conferimento del premio, papa Bergoglio ha delineato il compito della Chiesa verso la società, soprattutto verso quella europea, che non si pone in relazione al potere e alle sue radici, ma deve essere quello del “servizio”, della lavanda dei piedi¹⁷. Se da una parte il pontefice, citando il teologo gesuita tedesco-polacco Erich Przywara – e il tema dell’“uscita dal regime di cristianità” – ha voluto implicitamente ridimensionare il peso specifico del sovrano medievale nella costruzione politica e ideologica dell’Europa, è però un dato evidente che l’accettazione del premio va letta come occasione di dialogo con la storia, come riconoscimento di una geografia “europea” che, in epoca carolingia, si era caricata di un significato profondo, politico, finalizzato a superare il particolarismo di ogni singolo popolo germanico per attingere alla delineazione di un tutto, di un organismo unitario, capace di contrastare il primato dell’Impero di Bisanzio. In questa prospettiva, il pontefice ha rilevato come «le radici dell’Europa si andarono consolidando nel corso della sua storia imparando a integrare in sintesi sempre nuove le culture più diverse e senza apparenti legami tra loro. L’identità euro-

14. Tabacco, 1993 b, 141-164, particul. 163-164.

15. Le Goff, 1998, 5-8. Cfr. anche Dondarini, 2016, 133-137.

16. Struve, 2006, 73-108, particul. 75-76.

17. Spadaro, 2016, 469-479.

pea è, ed è sempre stata, un'identità dinamica e multiculturale»¹⁸; e, ancora una volta, Bergoglio ha insistito sulla necessità di affrontare la povertà “più crudele”, quella originata dall'esclusione. Nella sua riflessione, il pontefice ha invitato a “promuovere processi” più che ad “occupare spazi”, a guardare dalle periferie verso il centro e non il contrario. Il papa ha proposto piuttosto una fenomenologia dell'Europa, a partire dalle sue matrici cristiane. Per Bergoglio il processo che ha visto il cristianesimo come ideologia e garanzia politica dei ceti dominanti, nelle varie congiunture teologico-politiche, si va ormai concludendo. Su questa linea anche la politica, che è innanzitutto “una mentalità”, ossia un modo di pensare e di agire, deve essere riconsiderata nella sua dimensione più profonda ed autentica.

Il “Premio Carlo Magno”, oggi animato da uno spirito che guarda storicamente all'Impero franco ma che nel contempo si proietta verso il futuro, riflette l'idea di un'unità culturale, più che politica, che con l'opera dei Carolingi vide i suoi primi bagliori. È nell'immagine di Carlo Magno come *rector et defensor, munus Dei* a beneficio di tutto il *populus christianus*, come si legge nella lettera 121 del *Codex Carolinus*¹⁹, portatore di una pace che era soprattutto giustizia, è negli aspetti missionari della sua vita e del suo programma di governo, è in un'indole dominata da un'ideologia di istanza agostiniana²⁰, è su questo sfondo che si pongono le premesse di una figura “senza tempo”, a cui oggi l'Europa continua idealmente a guardare. La tutela dei più deboli, connessa al ruolo regio, oltre a condizionarne la scrittura legislativa, come vedremo, ne fa, secondo quelli che la ricerca sociologica definisce come criteri metasociali, il precursore di una politica sociale che, nello sguardo verso l'Altro e sull'Altro, trova la sua ragione di essere.

2. Le differenti articolazioni dell'umanità comportano, in ogni società, l'attuazione di meccanismi di controllo e di regolamentazione, che permettono di ridefinire costantemente lo sviluppo di una comunità, in base alle esigenze politiche, economiche e culturali del momento in cui si trova a vivere, e che sono funzionali all'evoluzione dei rapporti tra le parti²¹. È evidente come la ricerca di un equilibrio non si giochi sul piano conoscitivo quanto su quello etico, perché consiste nella risposta che l'Altro – incarnato nel viso del povero, dello straniero, della vedova, dell'orfano – necessariamente sollecita entrando in relazione intersoggettiva con una determinata società: come osserva Augusto Ponzio, «l'Alterità è metafora e

18. Conferimento del Premio Carlo Magno, Discorso del Santo Padre Francesco, Sala Regia, venerdì 6 maggio 2016, Città del Vaticano.

19. *Codex Carolinus*, ed. W. Gundlach, in M.G.H., *Epistolae Merowingici et Karolini Aevi*, III, Berlin, 1892: Weidmannos, ep. IV, 480-482.

20. Noël, 2001, 53-73.

21. Guerra, 2012, 125-131, particol. 130.

metonimia di se stessa»²². Il volto dell’Altro è una traccia di Dio, che si rivela nella concretezza delle relazioni e nella responsabilità dell’agire.

Nelle fonti giuridiche medievali, l’Alterità si manifesta nella condizione di emarginazione dei soggetti²³, non tanto incapaci di adeguarsi ai valori e ai modelli socialmente condivisi, ma destinatari delle diverse forme di prevaricazione esercitate dal gruppo dominante. Pertanto l’Alterità, e lo *status* di straniero, di *alienus*, ovvero di *estraneo*, “colui che appartiene ad altri”, ma anche, nell’accezione più ampia, “colui che è nato altrove o le cui origini sono sconosciute”²⁴, è una questione strettamente legata al tema della giustizia e, nello stesso tempo, rappresenta un concetto etico, implicante la relazione intersoggettiva e il comportamento tenuto

22. Ponzio, 1994, 8.

23. Non saranno oggetto di questo studio alcune categorie di soggetti per i quali era prevista una legislazione speciale (ebrei, schiavi e mercanti), né alcuni soggetti riconosciuti come “emarginati” nella società medievale, concepiti come *extra ordinem* anche sotto il profilo antropologico (folli, malfattori, eretici, dissidenti): per un quadro completo, con riferimento al periodo basso medievale, si veda Storti, 2013, 61-77, che prende in considerazione non solo l’aspetto dell’accoglienza, ma anche la condizione giuridica di particolari qualificazioni di straniero, come gli esuli e i latitanti; e Vinci, 2012, 45-54, che analizza il cosiddetto diritto di albinaggio, riferito al diritto gravante sui beni degli stranieri, che morivano senza discendenti. Qui sarà invece considerata la categoria concettuale più ampia, elaborata da Le Goff, di “*homo viator*”, dell’uomo in cammino, sempre in viaggio su questa terra e nella sua vita, «che sono gli spazi/tempo effimeri del suo destino dove egli cammina, secondo le sue scelte, verso la vita, o verso la morte – per l’eternità». Cfr. Le Goff, 1987, 8.

24. Nelle lingue indoeuropee il concetto di “straniero”, strettamente legato a quello di “ospite”, non fa riferimento né alla nazionalità né alla lingua, ma alla situazione giuridica di chi si trova lontano da casa sua ed è accolto da qualcuno del posto, stabilendo dei legami di reciprocità. Nel latino arcaico la parola che indica lo straniero è “*hostis*”, poi diventato nel latino classico “*hospes*”, “*advena*”, “colui che viene dal di fuori, colui che non è cittadino del luogo in cui si trova” e lo specularmente “*peregrinus*”, “colui che si è allontanato dalla sua patria, che si trova fuori dalla sua città”. I due termini “*advena*” e “*peregrinus*” sono dunque simmetrici come etimologia, l’uno dal punto di vista del luogo di arrivo, l’altro dal punto di vista del luogo di partenza, e sinonimi nell’uso effettivo; non hanno a che fare con l’*ethnos*, con la lingua, né con la sudditanza da un medesimo principe, ma indicano, come “*hostis*”, “colui che non è del posto” o, meglio, colui che non è “della città”. Nel latino medievale i termini classici rimangono in uso, specialmente nel linguaggio giuridico. Oltre ai capitolari di Carlo Magno, qui esaminati, non va dimenticato che, nel 1220, l’imperatore Federico II di Svevia pubblica una costituzione, intitolata *Ommes peregrini*, in cui stabilisce il diritto di fare testamento per chiunque si trovi fuori dalla sua patria: la nazionalità e la lingua non concorrono alla formulazione del concetto di straniero, l’unica cosa che conta è la lontananza dalla propria casa. Nel latino bassomedievale avviene un mutamento: il termine più comunemente usato per indicare lo straniero, “*peregrinus*”, viene distinto da “*forensis*”: il primo indica coloro che vanno in pellegrinaggio, e per i quali è prevista una normativa specifica (come nel caso della *Ommes peregrini*, nonostante nelle intenzioni di Federico II fosse invece riferita a tutti gli stranieri) mentre il secondo termine, ricondotto a *foris/foras*, nel senso di “esterno”, “estraneo”, viene usato, in particolar modo nella letteratura giuridica del Tre e del Quattrocento, per indicare coloro che non godono degli stessi diritti riservati ai cittadini. Cfr. Barbero, 2009, 19-33, 20-23. Sulla *Constitutio Ommes peregrini*, cfr. Romano, 1999, 175-191.

da ciascuno nei confronti del prossimo di diversa condizione²⁵. Le fonti giuridiche dimostrano come il problema delle *miserabiles personae* sia connesso con quello del controllo sociale, finalizzato non a reprimere una parte considerata “estranea”, “al di fuori” dei confini della *christianitas*, ma a tutelare coloro che versano in uno stato di debolezza, a causa dell’iniquità dei *potentes*. In definitiva «la lotta contro le situazioni capaci di generare condizioni di debolezza, permanente o temporanea, è tra gli obiettivi primari di chi detiene il potere e contribuisce a definire i contenuti della sovranità»²⁶. Colui che necessita di protezione, identificato ora in un povero, ora in un pellegrino o in un altro soggetto, costituisce un’immagine o una proiezione culturale, caricata di valori simbolici ed ideologici, che lascia intravedere la struttura di una società, la cui tutela prescindeva da rigide categorie identitarie. Il mantenimento di una giustizia sociale, unitamente alla prassi dell’occupazione militare, rappresenta il tema centrale del programma ideologico e politico da attuare nell’*Imperium*²⁷. Nell’ambito della tutela dei diritti, i capitolari carolingi sono finalizzati a rispondere a condizioni e situazioni dei singoli, apprestando non soltanto misure assistenziali, ma anche misure processuali.

Verso la metà del secolo scorso, Ganshof dava una definizione dei capitolari, indicandoli come “atti del potere”, che i sovrani carolingi adottavano per rendere valide le diverse misure di ordine legislativo o amministrativo²⁸. Arnold Bühler, invece, ha dato una definizione che manifesta la loro natura complessa e varia:

Il capitolare è un atto giuridico dell’impero carolingio, il quale, venendo steso per iscritto, è di regola suddiviso in articoli. Esso è emanazione di un sovrano con la partecipazione dei grandi (*capitula regum*), tra i quali figura in particolare l’episcopato, oppure di un vescovo per la propria diocesi (*capitula episcoporum*), e ha come scopo quello di far conoscere delle misure legislative o amministrative²⁹.

Abitualmente i capitolari venivano promulgati a conclusione di un’assemblea generale, il *placitum* (dal latino classico *placere*, decidere), nel mese di maggio, al quale partecipavano, oltre ai principali consiglieri e agli esponenti dell’alta aristocrazia, anche funzionari minori e vassalli regi. Le decisioni prese in seno al placito erano subito presentate principalmente allo scopo di dare ad esse pubblicità e di impegnare i presenti³⁰. Al termine del placito, l’imperatore procedeva alla promulgazione della legge, che avveniva per *verbum regis*. Le leggi, che l’*adnuntiatio*

25. D’Ippolito, 2006, 49-66.

26. Natalini, 2012, 11.

27. Albertoni, 2002, 211-242, particul. 228.

28. Ganshof, 1958, 3.

29. Bühler, 1986, 305-501, particul. 441.

30. Cortese, 1995, 210.

dell’imperatore rendeva note, subivano poi una redazione *per capitula* da un’apposita commissione di esperti, segnando di fatto un passaggio dalla fase dell’oralità a quella più evoluta della scrittura “a garanzia della certezza del diritto”³¹. I capitolari così redatti e trasmessi venivano conservati in un archivio di palazzo³² sottoposto all’autorità del cancelliere. Oltre alla copia conservata dal cancelliere del re, venivano confezionati tanti esemplari quanti erano coloro incaricati di farli eseguire.

Nei capitolari non c’è un disegno legislativo organico, né una raccolta sistematica e compatta di norme. L’attenzione del legislatore si concentra soprattutto su determinate materie di rilevanza pubblica, con una netta prevalenza delle norme regolanti l’amministrazione dell’*Imperium* e, soprattutto, i rapporti fra potere politico e potere ecclesiastico³³. Tra le norme attinenti alla sfera pubblica un posto di rilievo occupano quelle relative ai pellegrini e all’ospitalità. Non bisogna infatti dimenticare che le norme capitolari rappresentavano l’“effetto” di una “causa”, data dalla fisionomia “meticcica”³⁴ dell’Europa, basata sulla mescolanza, più numerosa rispetto all’età merovingia, di nazionalità presenti, entrate con la forza e insinuatesi nel mondo romano; a ciò bisogna aggiungere che il numero dei pellegrinaggi, in particolare verso la Terra Santa, a partire dall’VIII secolo, aveva registrato un aumento significativo, anche perché la loro pratica cominciò a diventare usuale come forma di penitenza in sostituzione dell’esilio, cioè dell’obbligo di percorrere paesi stranieri senza prendere fissa dimora³⁵. Aumentarono, però, anche le difficoltà del viaggio, a causa dell’insicurezza dei mari, nonostante le amichevoli relazioni³⁶ tra il califfo di Baghdād, Hārūn al-Rashīd,

31. *Ivi*, 224 ss.

32. Nelle leggi e nei capitolari dei Franchi, si trova menzione di un *publico archivio* soltanto nel proemio generale di Ludovico il Pio alla sua grande opera di riordino delle leggi ecclesiastiche e mondane che meritò il ricordo esplicito degli *Annales regni Francorum* (*Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829, qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi*, ed. F. Kurze, in M.G.H., *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum* 6, Hannover 1895, 1-178, a.819, 150; questo testo cita anche l’esistenza di un *archivum palatii*, nell’813, a proposito dei canoni dei concili voluti da Carlo). Cfr. *Hludowici proemium generale ad capitularia tam ecclesiastica quam mundana 818-819*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, Hannover 1883, 273; *Capitula de functionibus publicis 820 vel paullo post*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 294. In questi capitolari l’imperatore non si riferisce ad un testo della legge nazionale garantito dall’archivio pubblico, bensì alla conservazione in quel luogo di tutta la materia legislativa – anche di altro tipo – da lui stesso emanata. Qualche notizia sull’argomento è in Capo, 1998, 177-194, in particolare 185-186.

33. Ganshof, 1958, 72-74.

34. Cfr. Wolfram, 2006, 29-54.

35. Parente, 1983, 231-316, particol. 286; Cormick, 2000, 289-306.

36. Cardini, 2000, 281-296, particol. 284.

e Carlo Magno³⁷, che portarono ad un miglioramento delle condizioni di accogliimento dei pellegrini a Gerusalemme e che meritavano al sovrano franco la definizione di «*pater communis orfanorum omnium, peregrinorum, viduarum, virginum*»³⁸. Una fonte importante per capire la portata dell'azione di Carlo Magno in Gerusalemme è il *Commemoratorium de casis Dei vel monasteriis*, la cui datazione può essere posta tra l'809 e l'814, contenente un elenco di chiese e monasteri con il numero di preti e monaci in essi ospitati, e con l'indicazione delle spese sostenute dal patriarca. Attraverso questo documento sappiamo dell'esistenza di un gruppo di monache presso il Santo Sepolcro, diciassette «*de imperio Domini Caroli*» ed una spagnola, «*inclusa de Hispania una*»³⁹. La presenza delle religiose franche non si spiega senza l'esistenza di un preventivo accordo con le autorità arabe. Il "protettorato" esercitato dal sovrano si configurava come una sorta di privilegio di protezione sui cristiani e sui luoghi santi, conferito a Carlo da un sovrano di religione diversa, ma desideroso di riconoscergli la facoltà, preclusa fino ad allora agli "infedeli", di essere presente, al pari dei musulmani, nella Città Santa, per la cura delle questioni pertinenti alla pratica della propria religione. Carlo Magno ottiene di poter proteggere gli edifici religiosi di Gerusalemme, curarne la manutenzione e il restauro, favorire l'afflusso di pellegrini e facilitarne il soggiorno. È il monaco franco Bernardo a ricordare, nel suo *Itinerarium*, compiuto tra l'864 e l'867, l'azione di Carlo in Palestina⁴⁰: giunto a Gerusalemme, vede un ospizio «*gloriosissimi imperatoris Karoli magni*», accessibile ai pellegrini di lingua latina, i quali si dirigono in quel luogo «*causa devotionis*». Adiacente all'ospizio sorge la chiesa di Santa Maria, dotata di una ricchissima biblioteca e di vigne e orti nella valle di Josaphat; dinanzi all'ospizio vi è un *forum*, nel quale chiunque può esercitare i suoi commerci pagando una modesta tassa annua⁴¹. Il dato è confermato nel 1127 da Guglielmo di

37. Monteleone, 2015, 331-362.

38. Eginardo, *Vita di Carlo Magno, Appendice*, ed. a cura di G. Carazzali, Milano, 1993. Cfr. Urso, 2011, 27-57, particol. 42-46.

39. *Commemoratorium de casis Dei vel monasteriis*, in *Itinera Hierosolymitana et descriptiones Terrae Sanctae*, edd. T. Tobler – A. Molinier, I, Genevae 1880, 299-305. Sulle donne pellegrine, cfr. Runciman, 1996, 25.

40. Bernardus monachus francus, *Itinerarium in loca sancta anno 870 factum*, edd. T. Tobler – A. Molinier, in *Itinera hierosolymitana latina*, I, Genève 1877, 307-320, particol. 309.

41. Bernardus monachus francus, *Itinerarium*, cit., 314: «[...] De Emmaus pervenimus ad sanctam civitatem Jerusalem, & recepti sumus in hospitale gloriosissimi imperatoris Karoli, in quo suscipiuntur omnes qui causa devotionis illum adeunt locum, lingua loquentes Romana. Cui adiacet ecclesia in honore sancte Marie, nobilissimam habens bibliothecam studio predicti imperatoris, cum duodecim mansionibus, agris, vineis & orto in valle Josaphat. Ante ipsum hospitale est forum, pro quo unusquisque ibi negotians in anno solvit duos aureos illi, qui illud providet».

Malmesbury, il quale, descrivendo la Città Santa, afferma che, duecentocinquanta anni prima, il monaco Bernardo «*hospitatus fuerit in xenodochio quod ibidem gloriosissimus Carolus magnus construi jusserat, ubi et bibliothecam ingentis expensae compegerat*»⁴². Un’ulteriore conferma si trova nell’*Expositio in Matthaeum*⁴³ del monaco Drutmaro, appartenente al monastero di Corbie, il quale ricorda che Carlo Magno fece costruire un ospizio e la chiesa di Santa Maria, in un luogo detto *ager sanguinis* (probabilmente si trattava di un luogo di accoglienza gestito da monaci di rito latino e da altri di rito greco)⁴⁴, con annessa biblioteca e provvista di beni immobili nella valle di Josaphat. Della munificenza dell’imperatore si ha un’eco anche in Costantino Porfirogenito, il quale racconta che Carlo Magno inviò molto denaro e abbondanti tesori in Palestina e vi fece costruire moltissimi monasteri⁴⁵; nell’810 un capitulare ordina di raccogliere denaro per restaurare le chiese di Gerusalemme⁴⁶ e misure abbastanza larghe sono previste per l’elemosina, se si tiene conto della concessione fatta alle donne di vendere i propri beni e di donarli con il permesso del marito⁴⁷.

Tra VIII e IX secolo l’intensificarsi dei pellegrinaggi e l’importanza attribuita dai sovrani franchi all’ospitalità ecclesiastica determinarono la fondazione di numerosi *xenodochia* nell’Italia longobarda, nelle regioni orientali del regno carolingio e in quella del Reno e sui passi alpini: ospedali e luoghi di accoglienza vennero creati in corrispondenza di luoghi particolarmente difficili, lungo i percorsi di montagna, come il Moncenisio o il passo del Gran San Bernardo, o in prossimità di importanti santuari come Lucca, sulla strada verso Roma.

42. Willelmus Malmesburiensis monachus, *De gestis regum Anglorum*, in *Itinera Hierosolymitana crucesignatorum (Saec. XII-XIII)*, II, a cura di S. De Sandoli, Jerusalem 1980, 63-71, particul. 63.

43. Druthmarus Christianus Corbeiensis, *Expositio in Matthaeum Evangelistam*, in *PL*, CVI, coll. 1259-1504.

44. Druthmarus Christianus Corbeiensis, *Expositio in Matthaeum Evangelistam*, cit., col. 1486: «*Consilio autem inito, emerunt ex illis agrum figuli in sepulturam peregrinorum*”. *Tunc fuit in sepulturam peregrinorum, et modo idem ipse locus hospitale dicitur Francorum, ubi tempore Caroli villas habuit, concedente illo rege pro amore Caroli. Modo solummodo de elemosyna Christianorum vivunt, et ipsi monachi et advenientes. “Propter hoc vocatus est ager ille Haceldema, hoc est ager sanguinis”. Non solum Christianorum scripta, verum paganorum ac locorum nomina sacrilegium Judaeorum testantur usque hodie quamvis basilica ibi in una parte habeatur. Et videtur quasi a Latino quod est ager, et Graeco quod est emath, id est sanguinis compositum nomen*».

45. Constantinus VII Porphyrogenitus, *De administrando imperio*, I, edd. G. Moravcsik – R.J.H. Jenkins, Budapest 1967, 108, cap. XXVI.

46. *Capitulare missorum Aquisgranense primum*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., a. 810, 154, cap. 18: «*De elemosyna mittenda ad Hierusalem propter aeclesias Dei restaurandas*».

47. *Pippini capitulare circa 790*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 201, cap. 11: «*Placuit etiam nobis, ut quaecumque femina potestatem habet per comiatum viri sui res suas vendere, habeat potestatem et donare*».

Un impulso ai pellegrinaggi venne anche dal desiderio di procurarsi le reliquie⁴⁸, considerate un mezzo per entrare in contatto con i santi. La diffusione del culto delle reliquie ne richiese la regolamentazione sul piano del diritto. I capitolari condannano i traffici, soprattutto venali di reliquie⁴⁹, le falsificazioni, i monaci girovaghi⁵⁰ spacciatori di falsi *pignora* e, mentre le reliquie divengono, con o spesso in sostituzione del Vangelo, l'oggetto sul quale solennemente si giura⁵¹, esortano, con ogni mezzo, a non spergurare su di esse⁵².

È in questo contesto che vanno collocate le frequenti disposizioni a favore dei viaggiatori, dei pellegrini, degli orfani, delle vedove, dei poveri e, in generale, di tutti coloro che, per diversi motivi, necessitano di tutela. Le norme contenute nei capitolari si configurano come un aiuto creato per l'*homo viator*, in un momento in cui le strade d'Europa sono percorse da un'umanità composita: Le Goff esprime al meglio tale realtà definendo l'uomo di questi secoli un «pellegrino perpetuo in un Medioevo viaggiante»⁵³. Basandosi sulle *res humanae*, in assoluta aderenza al dato sociale, i sovrani carolingi cercano, attraverso la *lex*, di rendere più sicure le strade e di regolamentare molte questioni relative ai loro protagonisti⁵⁴. Si può affermare che la parte dei capitolari relativa ai pellegrini e, più in generale, a tutti i viaggiatori, sia costruita in base ad un'idea antropocentrica: le norme sono redatte per l'individuo e sull'individuo, di cui si vogliono garantire i diritti fondamentali non solo all'interno del regno, ma anche all'esterno, secondo un'idea di giustizia, di matrice cristiana, «*quae suum cuique tribuit, alienum non vindicat, utilitatem propriam negligit, ut communem aequitatem custodiat*»⁵⁵; in questa prospettiva Gilles ha individuato nei capitolari «una delle fonti del diritto internazionale»⁵⁶. Il povero appartiene ad una comunità che, a sua volta, è parte dell'unità politica guidata dal *publicum*, dal so-

48. Sul ruolo delle reliquie in età carolingia cfr. Cardini, 1989, 981-1035, particol. 1035.

49. *Capitula de causis cum episcopis et abbatibus tractandis*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., a.811, 162-163.

50. *Capitulare missorum generale 802 initio*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 91-99. Cfr. Le Goff, 1987, 8.

51. Cardini, 1989, 1034-1035.

52. *Admonitio generalis*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 58, cap.64; *Capitulare legi ribuariae additum*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 117-118, cap.11; *Capitulare Aquisgranense*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 148, cap.1 (si raccomanda di restaurare non solo le chiese concesse in beneficio, ma anche, e soprattutto, quelle che contengono sacre reliquie).

53. Le Goff, 1981, 150-151.

54. Zecchino, 1999, 113-120, particol. 113-114.

55. Ambrogio di Milano, *De officiis ministrorum*, 1936, a cura del P. Domenico Bassi, Siena: Cantagalli, I, 24, 115. Cfr. Pipitone, 2011, 113-183.

56. Gilles, 1980, 161-189, particol. 187 ss.

vrano, il *caput*, portatore di doveri verso i *membra* dell’ordine sociale e di un *ministerium*, teso, secondo l’organicismo politico medievale, alla *communem utilitatem*⁵⁷.

Nei capitolari non è l’uomo isolato il destinatario principale della *lex*, ma la collettività, la *societas*, quella “società pellegrina” che era necessario regolamentare, monitorare e stabilizzare al suo interno⁵⁸. L’uomo perde la sua individualità per entrare in un fitto reticolo di interazioni sociali. I termini usati sono infatti espressione di un’umanità molteplice, ma che ha in comune lo stesso “malessere sociale”, la debolezza⁵⁹: *hospites, peregrini, pauperes, viduae, orphani, filii aecclisiae*⁶⁰, *impotentes personae*. Si tratta di categorie riconducibili alla nozione altomedievale di *paupertas*⁶¹, la quale presenta uno spettro semantico molto ampio che, oltre ad un aspetto economico, ne include anche un altro di carattere sociale e spirituale⁶²; si riferisce a due realtà sociali, quella dell’indigenza e quella del bisogno di protezione. Nel linguaggio giuridico altomedievale la parola *pauper* racchiude in sé non solo il senso di “povero”, ma anche quello di “debole”, “inermè”, “bisogno di protezione”. Al problema della sopravvivenza del povero di età merovingia, si aggiunge, in età carolingia, quello del mantenimento di un posto nella società: a partire dal secolo VIII «la povertà non consiste più nella mancanza dell’averè, ma nel venir meno dell’essere»⁶³. Da Pipino il Breve a Carlo Magno, a Pipino re d’Italia, il potere di banno costituisce una parte integrante dell’opera di *correctio* che il monarca doveva esercitare nei confronti della *christiana societas* affidatagli da Dio. La *plenitudo potestatis*, basata sulla funzione vicariale del sovrano, interlocutore diretto di Dio, mediatore tra terra e cielo, fra Dio e gli uomini, è l’asse centrale attorno al quale ruota il protezionismo messo in atto dai sovrani carolingi e, in particolar modo, da Carlo Magno, in cui Alcuino di York, consigliere e amico, al quale era stata affidata la riorganizzazione delle scuole nell’Impero, vede l’espressione più alta della figura del *sanctus imperator*⁶⁴, la cui funzione è quella di contribuire alla conduzione della Chiesa, proteggendola e osservandone i fondamenti sia *intus* che *foris*.

57. Vallone, 2015, 521-549.

58. Zumthor, 1993, 182.

59. Devise, 1974, 35-67, particul. 57-58; Ricci, 1996, 45-49. Cfr. per una visione di insieme delle disposizioni a favore dei poveri da parte delle istituzioni civili ed ecclesiastiche tra VI e XIV secolo, Albini, 2016, 135-177.

60. Sul significato generale di fedeli, in senso religioso, cfr. Tabacco, 1966, 37-42.

61. Mollat, 1982, 34.

62. Cardini, 1992, 227.

63. Rouche, 1973, 295-320.

64. Deug-Su, 1984, 25.

D'altra parte, l'adozione nei capitolari di un linguaggio teocratico e cristologico, con frequenti richiami biblici, rappresenta la sublimazione della sua funzione pubblica. La *saecularis potestas* dell'imperatore, rivestita di carattere sacro e considerata entro il concetto ecclesiologico, come rileva Tabacco, costituisce «la proiezione metafisica di un'esigenza di giustizia assoluta»⁶⁵. Riprendendo l'insegnamento di San Paolo – «*Monemus, ut si quis quod legerit de sanctionibus sive dispensationibus ecclesiasticis, ad charitatem, quae est plenitudo legis, referat, non errabit*» – nei capitolari si fa costante riferimento all'essenza più profonda della *plenitudo legis*, cioè la *charitas*. Il richiamo frequente al comandamento evangelico dell'amore, che si deve rivolgere al prossimo esprime una valorizzazione della povertà, motivata dalla considerazione di un'elezione dei poveri da parte di Dio, i quali diventeranno gli eredi del suo Regno non solo celeste ma anche terreno: *Luca* 6, 20 («Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno di Dio»); *Genesi*, 18, 1-8; 19, 1-3 (Abramo e Lot vanno incontro agli stranieri con premura e, quando Dio e gli angeli si rivelano loro, si inginocchiano, pregandoli di essere loro ospiti); *Salmo* 15 (Dio stesso è presentato come colui che offre ospitalità nel tempio di Gerusalemme); *Matteo*, 25, 35-40, chi riceve l'ospite accoglie Gesù stesso («Ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, ero pellegrino e mi ospitaste, nudo e mi copriste, infermo e mi visitaste»... «E il Re risponderà loro: "In verità vi dico: tutto quello che avete fatto a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me"»); Lettera agli Ebrei, 13, 1-2 («L'amore fraterno perduri. Non dimenticate l'ospitalità: per mezzo di questa infatti alcuni, senza saperlo, ospitarono angeli»).

L'idea principale della carità e dell'amore per il prossimo, richiamata costantemente nel *prologus* dei capitolari, prima della *dispositio*, si ricollega al tema della salvezza e della *salus aeterna animarum*: la misericordia e la carità, se applicate correttamente, potevano condurre l'individuo alla salvezza eterna e alla ricompensa dell'eterna beatitudine. A lungo andare questi ammonimenti avrebbero dovuto muovere la coscienza degli uomini alla pratica della carità e rafforzarne la disponibilità ad un aiuto disinteressato⁶⁶. Tuttavia vi era uno scarto notevole tra la *lex* e la sua applicazione concreta. Le disposizioni contenute nei capitolari, che investirono innumerevoli aspetti dell'organizzazione sociale, tra cui anche la mobilità, non sempre trovarono un effettivo riscontro pratico, come dimostrano gli stessi capitolari⁶⁷

65. Tabacco a, 1993, 126.

66. Ohler, 2000, 156.

67. *Capitula de presbyteris admonendis*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 238, cap.8: «*Octavo, ut hospitales sint, quia multi, qui sciunt hospitem supervenire ad ecclesiam suam fugiunt. Sed quod apostolus iubet et caetera scriptura divina sectari, illi e contrario faciunt et pauperibus subvenire metuunt*».

e le relazioni di viaggio⁶⁸. Probabilmente, le norme di pellegrinaggio, contenute nei capitolari, furono legate troppo ad un’astratta ideologia e ad un’eccessiva fiducia nella *vis* della *lex*, capace di garantire da sola l’ordine sociale⁶⁹: «i capitolari sembrano esprimere più la coscienza morale e religiosa del fenomeno che non la realtà del fenomeno stesso»⁷⁰. La carità, alla quale si fa costante riferimento, è vissuta in prospettiva essenzialmente salvifica, piuttosto che come *actio*. Sottolineando la contraddizione interna della carità medievale, Mollat cita un passo della *Vita di sant’Eliigio* in cui si legge che «Dio avrebbe potuto creare tutti gli uomini ricchi, ma ha voluto che nel mondo ci fossero anche i poveri, per offrire ai ricchi una occasione di riscattarsi dalle loro colpe»⁷¹. I *pauperes* sono dunque la *conditio sine qua non* per la sussistenza di un’Alterità, che si esprime nella contrapposizione tra il *pauper* e il *potens*⁷², rapporto idealizzato e trasformato, nei secoli successivi, attraverso i modelli etico-comportamentali della letteratura epico cavalleresca, in quello tra il *pauper* e il *miles*, in cui si incarnano i valori del potere e della coesione sociale.

In termini di “storia globale”, le disposizioni a favore degli *inermes*, contenute nei capitolari, permettono di indagare su un ulteriore aspetto della dimensione storica, quella che Gay, riprendendo gli studi e i metodi dei maggiori rappresentanti della *Nouvelle Histoire*, Jacques Le Goff, Georges Duby e Lucien Febvre, chiama “storica e psicologica”. Rifiutando qualsiasi ideologizzazione o indebita estensione del determinismo psicologico, l’intellegibilità della realtà storica è possibile attraverso la lettura di un “sistema di emozioni”, debitamente contestualizzate e ricondotte alla vita sociale. L’azione diventa allora il vettore di una data personalità⁷³. Per quanto l’immagine del sovrano franco, quale viene presentata dal tedesco Eginardo nella *Vita Karoli Magni*, risenta dello stereotipo svetoniano, alternando aspetti realistici ad altri elementi ripresi dalla tradizione imperiale antica, la biografia avvia un’opera di “strutturazione della memoria” del sovrano, destinata ad influenzare a lungo la sua rappresentazione. Eginardo racconta che Carlo Magno amava gli stranieri, pellegrini e viandanti, e che poneva gran cura nel soccorrerli, accogliendoli nel palazzo di Aquisgrana; in tal modo essi costituivano una spesa ingente non soltanto per le sue finanze private, ma anche per l’amministrazione dell’Impero. Tuttavia il sovrano sperava di trovare compenso al grave squilibrio finanziario nella fama di liberalità e di generosi-

68. Sanctimonialis Heydenhemensis, *Vita seu hodoeporicon Sancti Willibaldi*, in *Itinera Hierosolymitana et descriptiones Terrae Sanctae*, edd. cit., 243-281.

69. Ascheri, 1994, 156.

70. Severino Polica, 1976, 363.

71. Mollat, 1982, 52.

72. Le Goff, 1987, 11-12.

73. Gay, 1989, 15 ss.

tà⁷⁴. Probabilmente furono questi sentimenti che lo spinsero ad esercitare l'azione caritatevole non solo all'interno del regno, ma anche all'esterno: il biografo riferisce anche che Carlo Magno era solito far mandare somme di denaro oltremare, in Siria, in Egitto, in Africa, a Gerusalemme, Alessandria e Cartagine, dove aveva notizia che i cristiani vivevano in povertà⁷⁵. Alcuino aggiunge che l'imperatore mandò denaro persino in Inghilterra perché anche in quella regione si pregasse per lui⁷⁶.

L'aiuto prestato ai pellegrini costituiva certamente un mezzo di "propaganda sociale", attraverso il quale assicurarsi il consenso delle masse. Le varie disposizioni, riservando molta attenzione alle categorie sociali "deboli", contribuirono ad alimentare il prestigio dell'imperatore, soprattutto fra il popolo. Tuttavia, come si è detto, nonostante la profonda fiducia nella *lex* e, soprattutto, nonostante le *sanctiones* materiali e spirituali previste, non sempre quel programma trovò concreta applicazione nel vivo della società. Quello di Carlo Magno fu un progetto ambizioso, quasi utopistico, come ha rilevato Alessandro Barbero in una monografia sul "padre dell'Europa"⁷⁷. Ci si può però rintracciare una grande forza di volontà e un celato messaggio pedagogico⁷⁸. In tutto ciò Carlo rispondeva pienamente al modello del *rex justus* descritto da Incmaro di Reims, il quale, esponendo la natura del potere regale, aveva affermato che uno dei doveri del re è quello di ascoltare il lamento dei poveri e dei deboli contro gli abusi di cui sono vittime⁷⁹. Il riferimento è qui a situazioni contingenti, ossia l'oppressione alla quale erano soggetti i deboli da parte degli ufficiali del regno; la povertà che Incmaro vede davanti a sé non è solo il frutto di una mancanza di mezzi, ma di ingiustizie e soprusi. Nelle parole dell'arcivescovo di Reims si delinea l'immagine del buon re, giudice equo e protettore dei poveri, che agiografia e racconti avrebbero sviluppato nei secoli e trasformato in quella del *miles* cavalleresco, la cui funzione principale sarebbe stata la

74. Eginardo, *Vita di Carlo Magno*, cit., 32, cap.21: «*Amabat peregrinos et in eis suscipiendis magnam habebat curam, adeo ut eorum multitudo non solum palatio verum etiam regno non inmerito videretur onerosa. Ipse tamen prae magnitudine animi hujuscemodi pondere minime gravabatur, cum etiam ingentia incommoda laude liberalitatis ac bonae famae mercede compensaret*».

75. Eginardo, *Vita di Carlo Magno*, cit., 40, cap.27: «*Circa pauperes sustentandos et gratuitam liberalitatem, quam Graeci eleimosynam vocant, devotissimus, ut qui non in patria solum et in suo regno id facere curaverit, verum trans maria, in Syriam et Aegyptum atque Africam, Hierosolymis, Alexandriae atque Carthagini, ubi christianos in paupertate vivere conpererat, penuriae illorum compatiens pecuniam mittere solebat, ob hoc maxime transmarinorum regum amicitias expetens ut christianis sub eorum dominatu degentibus refrigerium aliquod ac relevatio proveniret*».

76. Alcuino, *Epistolae*, ed. cit., ep.7, 33.

77. Barbero, 2000, 249.

78. Sull'opera di *correctio* dell'imperatore cfr. Becher, 2000, 91 e 106.

79. Devisse, 1974, 49.

difesa degli *inermes*. L’imperatore si rivolge a tutti, laici ed ecclesiastici, ricchi e poveri, affinché si possa costruire una *communitas* fondata sui valori della giustizia, della pace e dell’amore per il prossimo. Il cap. 62 dell’ *Admonitio generalis* è in tal senso dimostrativo:

*Omnibus. Ut pax sit et concordia et unanimitas cum omni populo christiano inter episcopos, abbates, comites, iudices et omnes ubique seu maiores seu minores personas, quia nihil Deo sine pace placet nec munus sanctae oblationis ad altare, sicut in euangelio ipso Domino praeicipiente legimus; quia et illud secundum mandatum est in lege: “diliges proximum tuum sicut te ipsum”; item in euangelio: “beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur”. Et iterum: “in hoc cognoscent omnes quia mei discipuli estis, si dilectionem habueritis ad invicem”. In hoc enim praecepto discernuntur filii Dei et filii diaboli; quia filii diaboli semper dissensiones et discordias movere satagunt: filii autem Dei semper paci et dilectioni student*⁸⁰.

Poiché l’imperfezione del singolo trovava compenso nella perfezione della comunità sacra, il problema religioso poteva trovare soluzione solo nella dimensione sociale⁸¹. Ma la *societas* aveva fisiologicamente bisogno, per vivere, di ordinarsi, e ordinarsi voleva dire applicare la *lex* al *corpus* sociale. Il *verbum regis* avrebbe costituito – anche attraverso la menzione del *consensus fidelium*, riferita ad un patrimonio consuetudinario, ma non priva di contenuti sostanziali – la garanzia per la fondazione di una Città di Dio dove anche i poveri avrebbero avuto un loro posto sotto l’egida della legge.

3. La ricca varietà di termini riscontrabili nei capitolari, in riferimento alle persone bisognose di protezione sociale, esprime un concetto di povertà legato contemporaneamente ad una situazione di disagio economico e sociale e ad un particolare *status* di emarginazione e di indigenza⁸². Questa duplice immagine della povertà, strutturale e congiunturale, trova il suo significato più esteso nel lessico carolingio che, alla consueta trilogia dei *miserabiles* (poveri, vedove e orfani)⁸³, aggiunge i pellegrini, i fanciulli e i *minus potentes*, cioè i “proprietari di nulla”, non solo in senso patrimoniale, ma nel più ampio significato di soggetti che non avevano la capacità di opporsi ai soprusi e alle oppressioni dei *potentes*, e che dunque potevano

80. *Admonitio generalis*, ed. cit., 58, cap.62.

81. S. Augustini *De civitate Dei*, in *Corpus Christianorum – Series latina*, voll. XLVII-XLVIII, libro XVIII, cap. XIII.

82. Corbo, 2010, 41-58; Corbo, 2006, 81-156.

83. L’accezione “miserabile” ha natura polisemica: come ha dimostrato Piergiovanni, anche la categoria del mercante poteva essere accostata a quella delle *miserabiles personae*, a causa della mobilità che ne determinava la debolezza giuridica per l’assenza di una protezione sul territorio. Cfr. Piergiovanni, 1992, 617-631.

beneficiare del *mundeburdio* del sovrano. Una costituzione dell'imperatore Costantino, promulgata nell'anno 333, li aveva definiti «*qui sunt fortunae iniuria miserabiles*», rimarcando il carattere del tutto involontario di una condizione di difficoltà e di debolezza – determinata ad esempio dalla vedovanza o dalla malattia – da cui derivava una ridotta capacità di agire in giudizio; una povertà molto diversa da quella che invece, a partire dal IV secolo d.C., avrebbe costituito una scelta di vita, per lo più in forma eremitica e solitaria⁸⁴.

Le disposizioni caroline in materia di ospitalità e di protezione dei *pauperes* hanno l'obiettivo di tutelare le differenze, create dalle condizioni effettive, in cui i singoli versano. Il diritto si modella sui fatti, in base a ciò che Grossi definisce il "naturalismo giuridico"⁸⁵, e trova la sua legittimazione nel riferimento alla tradizione cristiana: i destinatari delle norme di tutela sociale e giuridica non sono i *pauperes cum Petro*, ma i *pauperes cum Lazaro*, il mendicante che nella parabola evangelica (Luca 16, 19-31), coperto di piaghe e affamato, attendeva alla porta del ricco Epulone di poter mangiare ciò che cadeva dalla sua mensa, e che, quando morì, fu portato dagli angeli in cielo.

L'idea della *cura pauperum* e della *tuitio*, di cui la Chiesa riteneva essere destinatari le vedove e gli orfani, e che era stata espressa nel concilio di Aschäim (755-760), in termini di ammonimento nei confronti sia degli oppressori dei poveri, sia nei confronti dei giudici (ad esempio si ribadisce la necessità che le situazioni riguardanti le vedove e gli orfani siano trattate «*sine calumnias – rect. calumniis – potentium*»⁸⁶), è ripresa come motivo dominante nei capitolari, in ragione del dovere della *regalis potestas* di proteggere i sudditi, soprattutto i soggetti più deboli. Il cap. 2 del *Capitulare Aquisgranense* attribuisce al sovrano il compito di tutelare la *pacem* di chiese, vedove e orfani⁸⁷ e il cap. 7 del *Capitulare cum episcopis Langobardicis deliberatum* mette in relazione la protezione delle stesse persone, a cui si aggiungono, genericamente, tutti gli altri *impotentes*, con la salvezza dell'anima del sovrano⁸⁸. È chiaro come l'elemento principale di tali disposizioni rimanga la finalità salvifica, per la quale l'aspetto etico-sociale assume grande rilievo, per il nesso che si stabilisce tra la condotta dei credenti nella vita pratica e la salvezza

84. Bosl, 1974, 129 ss.

85. Grossi, 2000, 64 ss.

86. *Concilia aevi Karolini*, ed. A. Werminghoff, II.1, in M.G.H., *Legum sectio III*, Hannoverae-Lipsiae 1906, 58.

87. *Capitulare Aquisgranense*, ed. cit., 171, cap.2 «*Ut ecclesiae, viduae, pupilli per bannum regis pacem habeant. Sin aliter, in praesentia nostra hoc veniat, si fieri potest; sin autem, missi nostri investigent illud quomodo gestum sit*».

88. *Capitulare cum episcopis Langobardicis deliberatum*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges, I, Capitularia regum Francorum*, cit., 189, cap.7.

promessa. In una concezione del mondo considerato come *speculum* di quello divino, i lunghi prologhi, con cui si aprono i capitolari, sono incentrati sul tema della salvezza e si ricollegano all’idea principale della carità e dell’amore per il prossimo.

Nel *Capitulatio de partibus Saxoniae* si prescrive di non ostacolare il viaggio di quanti si recano a corte per prendere parte a udienze giudiziarie⁸⁹; nel 782 Pipino raccomanda di non uccidere coloro che *in Dei servitio* si recano verso i luoghi santi e, in particolare, a Roma. L’omicidio del pellegrino avrebbe comportato il pagamento della composizione contemplata dalla legge alla famiglia del defunto, con l’aggiunta di sessanta soldi, che sarebbero andati a beneficio del fisco regio: «*De advenas et peregrinos qui in Dei servitio Roma vel per alia sanctorum festinant corpora, ut salvi vadant et revertant sub nostra defensione; et qui ex ipsis peregrinis ausus fuerit occidere, LX solidos componat in palatio nostro. Insuper compositio illa de ipso homicidio componatur, cui legibus leudo ipso pertinuerit*»⁹⁰. È importante rilevare come la *defensio* indichi qui, esclusivamente, la protezione, in particolare quella fisica, da garantire agli individui, come confermato dalla pena pecuniaria imposta agli omicidi, mentre l’aggettivo «*nostrum*», che accompagna il lemma, riconduce l’obbligo di *defensio* al *rex*, dunque lo configura come dovere del *publicum*⁹¹, da collocare su un piano prettamente etico oltreché sociale. Dello stesso tenore sono il *Capitulare Haristallense* del marzo 779, in cui si prescrive di non assalire tutti coloro che si recano a palazzo o in altri luoghi, pena il pagamento di un’ammenda⁹² e il capitolare promulgato a Pavia nell’ottobre del 787, in cui si ordina il pagamento di una somma versata in riparazione del danno subito e secondo la legge del popolo di appartenenza, nel caso in cui ai viandanti sia stato negato l’alloggio durante il periodo invernale⁹³.

89. *Capitulatio de partibus Saxoniae 775-790*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 70, cap. 26: «*Ut nulli hominum contradicere viam ad nos veniendo pro iustitia reclamandi aliquis praesumat; et si aliquis hoc facere conaverit, nostrum bannum persolvat*».

90. *Pippini Italiae regis capitulare*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 193, cap.10. *Leudo ipso* è qui inteso come forma di *leudus* o *leudis*, ‘individuo sottoposto a (dipendente da) qualcun altro’ (fedele del re, vassallo o anche uomo libero di rango inferiore) e anche ‘uomo libero’ in genere. Ma è attestato anche *leudum* o *leudis* ‘la composizione’, ‘la somma versata in riparazione’ per es. dall’omicida ai parenti della vittima. Per entrambi i termini, cfr. Blaise, 1975, 532.

91. Cfr. Scalenghe, 2009, 47-78.

92. *Capitulare Haristallense 779 mense Martio*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 51, cap.17: «*De iterantibus, qui ad palatium aut aliubi pergunt, ut eos cum collecta nemo sit ausus adsalire. Et nemo alterius erbam defensionis tempore tollere praesumat, nisi in hoste pergendum aut missus noster sit; et qui aliter facere praesumit, emendet*».

93. *Pippini capitulare Papiense 787 Octob.*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 199, cap.4: «*Et quando hibernum tempus fuerit, nullus debeat mansionem vetare ad ipsos iterantes, in tantum quod ipsi iniuste nullam causam tollant. Et si aliquis hoc facere praesumpserit,*

La concretezza delle disposizioni capitolari, sottolineata dall'uso frequente del verbo *habere*, che implica una concezione materiale della giustizia, considerata alla stregua di un bene personale, di una proprietà, che deve essere mantenuta e, se minacciata o sottratta, reclamata⁹⁴, interagisce con situazioni connesse allo spazio antropico. Un lungo elenco di capitolari, riguardanti la portata effettiva dell'ospitalità, soprattutto quella ecclesiastica, indica come tutto ciò si traducesse in fatti concreti. Il cap. 75 dell'*Admonitio generalis* esorta il clero regolare e canonico ad istituire *hospitia* per ospiti di riguardo e per poveri e pellegrini: «*Omnibus. Et hoc nobis competens et enerabile videtur, ut hospites, peregrini et pauperes susceptiones regulares et canonicas per loca diversa habeant: quia ipse Dominus dicturus erit in remuneratione magni diei: "hospes eram, et suscepistis me"; et apostolus hospitalitatem laudans, dixit: "per hanc quidam placuerunt Deo, angelis hospitio susceptis"*»⁹⁵. Per questo motivo, nel programma di protezione delle *miserabiles personae*, rientrano anche i capitolari in cui si raccomanda la buona tenuta degli ospizi e, nel caso in cui fosse stato necessario, anche il restauro di questi luoghi di accoglienza e la creazione di nuovi, soprattutto nelle zone di montagna: il cap. 1 del *Capitulare* di Pipino del 790 ordina: «*Primo capitulo de senodochia: iussit ut quicumque senedochia habent, si ita pauperes pascere voluerint et consilio facere quomodo abantea fuit, habeant ipsa senedochia et regant ordinabiliter. Et si hoc facere noluerint, ipsas dimittant; et per tales homines inantea sint gubernatae, qualiter Deo et nobis exinde placeat*»⁹⁶; il cap. 12 del *Capitulare Mantuanum* prescrive: «*De sinodochiis volumus adque precipimus ut restaurata fiant*»⁹⁷; il cap. 9 del *Capitulare italicum* di Pipino ordina che «*Ut episcopi et abbates per sinodochia et monasteria eorum ospitalem, ubi antiquitus fuit, faciant et summopere curent, ut nullatenus praetermittantur*»⁹⁸; il cap. 3 del *Capitulare Mantuanum primum* stabilisce che «*De senodochiis vero nobis pertinentibus, que bene ordinata sunt in ipso permaneant; que vero destructa sunt se-*

tam seniores quam et vassalli, et ipse homo ibidem ad eos proclamaverit, tunc volumus, ut presentaliter ille homo qui hoc malum fecit hoc quod ad ipsum hominem tulit ei secundum suam legem emendet. Et si hoc evenit, quod ipsa causa ibidem secundum legem presentaliter emendata non fuerit, et ad palatium exinde proclamatio devenerit, tunc volumus, ut ipse qui hoc malum fecit contra ipsum hominem qui proclamavit suam legem emendet et ad palatium nostrum bannum componat, pro eo quod super nostrum bannum hoc facere ausus fuit».

94. Balossino, 2005, 1-47.

95. *Admonitio generalis*, ed. cit., 60, cap.75.

96. *Pippini capitulare circa 790*, ed. cit., 200, cap.1.

97. *Capitulare Mantuanum*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges, I, Capitularia regum Francorum*, cit., 191, cap.12.

98. *Pippini capitulare italicum 801 (806) – 810*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges, I, Capitularia regum Francorum*, cit., 210, cap.9.

cundum qualitatem temporum ad priore cultum perducere cupimus, ut ibi pauperes Domini reficiantur: et per tales personas fiant ordinata qui ea iuxta Deum regant et de helemosynas pauperum nihil subtrahant»⁹⁹. In questa intensa attività edilizia rientrano anche la costruzione di ponti e la riparazione delle strade, considerate come opera meritoria¹⁰⁰.

Il dovere di ospitalità da parte dei monasteri doveva essere praticato nel rispetto degli altri compiti previsti dalla Regola benedettina, ossia la preghiera e le messe¹⁰¹. Il numero crescente di pellegrini rese spesso difficile obbedire a ciò che i capitolari prescrivevano in continuazione. Solo un numero limitato di ospiti¹⁰² poteva godere di qualche riguardo. Per dodici di essi, in ricordo del numero degli apostoli, era prevista, infatti, l’abluzione dei piedi, con la sola eccezione di coloro che giungevano a cavallo. Questi ultimi potevano, al massimo, usufruire di un bagno caldo. Regole precise erano poi previste per il pasto riservato ai pellegrini e ai poveri. Un pasto che, come ha rilevato Montanari, era solo relativamente “povero”¹⁰³. A coloro che avevano affrontato le fatiche di un lungo viaggio, la generosità monastica distribuiva cibi che di solito erano vietati ai monaci: pane, vino, formaggio, agnello, qualche volta anche lardo. Inoltre, nonostante la Regola proibisse di mangiarla, in quanto simbolo di passione e peccato, la carne venne “recuperata” sulle tavole degli assistiti. Offerta abitualmente agli ospiti di riguardo, la carne, generalmente di maiale, veniva distribuita in occasioni eccezionali anche ai poveri, come il giorno dell’anniversario di abati scomparsi, quando si nutrivano i poveri *pane et vino et carne*, e ciò implicava uno sforzo costante di razionalizzazione e controllo delle risorse da parte dei monasteri. Il pranzo offerto ai pellegrini *ex caritate et benevolentia* e *non pro recompensatione aliqua*¹⁰⁴, basato su cibi non contaminati, ritenuti “puri”, come legumi, ortaggi e pane, doveva essere offerto dai monasteri e dagli ospizi secondo la loro possibilità. Nel cap. 3 del capitolare di Pipino del 782-786 si dispone che: «*Monasteria virorum et puellarum, tam que in mundio palatii esse noscuntur vel etiam in mundio episcopales seu et de reliquis hominibus esse inveniun-*

99. *Capitulare Mantuanum primum, mere ecclesiasticum*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 195, cap.3.

100. *Pippini Italiae regis capitulare*, ed. cit., 192, cap.4: «*Ut de restauratione ecclesiarum vel pontes faciendum aut stratas restaurandum omnino generaliter faciant, sicut antiqua fuit consuetudo, et non anteponatur emunitas nec pro hac re ulla occasio proveniat*».

101. Peyer, 2000, 125 ss.

102. Si badi che in questo contesto si fa riferimento agli ospiti “poveri”, ossia pellegrini e *pauperes*, non agli ospiti illustri, re, vescovi e abati, per i quali esisteva un preciso cerimoniale di accoglienza.

103. Montanari, 1994, 63-104.

104. Già Beda il Venerabile, attorno al 700, raccontava che i monaci irlandesi ospitavano gli studenti e fornivano loro i pasti quotidiani senza chiedere alcun compenso. Cfr. *Bede's Ecclesiastical history of the English People*, a cura di B. Calgrave e R.B.A. Mynors. Oxford 1969: Clarendon, libro I, 312 ss.

tur, distringat unusquisque in cuius mundio sunt, ut regulariter vivant; simul et senodochia, cuiuslibetsint, fratres in omnibus pascantur iuxta illorum possibilitatem»¹⁰⁵.

Per regolare e garantire il funzionamento dell'autorità pubblica in materia di ospitalità e di protezione dei *pauperes*, il sovrano si avvale della collaborazione ecclesiastica a cui sono rivolti i numerosi capitolari cosiddetti "ecclesiastici", attraverso i quali si tentò di imporre una disciplina unitaria ai fedeli, ancora governati da una moltitudine di disposizioni conciliari locali o da consuetudini di dubbia conformità all'insegnamento cristiano, e di intervenire nei diversi aspetti della vita comune del clero, strumento indispensabile di attuazione del disegno carolingio di governo cristiano¹⁰⁶. Nel *Capitulare missorum generale*, emanato nell'802, Carlo Magno si rivolge ai vescovi, agli abati e alle badesse, affinché siano attenti nell'evitare frodi e rapine a danno degli orfani e dei pellegrini e nell'offrire loro vitto e alloggio¹⁰⁷. Oltre ad un tetto e ad un pasto, il capitolare raccomanda un'accoglienza spirituale prevedendo per costoro anche una parola di conforto: «*Pauperes, viduae, orphani et peregrini consolationem adque defensionem ab eis habent; ut et nos per eorum bona voluntatem magis premium vitae aeternae quam supplicium mereamur*»¹⁰⁸.

L'*hospitalitas*, la *defensio* e la *consolatio* dei poveri, dei pellegrini, delle vedove e degli orfani, rientra non solo tra i doveri del clero, ma si configura come una *qualitas* dell'imperatore, dal momento che, nell'*incipit* dello stesso capitolare, si prescrive di non ingannare, rapinare o fare qualsiasi altro torto alle chiese di Dio e ai suoi figli prediletti, in quanto si tratta di persone "protette" e "difese" non solo da Dio e dai santi, ma dallo stesso imperatore: «*Ut sanctis ecclesiis Dei neque viduis neque orphanis neque peregrinis fraude vel rapinam vel aliquid iniuriae quis facere presumat; quia ipse dominus imperator, post Domini et sanctis eius, eorum et protector et defensor esse constitutus est*»¹⁰⁹.

I capitolari parlano anche di mendicanti e vagabondi come di uno spettacolo abituale¹¹⁰, messi al margine perché pericolosi, ma pur sempre "visibili" e importanti per la cristianità medievale, che «sembra detestarli e ammirarli ad un tempo,

105. *Pippini Italiae regis capitulare*, ed. cit., 192, cap.3.

106. Ascheri, 2015, 141-146.

107. *Capitulare missorum generale 802 initio*, ed. cit., 96, cap.27: «*Precipimusque ut in omni regno nostro neque divitibus neque pauperibus neque peregrinis nemo hospitium denegare audeat, id est sive peregrinis propter Deum perambulantibus terram sive cuilibet iteranti propter amorem Dei et propter salutem animae suae tectum et focum et aquam illi nemo deneget. Si autem amplius eis aliquid boni facere voluerit, a Deo sibi sciat retributionem optimam, ut ipse dixit: "Qui autem susceperit unum parvulum propter me, me suscepit", et alibi: "Hospes fui et suscepistis me"*».

108. *Capitulare missorum generale 802 initio*, ed. cit., 94, cap.14.

109. *Capitulare missorum generale 802 initio*, ed. cit., 93, cap.5.

110. *Duplex legationis edictum 789 mense Martio*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges, I, Capitularia regum Francorum*, cit., 64, cap.32.

ne ha paura in una mescolanza di attrazione e terrore»¹¹¹. La *fiumana* di “falsi pellegrini”, fenomeno che assumerà proporzioni più ampie al tempo di Ludovico il Pio – una prova della gravità del problema è data dal fatto che ogni settimana veniva steso un rapporto su questo argomento; inoltre i conti dovevano tenere un elenco degli stranieri e dei signori ai quali erano stati affidati – è costituita da giocolieri, falsi mendicanti, vagabondi, prostitute, ladri, monaci girovaghi dediti al furto e al commercio delle reliquie: a tale scopo, nel *Capitulare missorum generale*, si esprime la necessità di individuare l’origine degli stranieri e la loro identità¹¹². Carlo Magno rafforza la *stabilitas loci* dei monaci, dei mendicanti e di coloro che, in segno di penitenza, vagano nudi e incatenati¹¹³, non solo proibendo loro di andare a Roma o in qualsiasi altro posto¹¹⁴, ma anche vietando ai signori di non dare nulla a costoro, nel caso in cui non abbiano prestato il loro lavoro manuale in cambio dell’ospitalità ricevuta¹¹⁵.

Oltre a disposizioni di natura pratica relative all’ospitalità e all’accoglienza, la legislazione carolingia sviluppa un *favor* di natura processuale, elargito dal potere imperiale, una forma di tutela che prende avvio dalla costituzione di Costantino in cui si concedeva alle *miserabiles personae* di adire direttamente la corte imperiale. Già nel 755, nel concilio convocato da Pipino il Breve a Verneuil, era stato predisposto un genere di ammonimento diretto ai *comites*, per promuovere una sorta di privilegio di natura processuale in favore delle vedove e degli orfani, quello cioè di vedere trattate le loro cause prima delle altre, così che la celerità nel rendere giustizia potesse rimuovere lo stato di oppressione dei più deboli¹¹⁶.

Nel cap. 29 del *Capitulare missorum generale* è impedito ai giudici, *comites* e *missi*, di giudicare e condannare quei poveri ai quali l’imperatore abbia concesso la grazia di essere assolti da fatti di cui si siano resi responsabili. Come sottolinea Natalini, «il ruolo di giudici svolto dai vescovi in ragione della carica di *missi*, se da un lato irrobustiva l’intervento episcopale nella risoluzione delle cause delle *personae miserabiles*, dall’altro ne condizionava e ne restringeva la *ratio* intrinseca: non più la sola *auctoritas* religiosa, di cui i vescovi erano principali rappresentanti,

111. Le Goff, 1983, 167.

112. *Capitulare missorum generale 802 initio*, ed. cit., 115, cap. 6: «*De fugitivis ac peregrinis, ut distringantur, ut scire possimus qui sint aut unde venerint*».

113. *Admonitio generalis*, ed. cit., 60-61, cap.79.

114. *Concilium Vernense a.755 Iul.II*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 35; *Capitulare missorum item speciale 802?*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 102.

115. *Capitulare missorum Niumagae datum 806 mense Martio*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 132, cap.9.

116. *Concilium Vernense*, ed. cit., 37, cap.23.

ma il comando imperiale stava ora alla base della nuova giurisdizione episcopale»¹¹⁷. In epoca carolingia, si va dunque indebolendo la *tuitio* episcopale nei confronti delle *miserabiles personae* e l'Imperatore diviene l'unico "paterfamilias" della società, nella quale trovano tutela i singoli, ed in particolare i deboli, l'*una Domus* della quale il *rex* è *protector* e *defensor*.

Il *Capitulatio de partibus Saxoniae* prescrive di non ostacolare il viaggio di coloro che sono diretti verso la corte per chiedere giustizia¹¹⁸. Nel *Capitulare Mantuanum* del 781, redatto in occasione di un placito generale, a cui partecipano esponenti dell'aristocrazia laica ed ecclesiastica, alla presenza del sovrano, si esortano i vescovi, gli abati e i conti al ristabilimento pieno e completo della giustizia, in favore dei più deboli: «*De iustitiis ecclesiarum Dei, viduarum, orfanorum, minus potentium volumus atque omnimodis precipimus ut omnes episcopi et abbates et comites secundum legem pleniter iustitiam faciant et recipiant*»¹¹⁹. Risulta con chiarezza la volontà di Carlo Magno non solo di ricondurre l'attività giurisdizionale dei vescovi, in ragione della loro carica di *missi*, sotto la legittimazione imperiale, ma anche di estendere al *Regnum Italiae* la cancellazione delle illegalità, tutelando le chiese, gli esponenti del clero e tutti i *minus potentes* presenti sul territorio, al fine di ristabilire la pace sociale¹²⁰, messa in crisi, all'indomani della guerra combattuta contro i Longobardi, dalle spinte autonomistiche dei duchi, che tentarono di esercitare un controllo sempre maggiore sulle aree meridionali della penisola¹²¹.

La tutela e il ristabilimento della giustizia, fin dalla prima dominazione carolingia sul suolo italico, costituisce uno dei punti principali del programma politico franco, che nella pratica comportò anche un intervento concreto di riassetto amministrativo e di redistribuzione del potere: da questo momento trovarono applicazione nella penisola sia disposizioni generali, che erano valide anche per gli altri territori del dominio franco, sia disposizioni particolari, emanate dai sovrani esclusivamente per l'Italia. I *Capitula Italica* evidenziano il desiderio di ristabilire l'ordine nel *Regnum Langobardorum*, tramite l'estensione all'Italia dei principi amministrativi franchi già presenti nel *Capitulare Haristallense*, in favore dei ceti

117. Natalini, 2012, 158.

118. *Capitulatio de partibus Saxoniae 775-790*, ed. cit., 70, cap. 26.

119. *Capitulare Mantuanum 781?*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 190, cap.1.

120. Natalini, 2010, 59-71, particul. 62-64. Alcuni placiti, come quello di Risano, vennero convocati per porre freno agli abusi dei funzionari pubblici, soprattutto in territori di recente conquista come il *Regnum Langobardorum*, il ducato di Baviera e l'Istria. Cfr. Albertoni, 2005, 21-44; Hägermann, 2004, 383.

121. Sulla legislazione italiana, cfr. Azzara-Moro, 1998 e l'ampia bibliografia di Barbero, 2000, 394-396; 417-418.

sociali più deboli: «*Ut ne episcopi nec abbates nec comites nec vicarii nec iudices nullusque omnino sub mali occasione vel malo ingenio res pauperum vel minus potentium nec emere nec vi tollere audeat; sed quisquis ex eis aliquid comparare voluerit, in publico coram idoneis testibus et cum rationibus hoc faciat. Ubi cumque autem aliquid inventum fuerit factum, hoc omnino emendetur per iussionem nostram*»¹²².

Dunque l’apparato legislativo franco per il territorio italico conferma la volontà di uniformare gradualmente l’ordinamento pubblico del *Regnum* verso il modello franco, soprattutto in tema di giustizia sociale, garantendo al contempo la sua posizione particolare all’interno dell’Impero, grazie alla relativa autonomia legata alla presenza di un nucleo gestionale dell’autorità regia al suo interno¹²³.

La tutela sociale, rafforzata dalla creazione di figure come i *tutores*¹²⁴, atte a proteggere il patrimonio personale dei più deboli, è ripresa nei capitolari del figlio Pipino. Nell’806, procedendo alla *Divisio Regnorum*, Carlo Magno gli concedeva la Baviera e l’Italia e in una lettera gli raccomandava di difendere «dalle molte prepotenze gli ospizi, le diverse comunità e tutti coloro che servono le Chiese di Dio»¹²⁵. Tra le varie disposizioni concernenti l’amministrazione del regno, un’attenzione particolare, ancora una volta, era rivolta alla *defensio Ecclesiae* e di tutte le *miserabiles personae*, categorie nelle quali si era ormai fissata un’immagine dell’Altro come strumento e luogo di trasmissione del sapere da parte del potere.

4. In «*tempora sunt periculosa, et tribulatio super tribulationem semper advenit. Populus in aegestate, principes in labore, ecclesia in sollicitudine, sacerdotes in quarelibet: omnia turbata sunt*»¹²⁶, come scrive il britannico Alcuino di York, Carlo Magno si trovò ad affrontare la questione di un impero multietnico, con leggi e consuetudini diverse, un problema che cercò di risolvere favorendo un’unificazione geopolitica, attraverso un modello legislativo, di ispirazione veterotestamentaria, basato sulla tutela dei più deboli, sulla punizione delle violenze dei funzionari pubblici e sul controllo dell’attività dei giudici. Ma, dato che la *cupiditas est radix omnium peccatorum*, molti di questi funzionari approfittarono del loro ruolo e del loro potere per consolidare la propria posizione e quella della loro famiglia¹²⁷. Il

122. *Capitula italica*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, I, *Capitularia regum Francorum*, cit., 216, cap.21.

123. Bonacini, 1991, 6-36.

124. *Pippini Italiae regis capitulare*, ed. cit.

125. Si veda la traduzione in *Carlo Magno, Le lettere*, trad. a cura di Dag Tessoro, prefazione di F. Cardini. Roma, 2001: Città Nuova Editrice, lettera n. XX, 92-94.

126. Alcuino di York, *Epistolae*, ed. cit., 193.

127. Teodulfo di Orléans, *Versus Teodulfi episcopi contra iudices*, ed. Dümmler, in M.G.H., *Poetae latini aevi carolini*, t. I, Berlin 1881, 493-517.

progetto carolingio rivolto a contrastare la corruttibilità dell'uomo e ad attuare una "giustizia giusta", secondo la modalità propria della giustizia di Dio "giusto per gli ingiusti" (1 Pt 3,18), si era dissolto in una società drammaticamente lontana dal modello dell'auspicata Città di Dio di ispirazione agostiniana. Tuttavia, anche nei secoli immediatamente successivi, Carlo Magno continuò ad essere considerato «il simbolo e l'incarnazione di una solidità istituzionale e di una certezza del diritto percepite come sommamente auspicabili [...] la norma della rettitudine era la norma del bene, della correttezza e della precisione, del timore di Dio e della giustizia: era, in definitiva, la norma della verità»¹²⁸.

L'aspirazione all'univocità, l'azione di governo, le campagne militari condotte nel segno della religione cristiana, l'operato nei vari campi dell'umano fu talmente ampio da configurare il sovrano franco se non come "il" padre dell'Europa, almeno come "un" padre dell'Europa.

Nel discorso pronunciato da papa Francesco, in occasione del conferimento del "Premio Carlo Magno", l'idea dell'attuazione del regno di Dio sulla terra, che era stato alla base del Sacro Romano Impero, cade. Ciò che rimane è la possibilità di riprendere i cammini evangelici avviati dal santo di Assisi, di compiere il gesto cristologico della lavanda dei piedi, luogo reale e simbolico in cui ogni autorità e ogni potere vanno ripensati in vista della loro capacità di servire l'uomo. Scrive Cardini: «All'irrinunciabile antropocentrismo moderno, Bergoglio risponde con una ferma rivendicazione teocentrica, che sfocia nella considerazione che volontà divina e bene comune coincidano e che quindi teologia e politica non possano, su differenti piani, che convergere verso un unico scopo»¹²⁹.

Riconoscendo come un dato di fatto la presenza dei poveri in tutta la storia della salvezza, papa Francesco ha posto una sfida importante alla cultura europea, sottolineando, come già aveva fatto nel discorso pronunciato al Parlamento di Strasburgo, il compito di custodire l'identità europea, affinché i cittadini trovino fiducia nelle Istituzioni dell'Unione e nel progetto di pace e di giustizia che aveva ispirato "i suoi padri fondatori".

Nel 2016, come era accaduto il 24 marzo 2004 per San Giovanni Paolo II, Bergoglio ha ricevuto il "Premio Carlo Magno" nella Sala Regia del Palazzo Apostolico Vaticano e non, come da tradizione, nella Sala delle Incoronazioni del Municipio di Aquisgrana, nel giorno dell'Ascensione. I maggiori rappresentanti delle Istituzioni europee sono giunti in Vaticano per offrire al papa un premio intitolato ad un uomo che nella notte di Natale dell'800 era entrato nella Basilica di San Pietro per essere incoronato imperatore.

128. Weinfurter, 2015, 51, 186.

129. Cardini, 2015, 175.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Albertoni G. (2002). Governare il mondo: i Carolingi e l’amministrazione dell’Impero in G. Andenna e M. Pegrari (a cura di). *Carlo Magno: le radici dell’Europa*, Roma: Bulzoni, pp. 211-242.
- Albertoni G. (2005). “Si nobis succurrit domnus Carolus imperator”. Legge ed esercizio della giustizia nell’età di Carlo Magno: alcuni casi a confronto a partire dal Placito di Risano. *Acta Histriae*, 13, 1, pp. 21-44.
- Albini G. (2016). *Poveri e povertà nel Medioevo*, Roma: Carocci.
- Ascheri M. (1994). *Istituzioni medievali. Una introduzione*. Bologna: Il Mulino.
- Ascheri M. (2015). *Medioevo del potere. Le istituzioni laiche ed ecclesiastiche*. Bologna: Il Mulino.
- Azzara C. – Moro P. (1998). *I Capitolari italiani. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*. Roma: Viella.
- Balossino S. (2005). Iustitia, lex, consuetudo: per un vocabolario della giustizia nei capitolari italici. *Reti Medievali*, VI, 1, pp. 1-47.
- Barbero A. (2000). *Carlo Magno. Un padre dell’Europa*. Roma-Bari: Laterza.
- Barbero A. (2009). Italiani e stranieri: la novità di un’antitesi, in *Italiani e stranieri nella tradizione letteraria*, Atti del Congresso di Montepulciano (8-10 ottobre 2007). Roma: Salerno, pp. 19-33.
- Becher M. (2000). *Carlo Magno*. Bologna: Il Mulino.
- Bergoglio J.M. (2013). La necessità di un’antropologia politica. Un problema pastorale in Id. *Non lasciatevi rubare la speranza*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, pp. 302-305.
- Bergoglio J.M. (2015) a. *Lettera enciclica Laudato si’ del santo padre Francesco sulla cura della casa comune*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Bergoglio J.M. (2015) b. Vi spiego la teologia del popolo. *Avvenire*, 26 aprile, pp. 5-8.
- Blaise A. (1975). *Lexicon Latinitatis Medii Aevi*. Turnholti: Typographi Brepols.
- Bonacini P.P. (1991). Giustizia pubblica e società nell’Italia carolingia. *Quaderni Medievali*, 31-32, pp. 6-36.
- Bosl K. (1974). “Potens” e “Pauper”. Studi di storia dei concetti, a proposito della differenziazione sociale nel primo Medio Evo e del “pauperismo” nell’Alto Medio Evo, in O. Capitani (a cura di). *La concezione della povertà nel Medioevo*. Bologna: Patron, pp. 95-151.
- Bühler A. (1986). Capitularia relecta. Studien zur Entstehung und Überlieferung der Kapitularien Karls der Grossen und Ludwings des Frommen. *Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde*, 32, pp. 305-501.
- Capo L. (1998). La “ferocia” dei Franchi in A. Fassò, L. Formisano, M. Mancini (a cura di). *Filologia romanza e cultura medievale. Studi in onore di Elio Mellì*. vol. II. Alessandria: Edizioni dell’Orso, pp.177-194.
- Cardini F. (1989). Reliquie e pellegrinaggi, in *Santi e demoni nell’Alto Medioevo Occidentale (secoli V-XI)*, Settimane del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto, XXVI, 7-13 aprile 1988, II. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, pp. 981-1035.
- Cardini F. (1992). *Guerre di primavera. Studi sulla cavalleria e la tradizione cavalleresca*. Firenze: Le lettere.
- Cardini F. (2000). Jerusalem traslata in A. C. Quintavalle (a cura di). *Le vie del Medioevo*, Atti del Convegno Internazionale di Studi,

- Parma 28 settembre – 1 ottobre 1998. Milano: Electa, pp. 281-296.
- Cardini F. (2015). *Un uomo di nome Francesco. La proposta cristiana del frate di Assisi e la risposta rivoluzionaria del papa che viene dalla fine del mondo*. Milano: Mondadori.
- Corbo C. (2006). *Paupertas. La legislazione tardoantica (IV-V sec. d.C.)*. Napoli: Satura.
- Corbo C. (2010). Imperatori e poveri nel diritto tardoantico: alcune linee di lettura in A. Cernigliaro (a cura di). *Il 'privilegio' dei 'proprietari di nulla'. Identificazione e risposte alla povertà nella società medievale e moderna*, Convegno di Studi, Napoli 22-23 ottobre 2009. Napoli: Satura, pp. 41-58.
- Cormick Mc (2000). Les pèlerins occidentaux à Jérusalem VIIIe – IXe siècles in A. Dierkens, J.-M. Sansterre eds. *Voyages et voyageurs à Byzance et en Occident du VI au XI siècle*, Actes du colloque international organisé par la Section d'Histoire de l'Université Libre de Bruxelles en collaboration avec le Département des Sciences Historiques de l'Université de Liège, 5-7 mai 1994. Genève: Droz, pp. 289-306.
- Cortese E. (1995). *Il diritto nella storia medievale*, vol. I. *L'alto Medioevo*, Roma: Il Ciugno GG edizioni.
- Deug-Su I. (1984). *Cultura e ideologia nella prima età carolingia*. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medioevo.
- Devisse J. (1974). «Pauperes» e «Paupertas» nella società carolingia. Il pensiero di Incmaro di Reims, in O. Capitani (a cura di). *La concezione della povertà nel Medioevo*. Bologna: Pàtron, pp. 35-67.
- D'Ippolito G. (2006). Malattie, malati e povertà nei testi patristici in R. Marino, C. Molè, A. Pinzone (a cura di). *Poveri ammalati e ammalati poveri. Dinamiche socio-economiche, trasformazioni culturali e misure assistenziali nell'Occidente romano in età Tardoantica*, Atti del Convegno di Studi, Palermo 13-15 ottobre 2005, Catania: Edizioni del Prisma, pp. 49-66.
- Dondarini R. (2016). La cultura come coagulo dell'identità europea in B. Borghi (a cura di). *Il faro dell'umanità. Jacques Le Goff e la storia*. Bologna: Pàtron, pp.133-137.
- Eusebi L. (2015). Un cristianesimo pertinente all'umano (giustizia di Dio per la giustizia degli uomini) in A. Giovagnoli (a cura di). *L'Umanesimo di papa Francesco. Per una cultura dell'incontro*. Milano: Vita e Pensiero, pp. 81-100.
- Fichtenau H. (1958). *L'impero carolingio*, trad. it. Roma-Bari: Laterza.
- Ganshof F.L. (1958). *Recherches sur les capitulaires*, Paris: Sirey.
- Gay P. (1989). *Storia e psicoanalisi*. Bologna: Il Mulino.
- Gilles H. (1980). *Lex peregrinorum. Cahiers de Fanjeaux*, 15, pp. 161-189.
- Giovagnoli A. (2015). Dall'ideologia alla storia: la verità dell'incontro in A. Giovagnoli (a cura di). *L'Umanesimo di papa Francesco. Per una cultura dell'incontro*. Milano: Vita e Pensiero, pp. 9-36.
- Grossi P. (2000). *L'ordine giuridico medievale*. Roma-Bari: Laterza, 7^a ediz.
- Guerra E. (2012). Essere straniero nel Tardo Medioevo in A. Bianco (a cura di). *Otherness/Alterità*. Roma: Aracne, pp. 125-131.
- Hägermann D. (2004). *Carlo Magno. Il signore dell'Occidente*, trad. it., Torino: Einaudi.
- Le Goff J. (1981). *La civiltà dell'Occidente medievale*, trad. it. Torino: Einaudi.
- Le Goff J. (1983). *Il meraviglioso e il quotidiano nell'Occidente medievale*. Bari: Laterza.
- Le Goff J. (1987). *L'uomo medievale*. trad.it. Roma-Bari: Laterza.
- Le Goff (1998). *Il Medioevo. Alle origini dell'identità europea*. Roma-Bari: Laterza.

- Mollat M. (1982). *I poveri nel Medioevo*. Roma-Bari: Laterza.
- Montanari M. (1994). *Alimentazione e cultura nel Medioevo*. Bari: Laterza.
- Monteleone F. (2015). Prime forme di dialogo interculturale nell’VIII secolo: i Carolingi, il mondo musulmano e l’Oriente cristiano in F. Monteleone, L. Lofoco (a cura di). *Dulcius nil est mihi veritate. Studi in onore di Pasquale Corsi*. Foggia: Edizioni del Rosone, pp. 331-362.
- Natalini C. (2010). Il giudice dei “pauperes” nei capitolari carolingi in A. Cernigliaro (a cura di). *Il ‘privilegio’ dei ‘proprietari di nulla’. Identificazione e risposte alla povertà nella società medievale e moderna*, Convegno di Studi, Napoli 22-23 ottobre 2009. Napoli: Satura, pp. 59-71.
- Natalini C. (2012). *Per la storia del foro privilegiato dei deboli nell’esperienza giuridica altomedievale. Dal Tardo Antico a Carlo Magno*. Noceto (PR): Monduzzi.
- Noël R. (2001). Charlemagne et la morale du pouvoir in L. Van Ypersele – A.-D. Marcelis, eds. *Rêves de chrétienté, réalités du monde: imaginaires catholiques*. Actes du colloque, Louvain-la-Neuve 4-6 novembre 1999. Paris: Les éditions du Cerf, pp. 53-73.
- Ohler N. (2000). *Vita pericolosa dei pellegrini nel Medioevo*. Casale Monferrato: Piemme.
- Pagano R. (2000). Il sapere come memoria in C. Laneve (a cura di). *Per una pedagogia del sapere: Telefono e lo studio*. Brescia: La Scuola, pp. 93-119.
- Parente F. (1983). La conoscenza della Terra Santa come esperienza religiosa dell’Occidente cristiano dal IV secolo alle Crociate, in *Popoli e paesi nella cultura altomedievale*, [Settimane del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, XXIX], 23-29 aprile 1981, vol. I. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, pp.231-316.
- Peyer P. (2000). *Viaggiare nel Medioevo. Dall’ospitalità alla locanda*. Bari: Laterza.
- Piergiovanni V. (1992). Il Mercante e il diritto canonico medievale: “mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae” in S. Chodorow, ed. *Proceedings of the Eighth international Congress of medieval canon law* (San Diego, University of California at La Jolla, 21-27 august 1988), (Monumenta Iuris Canonici. Series C: subsidia, 9). Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, pp. 617-631.
- Pipitone G. (2011). Il dono e i poveri: la trattazione “De beneficiis” nel “De officiis ministrorum” di Ambrogio. *Sacris erudiri*, 50, pp. 113-183.
- Ponzio A. (1994). *Responsabilità e Alterità in Emmanuel Lévinas*. Milano: Jaca Book.
- Ranke L. (1884). *Weltgeschichte*. Leipzig: Duncker & Humblot.
- Ricci G. (1996). *Povertà, vergogna, superbia. I declassati fra Medioevo e Età moderna*. Bologna: Il Mulino.
- Romano A. (1999). La Constitutio Omnes peregrini e il Liber Constitutionum. Stranieri e mercanti della legislazione fridericiana in C.D. Fonseca, R. Crotti (a cura di). *Federico II e la civiltà comunale nell’Italia del Nord*, Atti del convegno internazionale promosso in occasione dell’VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia, Pavia, Aula Fosciana dell’Università – Rivellino, Castello Visconteo, 13-15 ottobre 1994. Roma: De Luca, pp. 175-191.
- Rouche M. (1973). La faim à l’époque carolingienne: essai sur quelques types de rations alimentaires. *Revue Historique*, CCL, 2, pp. 295-320.
- Runciman S. (1996). *I crociati alla conquista della Città Santa. Epopea e storia della prima Crociata (1096-1099)*. Casale Monferrato: Piemme.

- Scalenghe M. (2009). I Capitolari carolingi del Regnum Italicum (774-813). Il vocabolario etico e morale. *Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici*, 24, pp. 47-78.
- Schieffer R. (2005). Die Einheit des Karolingerreiches als praktisches Problem und als theoretische Forderung in W. Maleczek, ed. *Fragen der politischen Integration im mittelalterlichen Europa*, Ostfildern: Jan Thorbecke, pp. 33-48.
- Schulze S. (1988). *Der Aachener Karlspreis*. Aachen: Meyer&Meyer.
- Severino Polica G. (1976). Storia della povertà e storia dei poveri. *Studi medievali*, III s., XVII, n.1, pp. 363-391.
- Sorge B. (2016). Periferia, frontiera, fronte: l'umanesimo concreto sulla rotta delle migrazioni mediterranee in M. Naro (a cura di). *Ero forestiero e mi avete ospitato. Umanesimo e migrazioni nel Mediterraneo*. Soveria Mannello: Rubbettino, pp. 41-49.
- Spadaro A. (2016). Lo sguardo di Magellano. L'Europa, papa Francesco e il Premio Carlo Magno. *La Civiltà Cattolica*, II, pp. 469-479.
- Storti C. (2013). Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale in A.A. Cassi (a cura di). *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra Medioevo e futuro*. Soveria Mannelli: Rubbettino, pp. 61-77.
- Struve T. (2006). "Renovatio Imperii" in G. Cracco, J. Le Goff, H. Keller, G. Ortalli (a cura di). *Europa in costruzione. La forza delle identità, la ricerca di unità (secoli IX-XIII)*, Atti della XLVI Settimana di studio, Trento 15-19 settembre 2003, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderni, 69). Bologna: Il Mulino, pp. 73-108.
- Tabacco G. (1966). *I liberi del re nell'Italia carolingia e post-carolingia*. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo.
- Tabacco G. (1993) a. *Sperimentazioni del potere nell'alto Medioevo*. Torino: Einaudi.
- Tabacco G. (1993) b. I processi di formazione dell'Europa carolingia in Id. *Sperimentazioni del potere nell'Alto Medioevo*. Torino: Einaudi, pp. 141-164.
- Urso C. (2011). Gli stranieri nell'alto Medioevo. *Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Catania*, 10, pp. 27-57.
- Vallone G. (2015). Comunità, pauperes, diritto del "pubblico" in F. Monteleone e L. Lofoco (a cura di). *Dulcius nil est mihi veritate. Studi in onore di Pasquale Corsi*. Foggia: Edizioni del Rosone, pp. 521-549.
- Vinci S. (2012). The legal status of foreigners in Europe between medieval and modern ages. *Revista Aequitas. Estudios sobre historia, derecho e instituciones*, n. 2, pp. 45-54.
- Weinfurter (2015). *Carlo Magno. Il santo barbaro*. Bologna: Il Mulino.
- Wolfram H. (2006). L' «Europa meticciosa» dell'alto Medioevo in G. Cracco, J. Le Goff, H. Keller, G. Ortalli (a cura di). *Europa in costruzione. La forza delle identità, la ricerca di unità (secoli IX-XIII)*, Atti della XLVI Settimana di studio, Trento 15-19 settembre 2003, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderni, 69). Bologna: Il Mulino, pp. 29-54.
- Zecchino O. (1999). Consuetudini e normative giuridiche in M. D'Onofrio (a cura di). *Romei e Giubilei. Il pellegrinaggio medievale a San Pietro (350-1350)*, Catalogo della Mostra tenuta a Roma, Palazzo Venezia 29 ottobre 1999 - 26 febbraio 2000. Milano: Electa, pp. 113-120.
- Zumthor P. (1993). *La misura del mondo. La rappresentazione dello spazio nel Medio Evo*. Bologna: Il Mulino.

FERDINANDO PARENTE

BIOTECNOLOGIE, INTELLIGENZA CYBERNETICA E SAPERI GIURIDICI*

ABSTRACT

I progressi della biologia e della medicina, lo sviluppo dell'*intelligenza cybernetica*, le invenzioni biotecnologiche, la diffusione della *cybermedicina* o della "telemedicina", le sperimentazioni biochimiche, cellulari e genetiche, la giuridificazione delle neuroscienze, la riproduzione in laboratorio di organi e tessuti, in sostituzione di quelli umani debilitati o alterati, e la surrogazione di talune funzioni umane mediante la robotica suscitano nell'uomo la speranza di guarire dalle malattie e di potenziare la qualità e la durata della vita, ma, nel contempo, preoccupano quanti intravedono nell'applicazione tecnica dei risultati della ricerca scientifica il rischio della trasformazione del corpo in un assemblaggio di componenti surrogabili, con lesione dei valori della dignità, dell'integrità e dell'identità dell'individuo.

Quindi, l'individuazione di regole e di principi giuridici è necessaria non solo per tutelare la ricerca scientifica e biomedica sull'uomo, ma pure per conformare l'ambito della ricerca e delle invenzioni biotecnologiche a parametri non lesivi dell'integrità organica e della dignità dell'individuo.

The progress of biology and medicine, the development of cybernetic intelligence, the biotechnological inventions and the diffusion of cybermedicine or "telemedicine", biochemical, cellular and genetic experiments, the lawmaking of the neuroscience, the laboratory making of organs and tissues, in substitution of those debilitated or altered, and the subrogation of the certain human functions by the robotics arouse in mankind the hope of healing from diseases and to enhance the quality and duration of life but, at the same time, concern those who glimpsed in the technical application of scientific research results the risk of transformation of the body in an assemblage of components substitutable, which would harm the values of dignity, integrity and identity of the individual.

Therefore, the identification of legal rules and principles is necessary not only to protect the scientific and biomedical research on human beings, but also for shaping the sphere of research and of biotechnological inventions with parameters which do not harm the organic integrity and the dignity of the individual.

PAROLE CHIAVE

Saperi giuridici / biotecnologie / corpo umano

Legal knowledge / biotechnology / human body

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

SOMMARIO: 1. L'uso del corpo e le leggi di natura. Il nuovo statuto giuridico della corporeità: la scomponibilità della fisicità corporea. – 2. Le nuove frontiere della ricerca biomedica e tecnologica. La futurità giuridica: nanotecnologie; neuroetica; roboetica. – 3. I modelli di sviluppo della post-umanità: la bionica e l'intelligenza cibernetica. – 4. La nascita e la morte come fatti giuridici che segnano i limiti del divenire normativo dell'umano. – 5. Lo sviluppo futuro della ricerca scientifica e biomedica: il pericolo per la naturalità dei processi della vita e per la sopravvivenza della specie umana. La dignità come limite irriducibile a presidio della naturalità.

1. In passato, l'uso del corpo era regolato, per lo più, da *leggi di natura*, che legittimavano interventi circoscritti di modifica della fisicità¹. Negli ultimi tempi, per contro, a seguito dello sviluppo delle biotecnologie, delle innovazioni della scienza e della tecnica, applicate alla biomedicina, e di più accentuate ambizioni terapeutiche, attente alla *qualità della vita* umana, il corpo è stato destinatario di numerosi interventi legislativi volti a configurare un nuovo *statuto giuridico* della corporeità².

In termini sinottici, la locuzione *qualità della vita* designa il benessere di uno o più individui, non necessariamente della stessa specie, o la floridezza di un *habitat* naturale o urbanizzato, o di un ambiente di lavoro, o di una comunità, una città, una nazione³. Si tratta di una nozione trasversale e multidisciplinare, che interessa una varietà di individui di specie diversa e comprende aspetti studiati da numerose discipline: la filosofia, l'economia, le scienze politiche, l'urbanistica, la sociologia, la biologia, la biologia marina, l'agronomia, la medicina, la fisica, la chimica, la pedagogia, la psicologia, l'ecologia, l'ingegneria, la paesaggistica, la matematica, l'informatica⁴.

Quando in un ambiente sussiste una *buona qualità della vita* significa che la maggioranza della sua popolazione fruisce di una serie di vantaggi politici, economici, sociali e sanitari, che permettono di sviluppare con una certa facilità le potenzialità umane e di condurre una vita relativamente soddisfatta e serena⁵.

In questa prospettiva, il superamento dell'impostazione tradizionale, disattenta alla qualità della vita, ha portato ad una notevole attenuazione delle qualificazioni

1. Cecchetti, Buffoni, 2010, 788.

2. Parente, 2012, 394-395; Zatti, 2011, 99 ss.; Veronesi, 2011, 137 ss.; Rodotà, 2007, 477-478.

3. V. la voce *Qualità della vita*, in <https://it.m.wikipedia.org>.

4. V. la voce *Qualità della vita*, cit.

5. V. la voce *Qualità della vita*, cit.

d'intangibilità e d'inscindibilità del corpo e all'affermazione dell'idea di una *scomponibilità* della fisicità corporea⁶.

2. Negli attuali contesti trasversali, ulteriori frontiere, segnate dalla ricerca medica e tecnologica, si dischiudono alla *futurità* giuridica: lo scenario delle *nanotecnologie*⁷, che comporta l'introduzione di particelle nanometriche nel corpo umano per usi biomedici⁸; l'area della *neuroetica*⁹, che implica la soluzione di questioni etiche legate all'applicazione delle nuove tecnologie alle scienze neurologiche; l'ambito della *roboetica*, che pone problemi di etica degli artefatti tecnologici robotizzati¹⁰.

Nel susseguirsi frenetico dei saperi biotecnologici e dell'attività di ricerca scientifica, la *nanotecnologia*, coniugando le scienze applicate e le moderne tecnologie, sta sperimentando il controllo della materia vivente, la sua manipolazione a livello atomico e molecolare, su scala dimensionale inferiore al micrometro (tra uno e cento nanometri), e la progettazione e realizzazione di dispositivi biomedici nei limiti di tale scala¹¹.

La ricerca integrata della nanotecnologia e della medicina ha già portato alla nascita della *nanomedicina*, che si occupa delle linee di funzionamento della macchina biologica all'interno delle cellule e utilizza le informazioni ottenute per "ingegnerizzare" nano-materiali e biosensori, al fine di sviluppare terapie mediche sempre più sofisticate¹².

Nella sperimentazione biomedica, un esempio significativo di questo sviluppo è dato dall'utilizzo di nano-particelle o nano-robot per eseguire trattamenti e riparazioni a livello cellulare e molecolare o per trasportare farmaci, calore o altre sostanze alle cellule tumorali o ad altri tipi specifici di cellule, permettendo una diagnosi precoce della malattia o un trattamento diretto delle cellule malate e riducendo il danno alle cellule sane¹³.

Nel mondo della ricerca globale, a sua volta, la *neuroetica* o *neuroethics*¹⁴ ha individuato due diversi campi d'indagine: "l'etica della neuroscienza", che si occupa dei profili etici della progettazione ed esecuzione di studi neuroscientifici e della

6. Rodotà, 2007, 478; Parente, 2012, 395.

7. Gammella, 2013.

8. Gammella, 2013.

9. V. la voce *Neuroetica*, in <https://it.m.wikipedia.org>.

10. V. la voce *Roboetica*, in <https://it.m.wikipedia.org>.

11. Gammella, 2013.

12. Gammella, 2013.

13. Gammella, 2013.

14. Il termine *neuroetica* o *neuroethics* è stato utilizzato per la prima volta nell'anno 2002, durante la conferenza "*Neuroethics: Mapping the Field*" (v. voce *Neuroetica*, cit.).

valutazione dell'impatto etico e sociale dei loro risultati; "la neuroscienza dell'etica", che, attraverso studi scientifici e neuroscientifici sul cervello, tende ad investigare i problemi tradizionali dell'etica e della psicologia morale¹⁵.

Infine, sotto la spinta del rinnovamento scientifico, la *roboticista* sperimentando l'etica applicata alla robotica, ossia l'etica degli umani – e non dei robot – che progettano, costruiscono e usano i robot¹⁶.

Malgrado questi nuovi scenari, la *giuridificazione* del corpo e l'unitarietà dei saperi¹⁷ non può eludere una rinnovata visione *unitaria* della persona¹⁸, costruita sui principi fondamentali dell'ordinamento (art. 2 ss. cost.), sul diritto alla vita e alla dignità, sulla solidarietà, sull'incomerciabilità di parti del corpo¹⁹ e, *de futuro*, sullo sviluppo della *bionica*²⁰ e dell'intelligenza *cibernetica*²¹ e sull'idea di *post-umanità*²², che riguardano il fenomeno dell'emersione – nella comunità scientifica, nelle relazioni sociali e nell'ordine giuridico – di «surrogati artificiali» della persona ed esigono un'attenta «rimeditazione del confronto tra diritto e natura umana, tra *ius* ed individuo»²³.

3. Assecondando i nuovi modelli di sviluppo, che fanno avvertire l'urgenza di ridisegnare le regole etiche e giuridiche, anche la *bionica*²⁴ – nota come *biomimetica*, *mimetica biologica* o *biognosi* – sta rielaborando la struttura e le funzioni degli organismi viventi per trarne elementi utili a realizzare automi, dispositivi automatici o altri apparecchi tecnologici, attraverso l'applicazione di metodi e parametri biologici – trovati in natura – allo studio e al *design* di sistemi ingegneristici di tecnologia moderna²⁵; mentre la *cibernetica*²⁶ sta approfondendo lo studio dei fenomeni di autoregolazione e di comunicazione negli organismi viventi, negli altri organi-

15. V. la voce *Neuroetica*, cit.

16. V. la voce *Robotica*, cit.

17. Rodotà, 2007, 477.

18. Perlingieri, 2006, 730.

19. Rodotà, 2007, 478.

20. V. la voce *Bionica*, in <https://it.m.wikipedia.org>. Sul punto, v. *sub* § 3.

21. V. la voce *Cibernetica*, in www.treccani.it/enciclopedia. Sul punto, v. *sub* § 3.

22. Stanzione, 2012, 3.

23. Stanzione, 2012, 3.

24. Il lemma *bionica*, di regola, è utilizzato per indicare la branca dell'ingegneria biomedica che applica la *cibernetica* alla riproduzione delle funzioni degli organismi viventi descritte dalla fisiologia, dalla neurofisiologia e dall'elettrofisiologia per creare organi artificiali facenti parte del sistema nervoso o da esso controllati (voce *Bionica*, in <https://it.m.wikipedia.org>).

25. V. la voce *Bionica*, cit.

26. Il termine *cybernetics* fu coniato nel 1947 dal matematico statunitense *Norbert Wiener* per designare lo studio unitario dei processi di comunicazione e di controllo nell'essere vivente e nella macchina (voce *Cibernetica*, cit.).

smi naturali e nei congegni artificiali, sull'intuizione di un'analogia tra le diverse strategie di regolazione.

Alla luce di questa intuizione, gli studiosi di cibernetica raffrontano quotidianamente i processi di regolazione dell'uomo, dell'animale e della macchina (c.d. *bionica*)²⁷ per realizzare dispositivi meccanici (c.d. automi), aventi caratteri di stabilità, adattamento e apprendimento analoghi a quelli dell'essere vivente²⁸.

In un ambito connotato dalla complessità e, talvolta, dalla lacunosità delle fonti, quindi, l'area di rilevanza giuridica della *post-umanità* interessa situazioni nelle quali "surrogati artificiali" dell'uomo, entità non naturali, astrattamente riconducibili a "cose", ossia a beni giuridici (art. 810 c.c.), s'ispirano all'individualità umana e tendono a sviluppare caratteristiche analoghe ad essa²⁹.

4. A fronte dei mutamenti biotecnologici e dell'emersione di nuovi modelli di tutela, nei sistemi sociali post-moderni, la *nascita*³⁰ e la *morte*³¹ appaiono sempre più come *fatti giuridici* che assumono un rilievo esponenziale per l'individuo, quale essere *neuronale*³², e che segnano i *limiti* del divenire normativo dell'umano nel mondo della socialità³³.

Sotto l'egida del c.c. 1942, il concepimento e la nascita erano generalmente ritenuti eventi fuori dall'opera di giuridificazione, *accadimenti preesistenti* al diritto e ad esso imposti «come dati naturali ed oggettivi»³⁴. In quel contesto, il momento del concepimento o quello della nascita era considerato «*esterno* al diritto», da esso «accolto e ricevuto e giammai *prodotto*»³⁵.

In breve, finché il concepimento e la nascita – nell'elaborazione giuridica – sono stati reputati avvenimenti appartenenti «all'ordine naturale» delle cose, il diritto si è limitato a *presupporli* «per regolare l'ordine sociale», ma, nel momento in cui l'evoluzione scientifica e tecnologica ha sottratto questi eventi alla loro *naturalità* e li ha sottoposti alla volontà dell'uomo³⁶, il corpo e le sue vicende sono diventati

27. Sul sintagma *bionica*, v. *supra* nota 24.

28. V. la voce *Cibernetica*, cit.

29. Stanzione, 2012, 3.

30. Rescigno, 2011, 1735 ss.

31. Lecaldano, 2011, 2025 ss.; Defanti, 2011, 2037 ss.; Becchi, 2011, 2053 ss.; Rodriguez, 2011, 2087 ss.

32. Irti, 2005, 338; Parente, 2012, 169 ss. Malgrado il rilievo determinante della corporeità, nel processo di giuridificazione dell'individuo umano, la persona, quale unitaria struttura psico-fisica e neurale, è irriducibile alla mera corporeità [cfr. D'Onghia, Del Gaudio, 2015, 110 ss.; Muci, 2010, 121 ss.].

33. Parente, 2012, 53.

34. Santosuosso, Redi, 2011, 787.

35. Santosuosso, Redi, 2011, 787, n. 1.

36. Sulla raffigurazione della relazione tra la biotecnica e il biodiritto come un rapporto «tra due tecniche» o «tra due volontà di potenza», cfr. Irti, 2007, 41-42; Id., 2007a, 131-132.

«oggetto della regola giuridica» e «il dominio della scienza e della tecnica sul corpo» ha attratto persino «il dominio del diritto sulla volontà»³⁷.

L'uomo, dunque, esiste non soltanto come organismo corporeo e cerebrale, generato dalla natura o procreato con l'ausilio di procedimenti biomedici *assistiti*³⁸, ma pure come soggetto autonomo, creato dal diritto e partecipe dell'ordine giuridico³⁹.

In sintesi, malgrado i nuovi scenari, nella visuale dei saperi giuridici, l'individuo umano continua ad essere un'entità vivente – organica e funzionale⁴⁰ –, che, per effetto dell'apprensione alla giuridicità, si conferma “soggetto di diritto”⁴¹.

5. All'interno del dibattito sull'interazione tra il corpo e la mente, l'individuazione di strumenti avanzati di ricerca che incidono sull'esistenza della persona⁴², le *indagini genetiche* preimpianto⁴³, la *robotizzazione* dell'umano, il post-umanesimo *meccanico*⁴⁴, gli studi per produrre in laboratorio il *genoma sintetico* dell'uomo sono *temi attuali* che coinvolgono tanto la ricerca biomedica⁴⁵ e le neuroscienze quanto la *robotica*⁴⁶, la bioetica e il biodiritto.

In conformità ai nuovi asserti dei saperi e della ricerca, la *robotica*, quale branca dell'*ingegneria*⁴⁷, recependo le istanze dell'innovazione tecnologica globalizzata, sviluppa i metodi che permettono a un *robot*-macchina di forma antropomorfa – di eseguire compiti specifici, riproducendo il lavoro umano⁴⁸.

37. Santosuosso, Redi, 2011, 788.

38. Nell'ordinamento italiano, la giuridificazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita è avvenuta con la l. 19 febbraio 2004, n. 40. Il regime è stato integrato dalle «Linee-guida» nazionali, in origine recate dal d.m. Salute 21 luglio 2004, sostituito il d.m. 4 agosto 2004, e, poi, aggiornate dal d.m. Salute 1 luglio 2015, subentrato al d.m. Salute 11 aprile 2008. In tema, cfr. D'Amico, Liberali, 2016, 49 ss.; Renda, 2015, 206 ss.; Luna Serrano, 2014, 1281 ss.; Nicolussi, Renda, 2013, 212 ss.; Parente, 2012, 51 ss.; Nicolussi, 2012, 51 ss.; Campione, 2011, 633-634.

39. Parente, 2012, 53; Puccini, 1999, 360.

40. Falzea, 1939, 39.

41. Parente, 2012, 53. Sulla rielaborazione dei profili tradizionali della soggettività giuridica, alla luce della distinzione tra teoria organica e teoria atomistica, cfr. Perlingieri, 2006, 715 ss.

42. Cfr. Perlingieri, 2009, 131 ss.; Parente, 2012, 53; Pizzorusso, 1988, 111-112.

43. Cfr. Nardocci, 2016, 99 ss.; Iadicicco, 2015, 325 ss.; Pellizzone, 2016, 121 ss.; Liberali, 2014, 1 ss.; Scia, 2012, 9 ss. In giurisprudenza, tra le altre decisioni, v. Corte cost. 5 giugno 2015, n. 96, in www.cortecostituzionale.it; Corte cost. 11 novembre 2015, n. 229, in www.cortecostituzionale.it; Corte europea dir. uomo, 28 agosto 2012, n. 54270/10, in www.altalex.com.

44. Stanzone, 2012, 5 ss.; Perlingieri C., 2015, 1239 ss.

45. In tema, cfr. Magni, 2012.

46. V. la voce *Robotica*, in <https://it.m.wikipedia.org>.

47. La robotica è una branca dell'*ingegneria*, più precisamente della *meccatronica*, in cui confluiscono segmenti di numerose discipline, sia umanistiche, come la linguistica, sia scientifiche, come la biologia, la fisiologia, la psicologia, l'automazione, l'elettronica, la fisica, l'informatica, la matematica e la meccanica (voce *Robotica*, cit.).

48. V. la voce *Robotica*, cit.

In termini generali, ha suscitato inquietudine un comunicato Ansa del 15 maggio 2016, il quale ha diffuso la notizia che, presso la *Harvard Medical School* di Boston, si sarebbe svolto un “incontro segreto” tra centocinquanta esperti per valutare la fattibilità scientifica di un *genoma umano sintetico*. Ai partecipanti sarebbe stato chiesto di mantenere *confidenziale* la conversazione per la delicatezza del tema, eticamente molto controverso nella comunità scientifica.

Difatti, la composizione sintetica del Dna contenuto in un cromosoma umano potrebbe aprire una strada tanto affascinante quanto piena di incognite, fino all’uso del genoma sintetico per creare esseri umani *senza* genitori biologici o per riprodurre *tratti* di un individuo umano o addirittura per “*fare copie*” abiologiche e artificiali di persone determinate⁴⁹.

Per concludere, nel superamento dei paradigmi astratti della soggettività, le nuove frontiere dei saperi scientifici e biotecnologici, che talvolta pongono in pericolo la *naturalità* dei processi della vita e la stessa *sopravvivenza* del singolo e della specie umana, sollevano questioni giuridiche in passato sconosciute e lanciano al giurista *sfide* ardite e temerarie, che, tuttavia, trovano un limite irriducibile nella categoria della *dignità*, posta a presidio dalla naturalità dei processi della vita umana⁵⁰.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Becchi P. (2011), Definizione e accertamento della morte: aspetti normativi, in Canestrari S., Ferrando G., Mazzoni C. M., Rodotà S., Zatti P. (a cura di), *Il governo del corpo*, I, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Milano: Giuffrè
- Campione R. (2011), Morte e trapianti, in M. Sesta (a cura di), *Codice delle successioni e donazioni*, II, *Leggi collegate*, Milano, 2011, pp. 633-634;
- Cecchetti M., Buffoni L. (2010), Le fonti nazionali, in Rodotà S., Tallacchini M. (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, I, Milano: Giuffrè
- D’Addino Serravalle P. (2003), *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, Napoli: ESI
- D’Amico M., Liberali B. (2016), *Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria della gravidanza: problematiche applicative e prospettive future*, Napoli: ESI
- D’Onghia N., Del Gaudio D. (2015), *Neuroscienze e interconnessione dei saperi. La persona: relazione di anima e corpo*, Bari: Laterza
- Defanti C.A. (2011), La morte cerebrale. Definizioni tra etica e scienza, in Canestrari S., Ferrando G., Mazzoni C. M., Rodotà S., Zatti P. (a cura di), *Il governo del corpo*, I, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Milano: Giuffrè

49. V. *Biotech- Scienza & Tecnica*, in www.ansa.it.

50. D’Addino Serravalle, 2003, 30 ss.; Stanzone, 2012, 2 ss.

- ti P. (a cura di), *Il governo del corpo*, I, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Milano: Giuffrè
- Falzea A. (1939), *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano: Giuffrè
- Gammella E. (2013), Nanotecnologia e medicina: nuove applicazioni per terapie che si attivano nel momento del bisogno. E non si vedono, in *www3.varesenews.it*;
- Iadicicco M. P. (2015), La diagnosi genetica preimpianto nella giurisprudenza italiana ed europea. L'insufficienza del dialogo tra le Corti, in *Quad. cost.*, 2015, p. 325 ss.;
- Irti N. (2005), La giuridificazione del *bios*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I;
- Irti N. (2007), *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli: Editoriale Scientifica
- Irti N. (2007a), *Il salvagente della forma*, Roma-Bari: Laterza
- Lecaldano E. (2011), La questione della morte. Definizioni tra etica e filosofia, in Canestrari S., Ferrando G., Mazzoni C. M., Rodotà S., Zatti P. (a cura di), *Il governo del corpo*, I, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Milano: Giuffrè
- Liberali B. (2014), La diagnosi genetica reimpianto fra interpretazioni costituzionalmente conformi, disapplicazione della legge n. 40 del 2004, diretta esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e questioni di legittimità costituzionale, in *Riv. Aic*, 2014, p. 1 ss.;
- Luna Serrano A. (2014), Comparazione tra i diritti spagnolo e italiano in materia di filiazione da procreazione medicalmente assistita, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 1281 ss.;
- Magni A. (2012), *Riservatezza e autodeterminazione nella partecipazione alla ricerca scientifica*, Napoli: ESI
- Muci R. (2010), Riduzionismo e neuroscienze, in L. Renna (a cura di), *Neuroscienze e persona: interrogativi e percorsi etici*, Bologna: Edizioni Dehoniane
- Nardocci C. (2016), Il «nuovo» status dell'embrione nell'impianto sistematico della legge n. 40 del 2004. Una lettura alla luce delle sentenze nn. 96 e 229 del 2015, in D'Amico M., Liberali B. (a cura di), *Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria della gravidanza: problematiche applicative e prospettive future*, Napoli: ESI
- Nicolussi A. (2012), Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica, in *AIC*, 2012, *online*;
- Nicolussi A., Renda A. (2013), Fecondazione eterologa. Il peodolo tra Corte costituzionale e Corte EDU, in *Eur. dir. priv.*, 2013, p. 212 ss.;
- Parente F. (2012), La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in Lisella G., Parente F., *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN* Perlingieri, II, 1, Napoli: ESI
- Pellizzone I. (2016), Le condizioni di liceità delle tecniche diagnostiche e della selezione degli embrioni dopo le sentenze 96 e 229 del 2015 della Corte costituzionale, in D'Amico M., Liberali B. (a cura di), *Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria della gravidanza: problematiche applicative e prospettive future*, Napoli: ESI
- Perlingieri C. (2015), L'incidenza dell'utilizzazione della tecnologia robotica nei rapporti civilistici, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 1239 ss.;
- Perlingieri P. (2006), *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3ª ed., Napoli: ESI
- Perlingieri P. (2009), La funzione sociale del diritto successorio, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 131 ss.;
- Pizzorusso A. (1988), Delle persone fisiche, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma: Zanichelli
- Puccini C. (1999), *Istituzioni di medicina legale*, 5ª ed., Milano: CEA

- Renda A. (2015), Lo scambio di embrioni e il dilemma della maternità divisa, nota a Trib. Roma, Sez. I, ord., 8 agosto 2014, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 206 ss.;
- Rescigno P. (2011), La nascita, in Canestrari S., Ferrando G., Mazzoni C. M., Rodotà S., Zatti P. (a cura di), *Il governo del corpo*, I, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Milano: Giuffrè
- Rodotà S. (2007), *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano: Giuffrè
- Rodriguez D. (2011), Definizione e accertamento della morte: la prospettiva medico-legale, in Canestrari S., Ferrando G., Mazzoni C. M., Rodotà S., Zatti P. (a cura di), *Il governo del corpo*, I, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Milano: Giuffrè
- Santosuosso A., Redi C. A. (2011), Scienza e giudici in dialogo: un'esperienza, in Canestrari S., Ferrando G., Mazzoni C. M., Rodotà S., Zatti P. (a cura di), *Il governo del corpo*, I, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Milano: Giuffrè
- Scia F. (2012), *Indagini genetiche reimpianto e procreazione medicalmente assistita*, Napoli: ESI
- Stanzione P. (2012), Biodiritto, postumano e diritti fondamentali, in www.comparazione-diritto.civile.it;
- Veronesi P. (2011), Uno statuo costituzionale del corpo, in Canestrari S., Ferrando G., Mazzoni C. M., Rodotà S., Zatti P. (a cura di), *Il governo del corpo*, I, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Milano: Giuffrè
- Zatti P. (2011), Principi e forme del "governo del corpo", in Canestrari S., Ferrando G., Mazzoni C. M., Rodotà S., Zatti P. (a cura di), *Il governo del corpo*, I, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Milano: Giuffrè

SALVATORE ANTONELLO PARENTE, SZYMON KISIEL*

SENSIBILITÀ CULTURALE, EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E LEVA FISCALE**

ABSTRACT

Per fronteggiare l'emergenza ambientale, il legislatore ha adottato molteplici strumenti, anche di natura fiscale, volti ad attuare una politica di governo sostenibile del territorio: tributi con funzione incentivante, disincentivante o di gettito; sussidi diretti a ridurre l'inquinamento e a finanziare servizi o opere di risanamento ambientale; depositi cauzionali, consistenti in sovrapprezzi derivanti dalla vendita di prodotti inquinanti, che possono essere restituiti in caso di raccolta e riciclaggio; penalità ed altri strumenti deterrenti, gravanti su coloro che svolgono attività lesive dell'ambiente; forme di intervento sul mercato, funzionali a porre freni alle produzioni inquinanti o a favorire processi di rinnovazione produttiva; permessi negoziabili e diritti di inquinamento, messi a disposizione dei grandi inquinatori, per quantità predeterminate, suscettibili di alienazione. In questa prospettiva, la fiscalità ambientale mira a disincentivare le emissioni inquinanti, il consumo di prodotti infestanti o di beni ambientali e di risorse limitate o non rinnovabili, attraverso strumenti di imposizione diretta, volti a colpire il reddito ritraibile dalla condotta non rispettosa dell'ambiente, o tecniche di gravame indiretto, che incidono sul consumo di prodotti inquinanti.

To address the environmental emergency, the legislature has adopted many instruments, including taxation, to implement a policy of sustainable government territory: tributes with incentive function of deterring or revenue; direct subsidies to reduce pollution and to finance services or works of environmental clean-up; guarantee deposits, consisting in surcharges from the sale of polluting materials, that can be returned in case of collection and recycling; penalties and other deterrents, levied on those who carry out activities affecting the environment; forms of market intervention, functional put brakes to polluting productions or to encourage productive renewal processes; tradable permits and pollution rights, provided for major polluters, for predetermined quantities, subject to alienation. In this perspective, the environmental taxation aims to discourage polluting emissions, consumption of products or environmental goods and limited or non-renewable resources, by means of direct taxation, aimed to hitting the income from non retractable conduct environmentally, or techniques of indirect burden, which affect the consumption of polluting products.

PAROLE CHIAVE

Emergenze ambientali / politiche di governo sostenibile / sensibilità culturale

Environmental emergencies / sustainable government policies / cultural sensibility

* I paragrafi 1, 3 e 6 sono di Salvatore Antonello Parente. I paragrafi 2, 4 e 5 sono di Szymon Kisiel.

** Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

SOMMARIO: 1. L'emergenza ambientale e le politiche di governo sostenibili del territorio. Gli strumenti fiscali ed extrafiscali d'intervento: tributi incentivanti, disincentivanti e di gettito; sussidi; depositi cauzionali; penalità e tecniche normative deterrenti; forme di regolamentazione del mercato; permessi negoziabili e diritti di inquinamento. – 2. La fiscalità ambientale come politica di imposizione di un complesso di prestazioni per prevenire, eliminare o ridurre determinate attività inquinanti. Le produzioni ecosostenibili. – 3. Le forme di tutela a disposizione del legislatore: le politiche di *command and control* e le misure di fiscalità verde. La rilevanza del principio "chi inquina paga" e la sua *ratio*. – 4. I tributi ambientali ed eco-incentivanti nelle fonti comunitarie e nelle legislazioni nazionali. Gli obiettivi extrafiscali di tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio. – 5. Gli strumenti di tassazione ambientale: i tributi sulla produzione e sul consumo; le imposte sulle emissioni; i tributi sullo sfruttamento e sull'utilizzazione delle risorse. – 6. I tributi strutturalmente ambientali e i tributi con finalità ambientale. La diversa configurazione delle fattispecie imponibili. Altre tipologie di tributi: i tributi redistributivi; i tributi incentivanti e i tributi di regolazione dello sfruttamento delle risorse naturali.

1. L'emergenza ambientale¹ costituisce una delle problematiche maggiormente avvertite nella società attuale². Difatti, negli ultimi decenni, lo sviluppo industriale, oltre a produrre benessere economico e sociale, ha arrecato molteplici conse-

1. Sulla tematica, cfr. Uricchio A., 2010a, 174 ss.; Uricchio A., 2014a; Uricchio A.F., 2013, 731 ss.; Pennasilico, 2014; Uricchio A., 2014b; Uricchio A., 2015, 321 ss.; Parente S.A., 2015, 320 ss.; Cipollina, 2016, 123 ss.; Di Pietro, 2016; Sciancalepore, 2016, 57 ss.; Uricchio A., 2017c, 1849 ss.

2. Come sottolinea Uricchio A., 2010b, 180, nt. 3, «sulla scia della progressiva affermazione di una cultura dello sviluppo sostenibile, gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla proliferazione di accordi sopranazionali orientati al perseguimento di finalità ambientali. Tra di essi va certamente segnalata la Dichiarazione di Stoccolma che non può considerarsi un evento isolato nel panorama internazionale, segnando piuttosto l'inizio di una nuova mentalità sempre più aperta a questo tipo di problemi anche per effetto delle conseguenze sull'ecosistema provocate dal progresso della tecnologia negli ultimi decenni. Si tratta di una nuova fase di dialogo tra paesi caratterizzati da analoghi problemi e riuniti attorno a obiettivi comuni, come quelli cristallizzati nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 che, riprendendo e confermando i contenuti della Dichiarazione di Stoccolma del 1972, auspica l'instaurazione di una nuova ed equa partnership globale, mediante definite azioni di cooperazione internazionale. La dichiarazione proclama ventisette principi attuando un compromesso tra le istanze dei Paesi in via di sviluppo, generalmente orientate a favorire la crescita, e quelle dei Paesi sviluppati, convinti che la tutela dell'ambiente sia un'esigenza prioritaria. Tra i principi più rilevanti della Dichiarazione va sicuramente incluso l'enunciato in base al quale il diritto allo sviluppo va perseguito «... in modo da tenere equamente in conto i bisogni dello sviluppo e quelli ambientali delle generazioni presenti e future». Questo principio, ribattezzato con l'enfatica espressione "sviluppo sostenibile", va integrato con la precisazione in base alla quale «la protezione dell'ambiente deve costituire una parte integrante del processo di sviluppo, non potendo essere considerato da esso disgiunto».

guenze dannose all'ambiente (rapidi cambiamenti climatici³, inquinamento irreversibile dei mari, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, intensità dei rumori, distruzione delle foreste, riduzione delle risorse naturali ed eccessivo uso di quelle idriche, rottura dell'equilibrio della biosfera, traffici illeciti di rifiuti⁴) ed effetti deleteri per la salute umana⁵ (incremento dei tumori, cefalee, irritabilità, astenia, stress geopatrico⁶), suscitando non pochi spunti di riflessione critica in ordine all'efficacia e all'incidenza delle politiche di governo sostenibile del territorio⁷.

L'esigenza di porre rimedio a questa situazione ha comportato la diffusione di una particolare sensibilità per i problemi ambientali, a cui ha fatto seguito la nascita di numerosi movimenti ambientalisti; ciononostante, se da un lato, i produttori ed i consumatori hanno perseverato nelle condotte lesive dell'ambiente, dall'altro, a livello interno e comunitario, si sono attuate politiche ambientali finalizzate a regolamentare determinate attività, in modo da porre un freno alle condotte inquinanti⁸.

Per fronteggiare gli squilibri ambientali si è reso necessario intervenire con ogni tipo di strumento⁹, anche di carattere tributario¹⁰: l'OCSE¹¹ ha reputato interventi

3. Cfr. Moreno Valero, 2010, 281 ss.; Parente S.A., 2015, 320.

4. Sul punto, cfr. Amato – Antonicelli – Antonucci – Carità – Gramegna – Ialacqua – Muscatiello – Nitti – Piscitelli – Primerano – Rossi – Selicato – Triggiani – Uricchio A. – Uricchio V.F., 2008; Parente F., 2011, 429 ss.; Bonomo, 2011, 449 ss.; Uricchio V.F., 2011, 459 ss.; Nanna, 2009, 317 ss.; Simone, 2014, 144 ss.

5. Sul tema, cfr. Uricchio A., 2012a, 696, laddove si puntualizza che «il collegamento tra qualità dell'ambiente e tutela della salute umana è strettissimo. La politica ambientale dell'Unione si è peraltro fortemente caratterizzata nell'attenzione per i danni alla salute provocati da inquinamento atmosferico come dagli altri tipi di inquinamento (acque, rifiuti, ecc.)». Inoltre, cfr. Uricchio A.F. – Chironi, 2014, 349 ss.; Gratani, 2011, 187 ss.; Parente F., 2008, 397 ss.

6. Cfr. Parente F., 2008, 404, nt. 13.

7. Cfr. Uricchio A., 2010b, 179-180. Inoltre, sulla tematica, cfr. Bernoni, 2003, 6504; Coco, 2004a, 369 ss.; Selicato G., 2004, 399 ss.; Selicato G., 2008, 111; Villar Ezcurra, 2010, 343 ss.; Uricchio A., 2012b, 1487; Cavanna, 2014, 821 ss.; Uricchio A., 2014c, 87 ss.; Parente S.A., 2015, 321.

8. Cfr. Stefani, 1999, 1493; Parente S.A., 2015, 322.

9. Sul punto, cfr. Cipollina, 2009, 570, che ravvisa la «necessità di un "instrument mix": i problemi ambientali sono poliedrici, per cui si ritiene che l'approccio multiforme sia economicamente più efficace ed efficiente degli strumenti singolarmente considerati». Inoltre, cfr. Oecd, 2007.

10. Cfr. Uricchio A., 2010b, 180; Uricchio A., 2012b, 1487; Dorigo – Mastellone, 2013; Uricchio A.F., 2017a, 45; Ferrajoli, 2000, 11950 ss.; Picciaredda – Selicato P., 1996. Inoltre, sul punto, cfr. Stefani, 1999, 1493, secondo cui la politica a tutela dell'ambiente potrebbe anche sostanzarsi in «divieti, tolleranze e sussidi. I divieti riguardano gli inquinamenti intollerabili (totalmente o parzialmente), che pertanto vanno regolati per legge anche in base ai livelli di qualità ambientali sostenibile». Invece, «la tassazione ambientale non può riguardare gli inquinamenti intollerabili, da eliminare, mentre può riguardare quelli che non superano i livelli di inquinamenti tollerabili». Sui profili internazionali e comunitari della fiscalità ambientale, cfr. Ago, 2004, 125 ss.; Crisafulli, 2004, 117 ss.; D'Andrea, 2004, 105 ss.; Di Pace, 2004, 83 ss.; Giglioli, 2004, 45 ss.; Lollo, 2004, 185 ss.; Pennella, 2004, 159 ss.; Principato, 2004, 13 ss.; Puoti, 2004, 3 ss.; Scotto, 2004, 71 ss.; Selicato P., 2004a, 257 ss.; Tarantelli, 2004, 215 ss.

11. Cfr. Oece, 1989. Inoltre, cfr. Ministero dell'ambiente, 1997.

finalizzati alla tutela ambientale tutte le misure che incidono «sulle scelte tra diverse alternative tecnologiche o di consumo, attraverso la modificazione delle convenienze in termini di costi e benefici privati»¹².

All'interno di queste coordinate, la protezione dell'ambiente viene realizzata utilizzando una serie di strumenti fiscali o extrafiscali: tributi con funzione incentivante, disincentivante o di gettito¹³, volti ad internalizzare le "esternalità" ambientali; sussidi diretti a ridurre l'inquinamento e a finanziare servizi¹⁴ o opere di risanamento ambientale¹⁵; depositi cauzionali, consistenti in sovrapprezzi derivanti dalla vendita di prodotti inquinanti, che possono essere restituiti in caso di raccolta e riciclaggio; penalità ed altri strumenti deterrenti (quali fideiussioni), gravanti su coloro che svolgono attività lesive dell'ambiente; forme di intervento sul mercato funzionali a porre freni alle produzioni inquinanti o a favorire processi di rinnovazione produttiva, mediante l'adozione di procedure ecocompatibili; permessi negoziabili e diritti di inquinamento, messi a disposizione dei grandi inquinatori, da parte delle autorità centrali e locali, per quantità predeterminate, con l'effetto che, qualora i soggetti titolari producano emissioni inquinanti in misura inferiore alle quantità consentite, è permessa l'alienazione dei "diritti di inquinamento"¹⁶.

12. Gallo – Marchetti, 1999, 115; Cipollina, 2008, 558-559; Cipollina, 2009, 576; Parente S.A., 2015, 323.

13. Sul punto, cfr. Gallo – Marchetti, 1999, 122, laddove si sottolinea che in tali fattispecie «l'imposta ambientale è specificamente volta a contenere le emissioni inquinanti, il consumo di prodotti inquinanti, il consumo di beni ambientali di risorse limitate. Essa può consistere in un tributo che colpisca le predette emissioni o prodotti in modo da disincentivare le attività produttrici di emissioni inquinanti e il consumo di prodotti dannosi per l'ambiente; la medesima funzione, peraltro, può essere svolta da incentivi mirati che, ad esempio, favoriscano il rinnovo degli impianti industriali in modo da ridurre le emissioni inquinanti». Inoltre, cfr. Ferrajoli, 2000, 11951.

14. Cfr. Gallo – Marchetti, 1999, 122, i quali puntualizzano che, in ordine alla funzione di reperire risorse per finanziare servizi ambientali, «lo strumento fiscale è utilizzato, eventualmente anche in concorrenza con strumenti non fiscali, per realizzare il corrispettivo dei servizi resi al singolo cittadino in materia ambientale. Di regola lo strumento fiscale (tassa) risulta maggiormente efficiente di strumenti non fiscali (prezzo pubblico), per il carattere coattivo proprio del tributo; di converso, il prezzo pubblico ha il vantaggio di una maggiore duttilità rispetto alla tassa e, dunque, di meglio adattarsi alle modificazioni delle esigenze del servizio ambientale».

15. Cfr. Gallo – Marchetti, 1999, 122-123, secondo cui il finanziamento di opere di risanamento ambientale costituisce la «più scontata (ma anche più generica) applicazione del principio "chi inquina paga", più volte affermato dall'Unione europea e da ultimo espressamente indicato nell'art. 130R, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità, come modificato dall'Atto Unico Europeo. Dal punto di vista giuridico, tale funzione è perseguita attraverso l'istituzione di cosiddette imposte di scopo, il cui gettito, cioè, è in tutto o in parte destinato al finanziamento di opere di risanamento ambientale anziché alla fiscalità generale. Ovviamente tale funzione può ben essere perseguita anche all'interno di tributi disincentivanti».

16. In tal senso, cfr. Gallo – Marchetti, 1999, 115; Cipollina, 2009, 576-577; Cipollina, 2008, 559;

2. Per fiscalità ambientale si intende, dunque, il complesso di tributi, tariffe, canoni, contributi e qualunque altra prestazione imposta «dovuti dal produttore inquinatore ovvero dall'utilizzatore al fine di contribuire a prevenire, eliminare o ridurre una determinata attività inquinante»¹⁷.

In termini di normativizzazione della realtà, l'imposizione ambientale consente di disincentivare le emissioni inquinanti, il consumo di prodotti infestanti o di beni ambientali e di risorse limitate o non rinnovabili, attraverso strumenti di imposizione diretta, volti a colpire il reddito ritraibile dalla condotta non rispettosa dell'ambiente, o tecniche di gravame indiretto, che incidono sul consumo di prodotti inquinanti¹⁸: si tratta di imposte di scopo¹⁹, il cui gettito è destinato alla bonifica dei siti inquinati²⁰. Tale forma di tassazione esplica anche una seconda funzione, laddove funge da collettore di risorse per finanziare le opere di risanamento ambientale e l'esercizio dei servizi ambientali, mediante l'utilizzo della leva fiscale e degli strumenti non tributari come risorsa volta a far fronte ai costi dei servizi di cui il cittadino può fruire in materia ambientale: smaltimento dei rifiuti, termodistruzione, procedimenti di riciclo e di rigenerazione²¹.

Posto che alla tassazione ambientale non è opportuno che segua un aumento della pressione fiscale, sarà compito del legislatore procedere ad una diversa ripartizione del carico tributario, in modo da compensare le maggiori entrate derivanti dai tributi ambientali con il gettito ritraibile dalle altre forme di prelievo²².

In ogni caso, il tributo ambientale deve colpire produzioni "ecosostenibili": il produttore è tenuto a corrisponderlo all'ente pubblico affinché quest'ultimo svolga quanto necessario ad evitare e prevenire effetti negativi per l'ambiente²³. Al

Parente S.A., 2015, 324. Sulla tematica, cfr. Barabino, 2013, 767 ss.; Princigalli, 2012, 1171 ss.; Colcelli, 2012, p. 179 ss.; Coco, 2010, 251 ss.; Cicigoi – Fabbri, 2007; Lipari, 2007, 183 ss.; Pernazza, 2006, 180 ss.

17. Procopio, 2013, 1170. Inoltre, cfr. Cipollina, 2009, 577, laddove si ribadisce che «i tributi ambientali includono i costi della rimozione dell'inquinamento nei prezzi dei prodotti inquinanti, agendo principalmente nella forma di imposte sulla fabbricazione o sui consumi».

18. Negli stessi termini, cfr. Stefani, 1999, 1498, secondo cui «la tassazione ambientale non ha scopo punitivo, semmai dissuasivo. Coloro che inquinano devono pagare un "prezzo coatto" per l'uso delle materie e l'eliminazione dei residui inquinanti. Questo "prezzo" deve essere di tale ammontare da indurre gli inquinatori e ridurre l'uso delle materie ed energie inquinanti o da mutare le tecniche produttive (o gli scarichi) per evitare gli inquinamenti».

19. Cfr. Procopio, 2013, 1170, laddove si puntualizza che il peso di tale misura fiscale «può riverberarsi sui prezzi dei prodotti inquinanti, e quindi incidere il consumatore finale sempreché, beninteso, questi sia disposto ad acquistare i beni e servizi sui quali il produttore ha "trasferito" l'importo del tributo».

20. Cfr. Succio, 2009, 307-308; Parente S.A., 2015, 324-325.

21. Cfr. Succio, 2009, 307-308; De Leonardis, 2015, 308 ss.; Parente S.A., 2015, 325.

22. Cfr. Stefani, 1999, 1498; Parente S.A., 2015, 325.

23. Cfr. Procopio, 2013, 1168; Parente S.A., 2015, 325.

contrario, lo strumento fiscale non si conforma alle attività produttive dirette a generare rifiuti, scarichi, emissioni di rumori o di gas inquinanti, allorquando le medesime siano inibite dalla legge e sanzionate sotto il profilo amministrativo o penale. Difatti, in tali situazioni, il tributo non può finanziare il servizio di risanamento ambientale²⁴.

3. Dal punto di vista funzionale, molteplici sono le forme di tutela a disposizione del legislatore: politiche di *command and control* (c.d. metodi di “comando e controllo”), volte alla predisposizione di limiti, divieti e controlli²⁵; misure di “fiscalità verde”, finalizzate ad incentivare comportamenti non inquinanti e a disincentivare condotte inquinanti²⁶; mentre nella prospettiva strutturale, il re-

24. Cfr. Procopio, 2013, 1168; Parente S.A., 2015, 325.

25. Cfr. Uricchio A., 2017c, 1850. Si tratta, in particolare, di «meccanismi di regolazione legislativa ed amministrativa che stabiliscono standard tecnici e prescrizioni giuridiche per la limitazione delle emissioni e dei danni ambientali (fase di *command*), e con i complementari sistemi di monitoraggio e di irrogazione di sanzioni agli inadempienti (fase di *control*)» (Cipollina, 2009, 570). In altri termini, come sottolinea Esposito De Falco, 2004, 649-650, tali strumenti giuridico-amministrativi di regolamentazione diretta, ponendo dei vincoli e divieti sulle attività inquinanti, consentono «di incidere direttamente sugli operatori. In particolare, si stabiliscono limiti di accettabilità, ossia «standard» uniformi, calcolati in base ad un compromesso tra esigenze di tutela ambientale e costi del disinquinamento». Peraltro, lo stesso A., riprendendo l'orientamento di una parte della dottrina (Perrone Capano, 1994, 449 ss.), puntualizza che «tali standard risultano poco efficaci ai fini della tutela ambientale. La critica in questione è stata argomentata con una serie di osservazioni sulla rigidità del sistema e sulla sua inefficienza, ossia sull'eccessiva burocratizzazione dei controlli, che non favoriscono la ricerca di processi meno inquinanti, a causa dei costi fissi dell'attività dis inquinante». Inoltre, «la regolamentazione diretta finisce per minimizzare i costi da sopportare per il disinquinamento esaltando troppo, invece, i benefici ambientali che si prefigge di conseguire. Il che significa che sono ravvisabili diseconomie esterne, poiché gli effetti dannosi derivanti da specifiche attività economiche non causano aumenti di costo per coloro che li pongono in essere ricadendo, invece, sulla collettività. In sostanza, un soggetto terzo, diverso dal produttore e dal consumatore, è chiamato a sopportare un costo che dovrebbe ricadere sul produttore di emissioni inquinanti».

26. Cfr. Uricchio A., 2010b, 181-182; Uricchio A., 2012b, 1487-1488. Inoltre, sulla tematica, cfr. Cecchetti, 2009, 87, laddove si puntualizza che «i tributi ambientali (sia quelli con “presupposto ambientale” sia quelli con semplice “funzione ambientale”) vengono considerati un tipo di strumento di internalizzazione particolarmente vantaggioso e, in astratto, di gran lunga preferibile rispetto all'approccio fondato sulla regolamentazione diretta. Si tratta, infatti, di strumenti dotati di una spiccata flessibilità, ossia della capacità di essere modulati per tenere conto dei diversi costi di riduzione dell'inquinamento che possono caratterizzare i diversi settori produttivi, e ciò dovrebbe permettere di conseguire risultati socialmente ed economicamente migliori di quanto sarebbe possibile attraverso gli obblighi o gli standard. Inoltre, l'imposizione di un tributo sull'inquinamento costituisce un evidente incentivo per l'inquinatore a ridurre progressivamente le conseguenze del proprio intervento sull'ambiente, senza mai accontentarsi dei risultati già realizzati; come viene efficacemente osservato, per sottolineare la differenza con il sistema di regolamentazione diretta, in questi casi la regola è: meno si inquina meno si paga, e se non si inquina non si paga niente. La continua ricerca della riduzione o dell'eliminazione degli effetti dannosi sull'ambiente produce poi, come effetto non secondario, una forte

gime giuridico della tutela ambientale²⁷, disciplinato solo in via mediata dalla Costituzione (artt. 9, 32, 117, comma 2, lett. s)²⁸, attinge soprattutto alle fonti sovranazionali, tra cui quelle di matrice comunitaria, fondate sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga" (art. 191, comma 2, TFUE)²⁹.

Dal punto di vista fiscale, il parametro "chi inquina paga" assurge a fonte di legittimazione dei tributi posti a tutela dell'ambiente e dei trattamenti agevolativi volti a perseguire la medesima finalità: il criterio consente di percepire prestazioni tributarie in cui il fattore ambientale è compreso all'interno della fattispecie imponibile, oltre a costituire canone di individuazione e determinazione di un' autonoma forza economica del contribuente, presupposto per l'applicazione di una vera e propria "imposta ambientale", tipologia di tributo in cui la condotta lesiva dell'ambiente rileva come indice diretto di ricchezza, da assoggettare ad imposizione³⁰.

Il tributo ambientale colpisce il peso economico gravante sull'ambiente. Difatti, da un lato, le attività inquinanti producono un costo valutabile finanziariamente, pari al depauperamento subito dalla collettività per rimuovere o limitare gli effetti dannosi³¹; dall'altro, fanno conseguire al soggetto agente un arricchimento, ossia un vantaggio individuale, immediato ed economicamente valutabile, pari al valore delle risorse naturali in via di estinzione sottratte all'uso comune, che si configura

spinta verso l'innovazione tecnologica e la scoperta di nuovi sistemi produttivi a minore impatto ambientale».

27. Sulle correlazioni sussistenti tra tutela ambientale e informazione, cfr. Bonomo, 2009, 37 ss.; Sau, 2009, 199; Di Giannatale, 2005, 189; Grassi, 1990, 307 ss.; Labriola, 1988, 269 ss. In materia, cfr. Uricchio A., 2012a, 696, secondo cui «per evitare o ridurre (*recte*: minimizzare) il rischio ambientale (inteso come probabilità che si abbia un danno in seguito all'esposizione ad un pericolo ambientale) e quindi per evitare o ridurre possibili danni ambientali, si rende necessario acquisire ed analizzare complesse informazioni al fine di determinare se esista una relazione causale tra agente inquinante ed effetti negativi (*adverse effects*) sull'ecologia e/o la salute umana. Tali indagini sono peraltro assunte a base di politiche di regolamentazione e di risanamento».

28. Cfr. Cipollina, 2009, 569; Parente S.A., 2015, 327.

29. Sul punto, cfr. Meli, 1989, 217 ss.; Meli, 1996; Corriero, 2014, 269 ss.

30. Cfr. Selicato P., 2005, 1166, laddove si sottolinea che l'ampia formulazione del principio, rinvenibile nella normativa comunitaria, «potrebbe anche giustificare il ricorso degli Stati membri ad ogni altro tipo di strumento fiscale, ivi compresa l'adozione di un tributo ambientale il cui presupposto sia costituito dal semplice "potere di inquinare", ovvero dalla libertà di utilizzare un particolare agente inquinante o un certo quantitativo di risorse ambientali scarse».

31. Cfr. Selicato P., 2005, 1167-1168, laddove si puntualizza che tale forma di prelievo «ricalcherebbe il tipico modello pigouviano secondo le normali logiche di tipo redistributivo-incentivante, realizzando il trasferimento sul soggetto inquinante del costo degli investimenti rivolti a riportare l'ambiente ad un accettabile livello di tollerabilità».

come potere di disporre gratuitamente degli strumenti necessari a soddisfare i propri bisogni³².

Questa forma di imposizione trova fondamento in un duplice ordine di ragioni: nella circostanza che il bene “ambiente” riveste natura di esternalità, essendo suscettibile di incidere in maniera positiva o di non incidere in modo negativo sul costo di produzione o sul consumo di taluni beni e diritti; nella configurazione dei valori ambientali come patrimonio pubblico o diffuso.

Il vantaggio ottenuto dal fruitore del bene “ambiente”, conseguente all’attività inquinante posta in essere con pregiudizio per la collettività, è un fatto idoneo ad esprimere capacità contributiva, manifestando ricchezza in maniera effettiva, in quanto colpisce la forza economica espressa dal contribuente, connessa al particolare valore costituito dal dominio sul bene-ambiente, munito di propria autonomia e di agevole misurabilità³³.

Appare evidente, quindi, in tale ambito, la *ratio* assunta dal principio “chi inquina paga”: far gravare in capo agli operatori economici il costo effettivo dell’inquinamento prodotto, in modo da sollevarne dal relativo onere l’ordinamento statuale, evitando che le spese siano affrontate solo dagli organi dello Stato, in maniera diretta o mediata, ossia attraverso la concessione di aiuti volti a favorire taluni e non altri, e che possano creare ingiustificate posizioni di vantaggio a livello concorrenziale, così da falsare il mercato³⁴.

In sostanza, chi esercita attività o tiene comportamenti in contrasto con gli *standard* ambientali deve sostenere le spese necessarie a rimuovere o ridurre, entro limiti accettabili, gli effetti dell’inquinamento prodotto ed attuare azioni di precauzione e di correzione alla fonte: così inteso, il canone “chi inquina paga” non assume le fattezze di «un’autorizzazione ad inquinare verso un corrispettivo, né ha il carattere di una sanzione, ma rappresenta un criterio preventivo di efficienza distributiva, codificato nell’ordinamento comunitario»³⁵.

4. Attualmente, malgrado l’impegno profuso dalle istituzioni comunitarie, non esistono ancora veri e propri tributi ambientali comunitari, pur non mancando

32. Cfr. Selicato P., 2005, 1167-1168, il quale sottolinea che, in tal caso, «l’ambiente non si limita a costituire un fondamentale valore costituzionale extra-fiscale del prelievo, ma, con un evidente capovolgimento di prospettiva, assurge esso stesso (*rectius*, il suo utilizzo individuale) a fatto-indice di capacità contributiva che, siccome economicamente valutabile, può (anzi, deve) essere assunto anch’esso dal legislatore quale giustificazione, parametro e limite di un apposito tributo».

33. Cfr. Selicato P., 2005, 1168; Parente S.A., 2015, 328.

34. Cfr. Meli, 1989, 218; Tarantini, 1989, 732; Parente S.A., 2015, 328. Negli stessi termini, cfr. Verri, 2003, 1616.

35. Selicato P., 2005, 1166.

puntuali proposte in questa direzione³⁶. I tributi ambientali e gli ecoincentivi sono, invece, frequentemente utilizzati dagli stati membri, le cui legislazioni conferiscono sempre più rilievo alla “fiscalità verde”, ispirandosi ai principi comunitari³⁷. Per il futuro, non può che auspicarsi un maggior coordinamento della fiscalità ambientale, in ambito comunitario, mediante un suo ripensamento, nell’ottica di migliorare le politiche di integrazione europea, di elaborare una risposta uniforme all’attuale situazione di crisi economico-finanziaria e di favorire la crescita economica; ragionando diversamente si produrrebbe l’effetto antinomico di ampliare le disparità di trattamento, tutt’ora esistenti, attraverso l’istituzione di tributi ambientali nazionali, in tutto o in parte scoordinati dal contesto comunitario³⁸.

La peculiarità del tributo ambientale si rinviene nella circostanza che, oltre ad essere ispirato alle finalità di procurare entrate all’erario³⁹, persegue pure obiettivi extrafiscali⁴⁰, quali la tutela dell’ambiente, della salute e del paesaggio⁴¹, tassando il consumo dei beni e dei servizi inquinanti⁴² e sviluppando condotte e processi produttivi ecocompatibili: in tal modo, vengono disincentivate le produzioni in-

36. Cfr. Uricchio A., 2010b, 191; Uricchio A., 2012b, 1495; Parente S.A., 2015, 329.

37. Cfr. Verrigni, 2003, 1618; Uricchio A., 2012b, 1495; Uricchio A., 2010b, 191; Selicato G., 2015, 331 ss.; Parente S.A., 2015, 327; Perrone, 2016, 33 ss.; Selicato G., 2016, 83 ss. Sulla disciplina degli “ecoreati”, nell’ordinamento italiano, v. l. 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, pubblicata in *G.U.*, 28 maggio 2015, n. 122.

38. Cfr. Melis – Persiani, 2013, 331; Parente S.A., 2015, 329.

39. Cfr. Stefani, 1999, 1493, laddove si sottolinea che «finalità generale del tributo ambientale è di ridurre la causa inquinante, senza escludere lo scopo di conseguire entrate, da destinare preferibilmente ad interventi che riparino i danni dell’inquinamento».

40. Sulle fattispecie in cui l’imposizione tributaria persegue finalità extrafiscali, cfr. Uricchio A., 2017b, 1041 ss.; Balladares Saballos, 2013, 29 ss.; Martul Ortega, 2001, 655 ss.; Fichera, 1973. Inoltre, sulla questione, cfr. Batistoni Ferrara, 2008, 1091, secondo cui, «almeno per l’ordinamento italiano, lo scopo eventualmente extrafiscale perseguito dal legislatore, ritenuto generalmente ammissibile, non rileva ai fini della qualificazione dell’istituto, che dipende soltanto dal suo collegamento alla capacità contributiva in funzione del concorso alle spese pubbliche. Dal punto di vista del diritto tributario, pertanto, la qualificazione di un tributo come ambientale sembrerebbe un falso problema, non suscettibile di esprimere una categoria particolare di tributi».

41. Per l’applicazione dello strumento tributario a tutela del paesaggio, cfr. Angiulli, 2012, 19 ss. Sulla questione, cfr. Cipollina, 2008, 560, laddove si sottolinea che nel nostro ordinamento mancano «tributi corrispondenti ai *Naturschutzausgleichabgaben* ed ai *Waldabgaben*, cioè ai tributi di perequazione per la tutela delle bellezze naturali e dei boschi, introdotti in alcuni Länder tedeschi sulla base del § 8, *Bundesnaturschutzgesetz* (BNatSchG). Il presupposto di questi tributi è “un intervento sulla natura e sul paesaggio” (*Eingriffen in die Natur und Landschaft*, ad esempio § 12, *Niedersächsische Naturschutzgesetz* – NdsNatSchG, cioè la legge sulla protezione della natura della Bassa Sassonia): il prelievo fiscale compensa il danneggiamento del bene protetto». Inoltre, cfr. Gleria, 2003, 625.

42. Cfr. Verrigni, 2003, 1618.

quinanti e l'utilizzo di risorse scarse e addossati su chi inquina i costi necessari ad eliminare il pregiudizio arrecato all'ambiente⁴³.

Il fine ambientale, dunque, assurge ad intento politico, culturale e sociale della pretesa impositiva, obiettivo extrafiscale esterno al suo presupposto⁴⁴, con l'effetto di dover qualificare il prelievo in termini di tributo di scopo con funzione indennitaria, piuttosto che come tributo ambientale vero e proprio⁴⁵. Difatti, una volta individuato un tributo «(sia esso un'imposta di fabbricazione, un'accisa, un'imposta di consumo, od altro) viene ad esso attribuita funzione ambientale, agendo o sulla destinazione del gettito o sulla misura (aliquota, prevalentemente) del tributo»⁴⁶.

5. In termini sistematici, procedendo ad un'analisi squisitamente tributaria, molteplici sono gli strumenti volti a realizzare una tassazione ambientale⁴⁷: i tributi sulla produzione e sul consumo, che colpiscono l'utilizzo, nell'ambito di processi industriali, o il consumo di prodotti dannosi per l'ambiente⁴⁸, fattispecie caratterizzate dalla peculiarità che «l'imponibile non è una unità di emissioni di uno specifico inquinante, ma una unità fisica di una risorsa, di un bene o di un prodotto che ha una qualche relazione con il deterioramento o danno dell'ambiente in senso generale»⁴⁹; le imposte sulle emissioni, che gravano sulle attività idonee a disperdere sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, ovvero a generare inquinamento acustico, modulate in base alla quantità e alla qualità della contami-

43. Cfr. Uricchio A., 2010b, 183-184; Uricchio A., 2012b, 1489-1490; Stefani, 1999, 1493; Parente S.A., 2015, 330.

44. Cfr. Gallo – Marchetti, 1999, 116; Cipollina, 2009, 577.

45. Cfr. Ficari, 2001, 1307; Parente S.A., 2015, 330-331. Inoltre, sulla questione, cfr. Procopio, 2013, 1174.

46. Gallo – Marchetti, 1999, 116.

47. Sulla tematica, cfr. Capolupo, 2017, 2440; Sciancalepore, 2014, 111 ss.; Daidone – Lupi, 2013, 132 ss.; Alfano, 2012; Buzzacchi, 2011, 208 ss.; Tocchi, 2011, 86; Pignatone, 2009, 747 ss.; Batistoni Ferrara, 2008, 1089 ss.; Cavalletti; Cusceddu, 2012; Alfano, 2005, 17 ss.; La Scala, 2005, 319 ss.; Coco, 2004b, 389; Selicato P., 2004b, 257 ss.; Di Pace, 2002, 160 ss.; Laroma Jezzi, 2002, 319 ss.; Majocchi, 2002, 584 ss.; d'Amati, 2002, 127 ss.; Panella, 2002; Majocchi, 2000, 361 ss.; Menti, 1999; Musu, 1999, 2 ss.; Stefani, 1999, 1493 ss.; D'alfonso, 1997, 3940; Marchetti, 1995; Gerelli, 1995; Perrone Capano, 1994, 449 ss.; Amatucci, 1993; Fergola, 1992, 1435; Gerelli – Tremonti, 1992; Gerelli, 1990; Miscali, 1985; Osculati, 1979; Barde – Gerelli, 1977; Gerelli, 1974.

48. In ordine alle imposte sui consumi, cfr. Verrigni, 2003, 1621, laddove si sottolinea che qualora «dalla disciplina della fattispecie imponibile emerge una giustificazione ambientale (rilevante al punto tale da caratterizzare in termini giuridicamente apprezzabili il rapporto Fisco-contribuente), la *ratio* del prelievo non sarà più quella redistributiva (che deve essere giustificata dalla capacità economica solidaristica), bensì la compensazione di un costo ambientale; in tali casi avremo imposte incentrate sul criterio di riparto “chi inquina paga”».

49. Gallo – Marchetti, 1999, 118.

nazione e al pregiudizio arrecato all'ambiente, in cui «l'imponibile è una unità fisica di uno specifico inquinante (ad esempio, SO₂) calcolata misurando le emissioni inquinanti o in base ad una stima del potenziale inquinante»⁵⁰; i tributi sullo sfruttamento e sull'utilizzazione di talune risorse, volti a far fronte ai costi di trattamento, di raccolta e di smaltimento, oltre che alle spese amministrative⁵¹.

Nel panorama vigente non mancano, poi, ipotesi di tributi qualificati "ambientali" al solo fine di rendere la pretesa impositiva maggiormente accettabile dalla generalità dei contribuenti, pur non presentando, in concreto, una precisa connotazione ambientale, che anzi risulta essere estranea o marginale rispetto alla fattispecie imponibile ovvero assunta in maniera non coerente⁵².

Affinché un tributo possa essere qualificato "ambientale" è necessario, in primo luogo, che l'imponibile, ossia la base materiale su cui la pretesa è riscossa, incida negativamente sull'ambiente⁵³, secondo una valutazione effettuata con metodo scientifico; in secondo luogo, è richiesta una particolare azione incentivante, dovendo la tassazione fungere da impulso economico per il miglioramento dell'ambiente; infine, lo scopo del tributo deve essere costituito dal miglioramento ambientale⁵⁴.

6. Nell'ambito della fiscalità ambientale, particolare rilevanza assumono i tributi "in senso stretto", strutturalmente ambientali, che rispondono al principio comunitario "chi inquina paga" (art. 191 TFUE), avendo come presupposto il fattore inquinante, ossia l'evento produttivo del danno: la fattispecie imponibile è data dall'unità fisica, i cui effetti dannosi per l'ambiente, in caso di utilizzo o rilascio, sono provati in maniera certa⁵⁵.

Diversi sono i tributi ambientali "in senso lato", anche definiti tributi "con finalità ambientale", caratterizzati da un presupposto tradizionale, quale il consumo, il patrimonio o il reddito, a cui si affianca la finalità di tutela dell'ambiente, attuata mediante l'incentivo o il disincentivo di determinate attività ovvero l'uso o la produzione di beni concernenti l'ambiente⁵⁶.

50. Gallo – Marchetti, 1999, 118.

51. Cfr. Verrigni, 2003, 1619; Parente S.A., 2015, 332.

52. Cfr. Verrigni, 2003, 1615; Parente S.A., 2015, 332-333.

53. Sul punto, cfr. Gallo – Marchetti, 1999, 117, laddove si sottolinea che «per impatto negativo sull'ambiente va inteso un deterioramento di beni ambientali finora liberi, oppure, una riduzione dell'offerta di tali beni».

54. Cfr. Gallo – Marchetti, 1999, 117; Parente S.A., 2015, 333.

55. Cfr. Gallo, 2010, 303; Uricchio A., 2010b, 184; Uricchio A., 2012b, 1490; Esposito De Falco, 2004, 658; Stefani, 1999, 1493; Procopio, 2013, 1168-1169; Cipollina, 2009, 578; Cipollina, 2008, 560; Guido, 2013, 224; Parente S.A., 2015, 333.

56. Cfr. Gallo, 2010, 303; Cipollina, 2009, 578; Guido, 2013, 224. Sul punto, cfr. Procopio, 2013,

Un'ulteriore rilievo assume la distinzione tra i tributi ambientali "redistributori" e quelli "incentivanti": i primi tendono a finanziare interventi di salvaguardia ambientale e di disinquinamento, addossando i relativi costi agli autori delle condotte inquinanti, mediante la predisposizione di apposite politiche ambientali impositive; i secondi, invece, oltre a colpire coloro che inquinano, sono volti ad indurre ad investire in innovazione e tecnologie al fine di ridurre le attività nocive, attraverso la predisposizione di politiche ambientali agevolative (c.d. fiscalità verde)⁵⁷.

Non mancano, infine, strumenti fiscali o parafiscali, suscettibili di incidere in maniera positiva sull'ambiente: è il caso dei tributi con effetti di regolazione, diretta o indiretta, del grado di sfruttamento delle risorse naturali, come, ad esempio, l'imposta regionale sulle concessioni statali, il canone di concessione e i tributi applicati alle concessioni di miniere e di piccole derivazioni di acque pubbliche⁵⁸.

In sintesi, l'utilizzo di strumenti fiscali impositivi o agevolativi, nell'ambito delle politiche ambientali, esplica effetti positivi in funzione del sistema dei valori sottostanti, «pur se graduabili sul piano dell'efficacia»⁵⁹.

1168-1169, il quale sottolinea che il tributo con mera funzione ambientale «persegue una finalità extra-fiscale, quale è l'internalizzazione dei costi ambientali, senza che ciò rilevi ai fini della ricostruzione in termini ambientali del presupposto impositivo».

57. Cfr. Uricchio A., 2010b, 186; Uricchio A., 2012b, 1491; Cipollina, 2009, 573; Parente S.A., 2015, 333-334. Sulla tematica, cfr. Esposito De Falco, 2004, 650-651, laddove si sottolinea che, a partire dagli anni ottanta, agli strumenti tradizionali di regolamentazione diretta sono stati affiancati strumenti incentivanti, consistenti in contributi per l'innovazione tecnologica, facilitazioni creditizie ed esenzioni fiscali, i quali «hanno tuttavia sortito effetti limitati, in relazione alla capacità di assorbimento del danno ambientale. Ciò perché non è stato possibile realizzare una politica più incisiva, trasferendo sugli effettivi responsabili delle diseconomie esterne costi che, invece, hanno seguito a gravare principalmente sulla collettività». Ne consegue che, «in campo ambientale, il termine "strumenti economici finanziari" è adoperato in senso lato, comprendendo sia strumenti incentivanti, sia interventi incidenti in maniera diretta sui prezzi dei beni, come le imposte. Tuttavia, la politica ambientale ha finora privilegiato l'applicazione di tecniche con finalità incentivanti piuttosto che l'impiego di imposte, considerate negative perché tese ad incrementare una pressione tributaria già particolarmente elevata». Inoltre, cfr. Gerelli, 1990; Patrizi, 1990, 481 ss.

58. Cfr. Cipollina, 2009, 577; Cipollina, 2008, 559-560; Parente S.A., 2015, 334.

59. Uricchio A., 2010b, 186-187. Inoltre, cfr. Uricchio A., 2012b, 1491-1492; Uricchio A.F., 2016, 467 ss.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Ago L. (2004). Aspetti internazionali e comunitari della fiscalità ambientale. La tassazione ambientale tra competenze comunitarie e nazionali. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 125 ss.
- Alfano R. (2005). L'applicazione di tributi ambientali nel nuovo contesto della finanza regionale. *Tributimpresa*, p. 17 ss.
- Alfano R. (2012). *Tributi ambientali. Profili interni ed europei*. Torino: Giappichelli.
- Aliberti A. – Fergola C. – Martinelli M. (a cura di) (1995). *La tassazione ambientale, coordinamento di F. Marchetti*. Roma: Quasar Edizioni.
- Amato A. – Antonicelli A. – Antonucci A. – Carità E.F. – Gramegna D. – Ialacqua G. – Muscatiello V.B. – Nitti R. – Piscitelli M. – Primerano R. – Rossi R. – Selicato G. – Triggiani V. – Uricchio A. – Uricchio V.F. (2008). *Traffico transfrontaliero di rifiuti. Istituti, strumenti, spunti metodologici ed operativi*. Bari: Mario Adda Editore.
- Amatucci F. (1993). *Le fondamenta costituzionali dell'imposizione ambientale*. Napoli: Esi.
- Angiulli M. (2012). Tassazione delle aree verdi pertinenziali e tutela costituzionale del paesaggio. *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*. Bari: Cacucci Editore, p. 19 ss.
- Balladares Saballos R. (2013). Le imposte con fini extrafiscali. Profili costituzionali e di teoria generale in A.F. Uricchio (a cura di), *Imposizione di scopo e federalismo fiscale*. Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli Editore, p. 29 ss.
- Barabino P. (2013). La "fiscalità" dei certificati verdi tra natura e forme di circolazione. *Riv. trim. dir. trib.*, p. 767 ss.
- Barde J.P. – Gerelli E. (1977). *Économie et politique de l'environnement*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Batistoni Ferrara F. (2008). I tributi ambientali nell'ordinamento italiano. *Riv. dir. trib.*, p. 1089 ss.
- Bernoni G. (2003). La nascita del fisco etico. *Il fisco*, I, p. 6504 ss.
- Bonomo A. (2009). La tutela dell'ambiente attraverso l'informazione. *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, Bari: Cacucci Editore, p. 37 ss.
- Bonomo A. (2011). Problematiche ambientali e gestione dei rifiuti in ambito portuale in A. Uricchio (a cura di), *Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e internazionali*. Bari: Cacucci Editore, p. 449 ss.
- Buzzacchi C. (2011). *La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali*. Milano: Giuffrè.
- Cavanna V. (2014). Economia verde, efficienza delle risorse ed economia circolare: il Rapporto "Signals 2014" dell'Agenzia europea dell'ambiente. *Riv. giur. amb.*, p. 821 ss.
- Capolupo S. (2017). Ecotassa: rientra nella competenza esclusiva dello Stato. *Il fisco*, p. 2440 ss.
- Cavalletti B. *Gli strumenti per il controllo delle esternalità ambientali*. <http://www.economia.unige.it/04/disefin/finanza/dispense/a4.pdf>.
- Cecchetti M. (2009). *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "diritto dell'ambiente"*. www.federalismi.it, p. 78 ss.
- Cicigoi E. – Fabbri P. (2007). *Mercato delle emissioni ed effetto serra*. Bologna: Il Mulino.
- Cipollina S. (2008). Fiscalità e tutela del paesaggio. *Riv. dir. fin. e sc. fin.*, I, p. 558 ss.

- Cipollina S. (2009). Osservazioni sulla fiscalità ambientale nella prospettiva del federalismo fiscale. *Riv. dir. fin. sc. fin.*, p. 570 ss.
- Cipollina S. (2016). *Tra passato e futuro. Percorsi di diritto tributario*. Bari: Cacucci Editore.
- Coco C. (2004a). Fisco e ambiente: strumenti per un Governo sostenibile del territorio. Presentazione. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 369 ss.
- Coco C. (2004b). Presentazione del lavoro dell'unità di ricerca di Bari. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 389 ss.
- Coco C. (2010). I diritti di emissione tra ambiente e impresa in Italia. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 251 ss.
- Colcelli V. (2012). La natura giuridica dei certificati verdi. *Riv. giur. amb.*, p. 179 ss.
- Corriero V. (2014). Il principio "chi inquina paga" in M. Pennasilico (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*. Napoli: Esi, p. 269 ss.
- Crisafulli S. (2004). Aspetti internazionali e comunitari della fiscalità ambientale. I rapporti fra tassazione ambientale e occupazione (il c.d. doppio dividendo). *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 117 ss.
- Cusceddu V. (2012). *La legislazione fiscale come strumento di correzione di fallimenti di mercato nel settore finanziario. Condizioni teoriche e pratiche di applicazione: riflessioni a partire dalla legislazione fiscale in campo ambientale*. http://www.amministrazioneincaminno.luiss.it/wp-content/uploads/2012/05/Tesi-Cusceddu_rivista-21-maggio-2012.pdf.
- Daidone A. – Lupi R. (2013). *I tributi ambientali come collegamento tra "esternalità negative" e manifestazioni di ricchezza. Lo Stato civile italiano*, p. 132 ss.
- D'Alfonso G. (1997). La tassazione ecologica. *Il fisco*, p. 3940 ss.
- d'Amati N. (2002). Ambiente e fisco nella emersione progressiva in Aa.Vv., *L'emersione del lavoro irregolare*. Bari: Cacucci Editore, p. 127 ss.
- D'Andrea G. (2004). Aspetti internazionali e comunitari della fiscalità ambientale. La nozione di tributo ambientale. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 105 ss.
- De Leonardis F. (2015). I rifiuti: dallo smaltimento alla prevenzione in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*. Torino: Giappichelli, p. 308 ss.
- Di Giannatale B. (2005). L'informazione a servizio dell'ambiente in M. Ainis (a cura di), *Informazione, potere, libertà*. Torino: Giappichelli, p. 189 ss.
- Di Pace M. (2002). La tassazione ambientale. Motivazioni, caratteristiche, vantaggi (e svantaggi), strumenti, utilizzo ed effetti. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 160 ss.
- Di Pace M. (2004). Aspetti internazionali e comunitari della fiscalità ambientale. La valutazione economica del danno ambientale. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 83 ss.
- Di Pietro A. (a cura di) (2016). *La fiscalità ambientale in Europa e per l'Europa*. Bari: Cacucci Editore.
- Dorigo S. – Mastellone P. (2013). *La fiscalità per l'ambiente. Attualità e prospettiva per la tassazione ambientale*. Roma: Aracne Editrice.
- Esposito De Falco O. (2004). L'armonizzazione fiscale e le tasse ecologiche. *Riv. giur. amb.*, p. 649 ss.
- Fergola C. (1992). L'introduzione di "imposte ecologiche" nell'ordinamento italiano. *Dir. e prat. trib.*, I, p. 1435 ss.
- Ferrajoli L. (2000). Fiscalità ambientale ed eco-incentivi. *Il fisco*, p. 11950 ss.
- Ficari V. (2001). Prime note sull'autonomia tributaria delle regioni a Statuto speciale (e della Sardegna in particolare). *Rass. trib.*, p. 1307 ss.

- Fichera F. (1973). *Imposizione ed extrafiscali-tà nel sistema costituzionale*. Napoli: Esi.
- Gallo F. (2010). Profili critici della tassazione ambientale. *Rass. trib.*, p. 303 ss.
- Gallo F. – Marchetti F. (1999). I presupposti della tassazione ambientale. *Rass. trib.*, p. 115 ss.
- Gerelli E. (1974). *Economia e tutela dell'ambiente. Possibilità e problemi di uno sviluppo "pulito"*. Bologna: Il Mulino.
- Gerelli E. (1990). *Ascesa e declino del business ambientale: dal disinquinamento alle tecnologie pulite*. Bologna: Il Mulino.
- Gerelli E. (1995). *Società post industriale e ambiente*. Roma-Bari: Laterza Editori.
- Gerelli E. – Tremonti G. (a cura di) (1992). *Tassazione, consumo, ambiente*. Milano: Franco Angeli Edizioni.
- Gigliani F. (2004). Aspetti internazionali e comunitari della fiscalità ambientale. Gli interventi pubblici a tutela dell'ambiente. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 45 ss.
- Gleria L. (2003). Le imposte ambientali: profili costituzionali nell'ordinamento tedesco. *Riv. dir. trib.*, I, p. 625 ss.
- Grassi S. (1990). Considerazioni introdot-tive su libertà di informazione e tutela dell'ambiente in Aa.Vv., *Studi in onore di Paolo Barile*. Padova: Cedam, p. 307 ss.
- Gratani A. (2011). L'inquinamento atmosferico dall'utilizzo di additivi metallici nei veicoli: tra dubbi e ricerca continua di dati scientifici attendibili. *Riv. giur. amb.*, p. 187 ss.
- Guido V. (2013). La Consulta frena i primi entusiasmi federalisti in materia di fiscalità ambientale; spunti per una riflessione in tema di fiscalità locale. *Riv. trim. dir. trib.*, p. 224 ss.
- Labriola S. (1988). Diritto di accesso all'informazione del cittadino e doveri della Pubblica Amministrazione nella legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (art. 14 l. 14 luglio 1986, n. 349) in Aa.Vv., *Scritti in onore di M.S. Giannini*. Milano: Giuffrè, p. 269 ss.
- Laroma Jezzi P. (2002). I tributi ambientali in P. Russo, *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*. Milano: Giuffrè, p. 319 ss.
- La Scala A.E. (2005). *I principi fondamentali in materia tributaria in seno alla costituzione dell'Unione Europea*. Milano: Giuffrè.
- Lipari M. (2007). Il commercio delle emissioni in E. Bruti Liberati – F. Donati (a cura di), *Il nuovo diritto dell'energia tra regolazione e concorrenza*. Torino: Giappichelli, p. 183 ss.
- Lollo C. (2004). Aspetti internazionali e comunitari della fiscalità ambientale. I profili ambientali della fiscalità sul trasporto in Europa. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 185 ss.
- Martul Ortega Y. (2001). I fini extrafiscali dell'imposta in A. Amatucci (diretto da), *Trattato di diritto tributario, Annuario*. Padova: Cedam, p. 655 ss.
- Majocchi A. (2000). Greening Tax Mixes in OECD Countries: a Preliminary Assessment. *Riv. dir. fin. e sc. fin.*, I, p. 361 ss.
- Majocchi A. (2002). Environmental Taxes and Border Tax Adjustment: an Economic Assessment. *Riv. dir. fin. e sc. fin.*, I, p. 584 ss.
- Meli M. (1989). Le origini del principio "chi inquina paga" e il suo accoglimento da parte della Comunità Europea. *Riv. giur. amb.*, p. 217 ss.
- Meli M. (1996). *Il principio comunitario «chi inquina paga»*. Milano: Giuffrè.
- Melis G. – Persiani A. (2013). Trattato di Lisbona e sistemi fiscali. *Dir. prat. trib.*, p. 331.
- Menti F. (1999). *Ambiente e imposizione tributaria: il tributo speciale sul deposito dei rifiuti*. Padova: Cedam.
- Ministero dell'ambiente (1997). *Spesa pubblica ambientale e incentivi economici in Relazione sullo stato dell'ambiente*. Roma.

- Miscali M. (1985). *Imposizione tributaria e territorio*. Padova: Cedam.
- Moreno Valero P.A. (2010). Fattori economici scatenanti, fiscalità e politiche del cambiamento climatico. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 281 ss.
- Musu I. (1999). Una nota sulla teoria delle riforme fiscali ambientali. *Riv. dir. fin. e sc. fin.*, p. 2 ss.
- Nanna C.M. (2009). La controversa nozione di rifiuto e la sua compatibilità con la normativa e la giurisprudenza comunitaria. *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*. Bari: Cacucci Editore, p. 317 ss.
- Ocse (1989). *Instrumentes économiques pour la protection de l'environnement*. Paris.
- Oecd (2007). *Instrument Mixes for Environmental Policy*.
- Osculati F. (1979). *La tassazione ambientale*. Padova: Cedam.
- Panella G. (2002). *Economia e politiche dell'ambiente*. Roma: Carocci Editore.
- Parente F. (2008). La protezione giuridica della persona dall'esposizione a campi elettromagnetici. *Rass. dir. civ.*, p. 397 ss.
- Parente F. (2011). La «pirateria ambientale» da traffico illecito dei rifiuti: tecniche risarcitorie e sottosistemi normativi in A. Uricchio (a cura di), *Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e internazionali*. Bari: Cacucci Editore, p. 429 ss.
- Parente S.A. (2015). Tax tools of environmental protection in M. Sitek – P. Terem – M. Wójcicka, *Collective human rights in the first half of the 21st century*. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, p. 319 ss.
- Patrizi V. (1990). Strumenti economici per la tutela dell'ambiente. Il caso delle modificazioni irreversibili. *Riv. dir. fin. e sc. fin.*, I, p. 481 ss.
- Pennasilico M. (a cura di) (2014). *Manuale di diritto civile dell'ambiente*. Napoli: ESI.
- Pennella N. (2004). Aspetti internazionali e comunitari della fiscalità ambientale. La tassazione sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 159 ss.
- Pernazza F. (2006). I certificati verdi: un nuovo “bene giuridico”? *Rass. giur. ener. elettr.*, p. 180 ss.
- Perrone A. (2016). Fiscalità ambientale per l'Europa in A. Di Pietro (a cura di), *La fiscalità ambientale in Europa e per l'Europa*. Bari: Cacucci Editore, p. 33 ss.
- Perrone Capano R. (1994). L'imposizione e l'ambiente, in A. Amatucci (diretto da), *Trattato di diritto tributario*. Padova: Cedam, p. 449 ss.
- Picciaredda F. – Selicato P. (1996). *I tributi e l'ambiente. Profili ricostruttivi*. Milano: Giuffrè.
- Pignatone R. (2009). Agevolazioni su imposte ambientali ed aiuti di Stato in M. Ingresso – G. Tesauro (a cura di), *Agevolazioni fiscali e aiuto di Stato*. Napoli: Jovene Editore, p. 747 ss.
- Principalli A.M. (2012). Il mercato delle emissioni inquinanti in M. Pennasilico (a cura di), *Studi in onore di Lelio Barbiera*. Napoli: Esi, p. 1171 ss.
- Principato F. (2004). Aspetti internazionali e comunitari della fiscalità ambientale. Le caratteristiche strutturali dei fenomeni inquinanti ed il loro tendenziale impatto globale. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 13 ss.
- Procopio M. (2013). La natura non commutativa dei tributi ambientali e la loro compatibilità con il principio di capacità contributiva. *Dir. e prat. trib.*, p. 1170 ss.
- Puoti G. (2004). Aspetti internazionali e comunitari della fiscalità ambientale. Presentazione. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 3 ss.

- Sau A. (2009). Profili giuridici dell'informazione ambientale e territoriale. *Dir. amm.*, p. 199 ss.
- Sciancalepore C. (2014). L'utilizzo della fiscalità ambientale multilivello come strumento di sviluppo locale in A. Uricchio (a cura di), *L'emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo "Magna Grecia"*. Bari: Cacucci Editore, p. 111 ss.
- Sciancalepore C. (2016). *Cambiamenti climatici e green taxes*. Bari: Cacucci Editore.
- Scotto F.C. (2004). Aspetti internazionali e comunitari della fiscalità ambientale. Gli interventi pubblici in materia di mobilità e tutela dell'ambiente. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 71 ss.
- Selicato G. (2004). Fisco e ambiente: strumenti per un Governo sostenibile del territorio. Profili teorici e lineamenti evolutivi degli strumenti agevolativi a carattere fiscale e non fiscale per la promozione dello sviluppo sostenibile. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 399 ss.
- Selicato G. (2008). Incentivi fiscali e governo sostenibile del territorio in Aa.Vv., *Uomo e ambiente. Atti del II Incontro ionico-polacco svoltosi a Taranto dal 17 al 20 settembre 2007*. Taranto: Mandese Editore, p. 111 ss.
- Selicato G. (2015). Prospettive della fiscalità ambientale in ambito UE: un'analisi comparata in A.F. Uricchio – M. Aulenta – G. Selicato (a cura di), *La dimensione promozionale del fisco*. Bari: Cacucci Editore, p. 331 ss.
- Selicato G. (2016). Fiscalità ambientale in Europa in A. Di Pietro (a cura di), *La fiscalità ambientale in Europa e per l'Europa*. Bari: Cacucci Editore, p. 83 ss.
- Selicato P. (2004a). Aspetti internazionali e comunitari della fiscalità ambientale. La tassazione ambientale: nuovi indici di ricchezza, razionalità del prelievo e principi dell'ordinamento comunitario. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 257 ss.
- Selicato P. (2004b). La tassazione ambientale tra la ricerca di nuovi indici di ricchezza e la coerenza dei sistemi fiscali. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 257 ss.
- Selicato P. (2005). Imposizione fiscale e principio "chi inquina paga". *Rass. trib.*, p. 1161 ss.
- Simone S.G. (2014). La nozione di "rifiuto" in M. Pennasilico (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*. Napoli: Esi, p. 144 ss.
- Stefani G. (1999). Finalità e limiti della tassazione ambientale. *Boll. trib.*, p. 1493.
- Succio R. (2009). La fiscalità "sarda" si misura con l'ordinamento costituzionale e comunitario: l'esito del primo round e alcune considerazioni comparatistiche. *Riv. dir. trib.*, II, p. 307 ss.
- Tarantelli R. (2004). Aspetti internazionali e comunitari della fiscalità ambientale. L'imposizione sulle fonti di energia. *Riv. dir. internaz.*, p. 215 ss.
- Tarantini G. (1989). Il principio "chi inquina paga" tra fonti comunitarie e competenze regionali. *Riv. giur. amb.*, p. 732 ss.
- Tocchi F. (2011). Fiscalità ambientale: profili costituzionali e applicazioni interne. *Teoria e Storia del Diritto Privato*, p. 86.
- Uricchio A. (2010a). Emergenze ambientali e imposizione. *Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia*. Bari: Levante Editori, p. 174 ss.
- Uricchio A. (2010b). *Le frontiere dell'imposizione tra evoluzione tecnologica e nuovi assetti istituzionali*. Bari: Cacucci Editore.
- Uricchio A. (2012a). Valutazione economica degli effetti sanitari dell'inquinamento atmosferico: la metodologia dell'EEA. Inquadramento giuridico-normativo. *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*. Bari: Cacucci Editore, p. 696 ss.
- Uricchio A. (2012b). Prelievo fiscale e emergenze ambientali in M. Pennasilico (a cura

di), *Studi in onore di Lelio Barbiera*. Napoli: Esi, p. 1487 ss.

Uricchio A.F. (2013). Emergenze ambientali nell'area di Taranto: le risposte del mondo scientifico, gli interventi della legislazione d'urgenza, i possibili incentivi fiscali per le bonifiche. *Annali del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"* – Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org, p. 731 ss.

Uricchio A. (2014a). *Emergenze ambientali e imposizione; il traffico transfrontaliero dei rifiuti tra imposta sul valore aggiunto e tributi doganali*. http://www.giustizia-tributaria.it/documenti/seminari_corsi_formazione/SEMINARIO_TARANTO_30_31_maggio2014/Relazioni/Relazione%20Uricchio.pdf.

Uricchio A. (a cura di) (2014b). *L'emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo "Magna Grecia"*. Bari: Cacucci Editore.

Uricchio A. (2014c). Il disastro ambientale di Taranto. Gli interventi finanziari e fiscali per fronteggiare il grave inquinamento in A. Uricchio (a cura di), *L'emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo "Magna Grecia"*. Bari: Cacucci Editore, p. 87 ss.

Uricchio A. (2015). Emergenze ambientali e imposizione in A.F. Uricchio – M. Aulenta – G. Selicato (a cura di), *La dimensione promozionale del fisco*. Bari: Cacucci Editore, p. 321 ss.

Uricchio A.F. (2016). Italia: le politiche tributarie in materia ambientale in A. Di Pietro (a cura di), *La fiscalità ambientale in Europa e per l'Europa*. Bari: Cacucci Editore, p. 467 ss.

Uricchio A.F. (2017a). *Percorsi di diritto tributario*. Bari: Cacucci Editore.

Uricchio A. (2017b). La fiscalità dell'innovazione nel modello industria 4.0. *Rass. trib.*, p. 1041 ss.

Uricchio A. (2017c). I tributi ambientali e la fiscalità circolare. *Dir. prat. trib.*, p. 1849 ss.

Uricchio A.F. – Chironi G. (2014). Effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute: dalle metodologie europee alla legislazione nazionale e regionale in materia di valutazione del danno sanitario in A. Uricchio (a cura di), *L'emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo "Magna Grecia"*. Bari: Cacucci Editore, p. 349 ss.

Uricchio V.F. (2011). *Il traffico illegale dei rifiuti e l'intensificazione dei controlli ambientali* in A. Uricchio (a cura di), *Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e internazionali*. Bari: Cacucci Editore, p. 459 ss.

Verrigni C. (2003). La rilevanza del principio "chi inquina paga" nei tributi ambientali. *Rass. trib.*, p. 1616 ss.

Villar Ezcurra M. (2010). Sviluppo sostenibile e fiscalità ambientale. *Riv. dir. trib. internaz.*, p. 343 ss.

FRANCESCO PERCHINUNNO

LE PATOLOGIE DEI SISTEMI ELETTORALI AL VAGLIO DELLA CONSULTA*

ABSTRACT

Il presente saggio si propone di approfondire la tematica dei sistemi elettorali e le ripercussioni degli stessi nell'ordinamento. Le leggi elettorali non rappresentano soltanto, dei meccanismi di traduzione di voto in seggi, ma costituiscono uno dei più importanti strumenti che gli ordinamenti moderni conoscono per l'esercizio diretto della sovranità popolare. I sistemi maggioritario e proporzionale incidono fortemente sulla stabilità e governabilità del nostro Paese, ma sono chiamati, spesso con difficoltà attuative, nonostante l'ingresso di ulteriori modelli a carattere misto, a garantire la tutela dei principi di rappresentatività e pluralismo. Arduo si è rivelato il compito della Corte Costituzionale, il cui sindacato è stato spesso invocato per dirimere le questioni connesse ai singoli profili di illegittimità costituzionale sollevati o per sollecitare l'intervento del Legislatore sulle singole leggi elettorali vigenti, come avvenuto negli ultimi anni, con particolare frequenza.

The present essay aims to deepen the theme of electoral systems and the repercussions of them in the legal system. Electoral laws do not only represent the mechanisms of translation of voting in seats, but are one of the most important tools that modern systems know for the direct exercise of popular sovereignty. The majority and proportional systems have a strong influence on the stability and governance of our country, but they are called, often with implementation difficulties, despite the entry of other mixed models, to guarantee the protection of the principles of representativeness and pluralism. The task of the Constitutional Court has been difficult, whose union has often been invoked to settle the issues related to the individual profiles of constitutional illegitimacy raised or to solicit the intervention of the Legislator on the single electoral laws in force, as happened in recent years, with particular frequency.

PAROLE CHIAVE

Sistemi elettorali / sindacato della Corte
Costituzionale / rappresentatività
e governabilità

Electoral systems / syndicate of the
Constitutional Court / representativeness
and governability

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

SOMMARIO: 1. Genesi ed evoluzione del diritto al voto. – 2. L'inquadramento operato dalla Consulta della legge elettorale tra le leggi "costituzionalmente necessarie". – 3. La sentenza n.13/2012 e la questione della "reviviscenza" della normativa previgente. – 4. L'orientamento della Corte costituzionale sui sistemi elettorali: il premio di maggioranza e il bilanciamento tra rappresentatività e governabilità: la sentenza n.1/2014. – 5. La legge n.52/2015 e il nuovo sindacato di legittimità costituzionale: la sentenza n.35/2017. – 6. Il nuovo sistema elettorale e le prime sollecitazioni all'esame della Consulta.

1. Nel lungo e tribolato percorso che ha caratterizzato la definitiva conquista dei diritti fondamentali e della democrazia, evidenti meriti devono riconoscersi all'incessante opera compiuta nel corso del XIX secolo, epoca in cui è stato edificato lo 'stato di diritto'. Nel graduale accrescimento delle esigenze di tutela dei diritti ed interessi del cittadino, l'epoca più travagliata, ma ricca di inusitato spirito oppositore ad ogni genere di prevaricazione da parte del potere accentrato, com'è noto, deve identificarsi con le distinte e molteplici fasi rivoluzionarie. L'avvento dello 'stato liberale' coincide con la prima effettiva pietra miliare per il riconoscimento di una graduale tutela delle libertà e dei diritti inviolabili dei cittadini al cospetto della legge.

In un'epoca come la nostra in cui, immemori o indifferenti rispetto al tormentato passato, non si vive pienamente la concreta percezione dell'effettivo valore dei diritti e delle libertà, relegati ad un marginale ruolo di 'diritti quesiti', assume un ruolo basilare la nostra Carta Costituzionale, unico effettivo ed inesauribile baluardo delle garanzie dei diritti fondamentali del cittadino¹. Nel complesso, lento, ma inesauribile processo di attuazione dei principi affermati dalla Carta fondamentale, indubbio profilo innovativo è rappresentato dall'affermazione del principio di sovranità popolare sancita, non a caso, proprio nel primo articolo della Costituzione, quale prova tangibile del passaggio dalla concezione statalista a quella personalista.

Si tratta, com'è noto, di una 'conquista' normativa e sociale di straordinaria innovatività e di elevatissimo pregio, se si considera lo stato di perdurante soggezione in cui il cittadino era stato a lungo relegato. Nello specifico, per addentrarci più

1. Per una disamina puntuale ed esaustiva della nostra Carta Fondamentale e dei valori costituzionali, cfr. Barbera, 2016; nell'opera si è inteso rendere evidente come detti principi si siano progressivamente radicati nell'ordinamento e come, oggi, essi siano assai più radicati nella coscienza degli italiani più di quanto non lo fossero in quei primi decenni in cui la Carta costituzionale aveva iniziato il suo cammino.

celermente nella disamina delle tematiche in esame, lasciando la trattazione degli ulteriori profili correlati al principio di sovranità ed alla nuova configurazione del rapporto Stato – cittadino ad altra sede, giova soffermarsi sulla riserva di legge costituzionale acclusa al secondo e ultimo comma del citato art.1 Cost. che funge da evidente elemento di esplicazione delle forme di esercizio del potere sovrano del popolo.

Il rinvio interno operato dall'art.1 co. 2 cost. è rivolto anzitutto agli istituti di democrazia diretta, tra i quali emerge il "diritto al voto", espressamente riconosciuto dall'art. 48 della Carta Costituzionale. Si tratta di una libertà fondamentale che pur avendo origini remote, trova nella sua attuale accezione di diritto universale, personale ed eguale, libero e segreto, la sua piena espressione di democraticità e sovranità popolare. Si tratta di un istituto che nei moderni Stati democratici, tramite il suo esercizio, consente ai cittadini di essere parte attiva del sistema politico considerato che, con il loro suffragio universale, si procede all'elezione dell'organo legislativo di una nazione; la 'centralità' dell'organo parlamentare nella nostra forma di governo ne attribuisce, evidentemente, una maggiore pregnanza².

In l'Italia, il suffragio universale venne sancito solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, come diritto inalienabile per tutti gli esseri umani, esteso anche alle donne come diritto di elettorato attivo e passivo. L'eccezionalità inoltre fu data anche dall'occasione offerta dal referendum del 2 giugno 1946, in cui tutta l'Italia fu chiamata ad esprimere un voto di preferenza tra la Repubblica e la Monarchia³.

2. Il principio del suffragio universale maschile viene introdotto negli USA nel 1776, con la dichiarazione di indipendenza, seppur caratterizzato da restrizioni in base all'istruzione e al censo. Risalente al 1869 è il primo riconoscimento del diritto al voto in favore delle donne nello stato del *Wyoming*, mentre occorre attendere il 1918 per registrare il suffragio universale, comprese le donne. Nel Regno Unito, uno dei primi paesi europei ad attuare riforme elettorali tendenti al suffragio universale, tra le quali la *Reform Act* del 1832, con il riconoscimento del diritto al voto in relazione al censo, si ottenne solo nel 1918 il suffragio universale maschile e femminile (ancora con limite anagrafico per le donne). In Francia, dopo un breve periodo di suffragio universale maschile e femminile, all'epoca della prima Repubblica francese del 1792, per tornare al suffragio universale maschile si attese la terza rivoluzione del 1848. Nel 1946, poi, fu consacrato il suffragio universale (maschile e femminile). Il 19 settembre 1893 il governatore della Nuova Zelanda, firmò l'*Electoral Bill*, la legge con la quale veniva promulgata la parità tra uomo e donna nel diritto di voto.

3. In realtà il diritto di voto fu esteso alle donne, solo per le elezioni amministrative, sin dal 1924, diritto rimasto solo sulla carta perché il regime dittatoriale lo annullò, come avvenne per l'intera popolazione italiana. Merito di una donna di origine russa, Anna Kuliscioff, grazie alle cui battaglie nel 1946 parteciparono alla vita politica della Repubblica quattro donne, Maria Federici, Lina Merlin, Teresa Noce e Nilde Iotti, che fecero poi parte dell'Assemblea Costituente ed ebbero il compito di redigere la Costituzione. Il decreto che estendeva il diritto di voto anche alle donne fu emanato il 1° febbraio 1945, su proposta di De Gasperi e Togliatti.

La previsione del diritto di voto nell'ordinamento costituzionale rappresenta la più sua elevata consacrazione ed il riconoscimento definitivo di un diritto fondamentale necessario. All'accezione attribuita dalla Carta Costituzionale di diritto personale ed eguale, libero e segreto, segue l'inquadramento del correlato esercizio come "dovere civico". Il profilo connesso alla 'doverosità' del voto ha subito un'indubbia evoluzione se si pensa al profilo sanzionatorio la cui efficacia è stata soppressa con la successiva riforma del 1993: non esiste più la sanzione, tuttavia permane il "dovere civico" previsto dall'articolo 48 cost.

Il senso di estrema doverosità che in precedenza si attribuiva al diritto/dovere di voto può leggersi nelle disposizioni di cui al D.P.R. n.361 del 30 marzo 1957 e in alcune forme di disincentivazione alle scelte astensionistiche degli aventi diritto al voto; si pensi alla formulazione di un elenco di coloro che si astenevano dal voto nelle elezioni per la Camera dei deputati, senza giustificato motivo, da esporre per la durata di un mese nell'albo comunale. Si pensi, altresì, alla menzione «non ha votato», che per la durata di cinque anni veniva ad essere apposta nei certificati di buona condotta di chi si era astenuto dal voto senza giustificato motivo e tutto ciò nel pieno convincimento che l'esercizio del diritto al voto fosse un obbligo al quale nessun cittadino potesse sottrarsi, senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese e verso gli altri concittadini.⁴

Al di là del diversificato valore che è stato attribuito nel tempo al diritto sancito nell'art. 48 della nostra Carta costituzionale, forse il profilo più complesso – tanto da necessitare di una costante e complessa analisi delle molteplici incognite ad esso

4. Sul punto, si veda l'art. 115 del citato D.P.R. n.361/1957 che così recitava: «L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 75 per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni. Il Sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti del primo comma dell'art. 4, escludendone in ogni caso: 1) i ministri di qualsiasi culto; 2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori; 3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutta la durata delle operazioni di votazione, in una località distante più di trenta chilometri dal luogo di votazione, in conseguenza: a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle liste elettorali del Comune in cui sono iscritti; b) di obblighi di servizio civile o militare; c) di necessità inerenti alla propria professione, arte o mestiere; d) di altri gravi motivi; 4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore. L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei deputati, senza giustificato motivo, è esposto per la durata di un mese nell'albo comunale. Il Sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui al comma precedente entro dieci giorni dalla affissione di esso nell'albo comunale. Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al Prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del Prefetto ha carattere definitivo. Per il periodo di cinque anni la menzione "non ha votato" è iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si è astenuto dal voto senza giustificato motivo».

correlate – è da individuarsi nell’insieme delle regole che consentono di trasformare i voti espressi dal corpo elettorale in seggi da assegnare all’interno dell’assemblea legislativa. Ci si riferisce ai cosiddetti “sistemi elettorali” al loro farraginoso susseguirsi nel nostro ordinamento e alle relative leggi sottese agli stessi che, dall’entrata in vigore della nostra Costituzione ad oggi, costituiscono una delle più annose problematiche del nostro ordinamento. Si tratta di un tema molto dibattuto dalla dottrina e di costante rivisitazione, il cui difficile univoco inquadramento interpretativo nasce dalla poliedricità che caratterizza il sistema elettorale, definito da molti studiosi “una coperta sempre molto corta”. Tra le ragioni che ne comprovano la complessità ed l’ampiezza dei profili correlati, vi è senz’altro la continua variazione dei singoli sistemi da applicarsi, se si pensa che negli ultimi anni sono state varate ben tre leggi elettorali.

Di indubbia incidenza è stato, negli anni, l’apporto dei giudici della Corte Costituzionale, il cui intervento è stato invocato in più occasioni, come potrà evincersi dalla breve disamina che segue.

2. Com’è noto le pronunce della Corte costituzionale sono caratterizzate anche da una forte rilevanza sostanziale e, nel caso dei sistemi elettorali, l’intervento della Consulta è stato sollecitato proprio per dirimere questioni inerenti ai profili attuativi delle singole leggi elettorali che sono succedute nel nostro ordinamento, in ordine sia a pretesi – spesso fondati – dubbi di illegittimità costituzionale, sia a periodi storici di insuperabile stallo politico durante i quali, l’unico rimedio è stato da più parti individuato nella riforma del sistema elettorale vigente, quasi che il *diktat* della Consulta fosse una sorta di ‘rimedio naturale’.

Poiché le sentenze della Corte costituzionale, però, non costituiscono un ‘evento naturale’ considerato che la stessa Corte spesso è stata quasi indotta a sollecitare un nuovo intervento riformista del legislatore e ciò proprio al fine di porre rimedio all’accennata situazione di stallo di volta in volta determinatasi, il ricorso ai giudici della Consulta, sia in sede di vaglio di ammissibilità referendaria, sia per questioni afferenti alla pretesa illegittimità costituzionale è spesso coinciso con l’avvento della nuova legge elettorale.

L’invito di volta in volta sollecitato al Giudice delle Leggi è stato quasi sempre recepito come un’occasione per riaffermare i principi statuiti dalla stessa Corte nella nota pronuncia n.16 del 1978⁵. Per quanto ci occupa, l’inciso rilevante affer-

5. Si tratta della sentenza n. 16 del 2 febbraio 1978 (deposito in cancelleria del 7 febbraio 1978 e pubblicazione in Gazz. Uff. n. 39 dell’8 febbraio 1978), in Giur. Cost. I, 1978, pp. 79-100. Il profilo innovativo, caratterizzato da particolare significatività, afferisce ai requisiti di ammissibilità referendaria. Infatti, consolidatosi nelle mani della Consulta il compito di giudicare circa l’ammissibilità dei

mato nella predetta sentenza afferisce all'inquadramento della legge elettorale tra quelle definite "costituzionalmente necessarie" cui la Corte ritiene debba essere riservata una particolare collocazione nel panorama legislativo delle leggi ordinarie.

Come affermato nella succitata pronuncia del 1978 e ribadito in non poche occasioni, si tratta di una tipologia di leggi che si manifestano essenziali per il regolare funzionamento dell'ordinamento democratico e che, unitamente a quelle a "contenuto costituzionalmente vincolato", il cui nucleo normativo non può essere alterato o privato di efficacia, senza che risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione o di altre leggi costituzionali, rappresenterebbero, secondo la Corte, categorie che mal si conciliano con l'intervento abrogativo.

La posizione ermetica assunta dai giudici della Consulta nel 1978 è stata rimodulata dal successivo orientamento della giurisprudenza costituzionale che ha ammesso espressamente l'eventuale formulazione di istanze di abrogazione parziale di leggi costituzionalmente obbligatorie che consentano comunque la vigenza, in caso di esito positivo della relative consultazioni, di residuali discipline normative idonee a salvaguardare, anche in caso di inerzia del legislatore, la costante operati-

referendum, stando alle concordi previsioni della legge costituzionale n. 1 del 1953 e della legge ordinaria n. 352 del 1970, la Corte affermò che: «esistono in effetti valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell'art. 75 secondo comma Cost. E di qui conseguono, precisamente, non uno ma quattro distinti complessi di ragioni d'inammissibilità. In primo luogo, cioè, sono inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto del referendum abrogativo è stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare. In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare – del tutto od in parte – la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le "altre leggi costituzionali" considerate dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive). In terzo luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali). In quarto luogo, valgono infine le cause d'inammissibilità testualmente descritte nell'art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione, proprio perché esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica istituzionale, anziché inerire alla stessa natura dell'istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta inteso che l'interpretazione letterale deve essere integrata – ove occorra – dà un'interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa».

vità dell'organo costituzionale in esame⁶. La rivisitazione dei principi sottesi alla sentenza n.16/78 e dei relativi limiti integrativi all'iniziativa referendaria rispetto alle disposizioni dettate dall'art.75 Cost., consentendo l'estensione del giudizio di inammissibilità anche nei confronti delle leggi costituzionalmente necessarie che contengano la disciplina circa il funzionamento e l'operatività degli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ha aperto la strada a nuove proposte di referendum finalizzate all'abrogazione delle leggi elettorali, investendo la Corte costituzionale, come accennato in precedenza, per addivenire ad una riforma del sistema vigente o per sbrogliare grovigli o intoppi di natura politica.

La complessità e delicatezza della decisione rimessa alla Corte nasce proprio dalla particolare condizione delle leggi elettorali le quali, ancorché qualificate alla medesima stregua di quelle costituzionalmente necessarie, sono state talora reputate non soggette al voto popolare, in ragione di un'esigenza preminente di evitare il rischio che gli organi riconosciuti dalla Costituzione fossero esposti alla potenziale paralisi di funzionamento conseguente all'eventuale abrogazione referendaria. L'attenta valutazione operata, anzitutto in sede di ammissibilità referendaria, dalla Consulta ha consentito con la sentenza n.32/1993, di approdare alla constatazione e affermazione dell'esigenza di salvaguardia della peculiare condizione di operatività dei precetti ricavabili dalle norme costituzionali che, nelle ipotesi in cui esse si riferiscano alla funzionalità di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, necessitano che da un ipotetico esito abrogativo del referendum sopravviva comunque «una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo»⁷.

In verità, la Corte, pur pervenendo ad una declaratoria di ammissibilità della richiesta referendaria di abrogazione parziale, non nascose che la normativa di ri-

6. Cfr., sul punto, i rilevanti apporti giurisprudenziali offerti dalla Consulta nelle pronunce n. 24/1981, in *Giur. cost.*, I, 1981, p. 127; n. 27/1987, in *Giur. cost.*, I, 1988, p. 158; n. 29/1987, in *Giur. cost.*, I, 1988, p. 169 e, infine, n. 47/1991, in *Giur. cost.*, 1991, pp. 320 ss..

7. Si tratta della sentenza della Corte costituzionale n. 32/1993, in *Giur. cost.*, 1993, p. 222. L'intervento della Corte appare utile al fine di esplicitare che occorre prendere le mosse dai criteri in precedenza elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, nel senso di affermare il principio in virtù del quale: «sono assoggettabili a referendum popolare anche le leggi elettorali relative ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo. Quando siano rispettate tali condizioni, è di per se irrilevante il modo di formulazione del quesito, che può anche includere singole parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo, se l'uso di questa tecnica è imposto dall'esigenza di "chiarezza, univocità e omogeneità del quesito" e di "una parallela lineare evidenza delle conseguenze abrogative", sì da consentire agli elettori l'espressione di un voto consapevole».

sulta avrebbe potuto dar luogo ad inconvenienti, ad esempio per ciò che riguarda, da un lato, “la diseguale proporzione in cui l’uno e l’altro sistema di elezione sarebbero destinati ad operare nelle singole regioni”; ritenne comunque gli aspetti esaminati non particolarmente influenti sull’operatività del sistema elettorale, né idonei a paralizzare la funzionalità dell’organo.

In tal senso è stato più volte riaffermato, con fermezza, che gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento; si tratta, com’è noto, di un principio di fondamentale importanza che attiene alle garanzie essenziali del sistema istituzionale previsto dalla Costituzione e che postula necessariamente, per la sua effettiva attuazione, la costante operatività delle leggi elettorali relative a tali organi. L’organo interessato dalla legge in esame, il Parlamento, richiede l’assoluta indeffettibilità di un sistema elettorale permanentemente efficiente e ciò in considerazione del fatto che, in qualsiasi momento della vita dello Stato, sia garantita la possibilità di rinnovamento delle Camere, che si renda necessario per la scadenza naturale delle medesime, ovvero a seguito dell’esercizio del potere di scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica, esercizio che a sua volta non può subire impedimenti. Come sottolineato dalla Corte costituzionale: «l’esigenza fondamentale di funzionamento dell’ordinamento democratico rappresentativo non tollera soluzioni di continuità nell’operatività del sistema elettorale del Parlamento: una richiesta di referendum che esponga l’ordinamento a un tale rischio non potrebbe, pertanto, che essere dichiarata inammissibile»⁸.

A sostegno della declaratoria di inammissibilità cui la Corte pervenne con l’accennata sentenza n.5/1995 si è colta, comunque, la sostanziale diversità tra la situazione che si sarebbe determinata in caso di approvazione della proposta referendaria di abrogazione parziale – nel caso di specie del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 – e la situazione che la Corte, diversamente, esaminò in occasione delle istanze referendarie formulate per l’abrogazione parziale della legge 6 febbraio 1948, n. 29 (come modificata dalla legge 23 gennaio 1992, n. 33), non ritenendola ostativa alla declaratoria di ammissibilità. In quest’ultima pronuncia era stato affermato che la normativa di risulta avrebbe potuto dar luogo ad “inconvenienti” per ciò che riguardava, da un lato, «la diseguale proporzione in cui l’uno e l’altro sistema di elezione sarebbero destinati ad operare nelle singole regioni” e, dall’altro, “gli effetti che il passaggio al sistema maggioritario semplice determina in caso di ricorso alle elezioni suppletive, secondo la legge 14 febbraio 1987, n. 31, al fine di ricoprire i seggi rimasti vacanti per qualsiasi causa, e in particolare per effetto di eventuali opzioni». La Corte ha avuto modo di chiarire,

8. Cfr. Corte cost., sent. n. 5/1995, in *Giur. Cost.*, 1995, p.58.

però, che i menzionati inconvenienti attenevano al solo “modo di operare” del sistema elettorale di risulta, nel senso che vi introducevano elementi di possibile sperequazione o irrazionalità, i quali, tuttavia, ove anche avessero potuto dar luogo ad eventuali vizi di legittimità costituzionale (peraltro di per sé non rilevanti in sede di giudizio di ammissibilità, come evidenziato nella sentenza n.26/1987) certamente – come si affermò espressamente nella predetta sentenza n. 32/1993 - non incidavano sull’operatività del sistema medesimo, non producendo effetti paralizzanti sul meccanismo elettorale, tali da impedire il ricorso alle elezioni in mancanza di un intervento integrativo del legislatore⁹.

Il breve cenno all’orientamento espresso dalla Consulta nei giudizi rivenienti da istanze referendarie, necessita di un’integrazione in considerazione del fatto che, l’esigenza di proteggere gli organi costituzionali dalla possibilità, anche solo teorica di paralisi, ha investito la Corte anche in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi. L’impossibilità di rinnovare gli organi costituzionali (e nel caso in questione del Parlamento, sede deputata alla rappresentanza democratica ed espressione diretta della sovranità popolare) è stata considerata come un effettivo problema per l’equilibrio dell’ordinamento costituzionale e anche in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, la Corte costituzionale ha dovuto

9. Giova richiamare i passaggi motivi della succitata pronuncia n.5/1995, atteso che la Consulta ritenne di non condividere due essenziali argomenti posti dai promotori ricorrenti afferenti alla sussistenza di un dovere costituzionale di cooperazione del Parlamento affinché la volontà popolare sia integrata e tradotta ad effetto, dovere costituzionale derivante da una asserita superiorità in grado del referendum rispetto alla legge ordinaria approvata dalle Camere e dall’esistenza, comunque, nell’ordinamento di un principio di continuità delle leggi elettorali (desumibile dagli artt. 60 e 61 della Costituzione), e cioè di implicita ultrattività della legge abrogata fino alla piena operatività di quella nuova, con conseguente costante esistenza di un sistema elettorale funzionante. Quanto alla prima, la Corte osservò che: «anche ad ammettere, per pura ipotesi, che sussista un dovere del Parlamento, oltre che di natura politica, anche di carattere giuridico-costituzionale, di attuare e condurre a pieno effetto la volontà espressa dal corpo elettorale attraverso il referendum abrogativo, è decisivo rilevare che di fronte all’inerzia del legislatore, pur sempre possibile, l’ordinamento non offre comunque alcun efficace rimedio. Tale inerzia, ove si prolungasse oltre il termine di sessanta giorni fino al quale il Presidente della Repubblica può, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ritardare l’entrata in vigore dell’abrogazione, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, della legge n. 352/1970 (ovvero oltre quello più lungo eventualmente introdotto – ma pur sempre con legge – in deroga alla norma predetta, come avvenuto nel 1987), determinerebbe, nel caso in esame, come s’è visto, la crisi del sistema di democrazia rappresentativa, senza che sia possibile ovviarvi. In relazione alla seconda ragione sostenuta dai presentatori dell’iniziativa, la Corte ritenne di escludere: “che dai precetti contenuti negli artt. 60 e 61 della Costituzione possa trarsi il principio secondo cui, in assenza di una espressa previsione legislativa, l’applicabilità di una nuova normativa elettorale sia, in deroga ai criteri generali che regolano la successione delle leggi nel tempo e l’inizio e la cessazione della loro efficacia, automaticamente procrastinata fino a che la stessa non sia stata completata al fine di renderla operativa, con conseguente ultrattività medio tempore della legge anteriore: e ciò non può non valere anche in ordine ai rapporti tra abrogazione referendaria e normativa sottoposta a referendum».

pronunciarsi, ancora una volta, nella stretta morsa del bilanciamento tra interessi costituzionalmente tutelati.

Da un lato, l'eliminazione di una disposizione costituzionalmente illegittima, con conseguente inapplicabilità della legge elettorale, sussumibile nella categoria delle "leggi costituzionalmente necessarie", dall'altro, la salvaguardia di leggi come quella in esame, necessarie per la disciplina, il funzionamento e l'operatività degli organi costituzionali, a discapito di una piena "legalità costituzionale".

Alla luce della complessa dicotomia nella quale la Corte è chiamata a prendere una decisione bilanciando, di volta in volta, le due esigenze costituzionali che rischiano di essere sacrificate e optando per quella ritenuta preminente, essa potrà evitare di annullare le disposizioni viziate, se ritiene che l'impossibilità di applicare una legge costituzionalmente necessaria rappresenti un esito maggiormente lesivo dell'ordinamento costituzionale, come potrà anche annullare le disposizioni viziate rendendo inapplicabile la legge costituzionalmente necessaria, ove ritenga che alla permanenza nell'ordinamento del vizio da cui le disposizioni sono affette, sia preferibile rispetto alla paralisi di una disciplina costituzionalmente necessaria.

In questi anni non sono affatto mancate le occasioni, per i giudici della Consulta, per rendere manifesto l'approccio interpretativo ai singoli sistemi elettorali, le eventuali deformazioni e incongruenze. È indubbio, tuttavia, che al di là del suindicato particolare inquadramento della legge elettorale nel panorama legislativo operato dalla Corte, la disamina delle questioni sottoposte al vaglio della stessa ha trovato ulteriori complicazioni nella lavoro di ricerca della difficile coesione tra governabilità e rappresentatività.

3. L'occasione per il Giudice delle leggi si è presentata a seguito di due distinte richieste di *referendum* abrogativo inerenti la disciplina elettorale vigente nel 2011¹⁰.

10. Si tratta della L. 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) che aveva modificato il D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e abrogato il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n.536 (Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati) e, in relazione al Senato della Repubblica, il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n.533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) abrogando il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n.535 (Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica). Com'è noto, la legge n.270 del 2005 aveva introdotto una nuova formula elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, basata su un criterio proporzionale di riparto dei seggi tra liste bloccate, corretto da diverse soglie di sbarramento, con premio di maggioranza nazionale (per la Camera) e regionale (per il Senato) a favore della coalizione di liste o della lista più votata, indipendentemente dalla percentuale dei voti riportati. Tale formula era andata a sostituire quella previgente, dal 1993, fondata invece su un meccanismo di attribuzione dei seggi di tipo misto: per tre quarti, con criterio di tipo maggioritario, sulla base di collegi uninominali a turno unico; per il restante quarto, con criterio di tipo proporzionale.

Le modifiche erano state effettuate mediante interventi di diversa natura: sostituzione di interi articoli di legge, commi, singole frasi e/o parole; inserimento di nuovi articoli o commi e di nuove frasi e/o parole; abrogazione espressa di disposizioni e di interi atti legislativi; soppressione di singole frasi e/o parole.

Per la Corte, l'iniziativa venne recepita, nella sentenza n.13/2012, come un'ulteriore occasione per ribadire la diversa natura dei giudizi in ordine al sindacato di legittimità costituzionale delle leggi rispetto a quelli finalizzati al controllo di ammissibilità delle richieste referendarie in conformità ai requisiti fissati in materia dall'art. 75 Cost. e dalla propria giurisprudenza, potendosi spingere solo «sino a valutare un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi» essendole preclusa, invece, ogni ulteriore valutazione¹¹. La differenza tra le due succitate richieste referendarie, aventi identica finalità, si sostanziava nel fine abrogativo totale, allo scopo di restituire efficacia alla legislazione elettorale in precedenza vigente (introdotta nel 1993) per la prima, nella istanza di abrogazione delle più significative disposizioni della medesima legge, per la seconda, ma sempre con il fine, sia pur sostanziale, di produrre di fatto l'effetto abrogativo totale.

La declaratoria di inammissibilità di entrambe le richieste aventi ad oggetto, come detto in precedenza, categoria delle leggi ritenute dalla giurisprudenza della Corte come *costituzionalmente necessarie*, la cui esistenza e vigenza sono indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale della Repubblica è stata edificata sulla duplice condizione: l'omogeneità e la riconducibilità ad una matrice razionalmente unitaria dei quesiti referendari (in ossequio ai principi statuiti con la citata pronuncia n.16/78) e, inoltre, che all'esito della tornata referendaria, ne «risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo» (principio evidenziato in precedenza contenuto nelle pronunce n.32/1993 e, più recentemente, nn.15 e 16 del 2008).

Con l'occasione, la Corte ha chiarito che i quesiti referendari in materia elettorale non possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma possono necessariamente concernere solo parti di essa, la cui ablazione lasci in vigore comunque una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo. E ciò al fine di scongiurare che l'ef-

11. Si tratta della sentenza n.13/2012, in *Giur. cost.* 2012, p.85. Tra le manifeste esplicitazioni di tale regola infettibile, si vedano le motivazioni addotte nelle già citate pronunce n.15/2008 e 16/2008; si veda anche la sentenza n.25/2004, in *Giur. cost.* 2004, 412.

fetto ablativo dell'iniziativa referendaria, possa produrre la totale assenza di una legge costituzionalmente necessaria che, in quanto tale, deve essere operante e auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza. L'esplicito richiamo operato al precedente orientamento, cui si è accennato nel paragrafo precedente (sentenze n.29/1987 e n.5/1995), è utilizzato dalla Consulta per ribadire con fermezza che gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti neppure temporaneamente alla eventualità di paralisi di funzionamento, «anche soltanto teorica», con la conseguenza della costante e necessaria operatività delle leggi elettorali relative a tali organi.

Il profilo innovativo accluso alla parte motiva della sentenza n.13/2012 afferisce al giudizio di ferma opposizione al convincimento dei soggetti presentatori che, nell'ipotesi di esito favorevole all'abrogazione, si determinerebbe l'automatico ripristino dell'efficacia della precedente legislazione elettorale; sicché l'abrogazione referendaria, in tal modo, produrrebbe la reviviscenza degli atti legislativi modificati e abrogati dalla legge n.270 del 2005, nella versione precedente all'approvazione di quest'ultima: D.P.R. n. 361 del 1957, D. Lgs. n.536 del 1993, per la Camera dei deputati; unitamente ai decreti legislativi nn. 533 e 535 del 1993, per il Senato della Repubblica.

A fondamento di tale diniego è stato chiarito che l'avanzata tesi della reviviscenza di disposizioni a seguito di abrogazione referendaria non può essere accolta, perché fondata su una visione "stratificata" dell'ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti con l'effetto che tornerebbero in vigore disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze imprevedibili per tutti gli organi e ricadute negative in termini di certezza del diritto¹².

In tal senso, la Corte ha ritenuto opportuno rammentare che il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, comunque diverse da quella in esame¹³. Da escludersi, sempre quale effetto dell'esito favorevole all'abrogazione, la cosiddetta riespansione, che si verifica, ad esempio, nel rapporto tra due di-

12. Si tratta di affermazioni che possono desumersi anche in altre pronunce (per tutte, si vedano le sentenze della Corte costituzionale n.422/1995 in *Giur. cost.* 1995, 3255; n.40 del 1997, *ivi*, 1997, 364; n.31 del 2000, *ivi*, 2000, 215; n. 24 del 2011, *ivi* 2011, 247; n.28 del 2011, *ivi* 2011, 333. Il pensiero espresso dalla costante giurisprudenza costituzionale è proteso verso l'inidoneità dell'esito abrogativo di un referendum a rendere nuovamente operanti norme già espunte dall'ordinamento dalla giurisprudenza costituzionale.

13. Cfr. sul punto le motivazioni rese con le pronunce n.294 del 2011, in *Giur. cost.*, 2011, 4148; n.74 del 1996, *ivi* 1996, 699; n.310 del 1993, *ivi* 1993, 2542; ord. n.306 del 2000, *ivi* 2000, 2323, sent. n.1 del 1956, *ivi* 1956, 1.

discipline delle quali una generale, l'altra speciale, per cui la disciplina generale produce i propri effetti sulle fattispecie in precedenza regolate dalla disciplina speciale abrogata; nel caso di specie, la legge n.270 del 2005, rileva la Corte, «ha introdotto una nuova legislazione elettorale, alternativa a quella previgente e, rispetto a quest'ultima, né derogatoria né legata da un rapporto di specialità». Come da escludersi che la reviviscenza possa operarsi in via presuntiva, atteso che l'istituto referendario ha carattere esclusivamente abrogativo, da intendersi «quale atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa» che, in quanto tale, non può direttamente costruire una (nuova o vecchia) normativa¹⁴.

In definitiva, come affermato nel 1987 dai giudici della Consulta, il referendum popolare abrogativo rappresenta uno strumento insufficiente, in quanto idoneo a produrre un mero effetto *ablatorio sine ratione*; diretto corollario è che la disciplina normativa elettorale di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale può essere abrogata, nella sua interezza, esclusivamente con una nuova disciplina, compito che solo il legislatore è in grado di assolvere¹⁵.

4. Infinite pieghe interpretative ha assunto, infine, l'eterno dilemma in epigrafe indicato, ossia quale sia il giudizio di preferenza tra i parametri connessi alla rappresentatività e alla governabilità in un sistema elettorale.

La ricerca di un giusto equilibrio tra rappresentatività e governabilità, tra voto alla lista e voto alla persona, tra rappresentanza nazionale e rappresentanza territoriale, tra potere dei partiti e potere del corpo elettorale ha sollecitato da sempre la dottrina che ha manifestato un diffuso interesse per la problematica, in ordine alla quale la Corte costituzionale non ha fatto mancare il proprio apporto interpretativo, soprattutto nell'ultimo decennio.

L'intervento della Corte costituzionale è stato nuovamente sollecitato nel 2014, non più in seno al vaglio di ammissibilità referendaria, ma per sindacare sulla pretesa illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche sino alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, nella parte relativa all'attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché sulla disciplina inerente le modalità di espres-

14. Così Corte cost. (sentenza n.29 del 1987, in *Giur. cost.*, 1987, 166; n.33 del 2000, ivi, 2000, 250; 34 del 2000, ivi 2000, 266). Opinando diversamente il *referendum*, perderebbe la propria natura abrogativa diventando approvativo di nuovi principi e surrettiziamente propositivo (cfr. sul punto, sentenza n. 28 del 2011, in *Giur. cost.*, 2011, n.23 del 2000, ivi 2000, 168 e 13 del 1999, ivi 1999, 86), ma si tratterebbe di un'ipotesi non consentita dalla Carta costituzionale, atteso che il referendum non può introdurre una nuova statuizione, "*non ricavabile ex se dall'ordinamento*" (in tal senso, Corte cost. sentenza n.36 del 1997, in *Giur. cost.* 1997, 316).

15. Cfr. Corte cost. sentenza n. 29 del 1987, in *Giur. cost.* 1987, 166.

sione del voto come voto di lista, nella parte che non consentiva all'elettore di esprimere alcuna preferenza¹⁶.

Tali disposizioni, secondo l'assunto dell'Organo rimettente, si palesavano in aperta violazione dell'art. 3 Cost., 1, secondo co. e 67 Cost., in quanto, non subordinando l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, determinerebbero irragionevolmente un'oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica.

Le doglianze mosse erano fondate sul meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza, ritenuto manifestamente irragionevole e in palese contrasto con l'esigenza di assicurare la governabilità, sia in quanto atto ad incentivare il raggiungimento di accordi tra le liste al solo fine di accedere al premio, senza scongiurare il rischio che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio possa sciogliersi, sia in quanto capace di provocare alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe stata in grado di eleggere gli organi di garanzia che restano in carica per un tempo più lungo della legislatura.

Infine, adottando tale modalità di attribuzione del premio di maggioranza, sarebbe stata violato il principio di eguaglianza del voto e cioè la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso secondo il dettato dell'art. 48, secondo co., Cost.. Analoghe censure sono rivolte all'art. 17 del D. Lgs. n.533 del 1993, nella parte in cui non subordinava l'attribuzione del premio di maggioranza su scala regionale al raggiungimento di una soglia minima di voti, determinando, irragionevolmente, una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica e creando un meccanismo intrinsecamente irrazionale, in contrasto con lo scopo di assicurare la governabilità.

In sostanza, la difformità del premio da Regione a Regione, avrebbe potuto generare, quale risultato finale, un rovesciamento di quello ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, a danno del funzionamento della forma di governo parlamentare, (nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere ex art. 94, primo co., Cost.) e del corretto esercizio della funzione legislativa (che l'art. 70 Cost. attribuisce alla Camera e al Senato).

Altre censure, infine, venivano formulate nei confronti di quelle disposizioni legislative vigenti in materia, che non consentendo all'elettore di esprimere alcuna preferenza per i candidati, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la

16. Cfr. Corte cost. sentenza n.1 del 2014, in *Giur. cost.* 2014, 1.

designazione di tutti i candidati, avrebbero reso il voto sostanzialmente “indiretto”. E ciò sul presupposto che i partiti non potrebbero sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presupporrebbe l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori cui, di fatto, verrebbe sottratta la facoltà di scegliere l’eletto, impedendo al voto di essere libero e personale.

La Corte, nella parte motiva, prende le mosse dalla considerazione che le questioni di legittimità costituzionale sollevate erano da ritenersi sicuramente ammissibili, perché concernenti atti legislativi necessari per le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico – rappresentativo. Opinando diversamente, si sarebbe creata una “zona franca” nel sistema di giustizia costituzionale, proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico determinandosi, così, un’intollerabile *vulnus* per l’ordinamento costituzionale.

Entrando nel merito delle questioni affrontate, sul premio di maggioranza assegnato per la elezione della Camera dei deputati la Corte ha evidenziato che la «determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa» e che le disposizioni censurate, pur dirette ad agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale mediante un meccanismo premiale, non si limitano, tuttavia, ad introdurre un correttivo al sistema di trasformazione dei voti in seggi, ma finiscono per rovesciare la *ratio* della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, cioè quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare. Così facendo si sarebbe creata un’eccessiva «divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.». L’accennata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare appare incompatibile con i principi costituzionali e capace anche di determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto.

A medesime argomentazioni la Corte approda in relazione alle censure sollevate sul premio di maggioranza per le elezioni del Senato della Repubblica, che comprime la rappresentatività dell’assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l’efficienza decisionale del sistema), in violazione del principio di eguaglianza del voto, oltreché degli artt. 1, secondo co., 3, 48, secondo co., e 67 Cost.

La disciplina censurata, infatti, «stabilendo che l'attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea». Il rischio è fondato, ossia vanificare il risultato che si intende conseguire con un'adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo. Infine, le disposizioni che non consentono all'elettore di esprimere alcuna preferenza, a detta della Corte, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione e la collocazione in lista di tutti i candidati, renderebbero il voto sostanzialmente "indiretto", posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale.

Ne deriverebbe un voto di preferenza esclusivamente per la lista, che priverebbe l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti, alterando, per l'intero complesso dei parlamentari, il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti e coartando la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare¹⁷.

In conformità con il più recente e consolidato orientamento, cui si è fatto richiamo in precedenza, stante la particolare natura delle leggi elettorali di "leggi costituzionalmente necessarie", (in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali) dovendosi, inoltre, scongiurare l'eventualità di «paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 88 Cost.» la Corte evidenzia, infine, come la normativa di risulta sia «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo»¹⁸.

17. A tal proposito, la Corte richiama quanto chiarito nell'ordinanza 79/2006 (in *Giur. cost.* 2006, 661), ossia che «le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee – quali la "presentazione di alternative elettorali" e la "selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche" – non consentono di desumere l'esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell'ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost.». L'obiettivo di tali funzioni deve essere quello di agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati.

18. In tal senso, in parte motiva, la sentenza n.13 del 2012, in *Giur. cost.*, 2012, 85 ss. e, analogamente, le sentenze n.15 del 2008, ivi 2008, 164; n.16 del 2008, ivi 2008, 202; n.13 del 1999, ivi 1999, 86 ss.;

5. Tra gli effetti della decisione n.1/2014 della Consulta, vi è senz'altro quello dell'emanazione della nuova legge elettorale, che fu varata dopo alcuni mesi di latenza conseguenti a svariati emendamenti e modifiche ai progetti di legge presentati dalla fine del 2013 al 2015¹⁹.

La Corte costituzionale, come accennato, nel gennaio del 2014, aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della L. n.270/2005, annullando il premio di maggioranza e introducendo la possibilità di esprimere un voto di preferenza, così determinando la permanenza di una legge elettorale di risulta rimasta in vigore, senza peraltro essere mai stata effettivamente utilizzata, per l'elezione della Camera fino alla sua ulteriore sostituzione con nuovo provvedimento di legge.

L'espunzione delle disposizioni colpite da declaratoria di incostituzionalità, ha disegnato due sistemi di elezione per le due Camere con elementi concordanti ed elementi divergenti: ad accomunare residua la configurazione di un sistema elettorale proporzionale con soglie di sbarramento, mentre il profilo di maggiore divergenza afferisce alla previsione di un *premio di maggioranza* per l'elezione della sola Camera dei deputati, situazione normativa non del tutto inedita, se si pensa alla legge n.148 del 1953 che prevede un premio di maggioranza per la sola Camera dei deputati.

Lasciando ad altra sede la disamina più analitica degli elementi di raffronto tra i due sistemi elettorali residuati dalle pronunce della Corte costituzionale del 2014 e del 2017, può ritenersi che innanzi alle 'asimmetrie' delle due leggi allora vigenti per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato, gli strumenti a disposizione della Corte non le consentissero di procedere oltre.

Con la sentenza n. 1/2014 la Corte, come detto, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale del premio di maggioranza, come allora era articolato, perché generava un'eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo di rappresentanza politica, al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare (art.1 co. 2 Cost.).

Con la successiva sentenza n.35/2017, chiamata a giudicare su svariate questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n.52 del 2015, la Corte ha accolto la questione relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione, consentendo la soprav-

n.26 del 1997, ivi 1997, 184; n.5 del 1995, ivi 1995, 58 ss.; n.32 del 1993, ivi 1993, 219; n.47 del 1991, ivi 1991, 310 e n.29 del 1987, ivi 1987, 166 ss..

19. Si tratta della L. 6 maggio 2015, n. 52, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, 8 maggio 2015.

vivenza del solo criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione (art. 85 del D.P.R. n.361 del 1957), dichiarando, infine, la legge elettorale (residua) suscettibile di immediata applicazione.

La doverosa premessa cui prende le mosse la Corte, in un processo di successione continua ed inscindibile con la pronuncia del 2014, si fonda sulla facoltà rimessa al legislatore di innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, con la sola limitazione che tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa.

Si premette, sul punto, che nel sistema delineato dalla legge n.52 del 2015, il turno di ballottaggio non viene ad essere costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione, considerato che al turno di ballottaggio accedono le sole due liste più votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra liste. Rimanendo immutata la ripartizione percentuale dei seggi anche dopo lo svolgimento del turno di ballottaggio, esso assume la funzione di individuare la lista vincente, ossia a consentire ad una lista il raggiungimento di quella soglia minima di voti che nessuna aveva invece ottenuto al primo turno.

Nel dettaglio, la sentenza evidenzia come la legge sottoposta a censura, prevedendo una competizione tra due sole liste, pone in essere condizioni che rendono inevitabile l'acquisizione della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da parte della lista vincente; in tal senso, il ballottaggio, dovendo costituire una mera prosecuzione del primo turno di votazione, sarebbe caratterizzato da un premio di maggioranza e non di governabilità.

Parimenti, le disposizioni che disciplinano l'attribuzione di tale premio al ballottaggio andrebbero a comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto, riproducendo così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella richiamata pronuncia del 2014; l'esigenza di assicurare stabilità al Governo, di sicuro interesse costituzionale, rischierebbe di comportare un eccessivo sacrificio degli altri principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando "artificialmente" una lista che vanta un consenso limitato, in maggioranza assoluta.

Come evidenziato nella parte motiva, «il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all'assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell'attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell'art. 48, secondo comma, Cost.».

La variabile del premio assegnato all'esito di un ballottaggio, non può neppure

essere accostato alle esperienze, proprie di altri ordinamenti, ove al ballottaggio si ricorre, nell'ambito di sistemi elettorali maggioritari, per l'elezione di singoli rappresentanti in collegi uninominali di ridotte dimensioni, ove il secondo turno è funzionale all'obiettivo di ridurre la pluralità di candidature e dunque alla elezione di un solo candidato, anche a garantirne l'ampia rappresentatività nel singolo collegio. Viceversa, nella nostra forma di governo parlamentare, la Camera dei deputati è una delle due sedi della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.) che, unitamente al Senato della Repubblica, concede la fiducia al Governo ed è titolare delle funzioni di indirizzo politico (art. 94 Cost.) e legislativa (art. 70 Cost.); l'applicazione di un sistema con turno di ballottaggio risolutivo, a scrutinio di lista, dovrebbe necessariamente tenere conto della specifica funzione e posizione costituzionale di tale assemblea ed ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività.

Sicché, le condizioni cui la legge n.52 del 2015 aveva sottoposto l'accesso al ballottaggio non si manifestavano allineate a tutte le suindicate esigenze, né avrebbe potuto la stessa Corte modificare le modalità di assegnazione del premio all'esito del ballottaggio con eventuali correttivi, utilizzando interventi manipolativi o additivi che avrebbero sconfinato in un precipuo compito assegnato al legislatore al quale il giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti d'intervento, non può sostituirsi.

Peraltro, eventuali interventi in tal senso dei giudici della Consulta, avrebbero rischiato di conservare vigenza ad una disciplina elettorale immediatamente applicabile, complessivamente inidonea a garantire l'immediato rinnovo dell'organo costituzionale elettivo. La normativa che resta, invece, in vigore a seguito della caducazione del citato comma 5 dell'art. 83 del D.P.R. n. 361 del 1957 è, a parere della Corte stessa, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, così come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale.²⁰

In definitiva, come accennato, in piena continuità con i rilievi del 2014, la Corte ha ribadito, con la pronuncia n.35/2017, quali siano gli effettivi limiti costituzionali per la legge elettorale, rievocando i principi di rappresentatività dell'Assemblea politica (artt. 1, 56 e 57 Cost.) in linea con l'esigenza di garantire la "complessiva

20. Sul punto, oltre alla già citata sentenza n.1 del 2014, si vedano sentenze n.13 del 2012, n. 16 e 15 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991, n. 29 del 1987. L'osservazione allude alla circostanza che, qualora, all'esito del primo turno, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia ottenuto almeno il 40% del totale dei voti validi espressi, s'intende che resta fermo il riparto dei seggi – tra le liste che hanno superato le soglie di sbarramento di cui all'art. 83, co.1, numero 3, del D.P.R. n. 361 del 1957 – ai sensi del comma 1, numero 4, del medesimo art. 83.

funzione che spetta ad un'assemblea elettiva nel contesto di un regime parlamentare"; il principio di ragionevolezza, uguaglianza del voto e proporzionalità ai fini del rapporto tra voto in entrata e voto in uscita, nel senso di consentire agli elettori di incidere nella scelta dei candidati, traducendone quella che è stata qualificata come una loro "legittima aspettativa"²¹. Altrettanto meritevoli di "ossequio costituzionale" per la legge elettorale, sono la stabilità del governo del Paese e la rapidità del processo decisionale.

La Corte lascia trapelare che vi sia un principio – da taluni interpretato come un rinvio ad una regola di buon senso, più che ad un principio costituzionale – per cui per i due rami del Parlamento debbano avere sistemi elettorali sufficientemente omogenei da «non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare», cioè che «i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee».

La Corte, però, non ha inteso fornire alcuna indicazione sulle modalità attraverso le quali conciliare limiti ed obiettivi (quelli sì espressamente indicati) in una ipotesi di legge elettorale valida per entrambe le Camere, allineandosi con il suo precedente intervento del 2014, così lasciando ogni decisione al legislatore. Unica indicazione esplicita, in tal senso, si manifesta l'auspicio di vedere alla luce una legislazione "omogenea" per le due Camere.

6. Gli esiti delle pronunce costituzionali n. 1/2014 e n. 35/2017, hanno di fatto 'sollecitato' il Parlamento a varare la nuova legge elettorale, sulla quale è stato operato un lavoro di sintesi, in un unico testo normativo, di svariati progetti di legge di iniziativa parlamentare. Il testo definitivo è stato approvato in via definitiva dal Senato il 26 ottobre 2017, dando vita alla L. n.165/2017, entrata in vigore il successivo 12 novembre 2017 e già applicata il recente 4 marzo 2018, nel corso delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica²².

Si tratta una nuova legge elettorale, basata – sia per il Senato che per la Camera – su un sistema misto di attribuzione dei seggi, per una parte proporzionale e per altra parte maggioritario, con suddivisione del territorio nazionale, in collegi uninominali, collegi plurinominali e circoscrizioni²³.

21. Corte cost., sentenza n.35 del 2017, in *Giur. cost.*, 2017, 225.

22. Si tratta della L. 3 novembre 2017, n. 165, «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali», in G.U. Serie Generale n.264 del 11-11-2017. La nuova legge elettorale segna il ritorno ad un sistema elettorale misto maggioritario-proporzionale, già sperimentato tra il 1993 e il 2005.

23. Nello specifico, la determinazione dei collegi elettorali è stata effettuata, sulla base della delega

La legge n.165/2017 ha impiantato un nuovo sistema elettorale cercando di privilegiare da un lato la rappresentanza proporzionale, consentendo anche alle liste minori (che raggiungono almeno il 3%) di trovare una legittima rappresentanza parlamentare e da altro lato, la stabilità, promuovendo il collegamento in coalizioni e tentando di rinsaldare il rapporto tra elettori ed eletti, ricorrendo ad alcuni accorgimenti, quali i collegi uninominali e le liste corte.

Si tratta di accorgimenti tecnici che il legislatore ha inteso apprestare per coniugare le richiamate esigenze di rappresentatività e governabilità che ogni sistema elettorale deve soddisfare. In tal senso, il rischio da più parti evidenziato, si fonda proprio sulla commistione tra metodo proporzionale e maggioritario e sul collasso interno delle coalizioni pre-elettorali che potrebbe generarsi, così determinando una frammentazione pericolosa ed una disgregazione parlamentare potenzialmente prodromica di un'instabilità governativa. E ciò in considerazione del fatto che le alleanze tra partiti, non creando un vincolo politico-istituzionale tra le liste collegate, lascerebbe ciascuna forza libera di gestire il mandato parlamentare in modo

legislativa prevista dalla legge, con il D. Lgs. n.189 del 2017, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per l'elezione alla Camera dei deputati sono stati definiti 232 seggi uninominali (compresivi di un seggio per la Val d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto Adige), 386 seggi assegnati nei collegi plurinominali e 12 seggi della circoscrizione estero. Al Senato, i collegi uninominali sono 116, quelli plurinominali 193 e 6 quelli assegnati all'estero. Nei collegi uninominali è eletto il candidato più votato, in quelli plurinominali l'assegnazione dei seggi avviene con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni che hanno superato le soglie di sbarramento. Nei listini dei collegi plurinominali, i candidati (minimo 2, massimo 4) devono essere alternati per genere. Nel complesso delle candidature uninominali presentate da un singolo partito, poi, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Inoltre, né gli uomini né le donne possono essere rappresentati nella posizione di capolista in misura superiore al 60%. Un candidato può presentarsi in un solo collegio uninominale ma può presentarsi anche in (non più di) 5 listini plurinominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento è del 3% dei voti validi a livello nazionale per le liste che si presentano da sole, mentre le coalizioni, per essere considerate tali, devono superare il 10%. Al Senato, comunque, sono ammesse anche le liste che in una sola regione superano il 20% dei voti in quel territorio; così come i voti dei partitini coalizzati che non superano l'1% sono dispersi, mentre quelli ricevuti dalle piccole liste comprese in una coalizione che si piazzano tra l'1 e il 3% sono distribuiti tra tutti i partiti della coalizione che hanno superato la soglia del 3%. Non si può praticare il voto disgiunto, perché c'è un'unica scheda, con la previsione di tre distinte possibilità: 1) se l'elettore barra solo il nome del candidato uninominale il suo voto è trasferito anche al partito collegato o, in caso sia appoggiato da una coalizione, attribuito "pro quota" alle liste alleate; 2) se si tracciano due "X", sul simbolo della lista e sul simbolo della lista collegata, il voto va al partito prescelto e non agli alleati; 3) Se si traccia una X sulla lista, il voto va anche al candidato "uninominale". Infine, i collegi plurinominali sono molto piccoli. Per la Camera, in ognuno di essi si possono eleggere al minimo 3 e al massimo 8 deputati. Al Senato, in ognuno di essi si possono eleggere al minimo 2 e al massimo 8 senatori. Norme particolari per la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Molise. In più ci sono i 6 senatori e i 12 deputati eletti nei "collegi esteri", come previsto dalla riforma costituzionale del 2001. I listini dei candidati (ogni lista può indicare non meno di due e non più di 4 candidati) sono "bloccati", cioè l'elettore non può esprimere preferenze.

autonomo, senza dover rimanere necessariamente legata alle altre liste alleate. Tale fenomeno, pur se peculiare di un criterio proporzionale, potrebbe portare alla compressione della sovranità popolare da un lato e alla creazione di maggioranze molto fluide e variabili dall'altro.

Anche dell'accennata novella è stata investita di recente la Consulta a seguito di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto in merito alla supposta violazione delle prerogative del corpo elettorale, sancite da norme costituzionali e da norme della C.E.D.U.

Nello specifico, l'esame della Corte costituzionale è stato invocato per la preliminare valutazione di ammissibilità, tre ricorsi per conflitto di attribuzione (n.5/2017, n.6/2017 e n.7/2017) inerenti la procedura di approvazione, da parte della Camera dei deputati, della legge 6 maggio 2015, n.52 recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati" e, per quanto attiene il solo conflitto n.7/2017, anche le procedure di approvazione, da parte delle assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente della proposta di legge (A.C. n.2352 e dell'A.S. n.2941) recanti «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali».

Tali conflitti, sollevati da alcuni parlamentari sono stati rivolti nei confronti della Camera dei deputati, e "ove occorra", anche nei confronti del Governo e nei confronti del Senato della Repubblica sulla base della pretesa lesione delle loro prerogative costituzionali e di quelle del corpo elettorale, conseguenti all'approvazione della legge n. 52 del 2015 e degli atti parlamentari specificamente individuati, a seguito della posizione della questione di fiducia, da parte del Governo, nell'iter di approvazione di una proposta di legge in materia elettorale. Secondo l'interpretazione dei ricorrenti, l'articolo 72 della Costituzione e i regolamenti parlamentari escluderebbero la facoltà, per il Governo, di porre la questione di fiducia che produce l'effetto di comprimere il dibattito parlamentare.

La Corte, a sostegno della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto le leggi n.52 del 2015 e n.165 del 2017, cui è pervenuta con le ordinanze nn. 277 e 280 del 12 dicembre 2017, ha posto anzitutto la carenza tra gli atti introduttivi dei conflitti della necessaria indicazione con chiarezza e univocità dei poteri ricorrenti, delle competenze costituzionali menomate e dell'oggetto della pretesa; in tal modo non si è consentito alla stessa Corte di comprendere, in particolare, in quale veste si siano presentate le persone fisiche ricorrenti (ossia come singoli parlamentari o come rappresentanti del proprio gruppo parlamentare, come cittadini elettori oppure ancora, più genericamente, come soggetti politici). Sul punto, la Corte ha ribadito che, ai fini della ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri, non è sufficiente che sia lamentata la lesione di plurimi parametri costituziona-

li da parte degli atti impugnati, ma occorre che il ricorrente abbia cura di motivare la ridondanza delle asserite lesioni sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali, come già di recente affermato nella sentenza n.262 del 2017²⁴. Inoltre, nella parte motiva, è stata evidenziata un'incongruenza, avendo i ricorrenti contestato al Governo di aver richiesto – e alla presidenza di entrambe le Camere di aver ammesso – le questioni di fiducia su entrambe le leggi elettorali oggetto di giudizio, da un lato chiedendo, però, di riportare la situazione parlamentare al momento immediatamente antecedente alla data in cui il Governo ha posto la prima questione di fiducia sulla legge 3 novembre 2017, n.165, dall'altro pretendendo, contestualmente, l'annullamento della pregressa legge n.52 del 2015.

Peraltro, le censure di illegittimità costituzionale della legge n.165 del 2017 non si sono limitate a quelle relative alla procedura parlamentare, ma sono state estese anche sul suo contenuto, ma ancora una volta, senza la necessaria dimostrazione della ridondanza di tali vizi sulle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti, come accennato in precedenza. Tra i profili che suscitano particolare interesse nella disamina operata dai giudici della Consulta vi è sicuramente, *in primis*, quello relativo alla legittimazione processuale di soggetti parlamentari e di cittadini-elettori, individualmente o in forma associata, a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri e, inoltre, quello relativo al presunto abuso, nel caso di specie, dell'utilizzo della questione di fiducia e della conseguente incidenza di tale abuso sulla tutela del corpo elettorale quale espressione della sovranità popolare, sulla libertà di voto dei parlamentari, sull'esercizio del loro libero mandato, oltreché sulla forma di governo parlamentare e sull'intera dinamica della rappresentanza politica nazionale.

Ancor più di recente, sono state mosse altre censure di presunta illegittimità costituzionale della vigente legge n.165 del 2017, prevalentemente incentrate sulla previsione delle soglie di sbarramento per la quota proporzionale e sulle criticità nell'applicazione delle medesime; sulla pretesa illegittimità della contestuale candidatura in un collegio e in uno più collegi plurinominali; della proclamazione del deputato, eletto in più collegi plurinominali, nel collegio in cui abbia ottenuto la minore cifra elettorale. I rilievi sono stati indirizzati anche alle "liste bloccate" an-

24. Si ribadisce, nella parte motiva, che nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato la Corte costituzionale non è chiamata a decidere singole questioni di legittimità costituzionale di atti normativi, sollevate in relazione a specifici parametri costituzionali, bensì ad assicurare l'ordine costituzionale delle competenze tra gli organi in conflitto. In tal senso, le singole censure mosse in relazione alla violazione di diritti individuali, ovvero in ordine alla lesione di specifici parametri costituzionali, devono essere valutate alla luce del tipo di giudizio instaurato, nel corso del quale occorre che il ricorrente abbia cura di motivare la ridondanza di tali asserite lesioni sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali. Proprio sull'allegata violazione di tale sfera che la Corte è chiamata a pronunciarsi.

che in virtù delle pluricandidature e della previsione di una sola scheda elettorale, senza voto disgiunto. Per non parlare di tutti gli innumerevoli ricorsi proposti da alcuni dei candidati che non sono stati eletti nell'ultima tornata elettorale del 4 marzo 2018, fondati sulla contestazione del meccanismo di assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali e sulla consequenziale violazione del principio di proporzionalità tra gli abitanti di una determinata area del Paese e i suoi rappresentanti nelle Camere. Si tratta di questioni giuridiche altrettanto complesse, sulle quali non è escluso che non si decida di investire ancora una volta della questione proprio i giudici della Consulta.

Le indicazioni di sintesi che offrono i ripetuti interventi del legislatore sulla disciplina elettorale, in uno con le reiterate pronunce di incostituzionalità sulla stessa, nel corpo delle quali la Corte non ha potuto esimersi dall'estendere i limiti del suo sindacato, ciò al fine di evitare la formazione di sezioni legislative immuni al giudizio di legittimità costituzionalità – tra le cui maglie avrebbero rischiato di trovare protezione anche le leggi elettorali caratterizzate da un eccesso di difformità con l'assetto costituzionale – inducono a ritenere che la materia elettorale sia, di fatto, diventata un terreno di 'scontro' tra le forze parlamentari, ben oltre la costante ricerca di un necessario contemperamento tra le richieste di governabilità e di rappresentatività, anziché identificarsi come la sede più congeniale per la composizione delle stesse forze.

Il tal senso, il necessario interesse per la conformazione delle leggi elettorali e l'incessante ricerca dei sistemi più idonei a garantire il miglior equilibrio tra le esigenze di governabilità e rappresentatività, rischia di cedere il passo al cospetto di strumentalizzazioni o di abusi di nuove, diversificate e spesso improvvisate iniziative tese a sollecitare il sindacato della Corte costituzionale, senza avere ben chiari, preventivamente, gli effetti che possono determinare.

È pur vero, però, che gli effetti prodotti dalle singole formule elettorali non possono essere tutti preventivabili con estrema certezza, essendo soggetti alle variabili estranee ai profili giuridici, sicché sono rimessi comunque al riscontro offerto dalle singole tornate elettorali, ma l'auspicio è che si possa tendere, con buon senso, ad un equilibrio collettivo più solido e duraturo. In tale prospettiva, potrebbe giovare da un lato l'incremento della visione prospettica nelle scelte poste a sostegno delle riforme elettorali e dall'altro il recupero di una maggiore accortezza e moderazione nel ricorso al sindacato della Corte Costituzionale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- A.A.V.V. (2015), *Forum sull'Italicum: nove studiosi a confronto*, a cura di Ruggeri A. e Rauti A. Torino: Giappichelli.
- A.A.V.V. (2011), *Rappresentare e governare*, a cura di de Vergottini – Frosini T.E. Padova: CEDAM.
- Ainis M. (2015), Il bipolarismo e i suoi nemici, in *Rass. Parlam.*, n.2, pp. 237-244.
- Ainis M. (2011), Quale sistema elettorale, quale democrazia? in *Percorsi costituzionali*, n. 1, pp. 19-23.
- Amato G. (1981), I sistemi elettorali in Italia: le difficoltà del cambiamento, in *Quad. cost.*, n. 3, p. 521 ss..
- Amato, G. (2014), L'impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità, in *Guida dir.*, fasc. 17, 87.
- Azzariti G. (1995), Referendum, leggi elettorali e Parlamento: la forza delle decisioni referendarie nel sistema di democrazia rappresentativa, in *Giur. cost.*, n.1, pp.88-103.
- Azzariti G. (1999), La resistibile ascesa del referendum sui sistemi elettorali: sull'ammissibilità del quesito dichiarata dalla Corte costituzionale: Corte cost. 28 gennaio 1999 n. 13, in *Giur. cost.*, n. 2, pp. 1283-1290.
- Azzariti G. (2008), Sistemi elettorali e crisi della rappresentanza politica, in *Italianieuropei*, n. 1, p. 77 ss..
- Azzariti G. (2010), Brevi annotazioni sui sistemi elettorali e la crisi della rappresentanza politica, in *Il diritto fra interpretazione e storia: liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati* / a cura di Cerri A., Häberle P., Jarvad I.M., Ridola P., Schefold D. Roma: Aracne, Vol. 1, p. 115-124.
- Balduzzi R. – Cosulich M. (2005), In margine alla nuova legge elettorale politica, in *Giur. Cost.*, n. 6, pp. 5179-5206.
- Barbera A. (1990) Verso una democrazia immediata, in *Oltre la proporzionale: nuovi materiali per la riforma elettorale in Italia* (a cura di Di Nuoscio E.). Manduria: Lacaia, p. 89-110.
- Barbera A. (2011), Come discutere di sistemi elettorali, in *Percorsi costituzionali*, n. 1, pp. 25-37.
- Barbera A., (2012), Dopo il «no» della Corte al referendum elettorale, in *Quad. cost.*, n. 1, p. 95-98.
- Barbera A. (2013a), Quali riforme elettorali?, in *Italianieuropei*, n. 9/10, p. 44 ss.
- Barbera A. (2013b), Una risposta alla crisi del sistema politico: uninominale a doppio turno ed elezione diretta del Capo dello Stato?, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, p. 249-270.
- Barbera A. (2014), Audizione sui temi concernenti le riforme elettorali svolta presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, in *Forum Quad. cost.*, n.1, p. 1-10.
- Barbera A. (2015), La nuova legge elettorale e la «forma di governo» parlamentare, in *Quad. cost.* n. 3, p. 645-678.
- Barbera A., (2016), Nuova legge elettorale, riforma del Senato e “forma di governo”, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*. Torino: Giappichelli, I, p. 123-145.
- Bin R. (2017), Chi è responsabile delle «zone franche»? : Note sulle leggi elettorali davanti alla Corte, in *Forum Quad. cost.*, n. 6, pp.1-5.
- Caravita B. (2014a), La riforma elettorale alla luce della sent. 1/2014, in *Federalismi.it*, n. 2, p. 1-7.
- Caravita B. (2014b), Questioni di metodo e questioni di contenuto nelle riforme costituzionali e elettorali, in *Federalismi.it*, n. 22, pp. 1-12.

- Carducci M. (1994), Sistemi elettorali misti e di rappresentanza, in *Rappresentare e governare* (a cura di Massari O. e Pasquino G.). Bologna: Il Mulino, pp. 181-219.
- Carducci M. (1998), Presidenzialismo e coalizioni elettorali, in *Quad. cost.*, n.1, p. 149-156.
- Carlassare L. (2016), La riforma e l'*Italicum*: il popolo senza voce, in *Dem. e dir.*, n. 2, p. 139 ss..
- Ceccanti S. (2015), *Italicum* e riforma costituzionale, in *Il mulino*, n.3, pp. 427-434.
- Ceccanti S. (2017), I sistemi elettorali per le elezioni politiche dopo la 35/2017: una sentenza figlia del referendum, ma per il resto deludente per i proporzionalisti, in *Federalismi.it*, n. 4, pp. 1 - 4.
- Cheli E. (2017), Le riforme italiane: tra popolo, Parlamento e giudici, in *Osservatorio costituzionale / A.I.C.*, n. 3, p. 1-7
- Cosulich M. (2010), Sistemi elettorali (Italia) in *Dig. disc. pubbl.*, Torino: Utet, Vol. 4 Agg., pp. 557-580.
- D'Andrea A. (2014) La "riforma" elettorale "imposta" dal giudice costituzionale al sistema politico e l'esigenza di "governabilità" dell'ordinamento, in *Giur. cost.*, n. 1, p. 38 ss..
- De Siervo U. (2015), Le modifiche del Senato alla legge elettorale, in *Italianieuropei*, n. 2, p. 97-102.
- D'Aloia A. (2014), Dai voti ai seggi: limiti costituzionali alla distorsione della rappresentanza elettorale, in *Rass. Parlam.*, n.4, pp. 813-842.
- Dickmann R. (2015), A proposito dell'*Italicum*: prime osservazioni sul nuovo sistema elettorale di cui alla legge n. 52 del 6 maggio 2015, in *Forum Quad. cost.*, n. 5, pp. 1-7.
- Dickmann R. (2015), Riforme costituzionali e legge elettorale, in *Diritti fondamentali*, n. 2, pp. 1-15.
- Dickmann R. (2017), La Corte costituzionale trasforma l'*Italicum* in sistema elettorale maggioritario 'eventuale', in *Federalismi.it*, n. 4, p. 1-34.
- Dogliani M. (2014), Riforme costituzionali e qualità della democrazia, in *Dem. dir.*, n. 1, pp. 7-18.
- Ferrari G. (1965), Elezioni politiche: ordinamento, in *Enc. Dir.* Milano: Giuffrè, Vol. XIV, p. 731 ss.
- Ferri G., (2016) La Costituzione e i sistemi elettorali delle Camere, in *Rass. parl.*, 2, pp. 177-208.
- Fisichella D. (1965), Elezioni III (Sistemi elettorali), in *Enc. Dir.* Milano: Giuffrè, Vol. XIV, p. 649-662.
- Florida A. (2016), Ma il "governo di una minoranza" può ancora dirsi "democratico"?: (*Italicum*, modelli di democrazia, sistemi elettorali: alcune riflessioni a partire da un intervento di Fusaro C. / Florida A.), in *Forum Quad. cost.*, n. 2, p. 1-26.
- Frosini T.E. (2000), Il sistema elettorale tra stabilità, efficienza e rappresentatività, in *Nuovi studi politici*, n. 4, pp. 57-58.
- Giupponi T.F. (2017), «Ragionevolezza elettorale» e discrezionalità del legislatore, tra eguaglianza del voto e art. 66 Cost., in *Forum Quad. cost.*, n. 6, p. 1 ss.
- Grosso E. (2013), Riformare la legge elettorale per via giudiziaria?: un'indebita richiesta di "supplenza" alla Corte costituzionale, di fronte all'ennesima disfatta della politica, in *Rivista A.I.C.*, n. 4, p. 1 ss.
- Guzzetta G. (2006), *Un referendum elettorale per completare la transizione italiana*, in *Rass. parl.*, 4, pp. 961-986.
- Guzzetta G. (2012), Le leggi elettorali dell'Italia repubblicana: 1946-2008, in *Italia al voto: le elezioni politiche della repubblica* (a cura di Ricolfi L., Loera B., Testa S.). Torino: Utet, pp. 477-504.

- Lavagna C. (1952), Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in *Riv. trim. dir. pubb.*, n. 3, p. 849-875.
- Luciani M. (1995), Riforme elettorali e disegno costituzionale in *Riforme elettorali*, (a cura di Luciani M. e Volpi M.). Roma – Bari: Laterza, pp. 95-122.
- Morrone A. (2006) Promemoria per la Repubblica che verrà, in *Il Mulino*, 1, p. 46-55.
- Morrone A. (2012), Ammissibili i quesiti elettorali sulla legge n. 270 del 2005? Ragionamenti intorno alla giurisprudenza costituzionale, in *Studi in onore di Aldo Loiodice*. Bari: Cacucci, pp. 471-481.
- Morrone A. (2014), La sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale: *exit porcellum*, in *Quad. cost.*, n. 1, pp. 119-121.
- Morrone A. (2014), Quale riforma elettorale? In *Federalismi.it*, n. 5, p. 1-9.
- Morrone A. (2014), L'eguaglianza del voto anche in uscita: falso idolo o principio?, in *Giur. cost.*, n. 1, p. 47-54.
- Morrone A. (2014), Audizione sulla riforma elettorale presso la I Commissione della Camera dei Deputati, in *Forum Quad. cost.*, n. 1, pp. 1-11.
- Morrone A. (2017), Sistema elettorale e ordinamento costituzionale. Profili di teoria generale, *Rivista A.I.C.*, n. 3, pp. 1-31.
- Pace A. (2014), I limiti di un Parlamento delegittimato, in *Osserv. cost.*, n. 1, pp. 1-3.
- Palma M. (2011), *Dal sistema elettorale alla forma di governo*. Bari: Cacucci.
- Perfetti, L.R. (2014), Verso la riforma della legge elettorale: l'impatto sulla democrazia, in *Agg. soc.*, p. 555 ss..
- Pinelli C. (2007), I sistemi elettorali, pregi e difetti, in *La riforma elettorale*, Firenze: Passigli, p. 35 ss..
- Pisaneschi A. (2015), Giustizia costituzionale e leggi elettorali: le ragioni di un controllo difficile, in *Quad. cost.*, n.1, pp. 135-155.
- Pizzetti F.G. (1995), Sistema dei partiti e sistemi elettorali nella "lunga transizione", in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, n. 108, pp. 37-71.
- Pizzetti F.G. (2013), Può una legge elettorale essere adottata con decreto-legge? in *Rass. parl.*, n. 1, p. 81-107
- Pizzetti F. (1994), Riforme elettorali, maggioritario e garanzie costituzionali, in *Biblioteca della libertà*, n. 125, pp. 5-23.
- Pizzorusso A. (1995), I nuovi sistemi elettorali per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, in *Riforme elettorali* (a cura di Luciani M. e Volpi M.). Roma-Bari: Laterza, pp. 123-145.
- Rescigno G. U. (2015), Sistemi elettorali, rappresentanza politica, democrazia, in *Lo Stato*, n. 4, p. 199-220.
- Romboli R. (2013), La costituzionalità della legge elettorale 270/05: la Cassazione introduce, in via giurisprudenziale, un ricorso quasi diretto alla Corte costituzionale? In *Foro italiano*, n. 6, pt. 1, p.1836 ss.
- Romboli R. (2014), La riforma della legge elettorale ad opera della Corte costituzionale: attenti ai limiti, in *Foro it.*, n. 3, I, pp. 677-681.
- Serges G. (2014). Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge elettorale, in *Rivista A.I.C.*, n. 1, p. 1-14.
- Sgrò F. (2014), *Legge elettorale, partiti politici, forma di governo: variabili e costanti del sistema costituzionale italiano*. Padova: CEDAM.
- Siclari M. (2017), Prime considerazioni sul parziale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi della legge n. 52 del 2015, alla luce del comunicato emesso dalla Corte, il 25 gennaio 2017, in *Nomos*, n. 1, p. 1-7.
- Silvestri G. (1995) Trasformazione del sistema elettorale e prospettive di riforma in *Ri-*

forme elettorali (a cura di Luciani M. e Volpi M.). Roma-Bari: Laterza, pp. 146-165.

Teresi F. (1999), Il referendum sulla legge elettorale, in *Agg. soc.*, n. 4, pp. 267-274.

Vandelli, L. (2006), *Psicopatologia delle riforme quotidiane: le turbe delle istituzioni: sintomi, diagnosi e terapie*. Bologna: Il mulino.

Volpi M. (2005), *Democrazia costituzione equilibrio tra i poteri*, Torino: Giappichelli.

Volpi M. (2015), *Italicum: un sistema anomalo e antidemocratico*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, pp. 1-22.

Zagrebelsky G. (2014), La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori, in *Giur. Cost.*, 2959-2988.

GIUSEPPINA PIZZOLANTE

I PRINCIPI, I VALORI CULTURALI E LE TECNICHE NORMATIVE NEL DIRITTO AMBIENTALE DELL'UNIONE EUROPEA*

ABSTRACT

Il patrimonio culturale investe sia l'ambiente naturale sia quello umano. E come per i disastri ambientali, i disastri culturali si ricollegano molto spesso ad individui che hanno una capacità limitata di prevenire incidenti e danni.

La questione del ruolo della cultura in un ambiente sostenibile sta diventando sempre più importante a causa del crescente impatto dell'ambiente modificato dall'uomo nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile. La società affronta i problemi ambientali, compresi i cambiamenti climatici e la crescita della popolazione urbana, e rispondere a queste sfide interconnesse è al centro degli obiettivi da raggiungere per il futuro. La cultura è un elemento chiave nel concetto di sviluppo sostenibile in quanto inquadra le relazioni e gli atteggiamenti degli individui nei confronti dell'ambiente.

La direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, impone agli Stati membri di prevedere sanzioni penali nel caso si realizzino determinati comportamenti gravemente dannosi per l'ambiente. Questa soglia minima di armonizzazione dovrebbe consentire di applicare più efficacemente la normativa europea, conformemente all'obiettivo di protezione dell'ambiente stabilito nei trattati europei.

Cultural heritage is woven into both the natural and human environment. And similar to environmental destruction, cultural destruction most often affects marginalized persons who have limited ability to prevent looting and damage.

The issue of the role of culture in a sustainable built environment is becoming more important due to the growing impact of the built environment in achieving society's sustainable development. Society faces environmental challenges, including climate change and urban population growth and responding to these interconnected challenges is at the centre of society's concerns for its future. Culture is a key element in the concept of sustainable development as it frames people's relationships and attitudes towards the built and the natural environment.

Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law aims at obliging Member States to impose criminal penalties on certain behaviour which is seriously detrimental to the environment. This minimum threshold for harmonisation will allow EU environmental legislation to be better applied, in line with the objective for the protection of the environment laid down in European *Treaties*.

PAROLE CHIAVE

Protezione dell'ambiente / diritto penale europeo / ruolo della cultura

Protection of the Environment / European criminal law / role of culture

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

SOMMARIO. 1. I principî e gli obiettivi sottesi alla politica dell'Unione europea in materia ambientale. – 2. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il ruolo trasversale della politica ambientale. – 3. L'applicazione dei principî democratici e di solidarietà. – 4. Il meccanismo decisionale nella materia in esame: valutazioni critiche. – 5. La decisione quadro del Consiglio 2003/80/GAI relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. – 6. L'intreccio di fonti nel diritto ambientale prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. La posizione della Corte di giustizia dell'Unione europea. – 7. Le valutazioni compiute dalla Commissione: il ruolo sussidiario e settoriale riconosciuto allo strumento penale. – 8. La direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente. Le tecniche del mutuo riconoscimento, dell'armonizzazione normativa e del ravvicinamento parziale delle normative nazionali sui reati ambientali. – 9. *Segue*. Le fattispecie ambientali penalmente rilevanti rientranti nel campo di applicazione della direttiva.

1. Come è noto, il 9 febbraio 2017, i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo su una decisione che istituisce l'Anno europeo del patrimonio culturale (2018). Scopo di questa decisione è rafforzare il senso d'identità europea al fine di promuovere la diversità culturale, la coesione sociale e il dialogo interculturale. Il patrimonio culturale comprende le risorse del passato in una varietà di forme e aspetti.

L'importanza della storia e dei valori europei sono elementi cruciali nel quadro venutosi a delineare considerando che la diversità è il cardine dell'Europa il cui motto è "unità nella diversità". In un contesto di questo tipo, una riflessione più specifica merita la politica ambientale poiché i valori culturali sottesi all'educazione e al rispetto dell'ambiente sono uno strumento essenziale di prevenzione e tutela, capace di aumentare il livello di sensibilità nei cittadini e facilitare l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili per la costruzione di un futuro sostenibile. La diffusione di una "cultura ambientale" comprende proprio quel complesso di conoscenze, valori e competenze che riguardano l'ambiente, la salute e la qualità della vita, nel mutuo rispetto delle differenze¹.

Essendo trascorsi diversi anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 2009, abbiamo l'opportunità di formulare qualche osservazione sullo stato della tutela ambientale nel diritto europeo particolarmente intesa come un apparato organico di norme *in fieri* e non come un concetto

1. In materia ambientale, si veda Triggiani, 2015, 203 ss.

astratto². La disposizione di cui all'art. 191 TFUE riproduce pressoché fedelmente il testo dell'art. 174 TCE. In particolare, al par. 1, dispone che la politica dell'Unione europea in materia ambientale contribuisce a perseguire quali obiettivi: «a) la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente»; b) la «protezione della salute umana»; c) l'«utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali»; d) la «promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici».

Dalla norma emerge, tra l'altro, che le misure poste a salvaguardia dell'ambiente debbono essere finalizzate alla *protezione della salute umana* che viene *qualificata* quale specifico obiettivo ai sensi dell'art. 191 TFUE. Dunque, l'obiettivo di migliorare l'ambiente si interseca perfettamente con l'obiettivo di proteggere la salute umana.

In forza del par. 2 dell'articolo, tale politica deve mirare a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione ed è fondata sui principî della precauzione e dell'azione preventiva³, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga»⁴. Inoltre, secondo il par. 3, nel predisporre la politica in materia ambientale, l'Unione tiene conto «a) dei dati scientifici e tecnici disponibili; b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione; c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;

2. Si veda, per questa definizione, Sinagra – Bargiacchi, 2016, 607.

3. In argomento Zanghì, 1993; Freestone, Hay, 1996; O'Riordan – Cameron – Jordan, 2001; Trouwborst, 2002; Trouwborst, 2006.

4. Il principio «chi inquina paga» è stato effettivamente concretizzato con l'adozione della direttiva 2004/35/CE, del 21 aprile 2004, relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in *GUUE*, 30.4.2004, n. L 143, p. 56 ss., in base alla quale la riparazione dei danni ambientali può essere imposta al responsabile dei danni medesimi. Nella direttiva si delinea in maniera netta l'interconnessione sopra citata tra l'obiettivo di migliorare l'ambiente e l'obiettivo di proteggere la salute umana. Per danno al terreno deve intendersi, infatti, «qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana». Poli, 2006; Lombardo, 2011, 719 ss. Si veda, altresì, Corte di giustizia, 13.7.2017, C-129/16.

Tale direttiva è stata recepita in Italia dalla parte sesta del Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006), la quale è interamente dedicata alla responsabilità ambientale, alla prevenzione e al risarcimento del danno. In particolare, essa prevede l'istituzione di un meccanismo di richiesta di intervento statale da parte di soggetti interessati all'adozione di misure di prevenzione, ripristino o riparazione; la definizione di una disciplina analitica del risarcimento del danno ambientale, mediante la costituzione di parte civile nel processo penale da parte del Ministro dell'Ambiente, o, in via alternativa, tramite la definizione di un modello che prevede, a seguito di specifica istruttoria, l'emanazione di un'ordinanza-ingiunzione per il risarcimento del danno; l'applicazione ai crediti vantati dallo Stato in materia di risarcimento del danno ambientale della disciplina della riscossione mediante ruoli e la previsione di un fondo di rotazione al fine di finanziare interventi di ripristino ambientale.

d) dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle singole regioni»⁵.

In questo contesto, tutte le misure rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente adottate in esecuzione di un metodo di azione più incisivo, ovvero di armonizzazione, comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a porre in essere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette comunque a una procedura di controllo dell'Unione⁶.

2. Con il Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea assume carattere giuridicamente vincolante. La Carta riafferma i diritti così come risultano dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni dei paesi dell'UE, dalla CEDU, dalle Carte sociali adottate dall'UE e dal Consiglio d'Europa e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo⁷. Nell'ambito della Carta, rileva ai nostri fini l'art. 37, il quale stabilisce che «un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile»⁸. Il richiamo operato dalla Carta dei diritti dell'Unione è indice della circostanza che la questione ambientale è anche un problema di difesa dei diritti fondamentali dell'indi-

5. Più in generale, sui principi sui quali si fonda l'Unione, si veda Villani, 2011.

6. A tale riguardo cfr. altresì l'art. 114, par. 4, TFUE, secondo il quale «allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse».

7. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. *GUUE*. 7.6.2016. n. C 202, p. 389 ss. Sui diritti umani, in dottrina, Villani U., 2012.

8. Anche prima dell'entrata in vigore della Carta, tale articolo è stato nondimeno richiamato nella giurisprudenza comunitaria. La Carta, infatti, in quanto fonte di cognizione del diritto, ha fornito indicazioni sui diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento comunitario. Si vedano, ad esempio, le conclusioni dell'Avvocato generale D. R.-J. Colomer, presentate l'8 gennaio 2004, in causa C-87/02, *Commissione c. Repubblica italiana*, punto 36, e le conclusioni dell'Avvocato generale P. Léger, presentate il 23 settembre 2004, causa C-277/02, *EU-Wood-Trading GmbH c. Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH*, punto 9. In dottrina, Daniele, 2008, 655 ss.

duo⁹. Infatti, non può non sussistere un'aspettativa individuale alla tutela ambientale che meriti una propria rilevanza; quest'ultima emerge in maniera complessa grazie al riconoscimento di tutta una serie di posizioni giuridiche soggettive che sono strettamente funzionali all'obiettivo della protezione ambientale¹⁰.

Una norma simile a quella appena indicata è contenuta nell'art. 11 TFUE. In tale disposizione, tuttavia, si afferma che «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».

La linea tracciata dall'art. 37 della Carta tende ad affermare più compiutamente la “tutela qualitativa dell'ambiente” ispirata al principio di un “livello elevato”. Conseguentemente, l'impegno politico degli Stati membri assume il valore di punto di partenza verso un obiettivo di tutela ambientale sempre maggiore. Il principio in questione, del resto, è posto anche con riferimento all'attività di proposta normativa, in quanto, nell'art. 114, par. 3, TFUE, è stabilito che la Commissione, nelle proposte in materia di tutela dell'ambiente «si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo».

Grazie al disposto di cui all'art. 37 della Carta, inoltre, il principio dello sviluppo sostenibile diviene espressamente il nucleo centrale della politica ambientale, dovendo questa rispondere ai bisogni delle generazioni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future¹¹. Sempre a tal fine, in forza dell'art. 3, par. 3 TUE, con riguardo agli obiettivi dell'Unione, quest'ultima si adopera «per lo sviluppo sostenibile dell'Europa», basato su «un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente». Ed ancora (art. 3, par. 5), l'Unione con-

9. Déjant-Pons – Pallemarts, 2002; Piccolotti – Taillant, 2003.

10. La possibilità, tuttavia, di individuare un diritto all'ambiente quale diritto soggettivo perfetto (inteso come pretesa all'integrità dell'ambiente *tout court*) crea notevoli difficoltà sia dal un punto di vista dell'identificazione dei suoi titolari che dell'individuazione del suo contenuto. Su tali problematiche e sulla ricostruzione della prassi internazionale in materia, rinviamo, per tutti, a Castellaneta, 2000, 913 ss.

11. L'importanza del principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale si è affermata grazie alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992 con la partecipazione di 183 Stati, da cui sono scaturiti i punti essenziali della politica ambientale. Il riferimento, in particolare, è al principio precauzionale, a quello di internalizzazione dei costi ambientali, a quello della responsabilità comune ma differenziata e all'applicazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) ai progetti di investimento. Si veda, sul tema, tra la copiosissima letteratura, Marchisio, 1992, 581 ss.; Garaguso – Marchisio, 1993; Pineschi, 1994, 493 ss.; Sands – Stewart – Revesz, 2000; Pepe, 2002, 209 ss.; Rozo Acuña, 2004; Fois, 2007; Holder, 2007, 217 ss.

tribuisce «allo sviluppo sostenibile della Terra» ed «alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite». Sebbene il principio dello sviluppo sostenibile fosse contenuto anche nei precedenti trattati, sembra che il Trattato di Lisbona abbia voluto conferirgli più forza, precisando appunto con maggiore chiarezza che uno degli obiettivi dell'Unione è «operare per uno sviluppo sostenibile dell'Europa», basato, in particolare, su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente; dall'altra introduce coerentemente lo sviluppo sostenibile anche tra gli obiettivi fondamentali dell'UE nelle sue relazioni con il resto della comunità internazionale.

Va sottolineato, inoltre, che l'art. 37 della Carta riafferma, quale requisito fondamentale, la dimensione trasversale della politica ambientale, disponendo che tutte le politiche europee includano quella ambientale. Questo obbligo è ripreso nel già citato art. 11 TFUE, relativo alle disposizioni di applicazione generale¹². Viene, dunque, rimarcato l'approccio trasversale alla tutela dell'ambiente, le cui esigenze devono essere sempre integrate nella definizione ed attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione. Più nel dettaglio, il titolo dedicato all'ambiente, si arricchisce di una norma che costituisce la base giuridica per la promozione sul piano internazionale di misure destinate ad affrontare i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

3. Il TUE, in virtù dell'art. 11, offre la possibilità ai cittadini europei e alle associazioni rappresentative – quali le organizzazioni non governative ambientali – di esprimere il proprio parere, di dialogare e di essere consultate sulle politiche europee, in particolare in materia ambientale¹³. Inoltre, in forza del diritto d'iniziativa popolare, esercitato da almeno un milione di cittadini, la Commissione può essere indotta, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta in materia ambientale¹⁴. Tali disposizioni rispondono evidentemente all'esigenza di promuovere una maggiore identità europea, affermare una comunità di diritto ed avvic-

12. La preoccupazione di garantire una dimensione trasversale alla politica ambientale emerge chiaramente anche da altre disposizioni, quale l'art. 177 TFUE, in base al quale è prevista l'istituzione di un Fondo di coesione dalla legge europea per «l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente». Si veda Fehr – Van Der Stelt-Scheele, 1992, 121 ss.

13. Führ – Roller, 1991.

14. Tra le iniziative in materia ambientale ricordiamo “Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity”, aperta il 10 maggio 2012; “Suspension of the EU Climate & Energy Package”, aperta l'8 agosto 2012; “End Ecocide in Europe: A Citizens' Initiative to give the Earth Rights”, aperta il 21 gennaio 2013. Le iniziative, e i loro esiti, sono consultabili al sito <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome>. Si consulti Ridola, 2006, 418 ss.; Santini, 2011, 659 ss.

nare ad ogni livello l'Europa ai cittadini, in particolare, attraverso la tutela dei diritti degli individui che si trovino nel territorio dell'Unione¹⁵.

Del resto, il diritto di accesso alle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali nella materia ambientale sono ormai sanciti da diversi atti internazionali¹⁶. Tali diritti si configurano sulla base di un riconoscimento da parte della comunità internazionale del ruolo che i cittadini, sia come singoli sia all'interno di associazioni, sono chiamati a svolgere nella protezione dell'ambiente.

L'art. 222 TFUE ha poi introdotto la clausola di solidarietà. Più specificamente, in base alla lett. *b*), in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo, l'Unione europea e gli Stati membri prestano assistenza ad uno Stato sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche¹⁷.

Il Trattato promuove, inoltre, l'efficacia e i risparmi energetici parallelamente allo sviluppo di fonti di energia nuove e rinnovabili. Difatti, l'art. 4, par. 2, ha inserito tra i settori di competenza concorrente dell'Unione, a parte l'ambiente (lett. *e*), anche l'energia (lett. *i*). Questo significa che l'Unione europea è nelle condizioni di configurare una politica energetica comune, sulla base del Titolo XXI¹⁸. L'art. 194, par. 1, lett. *c*), in particolare, pone quali obiettivi di tale politica il risparmio energetico, l'efficienza energetica e, soprattutto, «lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili».

Il valore aggiunto, offerto dal Trattato di Lisbona, è dunque la dimensione collettiva della politica energetica che persegue i suoi obiettivi in uno spirito di leale cooperazione tra gli Stati membri. La «clausola di solidarietà energetica», ad esempio, permette al Consiglio di adottare misure adeguate qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di particolari prodotti energetici; inoltre, tra gli obiettivi della politica energetica dell'Unione, il Trattato di Lisbona introduce quello di promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. Merita di essere

15. La realizzazione di questi obiettivi, inoltre, dovrebbe consentire di applicare nel modo più ampio e diffuso il principio di sussidiarietà, migliorando la percezione che i cittadini europei hanno delle istituzioni comuni e permettendo che queste ultime rispondano maggiormente del proprio operato.

16. In dottrina, Hallo, 1996. Si pensi, ad esempio, alla Convenzione di Aarhus, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente, firmata il 25 giugno 1998. Sulla Convenzione, si vedano REC, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, 1998; Department of the Environment, Transport and the Regions, 2000; Croci, 2003, 107 ss.

17. In base all'art. 222, par. 3, «le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo 31, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. Il Parlamento europeo è informato».

18. In dottrina, Guarino, 1962; Hancher, 1989, 669 ss.; Jahns-Böhm, 1991, 523 ss.

segnalato, a tale proposito, che il Trattato Euratom, che spinge l'Unione europea a promuovere attivamente lo sviluppo nucleare¹⁹, non è parte integrante dei trattati europei.

Con riguardo all'azione esterna dell'Unione europea, rileva l'art. 21 TUE, il quale, al par. 2, dispone che quest'ultima «definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali» al fine, tra l'altro, di «*d*) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà».

4. Nonostante, come è emerso, siano numerosi i punti in materia di politica ambientale in cui il Trattato di Lisbona è intervenuto ad innovare e semplificare la normativa preesistente, è opportuno chiarire che ci sono delle questioni che meriterebbero di essere riviste. Il riferimento è al sistema decisionale che, al fine di potenziare l'azione in materia ambientale, dovrebbe essere certo ed efficiente. La presenza di numerosi Stati impone un apparato decisionale funzionale che potrà essere tale solo laddove questi ultimi siano privati del diritto di veto²⁰.

In particolare, le grandi imprese hanno interesse ad effettuare investimenti negli Stati in cui si realizzino condizioni convenienti. Tale considerazione potrebbe indurre i governi a calare al minimo l'imposizione fiscale e ad abbassare i propri standard socio-ambientali. L'affermarsi di questa tendenza può essere combattuta solo grazie a regole precise e condivise, eliminando – pressoché totalmente – l'unanimità nelle decisioni. Quest'ultima regola, infatti, può comportare la paralisi decisionale realizzabile da parte di quegli Stati che hanno appunto interesse ad attrarre investimenti grazie ad una pressione fiscale e a standard ambientali ridotti.

Da questo punto di vista, il Trattato appare deludente. Infatti, in base all'art. 192, par. 2, TFUE,

in deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta: a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale; b) misure aventi incidenza: – sull'assetto territoriale; – sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse; – sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

19. Gröpl, 1995, 322 ss.

20. Toporek, 2006, 579 ss.

In realtà, nei lavori di elaborazione del Trattato, si è preferito “non risolvere” le questioni più delicate e spinose della materia in esame che riguardano i rapporti Unione-Stati, prevedendo in tali ipotesi la regola dell'unanimità con gli annessi problemi che si sono sopra messi in luce. Ad esempio, sarebbe utile chiarire con maggiore puntualità le competenze dell'Unione rispetto a quelle degli Stati membri ed invece il Trattato, non solo non disciplina la questione, ma lascia in vigore disposizioni, qual è l'art. 193 TFUE che, in ossequio al principio di sussidiarietà²¹, non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure per una protezione ulteriore rispetto a quella indicata dal legislatore europeo²². Siffatte disposizioni determinano evidentemente il risultato di complicare ulteriormente il riparto di competenze.

Invero, con riferimento alle politiche europee, nel corso delle ultime modifiche, si è proceduto semplicemente ad una riscrittura dei testi previgenti più che ad un reale rinnovamento. Di tale circostanza, è prova l'art. 39 TFUE, relativo agli obiettivi da raggiungere in materia di politica agricola comune. Nei lavori preparatori, infatti, si era auspicato di sostituire l'obiettivo di «incrementare la produttività dell'agricoltura» con l'obiettivo di produrre alimenti sani e naturali nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. Viceversa, nelle scelte definitivamente accolte, tale articolo si è limitato a riprodurre la disposizione dell'*ex art* 33 del TCE.

5. Con riguardo alla cooperazione penale in materia ambientale, dobbiamo segnalare innanzitutto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela penale dell'ambiente del 4 novembre 1998²³, nonché l'iniziativa presentata dal Regno di Danimarca ai fini dell'adozione di una decisione quadro per la repressione dei reati ambientali gravi, rafforzata dalla posizione del Consiglio Giustizia e Affari interni, del 28 settembre 2000, sull'opportunità di dotarsi di una normativa specifica in argomento.

La Commissione, tuttavia, decide di adottare, il 13 marzo 2001, una proposta di direttiva concernente la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale con l'obiettivo di prevedere, in tutto il territorio comunitario, un insieme minimo di

21. Villani, 2017, 85 ss.

22. Cfr. Brinkhorst, 1993, 16 ss.; Lenaerts, 1994, 846 ss.; Lenaerts – Van Ypersele, 1994, 3 ss.; Cross, 1996, 107 ss.; De Pasquale, 2000. Secondo l'art. 193 TFUE, «i provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione». Tale principio è stato ribadito dalla Corte di giustizia. 14.4.2005. C-6/03. *Deponiezweckverband Eiterköpfe c. Land Rheinland-Pfalz*, Raccolta, p. I-2753 ss.

23. Tale Convenzione introduce fattispecie delittuose volte a tutelare gravi attentati all'ambiente. Inoltre, prevede la responsabilità delle persone giuridiche in caso di violazioni accertate.

reati ambientali²⁴. Successivamente, il Consiglio, pur non accogliendo la proposta della Commissione, pone in essere, sulla scorta di precedenti orientamenti, la decisione quadro 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. Essa si fonda sul previgente titolo VI TUE, ed in particolare sull'art. 34, par. 2, lett. *b*). Tale titolo, che – come è noto – disciplinava le “Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”, costituiva il c.d. terzo pilastro comunitario avente carattere prevalentemente intergovernativo²⁵.

La decisione quadro riprende in blocco i contenuti della citata Convenzione, introducendo, tuttavia, due nuove fattispecie criminose: il possesso, la cattura, il danneggiamento, l'uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse, quantomeno ove siano definite dalla legislazione nazionale come minacciate di estinzione; nonché il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono, quando siano commessi intenzionalmente.

Altre piccole, ma importanti modifiche, riguardano la nozione di deterioramento, che viene indicato come “durevole e rilevante”, e l'elemento psicologico del reato, prevedendosi, all'art. 2, che gli Stati membri dispongano la punibilità dei reati per negligenza “o quanto meno per negligenza grave”. Inoltre, tutti i rifiuti – inclusi quelli pericolosi – vengono inclusi nel reato di trattamento illecito di rifiuti²⁶.

In forza dell'art. 6, par. 1, le persone giuridiche possono essere dichiarate responsabili dei reati commessi da qualsiasi persona «che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica». In base all'art. 7, le persone giuridiche dichiarate responsabili possono essere punite con sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni tra le quali, ad esempio, «l'esclusione dal godimento di vantaggi o aiuti pubblici», il «divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività industriale o commerciale», «l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria». Chiaramente la responsabilità della persona giuridica non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei reati.

6. Come è noto, il Trattato di Lisbona, avendo riunito, in un quadro giuridico

24. In *GUCE*. 26.6.2001. n. C-180 E. La proposta modificata è in *GUCE*. 28.1.2003. n. C-20 E.

25. Cannizzaro – Bartoloni, 2007, 471 ss.; Munari – Amalfitano, 2007, 773 ss.

26. Fluck, 1993, 590 ss.; Hannequart, 1993a; Hannequart, 1993b, 67 ss.; Fluck, 1994, 71 ss.; Sommer, 1994, 246 ss.; Stuyck, 1994, 10 ss.; Hunter, 1995, 83 ss.; Picheral, 1995, 559 ss.; Fodella, 2004.

unico, le disposizioni del primo, secondo e terzo pilastro – rispettivamente, pilastro comunitario, politica estera e di sicurezza comune, giustizia e affari interni –, permette di superare inconvenienti quali le incertezze sulle basi giuridiche da utilizzare per l'adozione di atti e la frequente duplicazione di strumenti giuridici per iniziative riguardanti medesime questioni²⁷.

Possiamo citare a riguardo la sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005, con la quale essa ha annullato la decisione quadro 2003/80/GAI sopra richiamata²⁸. Gli artt. 1-7 della decisione, infatti, a giudizio della Corte, hanno ad oggetto prevalente la protezione dell'ambiente e avrebbero dovuto validamente essere adottati sul fondamento del previgente art. 175 TCE, piuttosto che sulla base del terzo pilastro. La Corte di giustizia UE, costituita in Grande Sezione, ha annullato la decisione quadro, affermando che «in sede di attuazione della politica ambientale, qualunque armonizzazione penale, ancorché limitata come quella derivante dalla Decisione quadro, deve essere esclusa, quand'anche si rivelasse necessaria a garantire l'effettività del diritto comunitario», e che «la tutela dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità», riconducibile pertanto al primo pilastro, nel cui ambito gli ex artt. 174-176 del Trattato «costituiscono, in via di principio, la cornice normativa entro la quale deve attuarsi la politica comunitaria in materia ambientale».

Secondo quanto deciso dalla sentenza della Corte, dunque, la decisione quadro, sconfinando nelle competenze che l'ex art. 175 TCE attribuiva alla Comunità, ha violato nel suo insieme, data la sua indivisibilità, l'ex art. 47 TUE, in base al quale le disposizioni del TUE non potevano pregiudicare i trattati che istituiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati²⁹. In sostanza, la sentenza si è occupata di chiarire ciò che nei trattati non era specificato relativamente alle disposizioni di carattere penale. Secondo la Corte, il diritto penale e le regole di procedura penale non rientravano nella competenza

27. L'istituzione di un quadro istituzionale unico non comporta, tuttavia, che le procedure adottate siano le stesse. Queste variano a seconda dell'azione prevista, combinando il metodo comunitario con meccanismi che prevedono il massimo coinvolgimento dei governi nazionali. Cfr. Tufano, 2008, 93 ss.; Paladini, 2011, 87 ss.

28. Sentenza della Corte di giustizia. 13.9.2005. C-176/03. *Commissione c. Consiglio, Raccolta*, p. I-7879 ss. Si veda anche l'annullamento della decisione quadro del 12 luglio 2005, 2005/667/GAI, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi, sentenza 23.10.2007. C-440/05. *Commissione c. Consiglio, Raccolta*, p. I-9097 ss. Cfr. in argomento, Schiano Di Pepe, 2006, 769 ss.; Mignolli, 2006, 327 ss.; Tobler, 2006, 835 ss.

29. La Corte era tenuta a vigilare affinché gli atti che il Consiglio considerava rientrare nell'ambito del titolo VI, TUE, non sconfinassero nelle competenze che le disposizioni del Trattato CE attribuivano alla Comunità (sentenza, 12.5.1998. C-170/96. *Commissione c. Consiglio, Raccolta*, p. I-2763, punto 16). Frees, 1992, 16 ss.

della Comunità solo se ciò non fosse necessario per assicurare l'efficacia del diritto comunitario.

Ma la sentenza citata, oltre a delineare questo profilo, chiarisce che per assicurare un livello adeguato di protezione dell'ambiente – obiettivo riconosciuto e sancito dai trattati europei – è necessario affrontare e risolvere il problema della criminalità ambientale. Atteso che questo tipo di criminalità ha spesso natura transnazionale e ha comunque effetti transnazionali, gli autori dei reati possono trarre vantaggio, per i propri fini, dalle asimmetrie che esistono nelle normative dei singoli Stati membri. In genere la criminalità ambientale ha *implicazioni transnazionali*, in quanto coinvolge spesso attività transfrontaliere ed ha sovente *conseguenze transnazionali*, come l'inquinamento dell'ambiente.

D'altro canto, l'inasprimento delle sanzioni in singoli Stati membri non è in grado di risolvere il problema con la dovuta efficacia poiché gli autori dei reati possono facilmente eludere l'applicazione della legge penale di questi Stati, ponendo in essere la loro condotta criminale in luoghi nei quali vige una legislazione più permissiva. Inoltre, sebbene l'Unione e gli Stati membri abbiano adottato numerosi atti legislativi per la protezione dell'ambiente³⁰, le sanzioni predisposte non sempre sono risultate sufficienti a garantire la piena attuazione della politica europea in materia. Ad esempio, le sanzioni di natura amministrativa o pecuniaria rischiano di non essere sufficientemente efficaci quando gli autori del danno ambientale non siano solvibili o, al contrario, quando abbiano cospicue risorse finanziarie.

Gli strumenti a disposizione nell'ambito delle indagini penali e dell'azione penale – ivi compresa l'assistenza reciproca fra Stati membri – sono decisamente più incisivi di quelli predisposti dal diritto civile o amministrativo e possono contribuire a una più efficace tutela dell'ambiente. Inoltre, quale garanzia di imparzialità, durante le indagini penali, intervengono autorità differenti da quelle amministrative che hanno eventualmente rilasciato licenze di esercizio.

7. La posizione della Commissione – che aveva già presentato, come anticipato³¹, una proposta di direttiva – è sembrata da subito chiara ed è stata poi di fatto quella accolta dalla Corte³². La base giuridica corretta per imporre agli Stati membri di prevedere sanzioni penali in materia di ambiente era costituita dall'*ex art. 175 TCE*. L'adozione di una decisione quadro, ai sensi dell'*ex art. 34, par. 2, lett. b)*, TUE, avrebbe semmai potuto rappresentare uno strumento supplementare che,

30. Si veda al riguardo il sito internet: <http://ec.europa.eu/environment/crime/index.htm#studies>.

31. Si veda *supra* nota 24.

32. Herlin-Karnell, 2007, 69 ss.

avendo come cornice generale la direttiva comunitaria, avrebbe permesso di adottare, ad esempio, misure volte a favorire l'estradiizione reciproca ed il coordinamento nell'esercizio dell'azione penale e delle indagini.

In effetti l'utilizzazione del pilastro comunitario quale base giuridica avrebbe garantito, per il meccanismo della codecisione, una maggiore partecipazione del Parlamento europeo al processo di adozione dell'atto, il potere di iniziativa e controllo della Commissione, la più ampia competenza della Corte di giustizia in base al TCE, il pieno rispetto dei principi di diritto comunitario in materia ambientale³³, nonché la possibilità per gli Stati di adottare provvedimenti in grado di assicurare una protezione ancora più elevata ai sensi dell'*ex art.* 176 TCE.

Peraltro, sebbene nel 5° considerando, il Consiglio abbia dichiarato di aver incorporato diverse norme sostanziali contenute nella proposta di direttiva della Commissione, la decisione quadro ha risentito certamente della logica intergovernativa che è sottesa all'adozione dell'atto. Ad esempio, per quanto attiene alle figure di illeciti ambientali, rispetto alla proposta di direttiva che indicava precisamente le disposizioni ambientali la cui violazione doveva essere perseguita a livello nazionale a titolo di reato, il provvedimento del Consiglio ha acquisito una formulazione più generica rinunciando alla originaria tipizzazione delle condotte delittuose.

Successivamente alla pronuncia della Corte di giustizia, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio che illustra le conseguenze da trarre dalla sentenza sopra citata³⁴. In essa emerge la necessità di una nuova proposta legislativa, che, oltre a tenere nel conto gli sviluppi intervenuti nel frattempo nella normativa ambientale, dovesse procedere al ravvicinamento delle sanzioni applicabili per reati ambientali particolarmente gravi. Infatti, secondo la Commissione, la sentenza mette in chiaro che il diritto penale di per sé non costituisce una politica comunitaria e che l'azione della Comunità in materia penale può fondarsi soltanto su una competenza implicita, connessa con una specifica base giuridica.

Di conseguenza, l'adozione di misure penali consone è possibile, a livello comunitario, solo su base settoriale ed esclusivamente ove sia accertata la necessità di lottare contro gravi inadempienze nell'attuazione degli obiettivi della Comunità ed al fine di garantire la piena efficacia di una politica comunitaria ed il buon funzionamento di una libertà.

8. Il quadro delineato ha comportato l'attuazione della direttiva 2008/99/CE del

33. Dell'Anno, 2004.

34. Documento COM/2005/583 def., 30.11.2005.

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente³⁵. Essa si colloca nell'ambito dei principî sopra enunciati, in particolare dei principî di giustizia definiti nel titolo VI della Carta dei diritti fondamentali, ed è finalizzata a promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un elevato livello di tutela dell'ambiente, in armonia con il principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'art. 37 della stessa Carta.

In materia di cooperazione penale, le tecniche normative in astratto utilizzabili sono la completa armonizzazione del diritto penale ambientale e il ravvicinamento parziale delle normative nazionali sui reati ambientali³⁶. Invero, le significative differenze che sussistono nei meccanismi sanzionatori degli Stati membri, hanno reso necessario, almeno per i casi particolarmente gravi, il ravvicinamento dei livelli delle sanzioni in funzione della gravità del reato. In mancanza di questo ravvicinamento, gli autori dei reati potrebbero approfittare delle lacune nella legge penale di alcuni Stati membri.

Tuttavia, in dispregio del principio di sussidiarietà, se la direttiva avesse accolto il modello della piena armonizzazione della legislazione ambientale penale, sarebbe andata al di là di quanto necessario e avrebbe disconosciuto la circostanza che il diritto penale nazionale risente fortemente dei valori culturali peculiari di ciascuno Stato membro, essendo necessaria una certa flessibilità nella sua applicazione³⁷.

Per cui s'è deciso di adoperare la tecnica del ravvicinamento parziale. In particolare, la direttiva ha preso in considerazione diverse misure: un elenco armonizzato di reati gravi, nonché l'armonizzazione dell'ambito di responsabilità delle persone giuridiche. Essa si limita ad istituire un livello minimo di armonizzazione in relazione alle attività che devono essere considerate reati³⁸. Questi ultimi devono essere puniti mediante sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive quando siano commessi da persone fisiche e da sanzioni penali o non penali quando siano commessi da persone giuridiche.

35. In *GUUE*. 6.12.2008. L 328, p. 28 ss. La direttiva è stata attuata in Italia con il d.lgs. 7.7.2011. n. 121, *GU*, 1.8.2011. In argomento, Siracusa, 2006, 774 ss.; Torretta; Merlin, 2009, 86 ss.

36. Sulle tecniche legislative adottate dall'Unione cfr., per tutti, Carella, 2009, p. XLII ss.; Parisi, 2011, 503 ss.

37. Dannecker, 974 ss.; Delmas-Marty, Giudicelli-Delage, Lambert-Abdelgawad, 2003; Weyemberg, 2004.

38. La proposta di direttiva prevedeva, altresì, una terza misura ovvero il ravvicinamento dei livelli di sanzione dei reati commessi con il concorso di circostanze aggravanti (ad esempio la particolare gravità delle conseguenze di un reato, quali la morte o le gravi lesioni riportate da una persona o un grave pregiudizio per l'ambiente, o la commissione del reato da parte di un'organizzazione criminale). In questo caso, si procedeva ad armonizzare anche il livello minimo delle sanzioni massime irrogabili alle persone fisiche e giuridiche.

In questo senso disciplina anche il Trattato sul funzionamento dell'Unione, che, tuttavia, pone in posizione di rilievo la tecnica del mutuo riconoscimento, da utilizzare evidentemente in assenza di un processo di armonizzazione dei sistemi penali e processuali degli Stati membri³⁹. Nell'art. 82, par. 1.1, TFUE, si dispone, infatti, che «la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri».

Secondo l'art. 82, par. 1.2, TFUE, l'armonizzazione deve svilupparsi mediante "misure" intese a definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni; o, ai sensi dell'art. 82, par. 2, mediante "norme minime" adottate in forma di direttiva, quando l'armonizzazione sia necessaria per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, nonché in materia di ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri, diritti della persona nella procedura penale, diritti delle vittime della criminalità, altri elementi specifici della procedura penale. Rispetto all'armonizzazione, il mutuo riconoscimento consente di mantenere le divergenze legislative esistenti, presupponendo un sistema caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di standard normativi.

9. Conformemente alla proposta originaria, la direttiva 2008/99 ha previsto un nuovo reato consistente nel deterioramento illecito significativo di un habitat protetto⁴⁰. Al fine di rispettare la pertinente normativa comunitaria, è stato inoltre aggiunto un reato per le spedizioni illegali di rifiuti, che devono considerarsi penalmente perseguibili nei casi più gravi, cioè quando interessino volumi non trascurabili e vengano poste in essere per fini di lucro.

Non sempre la direttiva fornisce le pertinenti definizioni, come ad esempio nelle ipotesi delle "lesioni gravi", per cui spetta a ciascuno Stato membro, alla luce delle proprie tradizioni e valori, il compito di interpretazione. I comportamenti contemplati sono considerati penalmente perseguibili quando siano commessi in-

39. De Kerchove – Weyemberg, 2001; Peers, 2004, 5 ss.; Jégouzo, 2006, 97 ss.; Mitsilegas, 2006, 1282 ss.; Vermeulen, 2008, 89 ss.; Möstl, 2010, 405 ss.

40. Wils, 1994, 398 ss.; Freytag, Iven, 1995, 109 ss.; García Ureta, 1997; Nollkämper, 1997, 271 ss.

tenzionalmente o, quanto meno, per grave negligenza. L'art. 4 della direttiva prevede, altresì, la punibilità nel caso di istigazione e favoreggiamento a commettere intenzionalmente tali attività illecite.

Gli artt. 5 e 7 della direttiva si occupano delle sanzioni nei confronti rispettivamente delle persone fisiche e giuridiche. Secondo l'art. 5, «gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con *sanzioni penali* efficaci, proporzionate e dissuasive»; mentre l'art. 7 dispone che «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'articolo 6 siano passibili di *sanzioni* efficaci, proporzionate e dissuasive»⁴¹.

Non viene specificato se la responsabilità delle persone giuridiche sia penalmente perseguibile, favorendosi gli Stati membri nel cui ordinamento essa non sia contemplata⁴².

Alla luce del dodicesimo considerando, e conformemente alle osservazioni precedentemente formulate⁴³, poiché la direttiva in esame detta soltanto norme minime, «gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure

41. Corsivo aggiunto. La proposta di direttiva prevedeva altresì l'irrogazione di sanzioni alternative, sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, in numerosi casi più efficaci delle pene detentive o delle sanzioni pecuniarie, prevedendosi l'obbligo di riparare il pregiudizio arrecato all'ambiente, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, il divieto di esercitare determinate attività commerciali, nonché la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.

42. L'attuazione della direttiva 2008/99/CE è avvenuta in Italia con il d.lgs. 7.7.2011, n. 121 (in GU. 1.8.2011, n. 177, il cui art. 2 ha introdotto l'art. 25-*undecies* nel testo del d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli enti, oltre che in relazione alle due nuove contravvenzioni introdotte dall'art. 1 (uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e danneggiamento di habitat), a numerose altre fattispecie di reati ambientali, previste sia dal Codice dell'ambiente che da varie normative speciali, comminando sanzioni pecuniarie, amministrative, nonché sanzioni interdittive.

In sede di conversione del d.l. 101/2013 "Razionalizzazione Pubbliche amministrazioni" (l. 30.10.2013, n. 125), sono state inserite delle norme che integrano le disposizioni relative alla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, all'art. 12, è stato inserito il comma 5-*bis* che aggiunge un comma 1-*bis* all'art. 53 del d.lgs. 231/2001. La nuova disposizione prevede il possibile utilizzo di beni e altre disponibilità finanziarie oggetto di sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria, in modo da garantire la continuità della produzione e dell'attività di impresa e quindi di salvaguardare e tutelare i livelli occupazionali e i lavoratori. Invero, la disposizione è intervenuta sulla situazione dell'ILVA di Taranto dopo il sequestro disposto nell'ambito dell'inchiesta sul disastro ambientale.

Il comma 5-*quater*, inserito sempre all'art. 12, contiene una norma interpretativa con la quale si definisce la nozione di "beni d'impresa" ricomprendendovi anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.

43. Si veda *supra* par. 4. Circa i limiti di tale Trattato nella disciplina del settore della cooperazione penale, come il c.d. "freno di emergenza", si veda Carella, 2009, LI ss.

più stringenti finalizzate ad un'efficace tutela penale dell'ambiente. Tali misure devono essere compatibili con il trattato». Dunque, ancora una volta rileva la frammentazione degli interessi e la relazione non proprio equilibrata tra dimensione europea e nazionale.

Questa frammentazione sembra impedire la fusione felice con la prassi riformista dello sviluppo sostenibile che pare essere l'unica strada percorribile per raggiungere traguardi significativi nella materia che ci occupa. Con la progressiva tendenza dell'uomo a dominare ciò che lo circonda, l'ambiente naturale è divenuto "luogo di modificazioni e di processi storici" ovvero luogo in cui natura e cultura si combinano⁴⁴. Ed è solo attraverso quest'ultima che si potrà educare alla custodia del pianeta.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Brinkhorst L.J. (1993). Subsidiarity and EC Environment Policy. *European Environment Law Review*, p. 16 ss.
- Cannizzaro E. – Bartoloni M.E. (2007). La 'costituzionalizzazione' del terzo pilastro dell'Unione europea. *Dir. un. eur.*, p. 471 ss.
- Carella G. (2009). Introduzione generale, in G. Carella, M. Castellaneta, A. Damato, G. Pizzolante, a cura di. *Codice di Diritto penale e procedura penale dell'Unione europea*. Torino: Giappichelli, p. XLII ss.
- Castellaneta M. (2000). L'individuo e la protezione dell'ambiente nel diritto internazionale. *Riv. dir. int.*, p. 913 ss.
- Croci E. (2003). La Convenzione di Aarhus: verso un nuovo modello di governance ambientale. *Economia delle fonti di energia e dell'ambiente*, p. 107 ss.
- Cross G. (1996). Subsidiarity and the Environment. *Yearbook of European Law*, p. 107 ss.
- Daniele L. (2008). *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e Trattato di Lisbona*. *Dir. un. eur.*, p. 655 ss.
- Dannecker G. (1993). Armonizzazione del diritto penale all'interno della Comunità europea. *Riv. trim. dir. pen. econ.*, p. 974 ss.
- Déjant-Pons M. – Pallemarts M., eds. (2002). *Human Rights and the Environment*. Strasbourg: Council of Europe.
- De Kerchove G. – Weyemberg A., sous la direction de (2001). *La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l'Union européenne*, Bruxelles: Éditions de l'Université de Bruxelles.
- Dell'Anno P. (2004). *Principi del diritto ambientale europeo e nazionale*. Milano: Giuffrè.
- Delmas-Marty M. – Giudicelli-Delage G., Lambert-Abdelgawad E., sous la direction de (2003). *L'harmonisation des sanctions pénales en Europe*. Paris: Société de Législation comparée.
- Department of the Environment, Transport and the Regions (2000). *Public Participation in Making Local Environmental Decisions* –

44. Iovino, 2008, 17.

- The Aarhus Convention Newcastle Workshop – Good Practice Handbook*, London.
- De Pasquale P. (2000). *Il principio di sussidiarietà nella Comunità Europea*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Fehr H. – Van Der Stelt-Scheele D. (1992). The EC Environmental Policy in Relation to the EC Structural Funds: a Critical Analysis of its Application. *European Environmental Law Review*, p. 121 ss.
- Fluck J. (1993). Zum Abfallbegriff im europäischen, im geltenden und im werdenden deutschen Abfallrecht. *Deutsches Verwaltungsblatt*, p. 590 ss.
- Fluck J. (1994). EG-Abfallrecht und seiner Umsetzung in deutsches Recht. *Europarecht*, p. 71 ss.
- Fodella A. (2004). *Il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi nel diritto internazionale*. Torino: Giappichelli.
- Fois P., (2007). (A cura di). *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente. Atti dell'XI Convegno della Società italiana di diritto internazionale*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Frees C.P. (1992). Maßnahmen und rechtliche Möglichkeiten der EG zur Bekämpfung und Verhütung von Öltankerunfällen vor ihren Küsten. *Natur und Recht*, p. 16 ss.
- Freestone D. – Hay E. eds (1996). *The Precautionary Principle and International Law*. The Hague-London-Boston: Kluwer Law International.
- Freytag C. – Iven K. (1995). Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben für den nationalen Habitatschutz. *Natur und Recht*, p. 109 ss.
- Führ M. – Roller G. eds. (1991). *Participation and Litigation Rights of Environmental Associations in Europe: Current Legal Situation and Practical Experience*, Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Garaguso G.C. – Marchisio S. (1993). (A cura di). *Rio 1992: vertice per la terra: atti della Conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo con saggi introduttivi e guida ragionata*. Centro di studio e ricerca sulla comunità internazionale CNR. Milano: Franco Angeli.
- García Ureta A. (1997). *Protección de habitats y de especies de flora y fauna en Derecho Comunitario Europeo*, Bilbao: Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- Gröpl C. (1995). Die Euratom auf dem Weg zu einer Umweltgemeinschaft. *Deutsches Verwaltungsblatt*, p. 322 ss.
- Guarino G. (1962). *Scritti di diritto pubblico dell'economia e di diritto dell'energia*. Milano: Giuffrè.
- Hallo R. ed. (1996). *Access to Environmental Information in Europe*. London: Kluwer Law International.
- Hancher G.L. (1989). Energy and the Environment: Striking a Balance? *Common Market Law Review*, p. 669 ss.
- Hannequart J.P. (1993a). *Le droit européen des déchets*. Bruxelles: Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
- Hannequart J.P. (1993b). Le règlement européen sur les mouvements de déchets. *Aménagement-Environnement*, p. 67 ss.
- Herlin-Karnell E. (2007). *Commission v. Council: Some Reflections on Criminal Law in the First Pillar*. *European Public Law*, p. 69 ss.
- Holder J. – Lee M., (2007). *Environmental Protection Law And Policy²*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hunter R. (1995). The Problematic EU Hazardous Waste List. *European Environmental Law Review*, p. 83 ss.
- Iovino S. (2008). *Filosofie dell'ambiente. Natura, etica, società*. Roma: Carocci.
- Jahns-Böhm J. (1991). Güterkraftverkehrs politik und Umweltschutz im EWG-Vertrag. *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, p. 523 ss.

- Jégouzo I. (2006). Le développement progressif du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l'Union européenne. *Revue internationale de droit pénal*, p. 97 ss.
- Lenaerts K. (1994). The Principle of Subsidiarity and the Environment in the European Union: Keeping the Balance of Federalism. *Fordham International Law Journal*, p. 846 ss.
- Lenaerts K., Van Yperserle P. (1994). Le principe de subsidiarité et son contexte. *Cahiers du droit européen*, p. 3 ss.
- Lombardo M. (2011). Il principio "chi inquina paga" e la responsabilità ambientale da inquinamento diffuso nel diritto dell'Unione europea. *Dir. un. eur.*, p. 719 ss.
- Marchisio S. (1992). Gli atti di Rio nel diritto internazionale. *Riv. dir. int.*, p. 581 ss.
- Merlin A. (2009). La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE. *Ambiente e sicurezza*, p. 86 ss.
- Mignolli A. (2006). La Corte di giustizia torna a presidiare i confini del diritto comunitario. Osservazioni in calce alla sentenza C-176/03. *Studi sull'integrazione europea*, p. 327 ss.
- Mitsilegas V. (2006). The Constitutional Implications of Mutual Recognition in Criminal Matters. *Common Market Law Review*, p. 1282 ss.
- Möstl M. (2010). Preconditions and Limits of Mutual Recognition. *Common Market Law Review*, p. 405 ss.
- Munari Francesco F. – Amalfitano C. (2007). Il 'terzo pilastro' dell'Unione: problematiche istituzionali, sviluppi giurisprudenziali, prospettive. *Dir. un. eur.*, p. 773 ss.
- Nollkämper A. (1997). Habitat Protection in European Community Law: Evolving Conceptions of a Balance of Interests. *Journal of Environmental Law*, p. 271 ss.
- O'Riordan T. – Cameron J. – Jordan A. eds (2001). *Reinterpreting the Precautionary Principle*. London: Cameron May.
- Paladini L. (2011). I conflitti fra i pilastri dell'Unione Europea e le prospettive del Trattato di Lisbona. *Dir. un. eur.*, p. 87 ss.
- Parisi N. (2011). Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e di armonizzazione delle garanzie processuali, in N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, D. Rinoldi, A. Santini, a cura di. *op.cit.*, p. 503 ss.
- Peers S. (2004). Mutual Recognition and Criminal Law in the European Union: Has The Council Got It Wrong? *Common Market Law Review*, p. 5 ss.
- Pepe V. (2002). Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno. *Rivista giuridica dell'ambiente*, p. 209 ss.
- Picheral C. (1995). L'ambivalence de la notion de déchet dans la jurisprudence de la C.J.C.E. *Revue juridique de l'environnement*, p. 559 ss.
- Piccolotti R. – Taillant J.D. eds (2003). *Linking human rights and the environment*. Tucson: The University of Arizona Press.
- Pineschi L. (1994). Tutela dell'ambiente e assistenza allo sviluppo: dalla Conferenza di Stoccolma (1972) alla Conferenza di Rio (1992). *Rivista giuridica dell'ambiente*, p. 493 ss.
- Poli S. (2006). *La responsabilità per danni da inquinamento transfrontaliero nel diritto comunitario e internazionale*. Milano: Giuffrè.
- REC, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. (1998), *Doors to democracy – A Pan European Assessment of current trends and practices in public participation in environmental matters*, Hungary.
- Ridola P. (2006). The Parliamentarisation of the Institutional Structure of the European

- an Union. in H.-J. Blanke, S. Mangiameli, eds. *Governing Europe under a Constitution. The Hard Road from the European Treaties to a European Constitutional Treaty*, Berlin: Springer, p. 418 ss.
- Rozo Acuña E. (2004). *Profili di diritto ambientale da Rio del Janeiro a Johannesburg*. Torino: Giappichelli.
- Sands P. – Stewart R.B. – Revesz R.L. eds (2000). *Environmental Law and Sustainable Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Santini A. (2011). Il regolamento sull'iniziativa dei cittadini: verso l'attuazione di un nuovo strumento di democrazia partecipativa nell'Unione europea in N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, D. Rinoldi, A. Santini, a cura di. *Scritti in onore di Ugo Traetta*. Napoli: Editoriale Scientifica, p. 659 ss.
- Schiano Di Pepe L. (2006). Competenze comunitarie e reati ambientali: il «caso» dell'inquinamento provocato da navi. *Dir. un. eur.*, p. 769 ss.
- Sinagra A., Bargiacchi P. (2016). *Lezioni di diritto internazionale pubblico*². Milano: Giuffrè.
- Siracusa L. (2006). Tutela ambientale: Unione europea e diritto penale tra decisioni quadro e direttive. *Dir. pen. proc.*, p. 774 ss.
- Sommer J. (1994). Les déchets, de l'autosuffisance et de la libre circulation des marchandises. *Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne*, p. 246 ss.
- Stuyck J. (1994). Le traitement des déchets dans la (non)-réalisation du marché intérieur. *Journal des tribunaux-droit européen*, p. 10 ss.
- Tobler C. (2006) Case 176/03. *Common Market Law Review*, p. 835 ss.
- Toporek M. (2006). Diritto ambientale in un'Unione europea allargata. *Rivista giuridica dell'ambiente*, p. 579 ss.
- Torretta P. Il "consolidamento" della prospettiva del diritto penale comunitario. Note a prima lettura sulla Direttiva 2008/99/CE. *Forum di Quaderni costituzionali*, www.forumcostituzionale.it.
- Triggiani E. (2015). *Spunti e riflessioni sull'Europa*. Bari: Cacucci.
- Trouwborst A. (2002). *Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Laws*. The Hague: Kluwer Law International.
- Trouwborst A. (2006). *Precautionary Rights and Duties of States*, Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Tufano M.L. (2008). Il giudice comunitario e i rapporti tra diritto comunitario, diritto UE e diritto penale. *Studi sull'integrazione europea*, p. 93 ss.
- Vermeulen G. (2008). Mutual Recognition, Harmonisation and Fundamental (Procedural) Rights Protection, in M. Martin, ed. *Crime, Rights and the EU: the Future of Police and Judicial Cooperation*. London: JUSTICE, p. 89 ss.
- Villani U. (2011). *Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d'integrazione europea*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Villani U. (2012). *Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*. Bari: Cacucci.
- Villani U. (2017). *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*⁵. Bari: Cacucci.
- Weyemberg A. (2004). *L'harmonisation des législations: condition de l'espace pénal européen et révélateur de ses tensions*. Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles.
- Wils W.P.J. (1994). La protection des habitats naturels en droit communautaire. *Cahiers de droit européen*, p. 398 ss.
- Zanghì C. (1993). (A cura di) *Protection of the Environment and Penal Law. Protezione dell'ambiente e diritto penale*. Bari: Cacucci.

MICHELE SARACINO

DIGNITÀ UMANA E DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE SUI TRATTAMENTI SANITARI TRA BIODIRITTO E NEOUMANESIMO*

ABSTRACT

La consapevolezza che la tutela del valore della dignità umana e del diritto all'autodeterminazione, (in cui si riverbera la stessa dignità), trovino puntuale fondamento nell'impianto costituzionale oltre che in diverse fonti internazionali, è alla base di una riflessione sul ruolo centrale della persona umana, da considerare "fine" e non "mezzo" di e, più specificamente, dell'apparato "delle libertà". Di qui, le osservazioni sul consenso informato richiesto per le prestazioni sanitarie che, essendo espressivo di quei valori, è poi divenuto il principio cardine per la disciplina giuridica dei rapporti medico-paziente

The awareness that the defence of the value of human dignity and the right to self-determination (in which dignity itself is reflected), finding its fundamental principle in the constitutional system, as well as in several international sources, underlies the reflection about the central role of the individual, to be considered "end" rather than "means" of any activity and, more specifically, of the system of freedoms. Hence the observations on informed consent required in medical care that, as expression of these values, went on to become the core principle of the legal regulation of the doctor/patient relationship.

PAROLE CHIAVE

Persona / dignità / libertà

Person / dignity / freedom

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'autodeterminazione della persona come espressione del diritto fondamentale alla salute: il consenso libero e consapevole ai trattamenti sanitari. – 3. Il consenso informato: dalla tradizionale concezione «paternalistica» dell'attività sanitaria all'"alleanza terapeutica" tra medico e paziente.

1. Tutela del valore della dignità umana e diritto all'autodeterminazione, trovano il proprio fondamento giuridico nell'impianto costituzionale che, come è noto,

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

accoglie e delinea un nuovo ordinamento, personalista¹ e solidarista², oltre che in fonti internazionali³. Partendo, infatti, dal riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), la Costituzione repubblicana del '48 supera la tradizionale impostazione che poneva lo Stato al centro dell'ordinamento. In tale quadro di riferimento è così riconosciuto il primato della persona rispetto allo stesso Stato. In tale contesto, la persona umana è considerata fine e non mezzo di qualunque attività, ed è più specificamente, «fine del sistema delle libertà»⁴. L'art. 2 Cost., rappresenta pertanto, come rilevato dalla dottrina civilistica, «la clausola generale di tutela della persona»⁵. Il diritto all'autodeterminazione quale espressione in cui si riverbera la stessa dignità umana, trova riscontro e tutela nell'art. 13 Cost., che proclama l'invulnerabilità della libertà personale.

2. Secondo l'art. 32 Cost., la salute costituisce un diritto fondamentale dell'individuo (oltre che un interesse generale della collettività). Si tratta dell'unico caso in cui nel testo costituzionale un diritto è definito "fondamentale". La norma *de qua* prosegue affermando che «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e precisando che, in ogni caso, la legge non possa violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, viene a realizzare una riserva di legge rafforzata. In virtù di tale norma il trattamento può essere imposto dalla legge (nei limiti del rispetto della persona umana), ma non già per la tutela dell'interesse individuale (che è rimesso all'autodeterminazione) bensì per quella del pubblico interesse.

In tale quadro dunque il consenso della persona costituisce la stessa ragione giustificatrice del trattamento medico-sanitario, sia a fini penali⁶ che civi-

1. Il principio personalista delinea un *nuovo* rapporto fra l'individuo e la comunità statale: cfr., Pace, 2003, 5; Baldassarre, 1989; Caretti, 2002, 136 s.

2. Nicoletti, 1970, 835 ss.

3. Si pensi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e specificamente agli articoli 1 (*Dignità umana*), 2 (*Diritto alla vita*) e 3 (*Diritto all'integrità della persona*)

4. Così, Guarino, 1967, 88.

5. Perlingieri, 1972, 74 s. e 154 s.; Id., 1995, 103; Id., 1982, 1024.

6. Per ciò che riguarda le conseguenze penali, a prescindere da ogni valutazione circa l'idoneità tecnica e l'esito dell'intervento sanitario, esse potrebbero riguardare il medico che abbia agito senza il consenso esplicito e specifico del paziente (e non sussistano le condizioni dello stato di necessità) e sicuramente invece concernono le ipotesi in cui abbia agito addirittura contro la volontà espressa del paziente. In questi ultimi casi risponderà del delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e, se l'intervento ha determinato lesione dell'integrità fisica o psichica, del delitto di lesione personale (art. 582 c.p.). Nel caso in cui a seguito dell'intervento sia sopraggiunta la morte del paziente, il medico risponderà quanto meno di omicidio colposo (Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2001, n. 28132; Cass. pen., 14 marzo 2008, n° 11335) se non, addirittura, di omicidio preterintenzionale (come ritenuto da Cass. pen., sez. V, 21 aprile 1992, n. 5639).

li⁷. Non è dunque sufficiente il mero dovere di curare da parte del medico, in quanto occorre il consenso del soggetto destinatario del trattamento sanitario a riceverlo⁸.

All' esercente la professione medica lo Stato ha affidato il delicato compito di tutelare concretamente un valore costituzionalmente protetto (la salute dell' individuo); tuttavia il medico può intervenire solo se c' è il consenso del soggetto.

Già dall' art. 32 Cost., discende il diritto di chiunque ad una adeguata informazione al fine di fornire il proprio consapevole consenso alle prestazioni sanitarie, e, correlativamente, uno specifico obbligo per il medico di informare. Il consenso, d' altra parte, come si è visto, serve a legittimare lo stesso intervento sanitario. Il medico ha dunque l' obbligo di informare il paziente sia in ordine alla diagnosi effettuata che alla terapia che deve essere praticata. Più specificamente l' informazione che il medico è tenuto a dare al soggetto interessato riguarda, la natura della patologia diagnosticata, il trattamento terapeutico per la cura della stessa e i rischi che lo stesso presenta; inoltre, il medico deve, in una valutazione comparativa, illustrare alla persona anche gli eventuali interventi terapeutici alternativi (e i rischi connessi) oltre che le conseguenze cui andrebbe incontro in assenza assoluta di terapie.

Il consenso libero e consapevole trova naturalmente riscontro anche in fonti internazionali (come l' art. 5 della cosiddetta Convenzione di Oviedo del 4/4/1997 (Convenzione sui Diritti dell' uomo e sulla Biomedicina), ratificata dall' Italia con la legge 28 marzo 2001, n. 145) e sovranazionali, come la stessa Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea (art. 3, comma 2, lett. a) che, ai sensi dell' art. 6, comma 1, del Trattato UE ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

È importante rilevare come il diritto di autodeterminazione, fondato sui principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 Cost., comporti quindi non solo la esistenza di un diritto (in positivo) di ciascuno essere curato, ma anche quella di un diritto, a contenuto negativo, di rifiutare eventualmente le terapie proposte o di decidere consapevolmente di interromperle, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale⁹.

7. Dal punto di vista civilistico, la mancata acquisizione del consenso rappresenta di per sé un comportamento illecito (con la violazione del diritto all' autodeterminazione del paziente) che, indipendentemente dall' idoneità tecnica e dall' esito dell' intervento sanitario (la cui mancanza è, a sua volta, autonomamente fonte di altro illecito civile), che provoca un danno risarcibile. Come chiarito dalla giurisprudenza, è peraltro necessario in tal caso al fine dell' accoglimento dell' istanza risarcitoria, fornire la prova che il soggetto, se correttamente informato, avrebbe comunque rifiutato il trattamento sanitario (cfr., Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847).

8. Ferrando, 2012, 4, che osserva che «il dovere di agire per il bene del paziente, non ha in stesso la propria giustificazione, ma la riceve dall' autorizzazione del paziente».

9. Cfr., già Cass., 4 ottobre 2007, n. 21748, (caso Englaro), in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, p. 83, e, attualmente, le disposizioni dell' art. 1, commi 5 e 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*

A tal proposito va rilevato che le scelte di fine vita, nell'interpretazione della Corte europea per i diritti dell'uomo, costituiscono espressione della libertà dell'individuo, e pertanto attengono al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8, CEDU¹⁰.

In piena conformità con quanto stabilito dalle norme costituzionali si pongono poi varie disposizioni di legge ordinaria, come l'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale* (norma che vieta la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari in mancanza del consenso del soggetto, a meno che non ricorra uno stato di necessità ex art. 54 c.p.); l'art. 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*; l'art. 1 della legge 13 maggio 1978, n. 180, *Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*; l'art. 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*). L'informazione come specifico obbligo del medico inoltre è disciplinato dallo stesso Codice di deontologia medica (art. 35).

Ma è con la recente legge 22 dicembre n. 219, *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento* che è stata introdotta un'organica disciplina del consenso informato.

La finalità della legge 219 del 2017 è chiaramente indicata all'art. 1: la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. Quindi, in tale ottica, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Al comma 3 dell'articolo 1, poi è specificato il contenuto delle informazioni che la persona ha diritto di ricevere dal medico e cioè le proprie condizioni di salute che devono essergli rappresentate in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Quindi è espressamente menzionata la possibilità di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero di indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole, con la precisazione che il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato devono essere registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Al comma 4 poi è stabilito il modo di acquisizione del consenso informato, con «gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente». Quanto alla forma essa

10. Corte europea dei diritti dell'uomo, 29 aprile 2002, in *Foro it.*, 2003, IV, c. 57

è scritta, consistente in videoregistrazioni. Per la persona con disabilità, il consenso può essere acquisito attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. In ogni caso il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

È poi ribadito (al comma 5) che ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme previste per l'acquisizione del consenso, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. In ogni caso la persona conserva il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento.

Infine la importante precisazione che, ai fini della legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

3. Grazie a disposizioni come quelle contenute nella Costituzione anche il nostro ordinamento ha potuto compiere quel progressivo superamento della concezione tradizionale dell'attività medica che vedeva il paziente in posizione subalterna, assoggettato nel suo completo affidarsi con atteggiamento fideistico. Tale concezione, sviluppatasi nella cultura occidentale influenzata dal giuramento di Ippocrate e poi dal Cristianesimo, ha visto e considerato la professione sanitaria come protesa al bene del paziente in uno slancio di gratuità e beneficenza che comportava l'obbligo di curare i pazienti e di non provocare agli stessi danni ed ingiustizie (*primum non nocere*).

Una visione paternalistica (anche se non si può certo affermare che tale paternalismo sia stato nei secoli di storia della medicina sempre e comunque dispotico) che nel nostro ordinamento, tra l'altro, aveva coerentemente prodotto risultati concreti sul piano giurisprudenziale: limitare la responsabilità (anche) del medico come in genere del professionista, in quella sorta di privilegio che traeva origine dalla distinzione, peraltro non presente nel codice civile, tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato.

In virtù di tale tradizionale modo di approcciarsi al problema, fondato anche sulla ovvia constatazione della generale ignoranza del paziente in campo tecnico-

sanitario e su una certa deferenza verso l'attività medica, le relazioni tra medico e paziente sostanzialmente per il primo si risolvevano in una totale riserva di competenza in ordine alle scelte da compiersi e, per il secondo, nella ricordata sottomissione incondizionata alle decisioni prese dal professionista.

La situazione muta profondamente quando è avvertita, nell'immediato secondo dopoguerra – dopo i tragici eventi dei crimini e abusi compiuti dai medici nazisti (con le abominevoli atrocità delle sperimentazioni fatte su cavie umane nei campi di concentramento), e il conseguente processo di Norimberga – la necessità di fissare, compilando appunto il “Codice di Norimberga”, i limiti generali dell'attività e della sperimentazione medica al fine precipuo della salvaguardia della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti inviolabili. In tale contesto, viene preliminarmente affermata l'imprescindibilità del consenso dell'interessato a qualunque intervento o prestazione sanitaria sul suo corpo.

In ogni caso vi fu l'avvio di un *iter* giuridico e politico mediante il quale si è determinato il ribaltamento della logica tradizionale ed è stata riconosciuta la necessità di realizzare un rapporto paritario tra i soggetti protagonisti, cioè il medico e la persona da sottoporre a interventi sanitari. In altri termini, pur non essendo in alcun modo messo in discussione il ruolo “tecnico-scientifico” e professionale del medico, la sua attività peraltro deve conciliarsi con il diritto all'autodeterminazione del paziente. Di qui, la nascita di nuove relazioni, improntate alla «cooperazione terapeutica» fra medico e malato, in vista della realizzazione di un intento comune (la cura del malato).

Il paziente-persona, di cui tutti gli ordinamenti degli stati democratici ormai riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili, deve poter liberamente e consapevolmente accettare, scegliere o anche rifiutare i trattamenti sanitari e, in ogni caso, non più supinamente subirli.

Pertanto da una relazione medico-paziente di tipo paternalistico e fideistico si è passati a un rapporto di fiducia tra medico e persona da curare, il cui presupposto indefettibile è costituito dalla corretta informazione che il primo deve fornire alla seconda, nel quale rapporto si coniugano «l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico», come recita l'art. 1, comma 2 della l. 219, del 2017.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Baldassarre A. (1989). Diritti inviolabili. *Enc. Giur.*, XI. Roma: Treccani
- Caretti P. (2002). *I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali*. Torino: Giappichelli
- Guarino G. (1967). *Lezioni di diritto pubblico*. Milano: Giuffrè
- Ferrando G. (2012). Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo e Costituzione. *Pol. Dir.* p. 3 ss.
- Nicoletti G. (1970). Solidarismo e personalismo. *Noviss. Dig. it.*, XVII. Torino: Utet
- Pace A. (2003). *Problematica delle libertà costituzionali*, Parte generale, III ed. Padova: Cedam
- Perlingieri P. (1972). *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli: ESI
- Perlingieri P. (1982). Il diritto alla salute quale diritto della personalità. *Rass. dir. civ.*, p. 1021 ss.
- Perlingieri P. (1995). Mercato, solidarietà e diritti umani. *Rass. dir. civ.*, p. 84 ss.

MAURIZIO SOZIO

TRA UNIVERSALISMO DEI DIRITTI E PLURALITÀ DELLE CULTURE: IL CASO DELLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI*

La pluralità è il presupposto dell'azione umana. Perché noi siamo tutti uguali, cioè umani, ma in modo tale che nessuno è mai identico ad alcun altro che visse, vive o vivrà [...]. Nell'uomo, l'alterità, che egli condivide con tutte le altre cose e la distinzione, che condivide con gli esseri viventi, diventano unicità, e la pluralità umana è la paradossale pluralità di esseri unici.

Hannah Arendt, *The Human Condition*, 1958

ABSTRACT

Globalizzazione e immigrazione hanno evidenziato le criticità del confronto tra i valori di culture differenti e la conseguente difficile coesistenza tra l'asserita universalità dei diritti umani e la pluralità delle culture. Tra le antinomie normo-culturali trova significativo spazio la questione delle mutilazioni genitali femminili, questione che spinge ad una riflessione profonda sull'individuazione di metodi e criteri di composizione giudiziaria dei conflitti culturali più porosi e aperti al dialogo.

Globalization and immigration have highlighted the criticality of the comparison between the values of different cultures and the consequent difficult coexistence between the asserted universality of human rights and the plurality of cultures. Among the normo-cultural antinomies, the issue of female genital mutilation is particularly significant, leading to a deep reflection on how to identify methods and criteria for judicial composition of cultural conflicts that are more porous and open to dialogue.

PAROLE CHIAVE

Mutilazioni genitali femminili / ermeneutica diatopica / giudice antropologo

Female genital mutilation / diatopic hermeneutics / anthropologist judge

SOMMARIO: Premessa. La tradizione è regina del mondo – 1. Female Genital Mutilations: definizione e aree di diffusione – 1.1. Quattro classificazioni – 2. Perché mutilare? – 2.1. Il *devoir d'excision* come rito di passaggio – 3. Diritti fondamentali e reati culturalmente motivati – 3.1. Un "reato etnico"? – 4. Il "giudice antropologo" tra *Mythos e Lógos*.

Premessa. Nel terzo libro delle storie Erodoto racconta che «Una volta Dario, quando era re, convocò i Greci che vivevano alla sua corte e domandò loro a qual

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

prezzo avrebbero acconsentito a mangiare i cadaveri dei loro genitori; quelli dichiararono che per nulla al mondo l'avrebbero potuto fare. Allora Dario fece venire davanti a sé, presenti i Greci, quegli egiziani che sono chiamati Callati e che usano divorare i loro genitori morti e fece chiedere a mezzo degli interpreti per quale prezzo si sarebbero indotti a bruciare il cadavere del loro padre, e quelli a gran voce lo pregarono di non dire cose sacrileghe. Tanta è la forza del *Nómos*! Onde, a mio avviso, bene disse Pindaro che il *Nómos* è il re del mondo¹»

L'inaggirabile evidenza di una pluralità delle culture mostra il senso della domanda se sia davvero possibile predicare l'universalità dei diritti umani. Cosa si intende per cultura? Per cultura noi intendiamo, con Luigi Lombardi Vallauri, una "cultura etnica", una *Lebenswelt* e un sistema di rappresentazioni del mondo scaturente da un gruppo umano che possa considerarsi «una *societas perfecta*' capace di assicurare ai suoi membri l'umanizzazione di base, quella che distingue un uomo da un animale non umano».²

Il confronto tra sistemi di rappresentazioni del mondo, lungi dal coagularsi attorno ad un comune nucleo di senso, sembra generare viepiù uno stato di collisione, come ha prefigurato Samuel Huntington, dal momento che i fenomeni della globalizzazione e dell'immigrazione hanno squadernato il problema del conflitto dei valori tra culture differenti³.

Conflitto che si acuisce quando a fronteggiarsi sono *ethos* e *nómos*, o, come si vedrà, *mythos* e *lógos*.

Proprio questa criticità emerge, ad esempio, quando si "scontrano" una consuetudine registrata da millenni qual è senza dubbio il rito delle mutilazioni genitali femminili e una legge positiva che lo vieta, si pensi, appunto, a ciò che prevede la legge italiana a proposito delle pratiche mutilatorie.

Senza dubbio il fenomeno della globalizzazione e l'aumento dei movimenti migratori hanno determinato l'inevitabile scontro-confronto di tradizioni e consuetudini lontane tra loro, non sempre agevolmente mediabili.

In particolare, una cospicua presenza del genere femminile nelle quote dell'affluenza migratoria e, di conseguenza, una presenza di rilievo della popolazione minorenni, hanno richiamato l'attenzione sul tema delle mutilazioni genitali femminili. Tali pratiche, consistenti, come si vedrà, in tutte le forme di rimozione non terapeutica dei genitali esterni femminili se da una parte, ledendo integrità fisica e dignità, appaiono di sicuro una lesione dei diritti umani dall'altra veicolano senza

1. Erodoto, Storie, I. III, cap. 38. Per una lettura critica del passo in questione: D'Agostino, 1996, 40.

2. Lombardi Vallauri, 1996, 79.

3. Huntington, 2005.

dubbio un enorme valore simbolico, espressione delle culture dei paesi (per lo più della zona subsahariana) delle donne immigrate. Trattasi del conflitto, si potrebbe dire “tragico”, tra l’esigenza di proteggere i diritti umani e l’esigenza di rispettare antichi modelli culturali.

Nel nostro lavoro, dopo aver analizzato brevemente le varie classificazioni di MGF e aver approfondito le origini antropologiche e le questioni sociali sottostanti tali pratiche, si farà cenno alla disposizione della legge 7 del 2006 che hanno incriminato le pratiche mutilatorie ponendo il problema dell’interpretazione giudiziaria delle pratiche culturalmente motivate costituenti reato.

Di fronte al pericolo dell’interpretazione del dispositivo normativo quale “reato etnico” c’è da chiedersi, infatti, se sia sufficiente far “assorbire” la tutela di soggetti deboli quali donne e minori dalla mera forza universalistica della protezione dei diritti umani.

Proprio attraverso il prisma della tutela dei diritti umani il tema della protezione dei minori e dei soggetti socialmente più deboli sfida la frammentazione del post-moderno: al di là della fine delle *grands récits*, per dirla con J.F. Lyotard, il linguaggio dei diritti *racconta* alcune invarianti morali e culturali inaggirabili: su tutte quella della “protezione dell’innocente”. Tuttavia giuridificare la protezione del “meritevole di tutela”, sia esso donna, sia esso fanciullo, sia esso, semplicemente “uomo in quanto uomo”, non è sempre agevole, ed è proprio questo il caso delle mutilazioni genitali femminili; ai fini dell’abbandono di tale pratica millenaria emerge l’esigenza di una politica di strategie di mediazione interculturale che sul piano legislativo si ponga come risultato di un’attività di *bilanciamento* degli interessi e dei beni giuridici da tutelare e si impegni nella ricerca, a livello giurisprudenziale, della miglior tecnica di composizione dei conflitti normo-culturali.

Ciò posto, si può già qui anticipare a mo’ di conclusione, che lo sguardo dell’uomo occidentale, come ha suggerito il teologo e filosofo indiano Raimundo Panikkar, dovrebbe essere in grado di giudicare e interpretare le altre culture attraverso un’ermeneutica del tutto peculiare, un’ermeneutica *diatopica* in grado di cogliere l’essenza di *tópoi* specifici di culture diverse tra loro.

Interpretare attraverso un’ermeneutica diatopica significa gettare un ponte tra i diversi luoghi, significa liberarsi dalle costrizioni del proprio punto di vista, vuol dire allargare il campo d’immagine di quella ideale finestra da cui ogni cultura guarda le altre senza poter vedere nulla della propria finestra⁴, significa, altresì, ricomporre, almeno in parte, la frammentazione del postmoderno.

1. Secondo la definizione della *World Health Organization* (1996) le mutilazioni

4. Panikkar, 2003, 168 ss.

genitali femminili [*Female Genital Mutilations*] sono «tutte quelle procedure che interessano la parziale o totale rimozione dei genitali esterni femminili e/o lesioni agli organi genitali femminili esplesate per motivi culturali o per ogni altro motivo che non sia quello terapeutico»⁵.

Codeste procedure storicamente diffuse tra le popolazioni dell’Africa subsahariana, in qualche territorio dell’Asia (Yemen del Sud ed Emirati Arabi Uniti) e in alcune aree geografiche musulmane dell’Indonesia e della Malesia, ultimamente, in ragione dei sempre più crescenti flussi migratori, si sono estese nelle comunità d’immigrati dei paesi occidentali.

La questione della legittimità delle pratiche di mutilazione genitale femminile (d’ora in poi MGF) è una questione che è entrata da non molto nelle agende di politica internazionale sotto la spinta della sempre più stringente esigenza della protezione dei diritti umani.

La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha tardato ad occuparsene, sponsorizzando il primo seminario sulle pratiche tradizionali pericolose per la salute delle donne e delle bambine solo nel 1979⁶.

Ciò posto, gli ultimi report dell’OMS riferiscono che – nel mondo – sono almeno 200 milioni le donne che sono state sottoposte – da bambine – a MGF; c’è da prendere atto, tuttavia, che il fenomeno è in calo. Da quando, infatti, è stato avviato nel 2008 il programma congiunto Unfpa-Unicef, circa 10 mila comunità in 15 Stati, equivalenti a quasi 8 milioni di persone, hanno posto fine alla pratica. Il pericolo, comunque sia, resta elevato, considerando che sono a rischio all’incirca tre milioni di bambine/adolescenti l’anno e che, tenendo conto dell’incremento demografico nei paesi più “sensibili”, l’ONU ha stimato un rischio concreto di mutilazione per più di 60 milioni di bambine/adolescenti.

1.1. L’OMS ha provveduto a classificare le FGM in quattro classi:

Tipo I: Asportazione parziale o totale del clitoride e/o del prepuzio (identificata come clitoridectomia, sunna e clitoridectomia).

Tipo II: Asportazione parziale o totale del clitoride e delle piccole labbra, con o senza asportazione delle grandi labbra (escissione). Ulteriore suddivisione: Tipo II a) rimozione delle sole piccole labbra; Tipo II b) rimozione parziale o totale del clitoride e delle piccole labbra; Tipo II c) rimozione parziale o totale del clitoride, delle piccole labbra e delle grandi labbra.

5. *Female Genital Mutilation*, report of a “WHO” Technical Working Group, 17-19 July 1995, Geneva, 1996.

6. Ancora nel 1950 negli Stati Uniti e in Gran Bretagna la circoncisione femminile era considerata una misura terapeutica per l’isteria, il lesbismo, la masturbazione e altri comportamenti sessuali femminili allora considerati devianti.

Tipo III: Restringimento dell'orifizio vaginale attraverso una chiusura ermetica coprente creata tagliando e avvicinando le piccole e/o grandi labbra, con o senza escissione del clitoride (infibulazione). In questo tipo è maggiormente importante distinguere i diversi tipi di infibulazione. Suddivisione: Tipo III a) rimozione, apposizione e adesione delle piccole labbra; Tipo III b) rimozione, apposizione e adesione delle grandi labbra.

Tipo IV: Non classificato. Rientrano in questa categoria tutte le altre pratiche dannose effettuate per scopi non terapeutici:

- Perforazione di clitoride e/o delle labbra;
- Messa in tensione del clitoride e/o delle labbra;
- Cauterizzazione del clitoride e dei tessuti vicini;
- Introduzione in vagina di sostanze o erbe ad effetto caustico per indurre il sanguinamento o restringimenti cicatriziali;
- Ogni altra pratica causa di mutilazione priva di finalità terapeutica.

Da notare che anche la reinfibulazione è a tutti gli effetti una MGF; essa consiste nel ricucire, subito dopo il parto, i margini della cicatrice della infibulazione effettuata precedentemente per permettere alla donna di partorire per via naturale. Tale pratica è richiesta solitamente dalla stessa donna e in alcuni casi dal marito.

Gli interventi di mutilazione avvengono con strumenti d'uso comune come coltelli, forbici, lame di rasoi, schegge di vetro. Questo metodo, praticato senza uso di anestesia e in condizioni igieniche precarie, oltre ad infliggere una sofferenza atroce, la espone anche a gravi conseguenze sul piano medico-sanitario, quali infezioni, emorragie e nel peggiore dei casi la morte⁷.

2. Come si è già accennato, in alcuni gruppi sociali di circa quaranta Paesi per motivi tradizionali e socio-culturali assai vari, ma tutti di difficile comprensione agli occhi dell'osservatore con cultura occidentale, le pratiche di mutilazione genitale femminile sono state e sono particolarmente diffuse.

Tale fenomeno, che sicuramente è un mezzo di controllo della sessualità femminile, ha differenti livelli di spiegazione⁸ e certamente trae origine dai miti plurimillenni che contraddistinguono la cultura del continente africano.

La fonte più antica, a detta degli storici, fa risalire le prime tracce del fenomeno allo storiografo greco Erodoto (sec. V a.C.) e al geografo Strabone (63 a. C. – 20 d. C.) che riferiscono di pratiche mutilatorie diffuse principalmente all'epoca dell'Egitto faraonico (dove il nome di circoncisione faraonica che cui si è soliti anche indicare l'infibulazione). L'origine, sottolineano gli antropologi, sarebbe

7. Cook, Dickens, Fathalla, 2002, 281 ss.

8. Busoni, Laurenzi, 2005, 25 ss.

animistica e discenderebbe, come si vedrà, da un antico mito della tribù malese dei Dogon⁹.

Una pratica mutilatoria era diffusa anche tra i romani, si tratta dell'infibulazione. Pratica che prende il nome proprio dal latino *fibula*, una piccola spilla che serviva a tenere agganciata la toga. Nel caso della pratica mutilatoria tale *fibula* veniva utilizzata a danno di schiave e mogli al fine di prevenire gravidanze indesiderate e rapporti illeciti.

Attualmente il rito della MGF è particolarmente diffuso in comunità caratterizzate da una struttura organizzativa essenzialmente patrilineare e patriarcale. A seconda dell'area socio-culturale e geografica in cui sono diffuse, esse possono assumere caratteristiche assai diverse per tipologia, modalità di intervento, motivazione, nonché numero ed età delle donne che vi vengono sottoposte. L'età delle persone di sesso femminile sottoposte a tali pratiche varia all'interno delle diverse comunità ma è, generalmente, assai bassa (tra i quattro e i dieci anni). In alcune comunità la MGF viene eseguita appena prima del matrimonio, talvolta celebrato quando la donna è ancora adolescente; in altre comunità, invece, la MGF viene vista come un rito passaggio per diventare donna ed è perciò praticata alle fanciulle di otto o nove anni, come parte della cerimonia di iniziazione; in altre comunità, infine, la MGF viene effettuata addirittura quando la bambina ha solo pochi giorni di vita¹⁰.

Le motivazioni per le quali le MGF vengono praticate sono numerose, varie e complesse, e riflettono la situazione storica ed ideologica delle comunità in cui si sono diffuse. Si possono indicare sommariamente nove tipi di motivazioni, spesso intrecciate tra loro¹¹.

A seconda del gruppo etnico considerato le mutilazioni genitali avrebbero lo scopo di segnare il passaggio all'età adulta, di preservare la verginità, di differenziare i sessi, di garantire la fertilità, di controllare la sessualità femminile e di garantire la condizione economico-sociale proveniente dal contratto di matrimonio (al momento del matrimonio la famiglia dello sposo conferisce alla famiglia della sposa un "prezzo della sposa" e tale transazione è la transazione economica più importante nella vita del villaggio).

Sebbene, come visto, molte siano le possibili spiegazioni del fenomeno delle mutilazioni, ci sembra più fecondo focalizzare l'attenzione sul fondamento antropologico delle pratiche mutilatorie, al fine di valutarne il senso alla luce delle criticità del confronto tra le culture.

9. Scillitani, 2001, 101 ss. Tracce delle pratiche mutilatorie si trovano anche in reperti appartenenti ai fenici, agli hittiti e agli etiopi.

10. Mazzetti, 2000, 37 ss.

11. Pasquinelli, 2011, 87 ss.

2.1. L'origine della pratica delle MGF può essere fatta risalire ad un vero e proprio *devoir d'excision* risalente ad alcuni archetipi mitologici rintracciati nell'ordine normativo delle culture africane, e riscontrati principalmente nell'etnia malese dei Dogon. In sintesi, attraverso la circonscisione sia l'uomo che la donna sono oggetto, non solo di un *circum-caedere*, ma soprattutto di un *circum-scribere*, cioè di una vera e propria assegnazione di confini del genere sessuale. Per i popoli primitivi l'*in-distinzione*, a cominciare da quella sessuale, presentava una connotazione negativa, così come testimonia l'invarianza antropologica del divieto dell'incesto. Si può affermare che così come il divieto dell'incesto è finalizzato a evitare la confusione tra le generazioni, così il rituale dell'escissione, nell'etnia Dogon, intende superare la confusione dei generi. Il senso di questa pratica è quindi quello del rito di passaggio, il marchio veicolato dalla cicatrice segna *performativamente* l'appartenenza di genere, per cui, nota Scillitani, dall'ordine metafisico dei Dogon discende il significato profondo dell'atto di escissione che con-segna l'individuo all'apertura della rete sociale solo dopo avergli as-segnato una identità sessuale¹², così le tracce lasciate dall'operazione generano – quasi heideggerianamente – il luogo del *tra-noi*, il luogo del *con-esserci*.¹³

Tutto ciò che rappresenta l'indistinzione rinvia, per il pensiero mitico, alla negatività, sia essa fisica, morale o spirituale. L'origine della paura dell'*in-distinto* prende le mosse dal mito della cosmogonia dei Dogon, mito nel quale si narra che Amma (l'essere originario) generò la Terra e la prese in sposa, da quest'unione, disordinata e imperfetta in quanto la Terra possedeva un organo genitale simile al pene, nacque prima una volpe pallida e poi, dopo che Amma ebbe escisso dalla Terra la parte maschile, nacquero, finalmente, una coppia di gemelli maschio e femmina¹⁴.

Nel mito Dogon è raffigurata l'esigenza del passaggio dal disordine originario della bisessualità alla correzione praticata con l'escissione, gesto tramite cui la donna si libera del clitoride, ovverossia quel piccolo pene che la rende sessualmente indifferenziata. L'attribuzione di genere è il primo passo dell'assegnazione regolata dell'ordine sociale. La sintassi della costituzione dell'uomo come *zoon politikón*, per dirla con Aristotele, segue regole differenti a seconda dell'area geografiche e culturali di riferimento, tuttavia l'esigenza appare sempre la stessa: il rituale dell'escissione evoca dunque le origini profonde, ignote e remote, della socialità umana. Procedere all'escissione significa rinnovare l'atto istitutivo dell'essere, significa in

12. Scillitani, 2001, 113.

13. Sull'obbligo di compiere l'escissione cfr. Lefevvre, 1988, 65 ss.

14. Calame-Griaule, 1982.

primissimo luogo esser uomo ed esser donna¹⁵, la modalità di accesso della persona umana nel mondo sociale si dà attraverso l'ascrizione dell'appartenenza di genere.

Nella logica dell'escissione non manca anche il linguaggio simbolico del dolore e del segno cicatriziale sul corpo¹⁶, linguaggio che veicola, anch'esso, le istanze proprie del rito di passaggio, capovolgendo, per certi versi i valori occidentali. Il dolore è, quindi, il corollario inseparabile dei segni permanenti del corpo e svolge un ruolo cruciale nella loro produzione.

In effetti il dolore non è, in molti casi, soltanto una conseguenza inevitabile, ma anche una necessità, a causa del suo valore formativo di prova e della sua azione trasformatrice. Un tratto comune a un gran numero delle operazioni di mutilazione, se non vengono eseguite nei primi anni di vita, è l'attitudine richiesta da parte di coloro che la subiscono: il dolore provato, infatti, non deve essere manifestato in alcun modo. Se così fosse, il soggetto sottoposto alla modificazione e la sua famiglia subirebbero una sanzione sociale: la vergogna. Si noti che questa norma vige non solo durante le iniziazioni dove il carattere di prova costituito dal dolore è costitutivo, ma anche in quelle operazioni considerate semplicemente estetiche. Mentre in occasione dell'escissione (eseguita tra i cinque e gli otto anni di età) la bambina, immobilizzata dai parenti, urla di dolore, nessun segno di sofferenza viene manifestato al momento del parto.

Nell'operazione, invece, di scarificazione, affrontata stoicamente tra i tredici e i diciotto anni, il dolore non è il risultato di una coercizione diretta, ma di una scelta deliberata, anche se in parte culturalmente determinata, in quanto spetta alla ragazza di decidere di sottomettersi all'operazione e di sceglierne il momento.

In sintesi, il dolore connesso alle operazioni sul corpo implica che il segno diventi *testimonianza* della sofferenza affrontata¹⁷. Il segno rende visibile il dolore, e in questo senso è bidirezionale: da un lato agisce sull'individuo e lo trasforma, dall'altro testimonia il dolore della prova agli occhi della collettività. Il valore educativo della sofferenza in Africa, sembrerebbe dunque essere parte integrante del valore dei segni, visibili e non.

Ed è precisamente questo valore del dolore che non viene accettato nella società

15. Scillitani, *ivi*, 115.

16. L'antropologo Marcel Mauss ha qualificato tutte queste pratiche come "cosmetica" e le ha incluse non soltanto nella rubrica delle "arti", ma anche in quella dei "culti privati individuali", in quanto "riti dell'ornamentazione". Tale autore ha suddiviso le operazioni "cosmetiche" in "permanent" e "temporanee". La "cosmetica permanente" del corpo comprende operazioni quali i tatuaggi, le scarificazioni, le cicatrizzazioni, i marchi a fuoco, le deformazioni, la limatura e l'estrazione dei denti, le ablazioni, le forature, la circoncisione, l'escissione e l'infibulazione. Tra queste tecniche Mauss distingue ancora le deformazioni e le cicatrici. Si veda Mauss, 1965, 363 ss.

17. Calderoli, 2007.

occidentale; le operazioni sui genitali femminili sono interpretate e rifiutate anche in questa prospettiva. Appare quindi evidente il valore antinomico che possono assumere le modificazioni genitali femminili in un contesto occidentale: si passa da una valorizzazione del dolore, come modo di affermare l'identità individuale a una svalorizzazione del dolore inteso come un oltraggio alla persona¹⁸.

Anticipando alcune conclusioni, si può sostenere che l'essere in società è un problema al quale ogni cultura offre una soluzione diversa. Per questo è stato proposto di indicare i riti escissori sostituendo il sostantivo mutilazione, dalla forte connotazione negativa, con un sostantivo più neutro: modificazione¹⁹.

Il confronto inter-culturale, con le valenze educative che esso sviluppa, può permettere di avvicinare le varie soluzioni proposte non tanto a un modello uniforme della vita sociale, quanto a una interpretazione pluralistica capace di mettere in discussione le soluzioni che si ritengono unilateralmente obbligate e di valorizzare gli elementi di corrispondenza che testimoniano, in tutte le culture, della comune esigenza di costituirsi in società e di conservarsi nel tempo²⁰.

3. Come già accennato, una delle criticità connesse al fenomeno migratorio è proprio il tema della coesistenza tra le differenti normatività culturali, e la cultura, usando una felice espressione di Barbagli, è decisamente un «bagaglio non sequestrabile»²¹.

Il principio di indisponibilità del proprio corpo, già sancito sin dai tempi del Digesto di Giustiniano -*dominus membrorum suorum nemo videtur* (D. 9.2.13 pr.)- si trova positivizzato tra i principi fondamentali dei paesi giuridicamente civilizzati. Se già la *lex Cornelia de sicariis* (81 a. C.) prevedeva per le pratiche mutilatorie compiute ai danni di schiavi e uomini liberi la pena capitale, non può suscitare meraviglia che in molti paesi europei sia previsto all'interno del codice penale il reato specifico di mutilazione degli organi genitali.

Proprio il conflitto tra due dimensioni di indisponibilità, quella dei diritti fondamentali e quella intrecciata alla tradizione culturale squaderna il tema dei reati culturalmente motivati (*culturally motivated crimes*), vale a dire tutte quelle condotte che sono allo stesso tempo reati penali per un dato ordinamento giuridico e obblighi consuetudinari per una cultura²². Cioè quelle fattispecie concrete nelle quali l'imputato abbia infranto la legge penale proprio *per aver voluto effettiva-*

18. Calderoli, *ibidem*.

19. Fusaschi, 2003.

20. Verdier, 1990.

21. Barbagli, 2008, 188.

22. Sui reati culturalmente motivati si veda la bibliografia contenuta in Basile, 2010.

mente agire conformemente alle norme giuridiche, alle tradizioni o ai precetti morali del proprio gruppo culturale di appartenenza²³.

Proprio questo è il caso delle MGF. Questione cruciale per il diritto penale è quindi quella della *cultural defense*, vale a dire il problema giuridico – sviluppatosi in primo luogo negli USA²⁴ – se dare o meno importanza – attraverso eventualmente l'applicazione di scriminanti o aggravanti – all'identità culturale del reo, se il serbatoio culturale del reo agisca *pro reo* o, inversamente, *contra reum*.

Qual è l'impatto della pratica delle MGF nell'ordinamento giuridico italiano? In Italia la legge 7 del 2006 ha istituito il reato di “*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*” intendendo sanzionare *espressamente* il fenomeno culturale come un'aggravante delle lesioni personali. La politica adottata dal legislatore italiano è stata quella di giudicare *contra reum* il fattore culturale, e una conferma di questa impostazione la si è avuta non solo attraverso la previsione del reato specifico che sanziona le MGF (art. 583-bis c.p.), ma anche attraverso l'ulteriore novità introdotta dalla legge 125/2008 che aggiunge l'aggravante per aver commesso il fatto mentre ci si trovi illegalmente sul territorio nazionale (11bis c.p.). Non ebbe seguito la proposta sollevata in seno alla Regione Toscana da un medico somalo di avviare sperimentalmente una “Sunna dolce”, consistente nella semplice puntura del clitoride, praticata ambulatorialmente, con versamento di qualche goccia di sangue.

3.1. L'Italia è al primo posto, in Europa, per presenza di donne immigrate infibulate. Le stime riportano il numero di circa 40.000, laddove le bambine a rischio sono circa 5.000²⁵. Il fenomeno si è accresciuto negli ultimi anni con l'aumento dei flussi migratori. La necessità di prevedere una norma ad hoc non può identificarsi nella necessità di criminalizzare dei comportamenti in precedenza non punibili, in quanto considerati penalmente irrilevanti.

Per Manzini le lesioni sono legittimate quando la legge le comanda o le autorizza, come nei casi in cui impone o consente l'uso delle armi contro le persone o di qualsiasi altro mezzo per impedire determinati eventi. I riti di determinate religioni, in quanto queste siano ammesse nello Stato, possono legittimare quelle lesioni personali che siano compatibili col nostro ordinamento giuridico generale e che i riti medesimi impongano, come ad esempio la circoncisione degli ebrei²⁶.

La menomazione dell'organo genitale femminile, pertanto, avrebbe integrato il

23. Parolari, 2010, 99 ss.

24. Per la letteratura USA si veda Coleman, 1996, 1093 ss.

25. Di Pietro in www.juragentium.unifi.it.

26. Manzini, 1985, 215.

reato di lesioni personali, gravi o gravissime a seconda del tipo di mutilazione e del tempo occorrente per la guarigione, procedibile d'ufficio nel caso in cui la malattia susseguente alla lesione avesse avuto durata superiore a 20 giorni (come recita l'art. 582 comma 2 c.p.). Secondo taluno, tuttavia, s'imponeva al giudice di tener conto dei motivi religiosi non solo graduando la pena, mediante l'applicazione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p., ma soprattutto evitando il giudizio di condanna com'è possibile applicando la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. La ragione può quindi ravvisarsi nella necessità, avvertita da più parti, di una netta presa di posizione contro tali pratiche rituali²⁷, istituendo, in altre parole, un vero e proprio "reato etnico".

La L.7/2006 rappresenta, pertanto, il punto di approdo di un lungo iter parlamentare iniziato sin dalla XIII Legislatura, che aveva visto pure un autorevole pronunciamento del Comitato Nazionale di Bioetica che rispondendo ad alcuni dubbi di carattere etico, affermava che nessun rispetto sia dovuto a pratiche ancorché ancestrali, volte non solo a mutilare irreversibilmente le persone, ma soprattutto ad alterarne violentemente l'identità psico-fisica, quando ciò non trovi una inequivocabile giustificazione nello stretto interesse della salute della persona in questione²⁸, pur consapevole del rispetto che è doveroso prestare alla pluralità delle culture, anche quando queste si manifestino in forme estremamente lontane da quelle della tradizione occidentale. Insomma, si era creato il terreno fertile affinché, anche in Italia, si procedesse alla creazione della norma specifica sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale.

Il tema ripresenta il dilemma fondamentale: come confrontarsi col conflitto normativo fondato sulla difficoltà di riuscire a rispettare contemporaneamente i diritti umani di una persona e la sua cultura?

Se si impone la ricerca di una tecnica di composizione che operi sul piano dell'ermeneutica giudiziaria, il bilanciamento è apparentemente incompatibile sia con la razionalità deduttiva del sillogismo giudiziale sia con il modello della sussunzione sotto il principio di universalizzabilità che è la declinazione forte della procedura argomentativa razionale.

La via da intraprendere è quindi quella di un'ermeneutica giudiziaria permeabile alla pluralità delle culture e che agisca su un ventaglio di valori a geometria variabile.

È la via che in questa sede si intende brevemente indicare, sottolineando come

27. Pitch, 2001, 508.

28. Il parere è riportato in Comitato Nazionale per la Bioetica, *Problemi bioetici in una società multi-etnica. La circoncisione: profili bioetici*, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma, 1998, 17 ss.

la voce *dialogale* dell'interculturalità possa, in qualche modo, orientare la composizione giudiziaria dei conflitti normo-culturali attraverso la messa a punto di una griglia di parametri di valutazione.

Si tratta di dar corpo nel metodo dell'ermeneutica giudiziaria a una delle filosofie del dialogo che forse meglio di altre gettano ponti tra le culture: la filosofia del dialogo di Raimundo Panikkar. Vediamo come.

4. Il serbatoio valoriale della tradizione culturale si presta al confronto con la secolarizzata cultura dei diritti umani, attraverso la contrapposizione del *mythos* al *lógos*. Tuttavia, secondo Panikkar²⁹, le contrapposizioni altro non sono che una dialettica tra due lati della stessa medaglia: due lati che non si presentano irrelati, ma sono tenuti assieme dal *dialogo-dialogale*.

Il dialogo rappresenta la congiunzione relazionante che lega il *mythos* e *lógos*.³⁰ L'esperienza dell'interculturalità dialogante è un'esperienza per cui ne va dell'essere, direbbe Heidegger, possibilità di *metánoia*, in un percorso dell'io che nel ritorno a se stesso accresciuto dalla "relazionalità dialogante Io-Tu" ri-costituisce una propria identità.

Per il filosofo indiano, nella relazionalità dialogata si costituisce l'*identità* dell'io, arricchita, e non solo individuata, dalla *differenza* con l'altra cultura. *Lógos* e *mythos* si intrecciano, così come si intrecciano luce e buio o il bianco e il nero nel simbolo del T'ai Chi. Le regole della ragione, del *lógos*, sono differenti dalle regole del *mythos*, che è essenzialmente credenza, pratica, partecipazione irriflessa. Nel dialogo dialogale tra mito e logos, la relazione *accade*, come nel movimento dello *yin* e dello *yan*, nel "fatto" esistenziale del pluralismo. Di fronte al pluralismo, l'essere stesso può riscoprirsi nella relazione, può dis-assoggettarsi dal riduzionismo logocentrico e aprirsi alla differenza, alla diversità.

Il dialogo dialogale è partecipazione alla comprensione della cultura altrui, è attività ermeneutica, è tensione verso la conoscenza del *mythos* fondativo del contesto culturale verso cui ci si rapporta. Panikkar introduce nel metodo di ricerca delle coordinate in cui muoversi per il dialogo dialogale il concetto di *ermeneutica diatopica*.

L'ermeneutica diatopica tiene conto del primato del *mythos* rispetto al *lógos*, indica all'interprete la consapevolezza di non poter applicare le proprie categorie nell'interpretazione per non ridurre l'altro a mero riflesso dell'interprete, l'erme-

29. Panikkar, 1990, 59.

30. Per un approfondimento sul rapporto tra *Mythos* e *Lógos* in Panikkar, Barotti, Raimon Panikkar. *La voce dialogale dell'interculturalità*, in *Dialegestai. Rivista telematica di filosofia*, <https://mondomani.org>

neutica diatopica predicando il criterio dell'*immedesimazione esperienziale* riesce a stabilire un autentico dialogo dialogale, attraverso una consapevolezza relazionale che abbraccia i *tópoi* culturali.

Pertanto, prima di essere tecnica di composizione dei conflitti normativi, un'auspicabile dogmatica della diversità deve trarre linfa da un umanesimo aperto al dialogo, dare ascolto alla voce dialogale dell'interculturalità, coagularsi attorno alla topica della diversità culturale ponendosi quale ermeneutica diatopica tra le diverse culture.

È questa la via che ci sembra seguire Ilenia Ruggiu nella sua proposta di test culturale ad uso del giudice che di fronte a reati culturalmente motivati deve indossare anche i panni dell'antropologo³¹.

Non potendo approfondire in questa sede il tema del rapporto tra *folk law*, *written law* e *official law*, o il dibattito sul rapporto tra diritti culturali e pluralismo giuridico³², si farà direttamente cenno attraverso la lente dell'ermeneutica diatopica alla lettura del test culturale proposto dalla Ruggiu.

Infatti i criteri indicati nel test riguardano essenzialmente un'esplorazione diatopica della pratica culturale oggetto di giudizio, brevemente riassumibili in tre punti: natura della norma culturale osservata, livello di offensività del fatto commesso e biografia del soggetto agente. In particolare:

i) il giudice assumendo il punto di vista *situato* nella cultura altrui, anche con l'ausilio di un perito, deve valutare quanto sia *oggettivamente* importante la pratica nel sistema di provenienza se sia obbligatoria o facoltativa e come si comporterebbe l'agente modello di quella cultura;

ii) il giudice deve bilanciare il ragionamento *more anthropologico* al ragionamento *more juridico*: lo scollamento tra momento descrittivo dell'analisi antropologica deve arretrare di fronte al linguaggio deontico del diritto. Ecco perché secondo la Ruggiu il giudice deve valutare la possibile individuazione di un equivalente omeomorfo, per usare ancora un termine di Panikkar, che possa svolgere la stessa funzione nella cultura ospite, valutando altresì l'impatto e l'offensività della pratica culturale oggetto di giudizio;

iii) In ultima analisi il giudice deve interrogarsi sul grado di "fioritura" che assicura il perseguimento di quella pratica e bilanciare, nella sua decisione, l'alternativa con una scelta di vita ugualmente valida.

Concludendo, se da un lato è impensabile non sanzionare penalmente le pratiche di MGF, dall'altro è altrettanto impensabile attuare una risposta esclusivamente punitivo-repressiva verso un costume appartenente a una cultura così distante.

31. Ruggiu, 2012.

32. Sul punto anche Basile, 2017.

L'approccio eurocentrico che caratterizza l'etnicità del reato³³ è ravvisabile anche nei valori edittali previsti dal legislatore paragonabili a reati gravi come il tentato omicidio.

Che fare? Ci sembra che alcune proposte possano essere avanzate.

Innanzitutto *de iure condendo*, potrebbe essere introdotta una modifica che possa far bilanciare le aggravanti con le attenuanti generiche, al fine di rendere più duttile la risposta dell'ordinamento giuridico il fenomeno.

Inoltre si potrebbe ridiscutere la possibilità di praticare in ambiente medicalizzato una "Sunna dolce", cui si è fatto cenno, alternativa alle mutilazioni clandestine, anche in ragione dell'esigenza di non operare discriminazioni nei confronti delle pratiche di chirurgia estetica genitale regolarmente praticate.

Affinché la pratica venga debellata non servono necessariamente interventi repressivi, bisogna creare collaborazione e alleanze con le donne africane, adottare il loro punto di vista e conoscere "diatopicamente" le loro difficoltà e resistenze.

Ci pare fondamentale incanalare il dialogo interculturale assecondando le strategie che si propongono di mediare tra tradizione e innovazione, incoraggiando la diffusione di forme di escissione simbolica in grado di mantenere la forza performativa del rituale d'origine.

A dar conto dell'efficacia di questa strategia v'è l'esempio del Kenya. Un'associazione femminile *Maendeleo ya Wanawake Organization* è riuscita ad organizzare nel 1996 – nella zona rurale di Gatunga – un rito alternativo alla circoncisione, un *circumcision throug words*, sostituendo al taglio sul corpo la pronuncia di una formula rituale³⁴.

In materia di MGF l'atteggiamento repressivo deve essere sostituito da un atteggiamento di comprensione del fenomeno che cerchi di fondare un'azione dissuasiva a partire dagli stessi valori in questione³⁵. Si tratta, in altre parole, di rendere operativa quell'ermeneutica diatopica di cui si è parlato e che consente, attraverso il dialogo interculturale di aprire, di arricchire, il proprio "io" attraverso l'apertura alla differenza.

Si tratta, quindi, di avvicinarsi all'altra cultura, si tratta di comprendere, prendersi cura, spiegare, adattarsi, mediare, tutte modalità d'azione opposte a quella repressiva.

33. Cesqui, 2005, 156.

34. Facchi, 2001, 109.

35. Crespi, Segatori, 1996, 107.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Barbagli M. (2008). *Immigrazione sicurezza in Italia*. Bologna: Il Mulino.
- Barotti S. (2007). Raimon Panikkar: la voce dialogale dell'interculturalità. *Dialegestai. Rivista telematica di filosofia*, <https://mondomani.org>.
- Basile F. (2010). *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*. Milano: Giuffrè.
- Basile F. (2017). I reati cd. "culturalmente motivati" commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali. *Quest. Giust.*, 1, p. 126 ss.
- Busoni M. – E. Laurenzi (2005). *Il corpo dei simboli. Nodi teorici e politici di un dibattito sulle mutilazioni genitali femminili*. Firenze: Seid.
- Calame-Griaule G. (1982). *Il mondo della parola, etnologie e linguaggio Dogon*. Torino: Boringhieri.
- Calderoli L. (2007). Cicatrici significative. Un approccio antropologico alle tecniche di modifica permanente del corpo in N. Pasini, ed. *Mutilazioni genitali femminili: riflessioni teoriche e pratiche. Il caso della Regione Lombardia*. Milano: ISMU, p. 47 ss.
- Cesqui E. (2005). Le mutilazioni genitali femminili e la legge. *Quest. Giust.*, 4, p. 150 ss.
- Coleman D. (1996). Individualizing Justice through Multiculturalism: the Liberal's Dilemma. *Col. Law Rev.*, 5, p. 1093 ss.
- Cook R. J., B.M. Dickens, M. Fathalla (2002). Female genital cutting (mutilation/circumcision): ethical and legal dimensions. *Intern. Journal of Gyn. & Obst.* 3, p. 281 ss.
- Crespi F., R. Segatori (2005), ed. *Multiculturalismo e democrazia*. Roma: Donzelli.
- D'Agostino, F. (1996), ed. *Pluralità delle culture e universalità dei diritti*. Torino: Giappichelli.
- Facchi A. (2001). *I diritti nell'Europa multiculturale*. Roma-Bari: Laterza.
- Fusaschi M. (2003). *I segni sul corpo. Per un'antropologia delle modificazioni dei genitali femminili*. Torino: Boringhieri.
- Huntington S. (2000). *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*. Milano: Garzanti.
- Lefevre M. (1988). Le devoir d'excision. *Revue du MAUSS*, 1, p. 65 ss.
- Lombardi Vallauri L. (1996). Universalità dei diritti di quale uomo?, in F. D'Agostino, F. *Pluralità delle culture e universalità dei diritti*. Torino: Giappichelli, p. 79 ss.
- Manzini V. (1985). *Trattato di diritto penale italiano*. Torino: Utet.
- Mauss, M. (1967). *Teoria generale della magia e altri saggi*. Torino: Einaudi.
- Mazzetti M. (2000) ed. *Le mutilazioni genitali femminili nel mondo*. Milano: Franco Angeli.
- Panikkar, R. (1990). *La Torre di Babele. Pace e pluralismo*. Fiesole: Cultura della pace.
- Panikkar, R. (2003). È universale il concetto di diritti dell'uomo? in S. Latouche, ed. *Il ritorno dell'etnocentrismo. purificazione etnica versus universalismo cannibale*, Torino: Boringhieri, p. 168 ss.
- Parolari P. (2010). La tutela dei diritti fondamentali nelle società multiculturali, in T. Mazzaresse, P. Parolari, eds. *Diritti fondamentali. Le nuove sfide*. Torino: Giappichelli, p. 99 ss.
- Pasquinelli C. (2000). *Antropologia delle mutilazioni genitali femminili. Una ricerca in Italia*. Roma: AIDOS.
- Pasquinelli C. (2011). Corpi come luoghi della cultura. Antropologia delle mutilazioni genitali femminili, in E. Altomare, ed. *Le MGF: aspetti culturali e clinici*, Bari: Stampa Sud, p. 87 ss.

Pitch T. (2011). Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili. *Quest. Giust.*, 3, p. 502 ss.

Ruggiu, I. (2012). *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*. Milano: FrancoAngeli.

Scillitani L. (2001). *Un'antropologia filosofica dei diritti dell'uomo*. Foggia: Bastogi.

Verdier R. (1990). Chercher remède à l'excision: une nécessaire concertation. *Droit et Cult.*, 20, p. 147 ss.

